

**CLAUSOLE ABUSIVE PER I
CONSUMATORI
ORIENTAMENTI DELLA
COMMISSIONE UE
previste dalla Direttiva 93/13/CEE
Testo rilevante 2019/C 323/04
e successive Sentenze CGUE e
giurisprudenza**

a cura di
Gregorio Pietro D'Amato



www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

**QUADERNO MONOGRAFICO ALLEGATO ALLA
RIVISTAGIURIDICADIRITTOECRISIDIMPRESA.IT 2-3/2024**

ISSN 2974-9352

Edizione giugno 2024

Periodico telematico rientrante previsione art. 3/Bis legge 16/07/2012 n. 103.

Direttore responsabile: dott. Gregorio Pietro D'Amato – giornalista pubblicista iscritto al n. 182247 Ordine Nazionale dei Giornalisti

mail direttore@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it

Tutti i diritti riservati soggetto a Copyright ©. I contenuti presenti su questa rivista sono di proprietà del dott. Gregorio Pietro D'Amato. Non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti agli autori stessi, se non dopo autorizzazione scritta all'utilizzo al Direttore Scientifico. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma Legge 248/00 e modifica legge 633/41. Marchio registrato. Quanto rappresentato dai singoli autori non impegna e coinvolge in nessun modo la proprietà e direzione della rivista e quanto rappresentato impegna solo esclusivamente l'autore stesso che è lasciato libero di esprimere giuridicamente il suo libero pensiero.

Editore Gregorio Pietro D'Amato Via Torrione 23 - 84127 Salerno tel. 030/5280783 posta elettronica redazione@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it

Per invio di contributi scientifici redazione@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it

Prefazione autore

Questa monografia raccoglie un pregevole lavoro svolto dalla Commissione e che riguarda le varie interpretazione della Corte GUE per la valutazione sostanziale delle clausole contrattuali considerate abusive a seguito all'emanazione della direttiva 93/13/CEE e alle conseguenze da trarre dal loro carattere abusivo, ma ha anche implicazioni per le norme nazionali di procedura nella misura in cui queste siano rilevanti per l'efficace protezione dalle clausole abusive nei contratti.

Importanti, peraltro, sono i riferimenti che rinviano per articolo alle sentenze emesse per ciascun articolo.

Rappresenta una raccolta importante a servizio degli operatori da utilizzare per controversie in favore dei consumatori ed in special modo contro le banche.

Lavoro della Commissione che si è fermato all'anno 2019 e che è stato arricchito dalle ulteriori sentenze della CGUE sino ad oggi emanate.

Gregorio Pietro D'Amato

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Profilo autore

Gregorio Pietro D'Amato

Direttore scientifico della rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it ISSN 2974-9352

Dottore commercialista – revisore legale per società ed enti locali;

Gestore della crisi d'impresa iscritto Ministero Giustizia al n. 9953 del 18/05/2023;

Giornalista iscritto all'albo Regione Campania al n. 182247;

Liquidatore nominato Tribunale Salerno;

Consulente giuridico c/o Regione Campania per la presentazione progetto di legge regionale sanitaria n. 177 di attuazione Legge 115/87 per la prevenzione e cura del diabete mellito approvato con L.R. n. 9 del 22/07/2009 pubblicata sul BURC n. 48 del 03/08/2009;

Consulente giuridico per la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati in data 14 aprile 2014 progetto n. 2301 inerente "Modifiche al codice civile nonché ai testi unici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e altre disposizioni concernenti la disciplina tributaria dei trust";

Docente-formatore per Mediatori Civili e Commerciali professionisti, riconosciuto dal Ministro della Giustizia con Provvedimento D.G. del 21 settembre 2007 presso Ente accreditato c/o Ministero Giustizia a svolgere corsi formativi;

Mediatore Civile e Commerciale specializzato iscritto presso Ministero della Giustizia;

Cultore c/o la Cattedra di: "Istituzioni di Diritto Pubblico", facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno dal 1998 al 2008.

Esperto in diritto dei Trust;

Relatore in diritto dei Trust ed enti pubblici presso UNIFORMA –Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento professionale in Campo Giuridico;

Coordinatore scientifico collana de: "I Manuali sulla Mediazione Civile e Commerciale", con la società editrice Bruno Libri Sas Salerno;

Docente della Scuola Regionale di Polizia Locale Regione Campania dal 2013 in Diritto Pubblico e Diritto Commerciale;

docente della Scuola Regionale di Polizia Locale Regione Lombardia in diritto Pubblico e Diritto Commerciale;

nomine in procedure arbitrali di divisioni patrimoni e società, quale Arbitro secondo l'art. 809 C.p.c. e segg.;

Pubblicazioni e Direzioni Scientifiche:

Direttore Scientifico e Fondatore della Rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it dal 26/01/2023 ISSN 2974-9352;

Direttore scientifico organismo di mediazione civile e commerciale sino al 2021;

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Coordinatore della Collana scientifica in mediazione civile e commerciale Edizioni Bruno Libri Salerno;

- La Costituzione della Repubblica Italiana ed www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it febbraio 2024;

-Notariato Rassegna sistematica di diritto e tecniche contrattuali QUADERNI n. 47.

Problematiche civilistiche e fiscali vecchie e nuove Società e terzo settore; agevolazioni prima casa e aspetti tributari del trust "opera collettanea sezione Questioni Tributarie In Materia Di Trust - Edizione Wolters Kluwer Italia S.r.l., dicembre 2021 – ISBN 978-88-217-7648-9.

- "Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor -Possibili effetti e rimedi dopo la Decisione UE del 04/12/2013 per: - privati – aziende - enti pubblici", Edizione Wolters Kluwer Italia S.r.l., 23 agosto 2017, ISBN: 978-88-6504-417-9;

- Il atti del Convegno annuale di aggiornamento de Associazione Il Trust in Italia - Sorrento 19 e 20 aprile 2013, accredito Ordine dottori commercialisti, Notai ed avvocati, e formazione intervento: "Trust comunale, interessi di terzi, vicende penali: un caso complesso risoltosi bene";

- Il Trust e la mediazione civile e commerciale, Ediz. Bruno Libri Salerno, 07/2012 ISBN 978-88-98032-00-6;

-"The difference between foundations and trusts uses and practical applications in Italy" rivista Giving ed. Università *Alma Mater* di Bologna in collaborazione Università dell'Indiana USA- 11/2011;

- "Il trust per i beni confiscati per lottizzazione abusiva ed attribuiti al comune: un caso concreto", Ed. IPSOA- 2011, Moderni sviluppi del trust" atti presentati dall'Associazione "Il Trust in Italia" al V Congresso Nazionale che si è tenuto a Sestri Levante dal 12 al 14 maggio 2011, in quaderni Trust ed Attività fiduciarie n.11;

- Mediazione civile e commerciale. L'accordo di conciliazione: natura giuridica ed effetti. Ediz. Bruno Libri Salerno 2011 ISBN 978-88-86836-81-4;

_ L'impatto della mediazione civile e commerciale sulla responsabilità per colpa medica. Ediz. Bruno Libri Salerno 2011 ISBN 978-88-86836-79-1;

- "Codice Degli Enti Non Profit" luglio 2008 Ediz. Halley Editrice Srl, Matelica, MC, cod ISB 978-88-7589-262-3;

- "Agenti e Rappresentanti di Commercio" Ediz. 1993 C.E.D. Gruppo Cooperativistico Editoriale a r.l. via Roma, 210 Salerno;

Articoli e Recensioni:

N. 265 articoli pubblicati ed in corso, fra le seguenti testate scientifiche nazionali ed internazionali, giornalistiche mensili, quindicinali e quotidiani:

- www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it ;

- il Quotidiano Giuridico ed. IPSOA Wolters Kluwer Italia Srl.

- Diritto24 de Il Sole 24ore;

- Le Cronache di Salerno;

- In Trust ed Attività Fiduciarie Ed. IPSOA Milano;

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- Il Punto Di Lumezzane & Dintorni Ed Lumezzane;
- Hestetika.art Magazine.it;
- Meccanica E Fonderia Ed Brescia;
- Commercialistadifamiglia.it;
- Giurisprudenza di Merito" Ed. Giuffrè
- "atti del convegno pubblicati da Il Trust in Italia ROMA;
- www.confas.org;
- Il Gazzettiere del Professionista.it;
- Analisi, programmazione e controllo di gestione -" edita IFAF;
- "*Giurisprudenza Tributaria Salernitana*" ed. Ordine Dottori Commercialisti di Salerno;
- quaderni dell'Ordine D.C. Salerno;
- Non solo Tasse ed. CED gruppo cooperativistico editoriale;
- Quindicinale Informando Ed C.E.D. gruppo cooperativistico editoriale;
- Il dottore commercialista Salernitano ed ODCEC Salerno.

INDICE

PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.....	12
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE	32
Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.....	32
1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA.....	36
1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva	38
1.2. L'ambito di applicazione della direttiva.....	40
1.2.1. Le nozioni di «professionista», «consumatore» e «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».....	40
1.2.1.1. Le definizioni di «professionista» e di «consumatore»	40
1.2.1.2. Contratti stipulati tra un professionista e un consumatore	43
1.2.2. Clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale (articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva)	44
1.2.3. Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva)..	45
1.2.4. Interazione con la legislazione dell'UE esistente	46
1.2.5. Applicazione della direttiva ai professionisti stabiliti nei paesi terzi	48
2. RAPPORTO CON IL DIRITTO NAZIONALE, INCLUSA L'ARMONIZZAZIONE MINIMA	49
2.1. Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 bis della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali	50
2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale	51
3. IL TEST GENERALE DI ABUSIVITÀ E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	53
3.1. Abusività e trasparenza in generale	53

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

3.2. Particolarità delle clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)	56
3.2.1. Clausole contrattuali relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto	57
3.2.2. Clausole contrattuali relative al prezzo e alla remunerazione	58
3.3. Obblighi di trasparenza	59
3.3.1. Obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva	59
3.3.2. Obblighi di trasparenza derivanti da altri atti dell'UE	63
3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva	64
3.4.1. Il quadro della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1	64
3.4.2. La rilevanza delle disposizioni legislative e l'importanza dello squilibrio ..	66
3.4.3. Sanzioni o conseguenze del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore	68
3.4.4. Eventuale carattere abusivo del prezzo o della remunerazione	69
3.4.5. Circostanze al momento della conclusione del contratto	70
3.4.6. Rilevanza della mancanza di trasparenza per il carattere abusivo delle clausole contrattuali	71
3.4.7. Ruolo dell'allegato cui si rinvia nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva	72
4. CARATTERE NON VINCOLANTE DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA)	74
4.1. La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti	75
4.2. L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore»	76
4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti	77
4.3.1. Il principio: rimozione delle clausole contrattuali abusive e divieto di revisione delle stesse	77

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

4.3.2. <i>Lecezione: colmare le lacune create dalle clausole abusive per evitare la nullità del contratto</i>	80
4.3.3. <i>L'applicazione delle disposizioni di natura suppletiva in altri casi</i>	83
4.3.4. <i>Possibile applicazione delle clausole contrattuali abusive nonostante il carattere abusivo</i>	83
4.4. <i>Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti</i> ..	83
5. RICORSI E GARANZIE PROCEDURALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA	85
5.1. <i>L'importanza dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di equivalenza ed effettività in generale</i>	85
5.2. <i>Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</i>	89
5.2.1. <i>Collegamento con l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1</i>	89
5.2.2. <i>Rapporto con i principi di procedura civile</i>	90
5.2.3. <i>Il controllo d'ufficio e la passività totale da parte del consumatore</i>	91
5.3. <i>Obblighi derivanti dal principio di equivalenza</i>	91
5.3.1. <i>Il controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</i>	91
5.3.2. <i>Altri obblighi basati sul principio di equivalenza</i>	93
5.4. <i>Valutazione d'ufficio ed effettività dei ricorsi</i>	93
5.4.1. <i>Il test applicabile</i>	93
5.4.2. <i>Fattori rilevanti per l'effettività dei ricorsi</i>	96
6. <i>Regole sulla competenza giudiziaria</i>	96
7. <i>Termini</i>	97
8. <i>Notifica</i>	98
9. <i>Spese legali e obbligo di avvalersi di un avvocato</i>	98
10. <i>Necessità di giustificare il ricorso</i>	98
11. <i>La disponibilità dei provvedimenti provvisori</i>	99
12. <i>Mancanza di conoscenze e informazioni</i>	100
13. <i>Autorità di cosa giudicata e termini di prescrizione in generale</i>	101
13.2 <i>Autorità di cosa giudicata</i>	101



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

13.3 <i>Termini di prescrizione</i>	102
14. Le implicazioni del controllo d'ufficio.....	103
14.2. <i>Obblighi fondamentali</i>	103
14.2.2. <i>Aspetti da esaminare</i>	104
14.2.3. <i>Disponibilità dei necessari elementi di diritto e di fatto</i>	104
14.2.4. <i>Conclusioni da trarre dalla valutazione del carattere abusivo</i>	107
14.3. Implicazioni del controllo d'ufficio, dell' <i>effettività</i> e dell' <i>equivalenza</i> per le norme di procedura nazionali.....	107
14.4. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali.....	108
15. PROVVEDIMENTI INIBITORI NELL'INTERESSE COLLETTIVO DEI CONSUMATORI (ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3, DELLA DIRETTIVA).....	109
ALLEGATO I.....	146
Elenco delle cause della Corte citate nella presente comunicazione	146
ALLEGATO II	183
Tabella riassuntiva delle notifiche previste all'articolo 8 <i>bis</i> della direttiva	183
ARRESTI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E ITALINA SUCCESSIVI AGLI ORIENTAMENTI RAPPRESENTATI DALLA COMMISSIONE DAL 2019 A GIUGNO 2024 PER SINGOLO ARTICOLO NEL TESTO VIGENTE DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE	186
Art. 1 Direttiva 93/13.....	186
Art. 2 Direttiva 93/13.....	199
Art. 3 Direttiva 93/13.....	207
Art. 4 Direttiva 93/13.....	235
Art. 5 Direttiva 93/13.....	261
Art. 6 Direttiva 93/13.....	277
Art. 7 Direttiva 93/13.....	339
Art. 8 Direttiva 93/13.....	383
Art. 8/bis Direttiva 93/13.....	388
Art. 8/ter Direttiva 93/13.....	388

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Art. 9 Direttiva 93/13	389
Art. 10 Direttiva 93/13	390
Art. 11 Direttiva 93/13	390
Allegato Clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3	391

PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Sommario: 1. Sentenze della Corte di Giustizia europea e loro prevalenza rispetto al diritto interno ribadito dalla Corte costituzionale. 2 I presupposti giuridici della prevalenza delle norme comunitarie rispetto a quelle nazionali. 2.2 La sentenza della Cassazione delle SU (data ud. 07/02/2023) depositata in data 06/04/2023, n. 9479. 3. Conclusioni

1. Sentenze della Corte di Giustizia europea e loro prevalenza rispetto al diritto interno ribadito dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 263 (data ud. 08/11/2022) 22/12/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., l'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021, conv., con modif., dalla legge n. 106 del 2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (D.lgs. n. 141 del 2010), ravvisando una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato ed in occasione della sentenza della Corte di giustizia europea con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, per il caso Lexitor¹.

In tale interpretazione la Corte costituzionale, ha stabilito che spetta, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa, in

¹ di G.P. D'Amato "Il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito se restituisce in anticipo il finanziamento". In rivistagiuridicadirittocrisidimpresa.it n. 1 marzo aprile 2023.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

conformità al ruolo che l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea le assegna, anche per le sentenze che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione, dal momento che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. In virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è garante del rispetto di tali vincoli e, pertanto, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva.

La corte prosegue richiamando l'arresto della Corte di giustizia, 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" (punto 36).

La Corte di giustizia ha preso atto che il riferimento alla riduzione dei costi nella citata disposizione si prestava - nelle varie versioni linguistiche - a essere riferito tanto ai soli costi "che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto", quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare "in proporzione alla durata residua del contratto" (sentenza L., punto 24).

A fronte di tale incertezza ermeneutica, la Corte di giustizia ha ritenuto di valorizzare, sempre nel testo della disposizione, l'espressione "riduzione del costo totale del credito", che ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza L., punto 28). Tale dato testuale, che rimanda in via sistematica all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, ove si definisce il costo totale del credito, ha attratto - nella ricostruzione della Corte - il canone dell'interpretazione teleologica ispirato

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza L., punto 29).

In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza L., punto 32).

In definitiva, la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, per addivenire a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.

Principi che la nostra Corte Costituzionale non può che non tenerne conto e dichiarare incostituzionale le norme che ledano tali principi sovranazionali.

In quanto il dovere di attenersi a tali vincoli ricomprende - secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale - le sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea assegna alla Corte di giustizia dell'Unione europea (di recente, sentenze n. 67 e n. 54 del 2022; ex multis sentenze n. 227 del 2010, n. 285 del 1993, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985, nonché ordinanze n. 255 del 1999 e n. 132 del 1990; e ciò vale anche per le sentenze della Corte di giustizia che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione: sul punto la sentenza n. 232 del 1989).

Se, dunque, le sentenze adottate in via pregiudiziale compongono il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso il filtro degli artt. 11 e 117, primo comma,

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Cost., consentono a questa Corte di esercitare il vaglio di costituzionalità, è la stessa Corte di giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione europea, a chiarire che la "sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata" (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 gennaio 2014, in causa C-429/12, P., punto 30 e le sentenze ivi citate, nonché, di seguito, ex multis, 10 marzo 2022, in causa C-177/20, G., punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen (da ora: ETG), punto 88; 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, S., punto 63).

Ne deriva che "solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede" (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punto 89, 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, T.J.B. SL, punto 41; 12 ottobre 2000, in causa C-372/98, The Queen, punto 42; nello stesso senso sentenze 17 dicembre 2015, in causa C-25/14, Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), punto 50; 8 aprile 1976, in causa 43/75, D., punti 71-75).

E come stabilito dalla **Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 24/07/2023, n. 107/23** in cui è stato stabilito che: *“Il principio della prevalenza del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso si oppone a una normativa o a una prassi nazionale in base alla quale i giudici nazionali di diritto comune di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da quelle della Corte suprema di tale Stato membro e non possono, per questo motivo e*

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

a rischio di una responsabilità disciplinare dei giudici interessati, lasciare automaticamente inapplicata la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza è contraria alle disposizioni del diritto dell'Unione con effetto diretto”.

Come del resto già in precedenza era stato affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 01/12/2015) 22/03/2016, n. 1180 ribadendo che: *“Le pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno infatti efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della Commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse confliggenti. Sussiste, infatti, un obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno. Si tratta in sostanza del principio della prevalenza del diritto comunitario, in forza del quale deve essere disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest'ultima, incombando tale obbligo di disapplicazione sul giudice nazionale e su tutti gli organi dello Stato”.*

E che aveva visto sempre il Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 26/09/2013, n. 4756 stabilire che: *“Il c.d. primato del diritto comunitario si sostanzia nella prevalenza di quest'ultimo sulle norme interne con esso contrastanti, sia precedenti che successive, qualunque sia il rango, anche costituzionale. Ne deriva che tutti i principi affermati nei Trattati istitutivi delle Comunità europee trovano applicazione e il giudice ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando eventualmente la norma interna con esso configgente”*

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Ed così anche i vari Tribunali amministrativi *ex plurimis* T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 14/11/2014, n. 5887² in cui ha stabilito che: *“I principi comunitari ricavabili dai Trattati dell'Unione europea sono direttamente applicabili anche a prescindere dal recepimento in specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali di attuazione e nonostante l'esistenza nel diritto degli Stati membri di disposizioni in contrasto, le quali sono destinate a recedere di fronte alla prevalenza del diritto europeo”*.

2. I presupposti giuridici della prevalenza delle norme comunitarie rispetto a quelle nazionali.

È stato ricordato da autorevole giurista ³ che: *“la Cassazione deve applicare oltre alle norme del suo ordinamento nazionale, anche quelle dell'Unione*

² Ed ancora prima T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, Sent., (data ud. 13/09/2012) 01/10/2012, n. 8214

³ Dott. Pietro Curzio Primo Presidente della Corte di Cassazione in occasione della giornata di Studio “Identità nazionale degli stati membri, primato del diritto dell'unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici nazionali” pagg. 56 e segg. per le celebrazioni del 70° anniversario della corte di giustizia dell'unione europea. Roma, palazzo della Consulta, 5 settembre 2022.....cfr pag. 58 *“L'Unione non ha competenza generale ed omnicomprensiva, ma delimitata dal principio di attribuzione: “agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli stati membri per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti”, secondo l'art. 5 del TUE, che in due diverse norme (5, paragrafo 2 e 4, paragrafo 1), afferma e ribadisce: “qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli stati membri”*.

Le questioni sono rese più complesse dall'affiancamento di un secondo principio, quello di sussidiarietà, per cui nei settori non di competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto “se ed in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri... ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.

All'interno di tale ambito, il giudice nazionale deve applicare le disposizioni europee previa verifica che possano essere applicate direttamente, senza la mediazione di una legge nazionale. A tal fine, deve accertare che le disposizioni da osservare siano chiare, precise e suscettibili di applicazione immediata, non condizionata ad alcun provvedimento formale dello stato membro.

... La Costituzione ha una sua architettura e complessi equilibri interni. La disciplina concreta e specifica di un diritto sancito dalla Costituzione deve considerarli attentamente. A svolgere questa funzione è chiamato prioritariamente il legislatore ordinario. Il giudice, a sua volta, quando interpreta una norma, non può non tenerne conto. La difficoltà dell'interpretazione conforme alla Costituzione deriva spesso proprio dalla necessità di non assolutizzare un diritto ma di contemperarlo con altri diritti di pari o superiore rilievo costituzionale.

È evidente che questa complessa valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l'assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore, né può spingersi ad elidere dall'ordinamento interno una norma vigente, assumendo un ruolo sostitutivo della Corte costituzionale. In tale ottica, mostra la sua inadeguatezza anche il meccanismo della “disapplicazione” della norma da parte del giudice nazionale.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

europea. L'art. 117 Cost. dispone che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Si specifica così il consenso espresso dall'art. 11 Cost., in condizioni di parità con gli altri Stati, alle "limitazioni di sovranità" necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni".

Sempre dal citato intervento s.v. sub in nota è stato evidenziato che allorché una decisione richiede sul possibile contrasto tra una norma e i diritti riconosciuti a livello costituzionale allora il giudice comune dovrebbe fare un'operazione di *self-restraint*, rimettendosi tendenzialmente al giudizio di chi è specificamente attrezzato per tale tipo di valutazioni.

Continua il primo Presidente nel precitato intervento che: *"La controprova è nella efficacia erga omnes che la decisione del giudice costituzionale può assumere, in quanto, anche se occasionata da una specifica controversia, essa è diretta a rimodellare l'ordinamento alla luce della Costituzione con efficacia generale e non limitata alla soluzione dello specifico caso. E questo è un chiaro vantaggio per la ricalibratura del sistema ordinamentale che ne deriva"*.

Va altresì rilevato che la sicura e certa applicabilità della Decisione CGUE trova una granitica conferma *incidenter tantum* nella sentenza della **Cassazione Civile Sez.**

Quando il bilanciamento oltrepassa i limiti della interpretazione e si colloca in una dimensione che richiede una decisione sul possibile contrasto tra una norma e i diritti riconosciuti a livello costituzionale allora il giudice comune dovrebbe fare un'operazione di self-restraint, rimettendosi tendenzialmente al giudizio di chi è specificamente attrezzato per tale tipo di valutazioni.

La controprova è nella efficacia erga omnes che la decisione del giudice costituzionale può assumere, in quanto, anche se occasionata da una specifica controversia, essa è diretta a rimodellare l'ordinamento alla luce della Costituzione con efficacia generale e non limitata alla soluzione dello specifico caso. E questo è un chiaro vantaggio per la ricalibratura del sistema ordinamentale che ne deriva.

Può accadere che la norma ponga un dubbio di contrasto tanto con un diritto riconosciuto dalla Costituzione, quanto con la Carta dei diritti fondamentali o più in generale con il diritto dei Trattati ed altre norme europee.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Unite Ordinanza del 18 marzo 2019 n. 7621 relatore Dr. Franco De Stefano in cui ha ribadito che:

“Nel ricordare la Corte che nell'interpretazione ed applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione, i giudici dei Paesi aderenti (e quindi anche quelli italiani e la stessa Corte) devono, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo 2 allegato a detta Convenzione, tenere "debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità Europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'art. 64, paragrafo 1, della presente convenzione" (cioè il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, il Protocollo relativo all'interpretazione di detta Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle Convenzioni di adesione a detta Convenzione e a detto Protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità Europee, nonché l'accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005).”

Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss)⁴.

2.2 La sentenza della Cassazione delle SU (data ud. 07/02/2023) depositata in data 06/04/2023, n. 9479.

Fatta questa doverosa premessa la **Cassazione delle SU. con la Sentenza (data ud. 07/02/2023) depositata in data 06/04/2023, n. 9479⁵** è intervenuta con una importante sentenza in favore dei consumatori e resa nell'interesse della legge.

Dunque, anche nell'applicazione dell'istituto del principio di diritto nell'interesse della legge rimane viva e vitale quella necessaria compenetrazione tra l'esercizio dei compiti di nomofilachia e i "fatti della vita" portati dalle parti dinanzi al giudice. Ciò dà fondamento alle ragioni di una disciplina che, a fronte di questioni di diritto e di fatto rivestenti particolare importanza, **consente di pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili (tra le altre, Cass., S.U., n. 27187/2007 e Cass., S.U., n. 19051/2010).**

Come si legge anche nella stessa parte di motivazione della sentenza delle SU si colloca armonicamente nel contesto del tradizionale perimetro entro il quale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 19, p. 1, TUE e 267 TFUE, si svolge, al fine di garantire un'interpretazione unitaria delle norme dell'ordinamento dell'Unione (quale obiettivo imprescindibile per la stessa sopravvivenza di tale ordinamento), l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di Lussemburgo e si assegna valore

⁴ Sentenza Tribunale di Milano n. 936/2024 pubbl. il 22/02/2024.

⁵ di G.P. D'Amato *"Tutelato il consumatore contro l'esecuzione, anche non opposta e divenuta definitiva, ed anche dopo la vendita, per i contratti -tra l'altro di mutuo, finanziamento e fideiussione- che presentano clausole considerate "abusive" dalle disposizioni e sentenze comunitarie"* in www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it pagg. 16 e segg. n. 2 maggio-giugno 2023.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di ulteriori e vincolanti fonti del diritto Eurounitario ai sensi della Cost., artt. 11 e 117 , comma 1: così, segnatamente, Corte Cost., sentenza n. 263 del 2022⁶ alle sentenze della medesima Corte, la cui interpretazione, avente efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione, chiarisce e fissa il significato, nonché i limiti di applicazione, delle norme di quel diritto nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore (tra le altre, CGUE, sentenza 22.11.2017, in C-251/16, Cussens; CGUE, sentenza 7.8.2018, in C-300/17, Hochtief; CGUE, sentenza 10.3.2022, in C-177/20, Grossmania; così anche Corte Cost., sentenze n. 113 del 1985, n. 285 del 1993, n. 227 del 2010 , n. 54 del 2022 , n. 263 del 2022, citata; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577 e Cass., 3 marzo 2017, n. 5381).

Ed in particolare la Direttiva 93/12 offre la definizione **di clausole abusive** come quelle disposizioni inserite nei contratti tra un professionista e un consumatore che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, a svantaggio del consumatore.

Così la definizione del divieto di clausole abusive definita come un divieto generale delle clausole abusive nei contratti tra consumatori e professionisti, riconoscendo che tali clausole compromettono l'equilibrio contrattuale e violano i diritti dei consumatori.

Come ricordato dalla corte Costituzionale n. 263 del 2022, ut supra paragrafo 1: *“il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea le assegna, anche per le sentenze che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione, dal momento che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo,*

⁶ Di G.P. D'Amato “Il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito se restituisce in anticipo il finanziamento” rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it aprile 2023 pagg. 79 e segg

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. In virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è garante del rispetto di tali vincoli e, pertanto, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva”.

Rendendosi cogente l'interpretazione fornita dalla CGUE (ovviamente, non soltanto con la sentenza "SPV/Banco di Desio") degli artt. 6 e 7 della citata direttiva 93/13/CEE. E', dunque, da ribadirsi quel rapporto di complementarità - messo in risalto da Cass., S.U., 30 ottobre 2020, n. 24107 (con estesi richiami alla giurisprudenza Eurounitaria) - che si instaura, in funzione cooperativa, tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e il giudice nazionale, tale da costituire quest'ultimo non solo quale "giudice comunitario di diritto comune", ma anche di riservagli, in via esclusiva, il potere sia di interpretare il diritto interno - rendendolo, però, conforme al diritto dell'Unione o anche di disapplicarlo, ove ciò sia consentito -, sia di applicare, nel caso concreto, il diritto unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 5.4.2016, in C-689/13, PFE; CGUE, sentenza 24.9.2019, in C-573/17, Poplawski; CGUE, Grossmania, cit.).

In effetti le sentenze della Corte di Giustizia Europea ed a cui le SU della Cassazione fanno riferimento per la pronuncia afferivano alla richiesta se: *“l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo*

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo".

A tale richiesta la corte europea ha, dato la seguente risposta:

"L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".

L'iter della decisione si articola sulle seguenti circostanze:

- al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (p.p. 51-53);

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di "fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori" e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili a tal fine, tali procedure, in forza del principio dell'autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, "a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)" (p.p. 53-54).

- **Il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste importanza sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali (p. 57) e la stessa tutela del consumatore "non è assoluta", non imponendo il diritto dell'Unione "di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13... fatto salvo tuttavia... il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività" (p. 58).**

Il principio di equivalenza è nella specie rispettato, poiché "il diritto nazionale non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un'eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico" (p. 59).

Quanto al principio di effettività: a) esso, pur non potendo "supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato", impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica "un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva", secondo quanto previsto dal citato

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

art. 7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE, "che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti"; b) "in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito"; c) "le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93-13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva" (p.p. 60-63).

"Una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93-13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali" (p. 65).

"In un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione" (p. 66).

E' opportuno muovere dal principio di autonomia procedurale degli Stati membri (ribadito dalla sentenza "SPV/Banco di Desio" ai p.p. 53-54) che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di Lussemburgo (dalle sentenze del 16.12.1976 - in C-33/76, Rewe e in C-45/76, Comet - in poi), va letto sotto la lente di quella interrelazione necessaria che l'ordinamento dell'Unione viene a comporre tra

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

situazioni giuridiche soggettive da esso stabilite e la disciplina processuale degli Stati membri, quest'ultima - in assenza di misure di armonizzazione assunte da quell'ordinamento - deputata ad assicurare, alle prime, i rimedi atti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva (art. 19, p. 1, comma 2, TUE), quale principio generale di diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, attualmente, trova affermazione nell'art. 47 CDFUE (tra le altre, CGUE, sentenza 5.11.2019, in C-192/18, Commissione c. Polonia).

Ha, quindi, preso corpo, nel contesto di un assetto complessivo che vede primeggiare l'ordinamento sovranazionale, un meccanismo di complementarità funzionale delle norme processuali nazionali rispetto al diritto Europeo sostanziale che, orientato dai principi di equivalenza ed effettività - nella calibrazione data ad essi, di volta in volta, dall'interpretazione della Corte di giustizia -, trova svolgimento in un processo dinamico e complesso di integrazione, tale che la disciplina interna sul processo, ove necessario, si debba flettere sino al punto di mostrarsi adeguata e congruente rispetto agli standard di garanzia richiesti dal diritto Eurounitario.

L'autonomia procedurale degli Stati membri, in materia di armonizzazione minima come quella regolata dalla **direttiva 93/13/CEE**, è, dunque, un valore che la stessa CGUE si preoccupa di tenere ben fermo, configurandolo come recessivo solo a certe condizioni, ossia per dare piena espansione ai principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale.

Ciò sta a significare che le categorie e gli istituti di diritto processuale interno potranno mantenere intatto il proprio fisiologico spazio applicativo là dove sia possibile rinvenire nel sistema, e fintanto che lo sia, l'apparato di tutela giurisdizionale che garantisca appieno l'effettività del diritto Eurounitario, per come interpretato dalla CGUE nel suo ruolo di fonte del diritto e, dunque, nell'esercizio della sua funzione nomogenetica.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

È una prospettiva, quindi, che porta ad individuare nell'ordinamento processuale interno la disciplina adeguata a quello scopo, nel rispetto della struttura e funzione degli istituti che essa configura (e, dunque, delle categorie giuridiche in tanto implicate), operando, però, su di essa, ove necessario, quegli adattamenti che sono imposti dal diritto unionale in funzione della tutela della posizione soggettiva da esso regolata.

Di qui, come detto, il compito, cruciale, affidato al giudice nazionale/giudice comune Europeo, che, in siffatta opera di coordinamento ed integrazione attraverso gli strumenti (ormai istituzionali) dell'interpretazione conforme (sin dalla sentenza 10.4.1984, in C-14/83, Von Colson, e proprio in riferimento all'interpretazione di una direttiva, da intendersi alla luce della lettera e dello scopo di quest'ultima, al fine di conseguire il risultato indicato dall'art. 189 CEE e ora dall'art. 288 TFUE) e, se del caso (poiché la relativa attivazione si pone come sussidiaria rispetto all'interpretazione conforme: CGUE, sentenza 24.1.2012, in C282/10, Dominguez), della disapplicazione, dà, infine, concretezza al principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 TUE, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione.

Sempre in tema di tutela dei consumatori la **Corte di cassazione Sez. II, Ord., (data ud. 09/04/2024) 26/04/2024, n. 11174** ha rinviato gli atti alla CGUE a cui ha sottoposto il seguente quesito: *"Se l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati: (a) nel senso che ostino all'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente*

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio; (b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all'esito del giudizio di rinvio; (c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all'esito della pronuncia adottata in sede di rinvio".

Il rinvio deriva dalla controversia che si sono trovati a scrutinare i giudici di Cassazione a cui hanno frapposto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le sentenze interpretative del diritto dell'Unione europea rese dalla CGUE hanno effetto di ius superveniens e i principi esposti dalla CGUE sono dunque immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale. Sicché, in tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello ius superveniens, che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14624 del 25/05/2023; Sez. 5, Sentenza n. 9375 del 05/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Sez. L, Sentenza n. 19301 del 12/09/2014; Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 24/05/2005), con l'unico limite dei rapporti esauriti.

Segnatamente, allorché il ricorso di legittimità attenga allo ius superveniens costituito da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha efficacia immediata nell'ordinamento nazionale e ha valenza retroattiva, esso deve essere



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

trattato, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, salvo il limite dei rapporti esauriti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25278 del 09/10/2019; Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014).

Inoltre, in tema di nullità di protezione, questa Corte ha avuto modo di sostenere che le indicazioni provenienti dalla stessa Corte di giustizia in tema di rilievo officioso (nella specie, delle clausole abusive nei contratti relativi alle ipotesi di cd. commercio business-to-consumer) consentono di desumere un chiaro rafforzamento del poterdovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità. Con la conseguenza che la omessa rilevazione officiosa della nullità finirebbe per ridurre la tutela di quel bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole. La rilevabilità officiosa, pertanto, sembra costituire il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale".

Il potere del giudice di rilevarle tout court appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica - (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).

4.6.- Ancora, è opportuno puntualizzare che il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 7115 del 12/03/2020; Sez. 1, Sentenza

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

n. 16824 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 5581 del 06/04/2012; Sez. 2, Sentenza n. 22416 del 27/10/2011; Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003).

In specie, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

Nel caso in disputa, come innanzi esposto, la disposizione della riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva postula implicitamente la sua validità/efficacia.

Orbene, alla luce dei principi fissati dalla CGUE nelle citate sentenze, il collegio della Cassazione con la precitata ordinanza ed entro la cornice delineata dagli arresti di questa Corte, si ritiene che si giustifichi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della questione relativa alla possibilità del Giudice di legittimità, adito all'esito del già disposto rinvio, di verificare - e a quali condizioni -, ove emerga ex actis, l'esistenza di una clausola che appaia abusiva in contratto concluso con un consumatore, anche a fronte della sollecitazione pervenuta dal consumatore, rilevandone d'ufficio l'inefficacia.

3. Conclusioni

Sempre più i consumatori hanno trovato un c.d. “giudice e Berlino” che li tuteli dinanzi a questi poteri forti, in special modo finanziario, ed anche nei confronti dello stesso Stato in special modo tributario.

Gali arresti Unionali ed ora anche della nostra Corte di Cassazione rappresentano un baluardo alla difesa dei diritti dei cittadini che solo eventualmente unendo le forze

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

possono contrastare gli innumerevoli soprusi ricevuti dai poteri forti finanziari ed industriali e financo dallo Stato.

L'aspetto del diritto e tutela dei cittadini ed in special mod quando agiscono come da consumatori ci sono e gli arresti Europei ed interni lo evidenziano basta avere pazienza di trovare un giudice che li applichi i chiari e limpidi principi giuridici europei.

L'art. 267 del Trattato dell'Unione europea del 1957 che obbliga gli stati membri a conformarsi al giudicato della CGUE è chiaro e nel caso in cui il giudice di ultima istanza si trovi in una delle situazioni che consentono l'esonero dal dovere di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la motivazione della sua decisione deve far emergere la sussistenza dei relativi presupposti, ossia: a) che la questione di diritto dell'Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia; ovvero b) che l'interpretazione della disposizione considerata del diritto dell'Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte (c.d. *acte éclairé*); ovvero c) in mancanza di tale giurisprudenza, che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Quando vengono in rilievo atti dell'Unione europea aventi natura di regolamento ("obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile": art. 288, comma 2, TFUE), ciò non esclude il dovere degli Stati membri di adottare quelle "misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione" (art. 291, par. 1, TFUE).⁷

⁷ Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 14/03/2024) 07/05/2024, n. 4112

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE 2019/C/323/04)

INDICE

INTRODUZIONE

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva

1.2. L'ambito di applicazione della direttiva

1.2.1. Le nozioni di «professionista», «consumatore» e «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore»

1.2.2. Clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale (articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva)

1.2.3. Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva)

1.2.4. Interazione con la legislazione dell'UE esistente

1.2.5. Applicazione della direttiva ai professionisti stabiliti nei paesi terzi

2. RAPPORTO CON IL DIRITTO NAZIONALE, INCLUSA L'ARMONIZZAZIONE MINIMA

2.1. Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 bis della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali

2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale

3. IL TEST GENERALE DI ABUSIVITÀ E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

3.1. Abusività e trasparenza in generale

3.2. Particolarità delle clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)

3.2.1. Clausole contrattuali relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto

3.2.2. Clausole contrattuali relative al prezzo e alla remunerazione

3.3. Obblighi di trasparenza

3.3.1. Obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva

3.3.2. Obblighi di trasparenza derivanti da altri atti dell'UE

3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva

3.4.1. Il quadro della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo

3.4.2. La rilevanza delle disposizioni legislative e l'importanza dello squilibrio

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- 3.4.3.Sanzioni o conseguenze del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore
 - 3.4.4.Eventuale carattere abusivo del prezzo o della remunerazione
 - 3.4.5.Circostanze al momento della conclusione del contratto
- 3.4.6.Rilevanza della mancanza di trasparenza per il carattere abusivo delle clausole contrattuali
- 3.4.7.Ruolo dell'allegato cui si rinvia nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
- 4.CARATTERE NON VINCOLANTE DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA)
 - 4.1.La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti
 - 4.2.L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore»
 - 4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti
 - 4.3.1.Il principio: rimozione delle clausole contrattuali abusive e divieto di revisione delle stesse
 - 4.3.2.L'eccezione: colmare le lacune create dalle clausole abusive per evitare la nullità del contratto
 - 4.3.3.L'applicazione delle disposizioni di natura suppletiva in altri casi
 - 4.3.4.Possibile applicazione delle clausole contrattuali abusive nonostante il carattere abusivo
 - 4.4.Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti
- 5.RICORSI E GARANZIE PROCEDURALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA
 - 5.1.L'importanza dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di equivalenza ed effettività in generale
 - 5.2.Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti
 - 5.2.1.Collegamento con l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo
 - 5.2.2.Rapporto con i principi di procedura civile
 - 5.2.3.Il controllo d'ufficio e la passività totale da parte del consumatore
 - 5.3.Obblighi derivanti dal principio di *equivalenza*
 - 5.3.1.Il controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti
 - 5.3.2.Altri obblighi basati sul principio di *equivalenza*
 - 5.4.Valutazione d'ufficio ed *effettività* dei ricorsi
 - 5.4.1.Il test applicabile
 - 5.4.2.Fattori rilevanti per l'effettività dei ricorsi
 - 5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio
 - 5.5.1.Obblighi fondamentali
 - 5.5.2.Aspetti da esaminare

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

5.5.3. Disponibilità dei necessari elementi di diritto e di fatto

5.5.4. Conclusioni da trarre dalla valutazione del carattere abusivo

5.6. Implicazioni del controllo d'ufficio, dell'*effettività* e dell'*equivalenza* per le norme di procedura nazionali

5.7. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali

6. PROVVEDIMENTI INIBITORI NELL'INTERESSE COLLETTIVO DEI CONSUMATORI (ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3, DELLA DIRETTIVA)

ALLEGATO I — Elenco delle cause della Corte citate nella presente comunicazione

ALLEGATO II — Tabella riassuntiva delle notifiche previste all'articolo 8 *bis* della direttiva

INTRODUZIONE

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio [\(1\)](#) è un atto legislativo basato su principi. Tutela i consumatori dalle clausole abusive in tutti i tipi di contratti stipulati tra imprese e consumatori e, in tal senso, costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'equità nel mercato interno.

Sin dalla sua adozione 26 anni fa, la direttiva è stata interpretata mediante numerose decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), in particolare pronunce pregiudiziali, attraverso le quali la Corte ha ulteriormente sviluppato molti dei principi generali stabiliti nella direttiva. L'interpretazione della Corte non si limita ai criteri per la valutazione sostanziale delle clausole contrattuali e alle conseguenze da trarre dal loro carattere abusivo, ma ha anche implicazioni per le norme nazionali di procedura nella misura in cui queste siano rilevanti per l'efficace protezione dalle clausole abusive nei contratti.

Il controllo dell'adeguatezza del 2017 [\(2\)](#) nell'ambito della normativa in materia di consumatori e di marketing ha comportato una valutazione esauriente della direttiva, da cui è emerso che l'approccio della direttiva basato sui principi è efficace e contribuisce a un elevato livello di protezione dei consumatori. Ciononostante, la valutazione ha anche identificato una certa mancanza di chiarezza riguardo all'interpretazione della direttiva e alla sua applicazione per quanto riguarda ad esempio: i) l'ambito di applicazione delle esenzioni per le clausole riguardanti il prezzo e l'oggetto principale; ii) le conseguenze giuridiche della natura non vincolante delle clausole abusive nei contratti; e iii) l'obbligo dei giudici nazionali di svolgere un ruolo attivo nell'applicare la direttiva nei singoli casi. Pertanto, la relazione sul controllo dell'adeguatezza ha raccomandato di affrontare tali problematiche seguendo gli specifici orientamenti della Commissione.

In questo contesto, la proposta della Commissione dell'11 aprile 2018 [\(3\)](#) che modifica diverse direttive sulla protezione dei consumatori si limita, per quanto riguarda la direttiva, alla proposta di inserire una disposizione sulle sanzioni. Allo stesso tempo la Commissione, nella sua comunicazione *Un «new deal» per i consumatori* dell'11 aprile 2018 [\(4\)](#), ha annunciato che avrebbe adottato degli orientamenti sulla direttiva nel 2019 per chiarire le domande sorte nell'applicazione della direttiva.

La principale finalità della presente comunicazione orientativa (in appresso, la «presente comunicazione») è presentare, in modo strutturato, l'interpretazione fornita dalla Corte in

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

merito ai concetti e alle disposizioni principali della direttiva, alla luce dei casi specifici trattati dai tribunali degli Stati membri. In tal modo, la Commissione vorrebbe sensibilizzare maggiormente su tale giurisprudenza tutte le parti interessate, quali i consumatori, le imprese, le autorità degli Stati membri, inclusi i giudici nazionali e gli operatori del diritto nell'UE, facilitando così la sua applicazione pratica.

Sebbene la direttiva abbia raggiunto un elevato livello di tutela dei consumatori e armonizzazione dei concetti chiave per la protezione dalle clausole abusive nei contratti nel mercato interno, **negli Stati membri esistono specificità che i soggetti attivi sul mercato e gli operatori del diritto dovranno inoltre tenere in considerazione.** Tali specificità potrebbero riguardare un ambito di applicazione più ampio delle norme nazionali che recepiscono la direttiva oppure potrebbero consistere in norme più dettagliate o più severe rispetto al carattere abusivo delle clausole contrattuali. Gli esempi includono una lista nera di clausole contrattuali che sono sempre considerate abusive, elenchi di clausole contrattuali che si presumono abusive, la valutazione anche di clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale, nonché la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale o dell'adeguatezza del prezzo o della remunerazione anche laddove tali clausole siano trasparenti. Potrebbero inoltre esserci requisiti meno stringenti per considerare abusiva una clausola contrattuale secondo la disposizione generale relativa al carattere abusivo, ad esempio quando le norme nazionali di recepimento non richiedono che lo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti sia significativo oppure che tale squilibrio sia contrario al requisito di buona fede. In linea di principio, tali norme sono possibili secondo la disposizione sull'armonizzazione minima contenuta nell'articolo 8 della direttiva [\[5\]](#). L'allegato II della presente comunicazione contiene una tabella riassuntiva delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva [\[6\]](#), che riflettono le deviazioni dalla direttiva.

La presente comunicazione si basa sullo standard minimo previsto dalla direttiva e non è in grado di fornire un quadro completo dell'applicazione della direttiva nei singoli Stati membri dell'UE, incluse le decisioni dei giudici nazionali e degli altri organi competenti sulla valutazione di clausole contrattuali specifiche. Oltre alle diverse fonti informative messe a disposizione negli Stati membri, nella banca dati sul diritto dei consumatori, accessibile attraverso il portale della giustizia elettronica [\[7\]](#), sono disponibili anche informazioni sulle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, sulla giurisprudenza e sulla letteratura giuridica.

Laddove non diversamente specificato, gli articoli citati nella presente comunicazione sono quelli della direttiva. Qualora venga utilizzata la nozione di «clausola contrattuale» o «clausola», essa si riferisce a una «clausola [che] non è stata oggetto di negoziato individuale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. Nei casi in cui le citazioni dal testo della direttiva o dalle sentenze della Corte contengano parti evidenziate, tale modifica grafica è stata introdotta dalla Commissione.

La sezione 1 della presente comunicazione ha come oggetto gli obiettivi e l'ambito di applicazione della direttiva, mentre la sezione 2 si riferisce in particolare al principio dell'armonizzazione minima e al rapporto con il diritto nazionale in generale. La sezione 3 presenta la valutazione della trasparenza e della equità o del carattere abusivo delle clausole contrattuali di cui agli articoli 3, 4 e 5. La sezione 4 spiega le implicazioni del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La sezione 5 esamina nel dettaglio i requisiti procedurali per la valutazione delle clausole contrattuali, incluso l'obbligo per i giudici nazionali di svolgere un ruolo attivo nella valutazione delle clausole contrattuali. Infine, la sezione 6 presenta alcune particolarità delle azioni inibitorie.

I principi elaborati dalla Corte in relazione alle garanzie procedurali previste dalla direttiva, incluso quello del controllo d'ufficio, si applicano *mutatis mutandis* ad altri atti legislativi dell'UE in materia di consumatori ⁽⁸⁾. Analogamente, la presente comunicazione tiene conto di alcune sentenze riguardanti altre direttive sulla protezione dei consumatori laddove rilevanti anche per la direttiva.

Sebbene le pronunce pregiudiziali siano rivolte al giudice del rinvio e ai giudici nazionali in generale, che sono obbligati ad applicarle direttamente, esse riguardano tutte le autorità nazionali che si occupano di clausole abusive nei contratti, incluse quelle amministrative che danno attuazione alla direttiva e i ministri responsabili di proporre atti legislativi. Spetta agli Stati membri esaminare in che misura le loro norme e pratiche siano conformi alla direttiva così come interpretata dalla Corte e, ove opportuno, vedere in che modo sia possibile migliorare la conformità al fine di tutelare efficacemente i consumatori dalle clausole abusive che figurano nei contratti.

La presente comunicazione è rivolta agli Stati membri dell'UE e all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, in qualità di firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽⁹⁾ (SEE). I riferimenti all'UE, all'Unione o al mercato unico sono quindi da intendersi come riferimenti al SEE o al mercato SEE.

La presente comunicazione è un mero documento di orientamento: soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo della direttiva 93/13/CEE e direttamente dalle decisioni della Corte ⁽¹⁰⁾ emanate finora e in futuro.

La presente comunicazione tiene conto delle sentenze della Corte pubblicate **fino al 31 maggio 2019** e non è tale da pregiudicare ulteriori sviluppi della giurisprudenza della Corte.

I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi alla Corte.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono di carattere generale e non riguardano specificamente particolari persone o entità. Né la Commissione europea né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile dell'uso che può essere fatto delle seguenti informazioni.

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

Articolo 1

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «clausole abusive»: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3;
- b) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
- c) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale sia essa pubblica o privata.

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Considerando 6

Considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti;

Considerando 9

Considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo «Protezione degli interessi economici dei consumatori» dei due programmi, «gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall'esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti»;

Considerando 10

Considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;

Considerando 11

Considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del contratto siano contenuti in uno o più documenti;

Considerando 13

Considerando [...] che a questo riguardo l'espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative» che figura all'articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni nazionali al fine di innalzare il livello di protezione dei consumatori dalle clausole abusive che non siano state oggetto di negoziato individuale nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

Pertanto, essa ha un duplice obiettivo:

- l'efficace protezione dei consumatori, in quanto parte solitamente più debole, dalle clausole contrattuali abusive che vengono utilizzate dai professionisti e che non siano state oggetto di negoziato individuale; e
- contribuire alla creazione del mercato interno attraverso l'armonizzazione minima delle norme nazionali che mirano a fornire tale protezione.

La Corte ⁽¹¹⁾ ha sottolineato il ruolo della direttiva in relazione agli obiettivi generali dell'UE quando ha affermato che:

«[...] si deve, inoltre, rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale direttiva, nella sua integralità, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, lett. t), CE, costituisce un provvedimento indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità europea e, in particolare, per l'innalzamento del livello e della qualità della vita al suo interno [...]» ⁽¹²⁾.

A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente definito la protezione fornita dalla direttiva come una questione di «interesse pubblico» ⁽¹³⁾. Come espresso all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽¹⁴⁾, base giuridica della direttiva, nonché all'articolo 169 del TFUE e all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁽¹⁵⁾, la direttiva offre un elevato livello di protezione dei consumatori.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte ⁽¹⁶⁾, il sistema di protezione introdotto dalla direttiva 93/13/CEE si basa su:

«l'idea [...] che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse [...]».

La direttiva mira quindi ad occuparsi delle situazioni di disuguaglianza delle parti in relazione alle clausole contrattuali, che può essere dovuta a una *asimmetria dell'informazione e delle competenze tecniche* ⁽¹⁷⁾ o del *potere di trattativa* ⁽¹⁸⁾ in relazione alle clausole contrattuali.

In particolare, attraverso il carattere non vincolante delle clausole abusive nei contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la direttiva mira a creare un *equilibrio reale* ⁽¹⁹⁾ tra le

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

parti del contratto, eliminando lo squilibrio creato dalle clausole abusive nei contratti [\(20\)](#), al fine di compensare la posizione di inferiorità dei consumatori [\(21\)](#).

Inoltre, la direttiva mira a dissuadere i professionisti dall'utilizzare clausole abusive in futuro [\(22\)](#). La Commissione ricorda che, nella sua relazione del 2000 [\(23\)](#) sull'applicazione della direttiva, ha evidenziato gli effetti dannosi dell'utilizzo delle clausole abusive nei contratti per l'ordine giuridico ed economico dell'UE nel suo insieme e ha sottolineato l'importanza della direttiva al di là della protezione dei singoli consumatori direttamente interessati da clausole abusive nei contratti.

1.2. L'ambito di applicazione della direttiva

1.2.1. Le nozioni di «professionista», «consumatore» e «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore»

Come stabilito nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, quest'ultima si applica ai «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

Affinché un contratto sia oggetto della direttiva, è necessario che una parte del contratto sia un professionista, quale definito all'articolo 2, lettera c), e l'altra sia un consumatore [\(24\)](#), ai sensi dell'articolo 2, lettera b). Ciò non pregiudica il fatto che, a priori, agli Stati membri non venga impedito di estendere l'ambito di applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva anche ad altri contratti, includendo ad esempio anche quelli stipulati tra due professionisti o tra due consumatori.

1.2.1.1. Le definizioni di «professionista» e di «consumatore»

Mentre ai sensi dell'articolo 2, lettera b), i consumatori devono essere persone fisiche, secondo l'articolo 2, lettera c), un professionista può essere una persona fisica o giuridica.

Al fine di stabilire se una determinata persona sia un professionista o un consumatore, è importante esaminare l'equilibrio dei poteri tra le parti in relazione al contratto in questione. I fattori tipici sono costituiti dall'asimmetria dell'informazione, delle conoscenze, delle competenze tecniche o del potere di trattativa. Le nozioni di «professionista» e di «consumatore» sono **nozioni funzionali** basate sul ruolo delle parti in relazione al contratto in questione. Allo stesso tempo, la nozione di «consumatore» è oggettiva e riflette la tipica posizione di inferiorità della controparte del professionista, indicando che le conoscenze e le esperienze superiori di uno specifico consumatore non escludono che tale persona sia un «consumatore» ai fini della direttiva [\(25\)](#).

La Corte ha spiegato tale approccio funzionale nel seguente modo [\(26\)](#):

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

«53 Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica [...]» (27).

«55 [Ne consegue che] la nozione di «professionista», ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, è una nozione funzionale che comporta la necessità di valutare se il rapporto contrattuale si inserisca nell'ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale [...]» (28).

Al fine di stabilire se una persona fisica che svolge un'attività professionale sia un professionista o un consumatore, è importante determinare se il contratto in questione si riferisca a una di queste attività o meno.

Nonostante talune varianti del termine «professionista» nelle diverse versioni linguistiche (29) dell'articolo 2, lettera c), della direttiva, tale nozione deve essere interpretata uniformemente (30) e alla luce degli obiettivi della direttiva (31). Ciò significa che la terminologia più restrittiva utilizzata in alcune versioni linguistiche della direttiva e nelle norme nazionali di recepimento non può limitare i tipi di contratti oggetto della direttiva e, pertanto, l'ambito cui si applica la sua protezione (32). Di fatto, la nozione di «professionista» di cui all'articolo 2, lettera c), dovrà essere interpretata analogamente al termine «professionista» che figura in altre direttive in materia di protezione dei consumatori e, in linea di principio, la giurisprudenza relativa ai termini «professionista» e «consumatore» in altre direttive è pertinente anche per la direttiva (33).

La Corte (34) ha affermato che la definizione di «professionista» di cui all'articolo 2, lettera c), deve essere interpretata **in senso ampio**:

«47 Ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, la nozione di “professionista” è definita come riguardante qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della suddetta direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

48 Dalla formulazione stessa di tale disposizione emerge che il legislatore dell'Unione ha inteso sancire un concetto ampio della nozione di “professionista” [...]» (35).

Pertanto, qualsiasi persona fisica o giuridica è da considerarsi un professionista quando il contratto si riferisce alla sua attività professionale, incluso il caso in cui l'attività sia di carattere pubblico o di interesse generale (36) o abbia uno status di diritto pubblico (37). Le organizzazioni o gli organismi che perseguono una missione di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

interesse pubblico ovvero obiettivi caritatevoli o etici saranno considerati professionisti in relazione ai contratti sulla vendita di prodotti o servizi di qualunque tipo ai consumatori. A tal riguardo, è irrilevante che un'attività venga svolta «senza scopo di lucro». Secondo la Corte ^[38]:

«[n]e consegue che l'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico [...] ^[39]. Inoltre, [...], poiché i compiti di natura e interesse pubblici sono spesso svolti senza fini di lucro, il fatto che un organismo abbia o meno scopo di lucro è irrilevante ai fini della definizione della nozione di "professionista", ai sensi di tale disposizione».

Ciò significa che, ad esempio, in linea di principio, sono interessati anche i contratti relativi ai servizi sanitari e assistenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del fornitore.

La Corte ha altresì specificato che, al fine di essere considerati un «professionista», **non è necessario** che un contratto riguardi l'**attività principale** di una persona, bensì esso può riferirsi anche a un'attività complementare o accessoria ^[40]. Pertanto, ad esempio, può rientrarvi anche un prestito offerto da una società ai propri dipendenti ^[41] o un contratto di mutuo fornito a uno studente da un istituto di insegnamento ^[42].

In breve, è necessario valutare **caso per caso** se una persona sia un «professionista» o un «consumatore» **in relazione allo specifico contratto in questione, tenendo conto** della natura e della finalità del contratto stesso e **del fatto che la direttiva mira a proteggere i consumatori in quanto parti che si trovano solitamente in una situazione di inferiorità**.

Ciò significa anche che una determinata persona fisica può essere un «professionista» in relazione ad alcuni contratti, ad esempio un avvocato nel caso di un contratto di prestazione di servizi di assistenza legale ^[43], e un «consumatore» in relazione ad altri contratti, ad esempio un contratto di credito stipulato per scopi privati ^[44]. A tal riguardo, la Corte ^[45] ha affermato:

«In un caso siffatto, anche a voler affermare che un avvocato dispone di un elevato livello di competenze tecniche [... ^[46]], tale circostanza non consentirebbe di presumere che egli non sia una parte debole rispetto a un professionista. [...] [L]a situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, alla quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è diretto a porre rimedio, riguarda infatti tanto il livello di informazione del consumatore quanto il suo potere di trattativa in presenza di condizioni predisposte dal professionista, e sul cui contenuto tale consumatore non può incidere».

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Inoltre, una persona fisica che, nell'ambito di un contratto accessorio, agisce in qualità di garante per un contratto stipulato tra due società commerciali deve essere considerata un consumatore laddove essa abbia agito per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e non abbia un collegamento di natura funzionale con la società mutuataria. Un collegamento di natura funzionale, ad esempio, può consistere nel fatto di essere amministratore di tale società oppure di detenere una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale ⁽⁴⁷⁾.

1.2.1.2. Contratti stipulati tra un professionista e un consumatore

Laddove vi sia un professionista da un lato e un consumatore dall'altro, il contratto deve considerarsi oggetto della direttiva come espresso nella seconda clausola del considerando 10. Il considerando 10 chiarisce che la direttiva si applica a *tutti* i contratti stipulati fra un professionista ed un consumatore.

Ciò implica che essa si applica a tutti i contratti riguardanti l'acquisto di beni e la fornitura di servizi e la Corte ha chiarito che la direttiva deve essere infatti considerata applicabile «*in tutti i settori di attività economica*» ⁽⁴⁸⁾.

Il considerando 10 spiega inoltre che, tra l'altro, [...] «sono [...] esclusi» dal suo ambito di applicazione i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare e i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società ⁽⁴⁹⁾. Tali esempi ⁽⁵⁰⁾, in quanto limitazioni dell'ambito di applicazione della direttiva, dovranno essere interpretati restrittivamente ⁽⁵¹⁾.

La direttiva *non richiede* che il consumatore fornisca un *corrispettivo in denaro* per un bene o servizio. La Corte non ha ritenuto necessario che vi sia un corrispettivo in denaro. Ha sostenuto, ad esempio ⁽⁵²⁾, che i privati che forniscono una fideiussione per un contratto di prestito stipulato da un altro soggetto possono essere protetti dalla direttiva anche laddove il contratto di fideiussione non preveda un corrispettivo in denaro per uno specifico servizio. Pertanto, anche i contratti tra i consumatori e i fornitori di servizi di social media devono essere considerati oggetto della direttiva, indipendentemente dal fatto che i consumatori debbano pagare determinati importi o dal fatto che il corrispettivo per i servizi consista nei contenuti generati dai consumatori e nella loro profilazione ⁽⁵³⁾.

Quando un contratto accessorio, ad esempio un contratto di fideiussione, viene stipulato tra un professionista e un consumatore, tale contratto è oggetto della direttiva, anche qualora il contratto principale, ad esempio un contratto di mutuo, venga concluso tra due società commerciali ed esuli pertanto dall'ambito di applicazione della stessa ⁽⁵⁴⁾.

La Corte si è pronunciata su un numero limitato di casi specifici in cui i giudici nazionali avevano dubbi circa la classificazione di un determinato contratto e ha chiarito che la direttiva si applica ai seguenti tipi di contratti:



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- contratti di locazione di abitazione stipulati tra un soggetto privato, da una parte, e un professionista del settore immobiliare, dall'altra [\(55\)](#);
- contratti di prestazione di servizi di assistenza legale [\(56\)](#);
- un contratto di credito con concessione di ipoteca stipulato da un avvocato per scopi privati [\(57\)](#);
- un contratto stipulato da un istituto di libero insegnamento con il quale esso concede a una sua studentessa agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest'ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio [\(58\)](#);
- un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di tale ente in base a un contratto di credito, quando tale garante abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non abbia alcun collegamento di natura funzionale con tale società [\(59\)](#);
- un mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo per fini privati [\(60\)](#).

1.2.2. Clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale (articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva) [\(61\)](#)

Secondo l'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, soltanto le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale sono soggette alla direttiva. L'articolo 3, paragrafo 2, contiene alcune presunzioni e disposizioni sull'onere della prova nel caso in cui si debba determinare se una clausola contrattuale sia stata oggetto o meno di negoziato individuale. Oltre ai considerando 9 e 11, anche l'articolo 3, paragrafo 2, fornisce esempi dei tipi di clausole contrattuali cui si applica la direttiva, che includono in genere, ma non in via esclusiva, le clausole contrattuali «standardizzate» [\(62\)](#), «di adesione» [\(63\)](#) o redatte preventivamente [\(64\)](#), che si trovano spesso nei cosiddetti «termini e condizioni».

Non risultano determinanti la forma in cui le clausole sono redatte, ad esempio in formato stampato, online o offline, scritte a mano o persino orali [\(65\)](#), il modo in cui è stato stipulato il contratto, ad esempio privatamente o nella forma di un atto notarile, la parte del contratto in cui sono inserite le clausole o se esse siano contenute in uno o più documenti. Ciò che conta è che esse contribuiscono a definire i diritti e gli obblighi delle parti e che non si sono svolti negoziati individuali sulla o sulle clausole specifiche in questione.

Valutare se vi siano stati *negoziati individuali* su una particolare clausola contrattuale è una questione che compete ai giudici nazionali. Secondo il primo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, quando una clausola contrattuale è stata redatta «preventivamente», *ad*

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

esempio nel caso di un «contratto di adesione», si considera che essa «*non sia stata oggetto di negoziato individuale*». Il terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che, qualora il professionista affermi che una «clausola standardizzata» è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe *l'onere della prova*. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, qualora taluni elementi di una clausola o una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale, ciò non significa che le *altre* clausole contrattuali siano state oggetto di negoziato individuale. La firma del consumatore in calce al contratto o a conferma delle singole clausole non indica certamente che le clausole contrattuali siano state oggetto di negoziato individuale.

La Corte potrebbe fornire ulteriori orientamenti su tale criterio e sul concetto di «negoziato» ⁽⁶⁶⁾.

Nella presente comunicazione i riferimenti a «clausole abusive nei contratti» o «clausole contrattuali» si intendono fatti a «clausole contrattuali che non siano state oggetto di negoziato individuale» anche qualora non vengano ripetute le parole «che non siano state oggetto di negoziato individuale». Tale assunto non pregiudica il fatto che in alcuni Stati membri la protezione fornita dalla direttiva si applichi anche alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale ⁽⁶⁷⁾.

1.2.3. Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, non sono soggette alle disposizioni della direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali delle quali gli Stati membri o l'Unione sono parte. La Corte ⁽⁶⁸⁾ ha evidenziato che, in quanto eccezione alla prevista protezione dei consumatori dalle clausole abusive nei contratti, *l'articolo 1, paragrafo 2, deve essere interpretato restrittivamente*:

«[...] il giudice nazionale deve tener conto del fatto che, considerato in particolare l'obiettivo della suddetta direttiva, cioè la protezione dei consumatori dalle clausole abusive inserite nei contratti conclusi da questi ultimi con professionisti, l'eccezione introdotta dall'articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva deve essere interpretata restrittivamente [...]» ⁽⁶⁹⁾.

Al fine di escludere la valutazione prevista nella direttiva, è necessario determinare che la clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa.

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, e in linea con il considerando 13, una disposizione è *imperativa* se:

— si applica alle parti del contratto indipendentemente dalla loro scelta;

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

—ma anche laddove sia di natura supplementare e quindi sia applicabile in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti del contratto (70).

In tali casi, l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva è giustificata dal fatto che:

«[...] in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti» (71).

Tale norma si applica, in linea di principio, anche quando una disposizione imperativa viene adottata dopo la conclusione del contratto e impone un accordo che sostituisce una clausola abusiva nel contratto (72).

Allo stesso tempo, l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, deve essere limitata strettamente alla questione disciplinata da tali disposizioni imperative (73). Inoltre, le disposizioni imperative del diritto nazionale che si applicano a particolari gruppi di consumatori non sono tali ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva nella misura in cui una clausola contrattuale le renda applicabili ad altri clienti (74).

La Corte (75) ha chiarito che l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non si applica laddove le norme nazionali offrano alle parti diverse opzioni, ad esempio, per determinare il foro competente.

La Corte potrebbe fornire ulteriori orientamenti sull'articolo 1, paragrafo 2, sulla base delle tre richieste di pronunce pregiudiziali pendenti al momento dell'adozione della presente comunicazione (76).

L'articolo 1, paragrafo 2, inoltre, esclude dall'ambito di applicazione della direttiva le disposizioni o i principi di convenzioni internazionali delle quali gli Stati membri dell'Unione sono parte, con specifico riferimento alle convenzioni internazionali nel settore dei trasporti (77).

1.2.4. *Interazione con la legislazione dell'UE esistente*

La direttiva si applica ai contratti stipulati fra un professionista ed un consumatore in tutti i settori di attività economica (78). Pertanto, a un determinato contratto, a seconda del tipo di contratto in questione, possono applicarsi anche altre disposizioni del diritto dell'Unione, incluse altre norme in materia di protezione dei consumatori. Altre norme rilevanti, che potrebbero applicarsi in parallelo, potrebbero essere le norme orizzontali sull'informazione precontrattuale e sul diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE (79) sui diritti dei consumatori oppure sulle pratiche commerciali sleali di cui alla direttiva 2005/29/CE (80). Analogamente, oltre alla direttiva, possono applicarsi norme relative a particolari tipi di contratti, come ad esempio, la direttiva

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

2008/48/CE [\(81\)](#) relativa ai contratti di credito ai consumatori, la direttiva 2008/122/CE [\(82\)](#) sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, la direttiva 2014/17/UE [\(83\)](#) in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la direttiva (UE) 2015/2302 [\(84\)](#) relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, la direttiva (UE) 2018/1972 [\(85\)](#) che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il regolamento (CE) n. 1008/2008 [\(86\)](#) sui servizi aerei, la direttiva 2009/72/CE [\(87\)](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, oppure la direttiva 2009/73/CE [\(88\)](#) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE [\(89\)](#). Inoltre, ai casi riguardanti clausole abusive nei contratti possono applicarsi le norme nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, ad esempio sul diritto applicabile [\(90\)](#) e sulla giurisdizione [\(91\)](#) nonché sulle modalità procedurali, quali quelle sulle controversie di modesta entità [\(92\)](#) o sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [\(93\)](#).

Alcuni atti settoriali specifici chiariscono esplicitamente che essi non sono tesi a pregiudicare la direttiva. Tra gli esempi figurano la direttiva 2009/72/CE [\(94\)](#), la direttiva 2009/73/CE [\(95\)](#), la direttiva 2014/17/UE [\(96\)](#) e la direttiva (UE) 2018/1972 [\(97\)](#).

A causa dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, di cui si tratta nella sezione 1.2.3, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni imperative, incluse quelle stabilite nella legislazione settoriale specifica, o i principi di convenzioni internazionali.

Diversamente, laddove la legislazione settoriale specifica sia stata adottata dopo l'adozione della direttiva, si dovrà considerare se tale legislazione possa escludere l'applicazione della direttiva soltanto nella misura in cui ciò sia previsto esplicitamente [\(98\)](#). Poiché tale circostanza non si verifica normalmente [\(99\)](#), la direttiva si applicherà generalmente in aggiunta alle norme settoriali specifiche.

Laddove, in aggiunta alla direttiva, si applichino altre disposizioni dell'UE, si dovrà, in generale, favorire un'interpretazione che preservi il più possibile l'*effet utile* della stessa e di una disposizione potenzialmente conflittuale. Ad esempio, le norme di procedura non dovrebbero mettere a rischio l'effettività della tutela dalle clausole abusive nei contratti prevista dalla direttiva.

Nel valutare la trasparenza e il carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi della direttiva, potrebbero dover essere prese in considerazione altre disposizioni dell'UE. Ad esempio, il fatto che un professionista ricorra a pratiche commerciali sleali secondo il significato di cui alla direttiva 2005/29/CE [\(100\)](#) potrebbe costituire un elemento per la valutazione del carattere abusivo delle singole clausole contrattuali [\(101\)](#). Tale accertamento non ha però diretta incidenza sulla valutazione,



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, della validità del contratto [\(102\)](#).

Il rapporto tra le norme settoriali specifiche e la direttiva, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza e informazione pre-contrattuale [\(103\)](#) ovvero ai contenuti obbligatori dei contratti [\(104\)](#), viene trattato di seguito, nella sezione 3.3.2.

1.2.5. Applicazione della direttiva ai professionisti stabiliti nei paesi terzi

In linea di principio, l'applicabilità della direttiva a un contratto stipulato tra un consumatore residente in uno Stato membro e un professionista non residente nell'UE e nel SEE [\(105\)](#) è determinata dal regolamento (CE) n. 593/2008 [\(106\)](#) (Roma I).

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I dispone quanto segue:

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
 - a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
 - b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

Pertanto, ogni volta che un professionista di un paese terzo svolge un'attività in uno Stato membro o dirige le proprie attività verso consumatori che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro, tali consumatori beneficeranno della protezione prevista dalla direttiva e delle norme in materia di protezione dei consumatori del loro Stato membro. Tale principio si applica anche quando le parti scelgono come legislazione applicabile quella del paese terzo. Tuttavia, l'articolo 5 del regolamento Roma I contiene norme particolari per i contratti di trasporto.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Inoltre l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, prevede:

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

Tale disposizione può concedere un'ulteriore protezione al consumatore, dal momento che si applica in ogni caso in cui venga scelta la legislazione di un paese terzo, ma in cui vi sia un legame stretto con uno Stato membro. Le condizioni poste per la sua applicazione sono pertanto più ampie di quelle dell'articolo 6 del regolamento Roma I.

Inoltre, la Corte ha stabilito ⁽¹⁰⁷⁾ che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, una clausola contrattuale che prevede che un contratto stipulato con un consumatore dev'essere disciplinato dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il professionista sia abusiva laddove non specifichi chiaramente che il consumatore possa comunque fare affidamento sulle norme imperative in materia di protezione dei consumatori del paese in cui ha la sua residenza abituale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I. Senza tale specifica, esso potrebbe fuorviare il consumatore dandogli l'impressione errata che soltanto la legislazione scelta si applichi al contratto. La stessa logica deve applicarsi quando, mediante una clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, venga scelta la legislazione di un paese che non è uno Stato membro dell'UE ⁽¹⁰⁸⁾.

2. RAPPORTO CON IL DIRITTO NAZIONALE, INCLUSA L'ARMONIZZAZIONE MINIMA

Articolo 8 della direttiva

Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Articolo 8 bis della direttiva ⁽¹⁰⁹⁾

1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all'articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:

—estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.
 3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.

Considerando 17

Considerando che, ai fini della presente direttiva, l'elenco delle clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere indicativo e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri possono integrarlo o formularlo in modo più restrittivo, nell'ambito della loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata di dette clausole;

La direttiva e il diritto nazionale interagiscono in diversi modi. Esistono infatti:

- disposizioni che recepiscono la direttiva nel diritto nazionale, incluse quelle che ne estendono l'ambito di applicazione o che stabiliscono requisiti più severi; e
- disposizioni del diritto nazionale, di natura sostanziale o procedurale, che riguardano aspetti aggiuntivi, ma che devono essere prese in considerazione quando i tribunali sono chiamati a pronunciarsi su casi in materia di clausole abusive nei contratti.

2.1. Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 bis della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali

Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati membri possono garantire un più elevato livello di protezione per i consumatori rispetto a quello della direttiva [\(110\)](#). L'articolo 8 bis della direttiva [\(111\)](#) obbliga gli Stati membri a notificare le norme nazionali che contengono standard più severi o che estendono l'ambito di applicazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva [\(112\)](#).

Ad esempio, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali di recepimento della direttiva anche alle clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale [\(113\)](#), alle relazioni tra le imprese o alle transazioni tra consumatori [\(114\)](#).

Essi possono inoltre renderle più severe, in particolare applicando una soglia meno impegnativa per considerare abusiva una clausola contrattuale. Ad esempio, possono

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

adottare una «lista nera» delle clausole contrattuali che sono sempre considerate abusive senza necessità di una valutazione caso per caso condotta secondo il test di abusività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [\(115\)](#) e/o diversi tipi di «liste grigie». Ulteriori informazioni riguardo all'allegato della direttiva sono disponibili nella sezione 3.4.7.

La legislazione nazionale, ad esempio, può anche prevedere che la mancanza di trasparenza possa condurre direttamente all'invalidità delle clausole contrattuali, senza dover applicare il test di abusività di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [\(116\)](#).

La Corte [\(117\)](#) ha altresì chiarito che, in virtù dell'articolo 8, non sussiste l'obbligo per gli Stati membri di richiedere, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 [\(118\)](#), che la definizione dell'oggetto principale o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione possa essere valutata unicamente laddove le relative clausole non siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

La Corte [\(119\)](#) ha confermato che la giurisprudenza dei massimi organi giurisdizionali nazionali non rientra tra le disposizioni nazionali più severe ai sensi dell'articolo 8. Ciò non toglie che, laddove i massimi organi giurisdizionali nazionali elaborino determinati criteri per la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali che i tribunali di grado inferiore dovranno di fatto rispettare se non vogliono che le loro decisioni vengano annullate ovvero a cui tali tribunali di grado inferiore devono formalmente attenersi, tale fatto, in linea di principio, è compatibile con la direttiva. Tuttavia, i criteri utilizzati dai massimi organi giurisdizionali nazionali devono essere conformi alla giurisprudenza della Corte e non devono impedire al tribunale competente di offrire ai consumatori un ricorso effettivo per la tutela dei loro diritti o di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale [\(120\)](#).

2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale

Tra le altre norme nazionali che potrebbero applicarsi ai casi che riguardano clausole abusive nei contratti figurano le disposizioni generali del diritto contrattuale, in particolare sulla formazione e sulla validità dei contratti, nonché le norme di procedura per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali. Tali questioni non sono specificamente disciplinate nella direttiva, ma potrebbero avere un impatto significativo sulla sua applicazione.

Ad esempio, la direttiva, pur applicandosi alla valutazione delle singole clausole contrattuali contenute in un contratto tra un'impresa e un consumatore, non per questo disciplina la validità dei contratti nel loro complesso. È comunque possibile che, ai sensi del diritto contrattuale nazionale, il carattere abusivo di una o più clausole contrattuali conduca all'invalidità del contratto nella sua interezza, ad esempio quando tale contratto non può essere adempiuto senza accordi rispetto agli obblighi fondamentali

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

delle parti. Tale possibilità è contemplata nell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e trattata nella sezione 4.

Inoltre, esistono norme del diritto nazionale che potrebbero prevedere l'invalidità del contratto nel suo complesso, ad esempio quando esso viola divieti giuridici, è usurario ovvero è altrimenti contrario ai principi del buon costume. Inoltre, ai sensi del diritto nazionale i consumatori potrebbero essere in grado di invalidare un contratto laddove la sua conclusione si basi su un comportamento fraudolento o aggressivo da parte del professionista, che possa corrispondere a pratiche ingannevoli o aggressive ovvero a pratiche commerciali altrimenti sleali in virtù della direttiva 2005/29/CE [\(121\)](#).

Qualora tali circostanze coincidano con la presenza di clausole abusive nei contratti, la direttiva non pregiudicherà normalmente tali norme nazionali, purché esse non mettano in discussione l'efficacia della direttiva e, in particolare, del suo articolo 6, paragrafo 1 [\(122\)](#). La Corte [\(123\)](#) ha indicato che, in linea di principio, le norme sull'invalidità dei contratti devono essere considerate secondo la loro stessa logica [\(124\)](#) e che, qualora coincidano con quelle sulle clausole abusive nei contratti, tali norme sono accettabili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva purché conducano a risultati più convenienti per i consumatori rispetto alla protezione minima prevista dalla direttiva [\(125\)](#).

È opportuno rilevare che, nel suo ambito di applicazione, *il diritto dell'Unione prevale su quello nazionale e che le autorità nazionali, inclusi i tribunali, sono tenute a interpretare il diritto nazionale il più possibile in conformità al diritto dell'UE* al fine di garantirne l'effettività. Secondo quanto affermato dalla Corte [\(126\)](#),

«[...] [o]ccorre ricordare [...] che un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati deve, quando applica le norme del diritto interno, prendere in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima [...]» [\(127\)](#).

Laddove il diritto nazionale, incluse le norme di procedura, non possa essere interpretato in conformità al diritto dell'Unione, i tribunali nazionali hanno l'obbligo di rimuoverle e basarsi direttamente sul diritto dell'Unione [\(128\)](#). La Corte [\(129\)](#) ha confermato che i giudici nazionali hanno l'obbligo di garantire la piena efficacia della direttiva, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore. I giudici non sono pertanto tenuti a chiedere o attendere la previa rimozione di tale disposizione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Vi rientrano i casi in cui il diritto nazionale non preveda la valutazione d'ufficio delle clausole abusive nei contratti oppure addirittura la impedisca, atteso che tale controllo è previsto dalla direttiva [\(130\)](#).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ovvero i casi in cui il diritto nazionale violi altrimenti la direttiva o i principi di *equivalenza* o di *effettività* ⁽¹³¹⁾.

Allo stesso tempo, gli Stati membri hanno l'obbligo di modificare le norme che non rispettano la direttiva, anche nei casi in cui vi sia incertezza sulla loro interpretazione ⁽¹³²⁾.

3. IL TEST GENERALE DI ABUSIVITÀ E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

3.1. Abusività e trasparenza in generale

Articolo 3, paragrafi 1 e 3

1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. [...]
3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

Articolo 5

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Considerando 16

Considerando [...] che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

Considerando 20

Considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore;

Punto 1, lettera i), dell'allegato della direttiva citato all'articolo 3, paragrafo 3

1. *Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:*

[...]

- i) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
- j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;

L'articolo 3, paragrafo 1, contiene il **test generale** con il quale occorre valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali utilizzate dai professionisti. Tale test generale deve essere riprodotto nelle norme degli Stati membri e deve essere applicato dalle autorità caso per caso nel valutare le singole clausole.

Oltre al test generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, fa riferimento a un allegato che contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole contrattuali che *possono* essere dichiarate abusive [\(133\)](#).

Inoltre, la direttiva contiene **obblighi di trasparenza** per i professionisti che utilizzano clausole contrattuali che non siano state oggetto di negoziato individuale. Essi sono

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

espressi nelle norme che prevedono che le clausole contrattuali devono essere (formulate) in modo chiaro e comprensibile (articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 della direttiva) e nell'obbligo di fornire di fatto ai consumatori la possibilità di prendere conoscenza delle clausole contrattuali prima della conclusione del contratto (punto 1, lettera i), dell'allegato e considerando 20).

In base alla direttiva, gli obblighi di trasparenza hanno tre funzioni:

- Ai sensi dell'articolo 5, seconda frase, le clausole contrattuali che non sono redatte in modo chiaro e comprensibile devono essere interpretate a favore del consumatore [\(134\)](#).
- Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'oggetto principale o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione stabiliti nel contratto sono soggetti a una valutazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, soltanto nella misura in cui tali clausole non siano redatte in modo chiaro e comprensibile [\(135\)](#).
- Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza può costituire un elemento nella valutazione del carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale [\(136\)](#) e può persino essere indice di abusività [\(137\)](#).

La Corte ha fornito orientamenti sia sugli obblighi di trasparenza che i professionisti devono rispettare, sia sui criteri per il test generale di abusività. Ulteriori dettagli sulla trasparenza sono riportati nella sezione 3.3, mentre la sezione 3.4 fornisce maggiori informazioni sul test generale di abusività.

Allo stesso tempo, la Corte ha ripetutamente ribadito [\(138\)](#) che, sebbene il suo ruolo sia fornire orientamenti sull'interpretazione della trasparenza e del carattere abusivo, **spetta alle autorità nazionali, in particolari ai giudici nazionali, valutare la trasparenza e il carattere abusivo delle specifiche clausole contrattuali alla luce delle specifiche circostanze di ciascun caso**. La Corte [\(139\)](#) si è espressa sull'argomento nei termini seguenti:

«42 Se è vero che la Corte, nell'ambito dell'esercizio della competenza ad essa conferita all'articolo 234 CE [\(140\)](#), al punto 22 della citata sentenza Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, ha interpretato i criteri generali utilizzati dal legislatore comunitario per definire la nozione di clausola abusiva, è pur vero che essa non può pronunciarsi sull'applicazione di tali criteri generali ad una clausola particolare che dev'essere esaminata in relazione alle circostanze proprie al caso di specie (v. sentenza *Freiburger Kommunalbauten*, cit., punto 22).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

43 Alla luce di quanto suesposto spetta al giudice del rinvio stabilire se una clausola contrattuale possa essere qualificata abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva».

Spetta al giudice nazionale stabilire se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'esame per verificare se una clausola contrattuale rientri nel concetto di «oggetto principale del contratto» o se la sua valutazione si riferisca alla perequazione tra il prezzo e la remunerazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [\(141\)](#).

Alla luce di quanto sopra, la Corte [\(142\)](#) si è generalmente astenuta dal fornire una valutazione definitiva del carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale, lasciando tale valutazione al giudice nazionale del rinvio. Tuttavia, in alcuni casi, la Corte ha comunque fornito indicazioni abbastanza chiare circa il carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale [\(143\)](#).

I giudici nazionali potrebbero elaborare criteri più specifici per la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali, purché conformi alla metodologia stabilita dalla Corte [\(144\)](#). Laddove i massimi organi giurisdizionali nazionali, nell'interesse di garantire un'interpretazione uniforme del diritto, adottino decisioni in merito alle modalità di attuazione della direttiva, tali decisioni non possono impedire ai singoli giudici di garantire la piena efficacia di tale direttiva e di offrire ai consumatori la possibilità di un ricorso effettivo, né di richiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale [\(145\)](#).

La presente comunicazione non può contenere tutta la ricca giurisprudenza in materia di valutazione dei tipi particolari di clausole contrattuali esistenti negli Stati membri.

3.2. Particolarità delle clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)

Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva le clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione [\(146\)](#). La particolarità di tali clausole contrattuali risiede nel fatto che, secondo la norma minima prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [\(147\)](#), la valutazione del loro carattere abusivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è esclusa [\(148\)](#) o limitata [\(149\)](#), laddove esse siano redatte in modo chiaro e comprensibile o, in altre parole, laddove tali clausole soddisfino gli obblighi di trasparenza della direttiva.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Poiché l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce un'eccezione all'applicazione del test di abusività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente [\(150\)](#). Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretato uniformemente all'interno dell'Unione europea, tenendo conto della finalità della direttiva [\(151\)](#). È competenza dei giudici nazionali determinare nei singoli casi se una determinata clausola contrattuale (a) sia relativa alla definizione dell'oggetto principale del contratto o se l'esame del suo carattere abusivo implicherebbe una valutazione della perequazione tra il prezzo e la remunerazione [\(152\)](#) e (b) se sia redatta in modo chiaro e comprensibile. [\(153\)](#).

3.2.1. Clausole contrattuali relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto

La Corte ha affermato che le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, devono intendersi come **quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano** [\(154\)](#). Al contrario, le clausole che sono meramente **accessorie** non possono rientrare nella nozione di «oggetto principale del contratto» [\(155\)](#). Al fine di determinare se una clausola rientri nella nozione di «oggetto principale del contratto», è necessario considerare la natura, l'impianto sistematico e le disposizioni del contratto, nonché il contesto giuridico e fattuale nel quale lo stesso si colloca [\(156\)](#).

La Corte [\(157\)](#) si è espressa sull'argomento nei termini seguenti in relazione ai prestiti in valuta:

«³⁷ Nel caso di specie, da numerosi elementi del fascicolo sottoposto alla Corte si deduce che una clausola, [...], inserita in un contratto di credito stipulato in una valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore, e che non è stata oggetto di un negoziato individuale, in forza della quale il credito deve essere restituito nella medesima valuta, rientra nella nozione di "oggetto principale del contratto", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

³⁸ [...] il fatto che un credito debba essere rimborsato in una certa valuta riguarda, in linea di principio, non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell'obbligazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale del contratto di mutuo».

A tal riguardo, la Corte [\(158\)](#) ha sottolineato la differenza tra le clausole contrattuali che prevedono che il credito debba essere rimborsato nella stessa valuta estera in cui è stato concesso e quelle in base alle quali un prestito espresso in valuta estera doveva essere rimborsato in valuta nazionale in funzione del corso di vendita della valuta

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

estera applicato dall'istituto bancario ⁽¹⁵⁹⁾. La Corte ha ritenuto ⁽¹⁶⁰⁾ che una clausola contrattuale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. Pertanto, essa si riferisce all'«oggetto principale del contratto» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. A tal riguardo, è irrilevante se l'importo del credito sia erogato al consumatore in valuta locale e non in quella prevista nel contratto ⁽¹⁶¹⁾. Di contro, la Corte ha ritenuto che una clausola che definisce il meccanismo di conversione della valuta debba essere considerata di carattere accessorio ⁽¹⁶²⁾.

3.2.2. Clausole contrattuali relative al prezzo e alla remunerazione

Le clausole relative al prezzo e alla remunerazione, vale a dire agli obblighi finanziari del consumatore, **sono, in linea di principio, soggette al test di abusività di cui all'articolo 3, paragrafo 1**. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ⁽¹⁶³⁾, il test di abusività potrebbe includere una valutazione della *perequazione* tra il prezzo e la remunerazione, ovvero, come espresso nel considerando 19, del «rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione» soltanto laddove le relative clausole non fossero trasparenti. Viceversa, il carattere abusivo di altri aspetti relativi al prezzo o alla remunerazione, come la possibilità di modifiche unilaterali del prezzo o il meccanismo che le regola, deve essere valutata anche nel caso in cui le relative clausole siano pienamente trasparenti.

La Corte ⁽¹⁶⁴⁾, in relazione a un contratto di mutuo, ha descritto come segue la limitazione relativa alla valutazione di tali clausole contrattuali:

«Le clausole relative alla contropartita dovuta dal consumatore al mutuante o che incidono sul prezzo effettivo da pagare a quest'ultimo da parte del consumatore non rientrano dunque, in linea di principio, in tale seconda categoria di clausole, salvo per quanto riguarda la questione se l'importo della contropartita o del prezzo quale stabilito nel contratto sia commisurato al servizio fornito in cambio dal mutuante».

La Corte ⁽¹⁶⁵⁾ ha altresì chiarito che le clausole contrattuali sulle *modifiche delle spese* sono pienamente soggette al test di abusività di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

«[...] Tale esclusione non può, tuttavia, applicarsi ad una clausola che verte su un meccanismo di modifica delle spese dei servizi da prestare al consumatore».

Tale posizione è coerente con il fatto che l'allegato della direttiva stabilisce condizioni che le clausole sulle modifiche del prezzo devono normalmente rispettare al fine di non essere considerate abusive ⁽¹⁶⁶⁾.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Inoltre, la Corte ritiene che il fatto che una determinata commissione avrebbe dovuto essere inclusa nel calcolo del costo totale di un credito al consumo ai sensi della direttiva 2008/48/CE, non indica che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva si applichi alla clausola contrattuale che fissa tale commissione [\(167\)](#).

Infine, la Corte ha chiarito che l'adeguatezza del prezzo o della remunerazione è esclusa dalla valutazione del carattere abusivo soltanto laddove le relative clausole stabiliscano una remunerazione effettiva per un prodotto o servizio fornito [\(168\)](#). Su tali basi, la Corte [\(169\)](#) ha stabilito:

«[...] un'esclusione siffatta non può essere applicata a clausole che [...] si limitano a determinare, in vista del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione della valuta estera in cui è redatto il contratto di mutuo, senza però che alcun servizio di cambio fosse fornito dal mutuante in occasione del suddetto calcolo e non implicano pertanto alcuna "remunerazione" la cui congruità, quale contropartita di una prestazione effettuata dal medesimo, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13».

3.3. Obblighi di trasparenza

3.3.1. *Obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva*

Gli obblighi di trasparenza della direttiva **si applicano a tutti i tipi di clausole contrattuali** (non oggetto di negoziato individuale [\(170\)](#)) che rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva [\(171\)](#).

La Corte ha interpretato **in senso ampio l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5**, secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. A tal riguardo, la Corte ha altresì considerato che, in base al punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva, il fatto che i consumatori non abbiano avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza di una clausola contrattuale [\(172\)](#), costituisce indice del loro carattere abusivo.

Sebbene la Corte non si sia specificamente occupata di molti dei fattori di seguito citati, a parere della Commissione, i seguenti fattori saranno rilevanti per valutare se una determinata clausola contrattuale sia chiara e comprensibile ai sensi della direttiva:

- se il consumatore ha avuto di fatto la possibilità di prendere conoscenza di una clausola contrattuale prima della conclusione del contratto; ciò include la questione se il consumatore abbia avuto accesso alla o alle clausole contrattuali e se abbia avuto l'opportunità di leggerle; laddove una clausola contrattuale si riferisca a un allegato o a un altro documento, il consumatore deve avere accesso anche a tali documenti;

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- la comprensibilità delle singole clausole, alla luce della chiarezza della formulazione e della specificità della terminologia utilizzata, nonché, ove opportuno, in combinato disposto con altre clausole contrattuali [\(173\)](#). A tale proposito, deve essere presa in considerazione la posizione o la prospettiva dei consumatori cui sono rivolte le relative clausole [\(174\)](#), che includerà anche la questione se tali consumatori cui le relative clausole sono rivolte conoscano sufficientemente la lingua in cui esse sono redatte;
- il modo in cui vengono presentate le clausole contrattuali, che può includere aspetti quali:
 - la chiarezza della presentazione visiva, incluse le dimensioni del carattere;
 - se un contratto è strutturato in modo logico e se le condizioni importanti sono messe in evidenza nel modo che meritano e non nascoste tra le altre disposizioni;
o
 - se le clausole sono contenute in un contratto o contesto in cui è ragionevolmente prevedibile trovarle, incluso unitamente ad altre relative clausole contrattuali ecc.

Ad esempio, le clausole contrattuali il cui impatto può essere compreso soltanto leggendole congiuntamente, non dovrebbero essere presentate in modo tale da celare il loro impatto congiunto, ad esempio collocandole in parti diverse del contratto [\(175\)](#).

La Corte ha derivato dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, talvolta facendo riferimento anche al considerando 20 e all'allegato della direttiva, in particolare i punti 1, lettere i) e j), standard di trasparenza, inclusi gli obblighi di informazione, che vanno oltre gli aspetti sopra richiamati. A tal riguardo, la Corte ha anche utilizzato il termine requisiti di «trasparenza sostanziale» [\(176\)](#). Secondo la Corte «*l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali [...] non potrebbe essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime*» ma richiede che il «*consumatore sia posto in grado di valutare [...] le conseguenze economiche*» di una clausola contrattuale o di un contratto [\(177\)](#):

«44 Per quanto riguarda **l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali**, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha sottolineato che tale obbligo, richiamato ugualmente all'articolo 5 di tale direttiva, **non potrebbe essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime**, ma, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito dalla suddetta direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, **tale obbligo** di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e,

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

dunque, **di trasparenza, introdotto dalla medesima direttiva, deve essere interpretato in modo estensivo** [...]» [\(178\)](#).

«45. Pertanto, il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile deve essere inteso nel senso che impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, **di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare**, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, **le conseguenze economiche** che gliene derivano[...]» [\(179\)](#).

Tale modo generale di intendere la trasparenza comporta che i professionisti devono fornire informazioni chiare ai consumatori sulle clausole contrattuali e sulle loro implicazioni/conseguenze prima della conclusione del contratto. La Corte ha ripetutamente evidenziato l'importanza di tali informazioni affinché i consumatori possano comprendere la portata dei loro diritti e obblighi previsti dal contratto prima di essere vincolati dallo stesso. La Corte [\(180\)](#) ha affermato che:

«[...] secondo una giurisprudenza costante della Corte, **le informazioni, prima della conclusione di un contratto**, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, **sono, per un consumatore, di fondamentale importanza**. È segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista [...]» [\(181\)](#).

La Corte ha specificato ulteriormente i requisiti, in particolare per quanto concerne le clausole contrattuali che sono essenziali per la portata degli obblighi che i consumatori accettano di assumere, ad esempio in merito alle clausole contrattuali rilevanti per la definizione dei pagamenti che i consumatori devono effettuare in conformità a un contratto di mutuo. Alcune di queste sentenze riguardano in particolare i contratti di credito con concessione di ipoteca (espressi) in una valuta estera o indicizzati in una valuta estera. La Corte ha sintetizzato come segue lo standard che i professionisti sono tenuti a rispettare [\(182\)](#):

«[...] spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che, nella causa in discussione, **sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla**

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo.

Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e,

d'altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto.[...]» (183).

La Corte ha applicato tali standard, ad esempio, al funzionamento dei meccanismi di conversione della valuta che si applicano ai contratti di mutuo indicizzati in una valuta estera (184) nonché agli interessi e alle commissioni dovuti, incluso il loro adattamento, conformemente a un contratto di credito al consumo (185). Inoltre, la Corte ha applicato tali standard di trasparenza al fatto che, in relazione ai prestiti contratti in valute estere, i consumatori si espongono al rischio di svalutazione della moneta nella quale percepiscono il proprio reddito (186). Tale svalutazione potrebbe infatti incidere sulla loro capacità di rimborsare il prestito. In tali casi, la Corte impone ai professionisti di esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera e chiede al giudice nazionale di verificare che il professionista abbia comunicato al consumatore interessato tutte le informazioni pertinenti che gli permettano di valutare i suoi obblighi finanziari (187). Sarà altresì rilevante che il professionista conferisca la opportuna preminenza a tali importanti informazioni.

La Corte ha inoltre affermato che i giudici nazionali, nel valutare la conformità con gli obblighi di trasparenza, devono *verificare* se i consumatori abbiano ricevuto le informazioni richieste (188) e devono anche tenere conto della **pubblicità e delle informazioni fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione** del contratto di mutuo (189).

Laddove la natura della clausola contrattuale imponga ai professionisti di fornire alcune informazioni o spiegazioni prima della conclusione del contratto, essi dovranno altresì assumersi l'onere della prova di aver fornito ai consumatori le informazioni necessarie per poter sostenere che le relative clausole sono chiare e comprensibili (190).

Sebbene le sentenze sulla trasparenza siano spesso relative a clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto o la remunerazione ovvero a clausole contrattuali strettamente connesse a tali aspetti fondamentali del contratto, gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 5 non sono limitati al tipo di clausole indicato nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva. La trasparenza, inclusa la prevedibilità, costituisce un aspetto importante, anche in relazione alle modifiche unilaterali del

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

contratto, in particolare le variazioni delle spese, ad esempio, nei contratti di mutuo o nei contratti di fornitura a lungo termine [\(191\)](#).

Sebbene tutte le clausole contrattuali debbano essere redatte in modo chiaro e comprensibile, è probabile che la portata degli obblighi di informazione pre-contrattuale dei professionisti derivanti dalla direttiva dipenda anche dall'importanza della clausola contrattuale ai fini della transazione e dal suo impatto economico.

La Corte [\(192\)](#) è stata chiamata a fornire indicazioni sui criteri di trasparenza per l'inclusione in un contratto di mutuo ipotecario di un indice di riferimento per il tasso di interesse applicabile stabilito da una banca nazionale.

3.3.2. *Obblighi di trasparenza derivanti da altri atti dell'UE*

Vari atti dell'UE disciplinano in modo dettagliato le informazioni pre-contrattuali che i professionisti devono fornire ai consumatori in generale o rispetto a specifici tipi di contratti. Tra gli esempi si annoverano la direttiva sulle pratiche commerciali sleali [\(193\)](#), la direttiva sui diritti dei consumatori [\(194\)](#), la direttiva sul credito al consumo [\(195\)](#), la direttiva sui crediti ipotecari [\(196\)](#), la direttiva relativa ai pacchetti turistici [\(197\)](#), il codice europeo delle comunicazioni elettroniche [\(198\)](#), il regolamento (CE) n. 1008/2008 sui servizi aerei [\(199\)](#) e le direttive 2009/72/CE [\(200\)](#) e 2009/73/CE [\(201\)](#) relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Tali atti potrebbero anche disciplinare i contenuti obbligatori dei relativi contratti [\(202\)](#) e contenere norme sull'ammissibilità delle modifiche contrattuali e la loro trasparenza [\(203\)](#).

La direttiva non pregiudica tali disposizioni e le conseguenze del mancato rispetto delle stesse indicate in tali specifici strumenti [\(204\)](#).

Nella misura in cui si applichino gli obblighi specifici di informazione pre-contrattuale e contrattuale, essi dovranno essere tenuti presenti, caso per caso, anche per gli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva e alla luce della finalità e dell'ambito di applicazione di tali strumenti.

Pertanto, ad esempio, in relazione alla normativa dell'UE in materia di credito al consumo [\(205\)](#), la Corte ha sottolineato l'importanza che i consumatori dispongano di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del loro impegno [\(206\)](#) e, pertanto, di presentare il costo globale del credito sotto forma di una formula matematica unica [\(207\)](#). Ne consegue, che l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) come previsto dalle norme dell'UE sul credito al consumo [\(208\)](#) costituisca una «prova decisiva» per determinare se la clausola del contratto relativa al costo globale del credito sia redatta in modo chiaro e comprensibile. Ciò è vero anche quando non vengono fornite le necessarie informazioni sul calcolo del TAEG [\(209\)](#). Lo stesso principio deve applicarsi nel caso in cui il TAEG indicato sia errato o fuorviante. Laddove non vengano fornite le informazioni sul costo globale del prestito previste

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

dalle norme dell'UE sul credito al consumo ovvero laddove l'indicazione sia ingannevole, le relative clausole saranno, di conseguenza, considerate non redatte in modo chiaro e comprensibile.

Per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario con i consumatori, tutte le sentenze emanate finora dalla Corte si riferivano ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE [\(210\)](#) in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Per tale ragione, la Corte non si è ancora pronunciata sul rapporto tra gli specifici obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2014/17/UE e gli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva. La direttiva 2014/17/UE impone elevati standard di trasparenza, richiedendo che vengano rese disponibili ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, attraverso il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG). In relazione ai prestiti in valuta estera, l'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE richiede che creditori e intermediari comunichino al consumatore, nel PIES e nel contratto di credito, le disposizioni che gli consentono di limitare il rischio di cambio a cui è esposto nel corso della durata del credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione inferiore al 20 %, il PIES include un esempio illustrativo dell'impatto di una fluttuazione del 20 % sul tasso di cambio.

La Corte ha applicato in modo complementare [\(211\)](#) gli obblighi di trasparenza derivanti dalla direttiva 2003/55/CE [\(212\)](#) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e dalla direttiva.

Il fatto che un professionista abbia rispettato i requisiti di settore specifici costituisce un elemento importante per valutare la conformità con gli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva. Tuttavia, data l'applicabilità parallela della direttiva e della normativa settoriale, la conformità rispetto a tali strumenti non indica automaticamente il rispetto di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva. Inoltre, il fatto che un determinato atto non contenga requisiti di informazione specifici non esclude gli obblighi di informazione previsti nella direttiva rispetto alle clausole contrattuali che i professionisti aggiungono di loro iniziativa.

3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva

3.4.1. *Il quadro della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1*

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, le clausole contrattuali devono essere considerate abusive se:

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- in contrasto con il requisito della buona fede;
- determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Sebbene la Corte non sia finora stata chiamata a spiegare il rapporto tra tali due criteri, la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e del considerando 16 suggerisce che l'assenza di buona fede è collegata al significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi creato da una clausola contrattuale. Il considerando 16 si riferisce al potere di trattativa delle parti e spiega che il requisito della «buona fede» riguarda il fatto che un professionista tratti in modo leale ed equo con il consumatore, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi. A tal riguardo, la Corte [\(213\)](#) ritiene che sia particolarmente rilevante considerare se il professionista avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che il consumatore aderisse alla clausola nell'ambito di un negoziato individuale:

«Per chiarire quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia creato “malgrado il requisito della buona fede”, occorre constatare che, alla luce del considerando 16 della direttiva 93/13, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale [...]» [\(214\)](#).

Ciò conferma che, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, il concetto di buona fede è un fattore oggettivo legato al fatto che la clausola contrattuale in questione, alla luce del suo contenuto, sia compatibile con pratiche di mercato leali ed eque che tengano sufficientemente conto dei legittimi interessi del consumatore. Pertanto, esso è strettamente legato [\(215\)](#) all'equilibrio/squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.

La valutazione del **significativo squilibrio** richiede un esame del modo in cui la clausola contrattuale può influenzare i diritti e gli obblighi delle parti. Qualora vi siano *disposizioni complementari* da cui il contratto si discosta, esse costituiranno il *criterio principale* per valutare il significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti [\(216\)](#). Laddove non vi siano disposizioni legislative rilevanti, il significativo squilibrio dovrà essere valutato alla luce *degli altri punti di riferimento*, quali pratiche di mercato leali ed eque o un confronto dei diritti e degli obblighi delle parti sulla base di una particolare clausola, tenendo conto della natura del contratto e delle altre relative clausole contrattuali.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 [\(217\)](#), il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto:

- della natura dei beni o servizi oggetto del contratto;
- di tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende; e

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

— di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto.

Gli Stati membri possono discostarsi dal test di abusività generale unicamente a beneficio dei consumatori, vale a dire soltanto laddove le norme nazionali di recepimento consentano più facilmente di concludere che una clausola contrattuale è abusiva [\(218\)](#).

L'elenco indicativo delle clausole contrattuali contenuto nell'allegato [\(219\)](#) della direttiva costituisce un elemento essenziale su cui fondare la valutazione relativa all'eventuale carattere abusivo di una determinata clausola ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 [\(220\)](#). Al contrario, quando una determinata clausola contrattuale figura in una «lista nera» nazionale, non è necessario effettuare una valutazione caso per caso basata sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Una logica simile si applicherà laddove uno Stato membro abbia adottato un elenco di clausole contrattuali che si considerano abusive.

3.4.2. La rilevanza delle disposizioni legislative e l'importanza dello squilibrio

Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, **raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale** [\(221\)](#), vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte, che possono includere le condizioni in base alle quali è possibile richiedere sanzioni, come gli interessi di mora, o le disposizioni sul tasso d'interesse legale [\(222\)](#).

Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio. Essa potrebbe inoltre imporre un ulteriore obbligo in capo al consumatore non previsto dalle relative norme nazionali [\(223\)](#).

Lo squilibrio tra i diritti e gli obblighi a danno del consumatore è **significativo** laddove vi sia un «*pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore [...] viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili*» [\(224\)](#). Ciò non richiede necessariamente che la clausola debba avere un impatto economico significativo rispetto al valore della transazione [\(225\)](#). Pertanto, ad esempio, una clausola contrattuale che impone al consumatore il pagamento di un'imposta che, ai

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sensi della legislazione nazionale applicabile, dovrebbe gravare sul professionista, può creare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, indipendentemente dagli importi che il consumatore dovrà alla fine pagare in conformità a tale clausola contrattuale [\(226\)](#).

L'effetto di una clausola contrattuale dipenderà anche dalle sue conseguenze nell'ambito del sistema giuridico nazionale applicabile al contratto, il che significa che potrebbero dover essere prese in considerazione anche altre disposizioni di legge, incluse norme di procedura [\(227\)](#). In tale contesto, potrebbe essere rilevante anche la difficoltà per il consumatore di far cessare l'inserzione del tipo di clausola contrattuale in questione [\(228\)](#).

La Corte ha descritto come segue la valutazione del significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti [\(229\)](#):

- «21 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un "significativo squilibrio" dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale [...] [\(230\)](#).
- 22 Sembra quindi che la questione se un tale significativo squilibrio esista non possa limitarsi ad una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell'operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore da tale clausola, dall'altro.
- 23 Al contrario, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia esso in forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto o di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora dell'imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale.
- 24 A tal proposito, la Corte ha ricordato che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto di cui trattasi e facendo riferimento a tutte le circostanze che hanno

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

accompagnato la sua conclusione e a tutte le altre clausole di tale contratto [...] ⁽²³¹⁾. Ne discende che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la detta clausola può avere nell'ambito del diritto applicabile a un contratto siffatto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale [...]» ⁽²³²⁾.

Laddove gli accordi contrattuali violino una disposizione legislativa del diritto nazionale o del diritto contrattuale dell'UE da cui le parti non possono discostarsi mediante contratto, tali pattuizioni contrattuali saranno in genere invalide già direttamente in virtù di tali disposizioni. Le clausole contrattuali che non siano state oggetto di negoziato individuale e che si discostano da tali disposizioni violeranno verosimilmente anche l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

3.4.3. *Sanzioni o conseguenze del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore*

Al fine di non causare un significativo squilibrio a danno del consumatore, le sanzioni o conseguenze associate al mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso devono essere **giustificate alla luce dell'importanza dell'obbligo del consumatore e della gravità dell'inadempimento** ⁽²³³⁾. In altre parole, esse devono essere proporzionate ⁽²³⁴⁾. Tale valutazione deve includere la questione se la clausola contrattuale deroghi dalle disposizioni normative che si applicherebbero in assenza di una siffatta clausola contrattuale e, laddove la clausola conduca a una particolare procedura, i mezzi processuali a disposizione del consumatore ⁽²³⁵⁾.

La Corte ⁽²³⁶⁾ ha presentato i relativi criteri per quanto concerne le cosiddette clausole di «risoluzione anticipata» nei contratti di mutuo ipotecario che consentono al creditore di avviare procedimenti di esecuzione su un bene ipotecato descrivendoli nel seguente modo:

«[...] L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, nonché i punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del suo allegato devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario, [...], rivestono segnatamente un'importanza essenziale:

—se la facoltà riconosciuta al professionista di risolvere unilateralmente il contratto dipenda dall'inadempimento da parte del consumatore di un'obbligazione che presenta un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in esame;

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave rispetto alla durata e all'importo del mutuo;
- se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in mancanza di accordo tra le parti, rendendo più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l'accesso alla giustizia nonché l'esercizio dei diritti della difesa; e
- se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore al quale siffatta clausola è stata opposta di ovviare agli effetti del recesso unilaterale del contratto di mutuo.

Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, in funzione di tutte le circostanze proprie della controversia di cui è investito».

Per quanto riguarda gli interessi moratori, la Corte [\(237\)](#) ha spiegato tale test come segue:

«[...], per quanto riguarda la clausola relativa alla fissazione degli interessi di mora, occorre ricordare che, alla luce del punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva, letto in combinato disposto con le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva, il giudice del rinvio dovrà verificare in particolare, [...], da un lato, le norme nazionali applicabili tra le parti, nelle ipotesi in cui non sia stato concluso alcun accordo nel contratto in oggetto o nei vari contratti di questo tipo stipulati con i consumatori e, dall'altro, il livello del tasso di interesse di mora stabilito, rispetto al tasso di interesse legale, onde appurare che esso sia idoneo a garantire il conseguimento delle finalità che esso persegue nello Stato membro interessato e non ecceda quanto necessario per realizzarle».

In relazione alla proporzionalità [\(238\)](#) e, quindi, al carattere abusivo delle sanzioni previste nelle clausole contrattuali, la Corte ha altresì specificato [\(239\)](#) che è necessario valutare l'*effetto cumulativo* di tutte le clausole penali nel contratto in questione, indipendentemente dalla circostanza se realmente il creditore insista sul loro completo pagamento.

Anche laddove soltanto l'*effetto cumulativo* delle sanzioni le renda sproporzionate, *tutte* le relative clausole contrattuali devono essere considerate abusive [\(240\)](#), indipendentemente dal fatto che siano state applicate [\(241\)](#).

3.4.4. Eventuale carattere abusivo del prezzo o della remunerazione

Come menzionato in precedenza [\(242\)](#), secondo lo standard minimo della direttiva, la perequazione del prezzo o della remunerazione deve essere valutata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, soltanto laddove le clausole contrattuali che determinano il

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

prezzo o la remunerazione applicabile non siano state redatte in modo chiaro e comprensibile. Per la loro valutazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nella misura in cui il relativo diritto nazionale non contenga disposizioni complementari, ad esempio, dovranno essere prese in considerazione le pratiche di mercato prevalenti al momento della conclusione del contratto nel comparare il corrispettivo pagato dal consumatore e il valore di un particolare bene o servizio ⁽²⁴³⁾. A titolo esemplificativo, per quanto concerne l'eventuale carattere abusivo degli interessi ordinari stabiliti in un contratto di mutuo, la Corte ha stabilito ⁽²⁴⁴⁾ che:

«qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo degli interessi ordinari [...] non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta ad esso esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva. Nell'ambito di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato».

Prendendo in considerazione anche il «requisito di buona fede» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione ritiene che soltanto le pratiche di mercato leali ed eque possano essere considerate ai fini di tale valutazione.

3.4.5. *Circostanze al momento della conclusione del contratto*

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ovvero il significativo squilibrio rispetto ai requisiti di buona fede, dev'essere valutato tenendo conto della natura del contratto, delle altre clausole del contratto e di altri contratti da cui esso dipende, nonché di «tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione». Quest'ultimo aspetto non include le circostanze che si manifestano durante l'adempimento del contratto. Tuttavia, le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto devono includere tutte quelle di cui il professionista era o, avrebbe potuto essere ragionevolmente, a conoscenza e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione del contratto ⁽²⁴⁵⁾.

Un esempio di tali circostanze è costituito dal rischio di variazioni del tasso di cambio inerente alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, che potrebbe materializzarsi soltanto durante l'esecuzione del contratto. In tali casi, spetterà al giudice nazionale valutare, alla luce delle competenze e delle conoscenze del mutuante, se il rischio di cambio cui è esposto il consumatore è in linea con il requisito della buona fede,

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ovverosia se costituisca una pratica leale ed equa e, se esso dia luogo a un significativo squilibrio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 [\(246\)](#).

Laddove le clausole contrattuali vengano modificate o sostituite, è ragionevole tenere conto delle circostanze prevalenti al momento della modifica o della sostituzione nel valutare le nuove clausole contrattuali [\(247\)](#).

Il significativo squilibrio deve essere considerato con riguardo ai contenuti della clausola contrattuale e *indipendentemente dal modo in cui è stata applicata in concreto* [\(248\)](#). Ad esempio, laddove una clausola contrattuale consenta a un professionista di richiedere immediatamente il rimborso integrale del prestito nel caso in cui il consumatore ometta di pagare un certo numero di rate mensili, il carattere abusivo dovrà essere valutato in base al numero di rate mensili non versate richiesto nel contratto. Essa non potrà basarsi sul numero di rate mensili che il consumatore aveva effettivamente omesso di versare prima che il professionista invocasse la relativa clausola [\(249\)](#).

3.4.6. Rilevanza della mancanza di trasparenza per il carattere abusivo delle clausole contrattuali

La mancanza di trasparenza non comporta automaticamente il carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [\(250\)](#). Ciò significa che, dopo aver stabilito che una clausola contrattuale cui si applica l'articolo 4, paragrafo 2 [\(251\)](#), «non sia formulata in modo chiaro e comprensibile», normalmente il suo carattere abusivo deve comunque essere valutato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [\(252\)](#). Al contrario, la mancanza di trasparenza non costituisce un elemento indispensabile nella valutazione del carattere abusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 [\(253\)](#), così che anche clausole contrattuali che sono perfettamente trasparenti possono essere abusive ai sensi del medesimo articolo 3, paragrafo 1, alla luce del loro contenuto non equilibrato [\(254\)](#).

Tuttavia, nella misura in cui le clausole contrattuali non siano formulate in modo chiaro e comprensibile, ovverosia laddove i professionisti non rispettino gli obblighi di trasparenza, tale circostanza può contribuire a far ritenere abusiva una clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, o può persino indicarne il carattere abusivo. Il punto 1, lettera i), dell'allegato, in generale, e il punto 1, lettera j), dell'allegato, con particolare riguardo alle modifiche unilaterali delle clausole contrattuali, confermano che la mancanza di trasparenza potrebbe essere decisiva per il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Diverse sentenze fanno riferimento alla mancanza di trasparenza come a un elemento (importante) per la valutazione del carattere abusivo quanto meno di particolari tipi di clausole contrattuali [\(255\)](#) o si riferiscono alla mancanza di trasparenza e al carattere abusivo delle clausole contrattuali come fossero un'unica cosa [\(256\)](#).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La Corte ha evidenziato l'importanza della trasparenza per l'equità delle clausole contrattuali, ad esempio per quanto riguarda le clausole che consentono al professionista di modificare i prezzi pagati dal consumatore nei contratti a lungo termine (257), le clausole che determinano gli obblighi fondamentali dei consumatori nei contratti di prestito (258) o con riferimento alle clausole di scelta del diritto applicabile (259).

La Corte ha indicato esplicitamente che, in relazione a una clausola di scelta del diritto applicabile che non riconosca il fatto che, ai sensi del regolamento Roma I, i consumatori possono sempre fare affidamento sulle norme più vantaggiose del loro Stato membro di residenza (260), tale omissione di informazioni o la natura ingannevole della clausola possono implicarne il carattere abusivo. La Corte (261), dopo aver richiamato il criterio del significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, ha affermato che:

«[i]n particolare, il carattere abusivo di una siffatta clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall'articolo 5 della direttiva 93/13 [...]».

Si potrebbe pertanto concludere che, a seconda dei contenuti della clausola contrattuale in questione e alla luce dell'impatto determinato dalla mancanza di trasparenza, **l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale può essere strettamente correlato alla sua mancanza di trasparenza o che la mancanza di trasparenza di una clausola contrattuale può persino indicare il carattere abusivo della stessa**. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando i consumatori non sono in grado di comprendere le conseguenze di una clausola oppure sono fuorviati.

Invero, quando i consumatori vengono posti in una posizione di svantaggio sulla base di clausole contrattuali che sono poco chiare, nascoste o ingannevoli, o quando non vengono fornite le spiegazioni necessarie per comprendere le loro implicazioni, è improbabile che il professionista stesse trattando in modo leale ed equo con il consumatore, tenendo conto degli interessi legittimi di quest'ultimo.

3.4.7. *Ruolo dell'allegato cui si rinvia nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva*

Come indicato nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, l'allegato della direttiva contiene «soltanto» un elenco indicativo e non esauriente di clausole che *possono* essere dichiarate abusive. La Corte ha ripetutamente ribadito tale principio (262). Il carattere non esauriente dell'allegato e il principio dell'armonizzazione minima di cui all'articolo 8 della direttiva stanno a significare che la legislazione nazionale potrebbe estendere l'elenco o utilizzare formulazioni che conducono a standard più severi (263).

Clause abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Poiché l'elenco è soltanto indicativo, le clausole che vi figurano non dovrebbero automaticamente essere considerate abusive. Ciò significa che il loro carattere abusivo deve comunque essere valutato alla luce dei criteri generali definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, e nell'articolo 4 della direttiva [\(264\)](#). La Corte ha specificato che le clausole presenti nell'allegato non devono necessariamente essere considerate abusive e, viceversa, una clausola che non vi figuri può tuttavia essere dichiarata abusiva [\(265\)](#). Ciononostante, *l'allegato costituisce un elemento importante nella valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali*. Secondo quanto affermato dalla Corte,

«Se è vero che il contenuto dell'allegato di cui trattasi non può stabilire automaticamente e di per sé il carattere abusivo di una clausola controversa, esso costituisce tuttavia un elemento essenziale sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo di tale clausola» [\(266\)](#).

Laddove uno Stato membro [\(267\)](#) abbia adottato una «lista nera» di clausole che sono sempre considerate abusive [\(268\)](#), le clausole contrattuali che vi figurano non dovranno essere valutate ai sensi delle norme nazionali di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1.

Altrimenti, le autorità nazionali devono esaminare la clausola ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, utilizzando l'allegato come indicazione di ciò che, normalmente, costituisce un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrario al requisito della buona fede.

Nella sua giurisprudenza, la Corte ha fatto riferimento ai seguenti punti dell'allegato:

- punto 1, lettera e) [\(269\)](#): causa C-76/10, *Pohotovost'*; causa C-415/11, *Aziz* [\(270\)](#); cause riunite C-94/17 e C-96/16, *Banco Santander Escobedo Cortés*, aventi ad oggetto gli interessi di mora;
- punto 1, lettera e): C-377/14, *Radlinger Radlingerová* riguardante l'effetto cumulativo delle sanzioni contrattuali;
- punto i), lettere j) e l), in combinato disposto con il punto 2, lettere b) e d): C-92/11, *RWE Vertrieb*, C-472/10, *Invitel* [\(271\)](#), causa C-348/14, *Bucura* [\(272\)](#), riguardanti le clausole di variazione del prezzo;
- punto 1, lettere j) e l), in combinato disposto con il punto 2, lettere b) e d):
 - C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai* [\(273\)](#) relativa al meccanismo di conversione del tasso per un contratto di mutuo espresso in una valuta estera;
 - causa C-143/13, *Matei e Matei* [\(274\)](#), relativa alle modifiche unilaterali del tasso di interesse;
- punto 1, lettera q) [\(275\)](#):

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- C-240/98, *Océano Grupo Editorial*; C-137/08, *VB Penzügyi Lízing*; C-243/08, *Pannon GSM*; specificando che il punto 1, lettera q), si applica, in linea di principio, alle clausole sulla giurisdizione che obbligano il consumatore a rimettersi alla competenza giurisdizionale esclusiva di un tribunale che potrebbe essere molto lontano dal suo domicilio e che gli renderebbero difficoltoso comparire personalmente [\(276\)](#); causa C-266/18, *Aqua Med*, riguardante le disposizioni di legge sulla giurisdizione;
- C-240/08, *Asturcom Telecomunicaciones*; C-342/13, *Katalin Sebestyén* in relazione alle clausole compromissorie;
- C-415/11, *Aziz*, punto 75, riguardante le clausole di pignoramento nei contratti di mutuo ipotecario e la loro valutazione in relazione ai ricorsi disponibili.

Uno dei meriti dell'allegato è il fatto di aiutare a trovare una base comune su cui gli Stati membri possono coordinare le loro misure di esecuzione in relazione alle clausole abusive nei contratti. L'allegato della direttiva e i diversi tipi di allegati nelle norme nazionali di recepimento chiariscono poi maggiormente ai professionisti quali sono i tipi problematici di clausole contrattuali e possono aiutare gli organismi preposti all'applicazione delle norme ad attuare la direttiva in modo formale o informale.

4. CARATTERE NON VINCOLANTE DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA)

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

Considerando 21

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l'inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive;

4.1. La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti

La Corte [\(277\)](#) sottolinea regolarmente il ruolo centrale dell'articolo 6, paragrafo 1, nel sistema di tutela dei consumatori istituito con la direttiva, che

«[...] si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione [...]» [\(278\)](#).

In particolare, il carattere non vincolante delle clausole abusive nei contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è una **disposizione imperativa** attraverso la quale la direttiva mira ad affrontare questa disuguaglianza e a creare un *equilibrio reale* [\(279\)](#) tra le parti del contratto. Secondo quanto affermato dalla Corte [\(280\)](#):

«[...] L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, ai sensi del quale le clausole abusive non vincolano i consumatori, costituisce una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime».

Poiché la protezione dei consumatori dalle clausole abusive nei contratti prevista dalla direttiva è una questione di **interesse pubblico**, la Corte [\(281\)](#) ha ripetutamente affermato che l'articolo 6, paragrafo 1, è **equivalente alle norme di ordine pubblico contenute nella legislazione degli Stati membri**:

«La Corte ha peraltro dichiarato che, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico [...]. Occorre considerare che tale qualificazione si estende a tutte le disposizioni della direttiva indispensabili a realizzare l'obiettivo perseguito da detto articolo 6».

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Il carattere imperativo dell'articolo 6, paragrafo 1, indica che tale disposizione è vincolante per tutte le parti e autorità e che, in linea di principio, non è possibile derogarvi. L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva conferma quanto precede specificando che i consumatori non possono essere privati i loro diritti previsti dalla direttiva neppure se il contratto è retto dalle leggi di un paese diverso da uno Stato membro in virtù di un accordo sulla scelta del diritto applicabile ⁽²⁸²⁾.

Il carattere imperativo dell'articolo 6, paragrafo 1, implica inoltre che il **consumatore non possa**, in linea di principio, **rinunciare a tale protezione** né mediante contratto ⁽²⁸³⁾ né sulla base di una dichiarazione unilaterale, direttamente o indirettamente. Ciò vale certamente prima della risoluzione di qualsiasi controversia in merito a pretese specifiche concernenti il carattere abusivo delle clausole contrattuali ⁽²⁸⁴⁾.

Le implicazioni sostanziali dell'articolo 6, paragrafo 1, sono presentate nei paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4. Le garanzie procedurali derivanti dall'articolo 6, paragrafo 1, sono discusse nella sezione 5. Le conseguenze sostanziali risultanti dal carattere abusivo delle clausole contrattuali si applicano indipendentemente dai procedimenti giurisdizionali e a prescindere dal fatto che il carattere abusivo delle clausole contrattuali sia sollevato dal consumatore o d'ufficio da un tribunale.

4.2. L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore»

La nozione di carattere non vincolante delle clausole contrattuali abusive per il consumatore può essere tradotta in diversi concetti giuridici a livello nazionale a condizione che sia realizzata la protezione perseguita con la direttiva. Tuttavia, l'*invalidità* delle clausole contrattuali abusive sembrerebbe realizzare la protezione auspicata nel modo più efficace. La Corte ⁽²⁸⁵⁾ ha sottolineato che:

«[...] l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, **come se non fosse mai esistita**, cosicché **non può sortire effetti nei confronti del consumatore**. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola».

Il carattere non vincolante delle clausole contrattuali abusive emana direttamente dalla direttiva e non richiede alcuna previa dichiarazione di abusività o invalidità di una clausola contrattuale da parte di un tribunale o di un altro organismo autorizzato. Tuttavia, tali dichiarazioni garantiscono certezza del diritto per quanto concerne il carattere (non) abusivo di una data clausola contrattuale, in particolare nei casi in cui possano esservi pareri discordanti in merito alla sua abusività.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Pertanto, il carattere non vincolante non può dipendere da se e quando un consumatore ha eccepito il carattere abusivo di una data clausola contrattuale o ne ha contestato la validità, come ha confermato la Corte [\(286\)](#) affermando che:

«[...] l'articolo 6, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola».

Ciò implica anche che, in linea di principio, non si possa impedire ai consumatori di richiedere a un professionista di rimuovere una data clausola abusiva da un contratto, chiedere a un giudice nazionale di dichiarare nulla una clausola contrattuale o opporsi a pretese avanzate dai professionisti sulla base di clausole contrattuali abusive in virtù di qualsiasi termine di prescrizione applicabile [\(287\)](#). Lo stesso vale per il potere dei giudici nazionali di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. La Corte [\(288\)](#) ha affermato che:

«[...] [l]a tutela che la direttiva garantisce ai consumatori osta ad una normativa interna che, in un'azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore l'abusività di una clausola inserita nel suddetto contratto».

Quando, nell'ambito di una controversia individuale o di un'azione collettiva, un giudice nazionale constata il carattere abusivo di una determinata clausola, tale constatazione o dichiarazione si applica *ex tunc*. Ciò vuol dire che deve avere effetto a partire dalla conclusione del contratto o dal momento in cui la clausola pertinente è stata inserita nel contratto, mentre *non ex tunc* significa a partire dalla data della sentenza [\(289\)](#).

4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti

La presente sezione illustra il principio per cui le clausole contrattuali abusive devono essere rimosse e non possono essere revisionate (paragrafo 4.3.1), come anche le circostanze specifiche in cui è possibile colmare le lacune nel contratto causate dall'eliminazione di una clausola abusiva (paragrafo 4.3.2).

4.3.1. Il principio: rimozione delle clausole contrattuali abusive e divieto di revisione delle stesse

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, mentre le clausole contrattuali abusive non sono vincolanti per i consumatori, la parte restante del contratto rimane vincolante per le

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

parti «sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». La Corte ⁽²⁹⁰⁾ ha sottolineato ripetutamente che:

«[...], a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, **il giudice nazionale chiamato ad esaminare una clausola contrattuale abusiva è tenuto unicamente ad escludere l'applicazione di quest'ultima** affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, **senza che detto giudice sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola stessa**. Infatti, **il contratto in questione deve rimanere in essere**, in linea di principio, **senza alcun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione della clausola suddetta, purché**, conformemente alle norme di diritto interno, **una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile [...]**» ⁽²⁹¹⁾.

Ciò significa ad esempio, in relazione alle clausole penali abusive, che i giudici nazionali non possono ridurre l'importo dovuto ai sensi della clausola contrattuale a un livello accettabile, ma devono soltanto rimuovere la clausola nella sua totalità ⁽²⁹²⁾.

La revisione delle clausole contrattuali abusive implicherebbe infatti che le clausole in questione rimangano parzialmente vincolanti e che i professionisti traggano un qualche beneficio dal fatto di aver utilizzato tali clausole. Ciò comprometterebbe l'efficacia dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e priverebbe l'articolo 6, paragrafo 1, dell'effetto dissuasivo che cerca di ottenere considerando le clausole contrattuali abusive come non vincolanti ⁽²⁹³⁾. La privazione di tale effetto dissuasivo sarebbe anche incoerente con l'obiettivo di contrastare l'inserzione di clausole abusive nei contratti, formulato nell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva ⁽²⁹⁴⁾.

Secondo la stessa logica, è inammissibile anche la **cancellazione parziale** di una clausola contrattuale abusiva in quanto, in generale, ciò equivarrà a una revisione di una clausola contrattuale incidendo sulla sua sostanza ⁽²⁹⁵⁾.

Tale prospettiva può cambiare soltanto nei casi in cui quella che sembrerebbe essere un'unica «clausola contrattuale» sia, in realtà, composta da diverse clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Ciò può avvenire, in particolare, qualora una clausola contrattuale contenga due (o più) disposizioni che possono essere separate le une dalle altre in maniera tale che, cancellando una di esse, le disposizioni restanti siano comunque chiare e comprensibili e possano essere valutate sulla base dei propri meriti.

Finora la Corte ha fornito solo alcune indicazioni riguardo ai criteri per determinare cosa costituisca una clausola contrattuale a sé stante. Essa distingue, ad esempio, fra clausole contrattuali che riportano gli obblighi fondamentali in capo al consumatore per il rimborso di un prestito in una determinata valuta e clausole che specificano il meccanismo di conversione valutaria ⁽²⁹⁶⁾ e che sono quindi, per definizione, clausole contrattuali separate. Lo stesso vale per le clausole che riportano il prezzo imputato al

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatore e un meccanismo per le modifiche di prezzo nelle relazioni contrattuali di lungo corso [\(297\)](#).

La Corte [\(298\)](#) ha anche operato una distinzione fra una clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi da pagare per un mutuo ipotecario e una clausola sugli interessi moratori, anche se questi ultimi sono definiti come un'aggiunta rispetto al tasso di interesse normale. Avendo stabilito che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno funzioni molto diverse, la Corte ha spiegato che:

«[...] tali considerazioni si applicano indipendentemente dal modo in cui sono formulate la clausola contrattuale che fissa il tasso degli interessi moratori e quella che fissa il tasso degli interessi corrispettivi. In particolare, dette considerazioni valgono non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata».

In relazione alla cancellazione parziale, la Corte non ha finora indicato se la cosiddetta dottrina della «matita blu» («blue pencil»), applicata, ad esempio, dalla Corte di cassazione tedesca, sia compatibile con la direttiva [\(299\)](#). In base a tale dottrina, si opera una distinzione tra la revisione inammissibile [\(300\)](#) di una clausola contrattuale e la cancellazione ammissibile di una disposizione abusiva contenuta in una clausola contrattuale, a condizione che il contenuto restante della clausola possa essere applicato senza ulteriori interventi. Tuttavia, in relazione a una clausola in un contratto di credito ipotecario che consentiva alla banca di esigere il rimborso dell'intero prestito dopo che il consumatore aveva saltato il pagamento di una sola rata mensile, la Corte ha affermato che l'obbligo di rimborso anticipato *non può essere separato* dalla condizione di una (sola) rata mensile non pagata *senza modificare la sostanza* di tali clausole. In questo caso, la clausola era dunque non separabile.

In breve,

- ciò che conta per la separabilità delle clausole contrattuali è il contenuto o la funzione di particolari disposizioni piuttosto che il modo in cui sono presentate in un dato contratto e
- una cancellazione parziale non è possibile quando due parti di una clausola contrattuale sono legate in modo tale che l'eliminazione di una parte influirebbe sulla sostanza della restante clausola contrattuale.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

A tale riguardo, non si esclude che un singolo paragrafo/punto in un contratto possa contenere più di una clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. Viceversa, è possibile che due paragrafi/punti o addirittura disposizioni all'interno di diversi documenti formino un'unica clausola contrattuale, alla luce del loro contenuto.

Il principio secondo cui i giudici nazionali non possono rivedere le clausole contrattuali abusive si applica indipendentemente dal fatto che il carattere abusivo sia invocato dal consumatore o sia considerato d'ufficio.

Tuttavia, tale principio non influisce sul diritto delle parti di modificare una clausola contrattuale abusiva o sostituirla con una nuova, entro i limiti della loro libertà contrattuale. Se la nuova clausola è una clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, dovrà essere valutata in base alle proprie specificità ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva. Nel contempo, la modifica o sostituzione di una clausola contrattuale abusiva non può eliminare, in linea di principio, il diritto del consumatore derivante dal carattere non vincolante della clausola modificata/sostituita, come ad esempio le richieste di restituzione [\(301\)](#). La Corte potrebbe chiarire ulteriormente tali questioni in relazione ai cosiddetti accordi di novazione [\(302\)](#).

Il principio per cui le clausole abusive debbano essere eliminate dal contratto mentre la parte restante del contratto rimane vincolante per le parti non solleva difficoltà nei casi in cui il contratto possa essere eseguito senza la o le clausole contrattuali abusive. Ad esempio, è questo il caso delle penali contrattuali come gli interessi moratori [\(303\)](#), delle clausole che limitano la responsabilità del professionista per errato adempimento, o delle clausole relative a scelta del diritto, giurisdizione o arbitrato. I casi che comportano maggiori complicazioni sono discussi nella sezione 4.3.2.

4.3.2. L'eccezione: colmare le lacune create dalle clausole abusive per evitare la nullità del contratto

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, la parte restante del contratto rimane applicabile sempre che il contratto «possa sussistere senza le clausole abusive».

Per stabilire se la sussistenza del contratto sia possibile senza la clausola abusiva occorre una «*valutazione giuridica secondo il diritto nazionale applicabile*» [\(304\)](#). Ciò richiede un'«*analisi caso per caso della possibilità, sotto il profilo giuridico o tecnico, di eseguire il contratto senza la clausola contrattuale abusiva*». Pertanto, la valutazione non può basarsi su considerazioni puramente economiche. L'esame della capacità di sussistenza del contratto deve essere *obiettivo*, ossia non può basarsi sugli interessi di una sola parte [\(305\)](#). Ciò vuol dire che è irrilevante sapere se il professionista non avrebbe stipulato il contratto senza la clausola abusiva o se la cancellazione della clausola renda il contratto meno attraente da un punto di vista economico.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Un contratto non può essere eseguito, ossia «non può sussistere», se si rimuove una clausola che definisce il suo oggetto principale o una clausola indispensabile per il calcolo della remunerazione dovuta dal consumatore (306). Ciò vale, ad esempio, per la designazione della valuta nella quale devono essere effettuati i pagamenti (307) o per una clausola che stabilisce il tasso di cambio per il calcolo delle rate di rimborso di un prestito denominato in una valuta estera (308).

Allo stesso tempo occorre tenere conto del fatto che la finalità perseguita dall'articolo 6, paragrafo 1, consiste nel ripristinare l'equilibrio tra le parti attraverso la rimozione delle clausole abusive dal contratto, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullamento di qualsiasi contratto contenente clausole abusive (309). Tuttavia, uno Stato membro potrebbe disporre che sia dichiarata la nullità complessiva di un contratto contenente clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore (310).

La nullità del contratto potrebbe avere conseguenze negative per il consumatore, ad esempio l'obbligo di rimborsare immediatamente la totalità del prestito invece che rimborsarlo attraverso le rate concordate, il che potrebbe essere in contrasto con la protezione perseguita dalla direttiva. Pertanto, la Corte (311) ha riconosciuto che, in circostanze eccezionali e a determinate condizioni, i giudici nazionali possono sostituire una clausola contrattuale abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva al fine di evitare la nullità del contratto. In relazione a una causa in cui il ricorso a una disposizione di natura suppletiva ha evitato la nullità di un contratto di credito indicizzato in valuta estera dovuta al carattere abusivo del meccanismo di conversione valutaria, la Corte ha affermato:

«80 Non ne deriva però che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osterebbe a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto dei contratti, rimuova la clausola abusiva sostituendole una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.

81 Al contrario il fatto di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione siffatta nella quale, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, si ritiene che non siano inserite clausole abusive, nel senso che sfocia in un risultato tale che il contratto può sussistere malgrado la rimozione della clausola III/2 e continua ad essere coercitivo per le parti, è pienamente giustificato data la finalità della direttiva 93/13».

La Corte ha inoltre spiegato che «le conseguenze particolarmente dannose» dell'annullamento del contratto per il consumatore potrebbero compromettere il

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

carattere dissuasivo perseguito con l'eliminazione della clausola contrattuale abusiva [\(312\)](#).

Pertanto, in base all'attuale giurisprudenza [\(313\)](#), prima di sostituire clausole contrattuali abusive con «norme di diritto nazionale di natura suppletiva» i giudici nazionali devono valutare se

—*oggettivamente* l'eliminazione di una clausola contrattuale abusiva condurrebbe altrimenti alla nullità del contratto nel suo complesso,

—*e se* ciò abbia *conseguenze particolarmente dannose* per il consumatore [\(314\)](#) alla luce di tutte le disposizioni di diritto nazionale pertinenti, incluse le norme di procedura [\(315\)](#).

La direttiva non definisce né utilizza l'espressione «**disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva**». In un contesto differente, fa però riferimento a «*regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo*». Questa semi-definizione rispecchia quella che è generalmente ritenuta essere la funzione delle disposizioni di natura suppletiva e, nell'utilizzare tale espressione in associazione con l'articolo 6, paragrafo 1, la Corte fa in effetti riferimento al considerando 13 della direttiva [\(316\)](#).

La Corte potrebbe ulteriormente approfondire l'interpretazione del concetto di «disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva». Ad esempio, potrebbe chiarire se esso si riferisca esclusivamente a disposizioni disciplinano in modo specifico i diritti e gli obblighi delle parti di un contratto, oppure se possa includere anche disposizioni generali del diritto contrattuale [\(317\)](#). Laddove tali disposizioni generali si prestino a un adattamento creativo del contratto, si pone la questione se ciò non sia, in effetti, equivalente a una «revisione» non ammissibile della o delle relative clausole contrattuali [\(318\)](#).

La Corte [\(319\)](#) ha indicato che, *in circostanze specifiche*, le disposizioni legislative che fungono da modello o riferimento per le clausole contrattuali, ma che non sono tecnicamente disposizioni di natura suppletiva, possono essere usate per sostituire una clausola contrattuale abusiva al fine di prevenire la nullità del contratto.

La Corte potrebbe anche chiarire se, in circostanze molto specifiche, possano essere ammissibili altre forme di riempimento della lacuna lasciata da una clausola contrattuale abusiva [\(320\)](#).

Nel valutare le **conseguenze particolarmente dannose per i consumatori**, i giudici nazionali devono tenere conto degli *interessi del consumatore* nel momento in cui la questione viene sollevata dinanzi al giudice nazionale [\(321\)](#). Nei casi in cui la sussistenza del contratto sia giuridicamente impossibile in seguito all'eliminazione di una clausola contrattuale abusiva e *laddove la persistenza del contratto sarebbe in contrasto con gli interessi del consumatore*, la Corte ha specificato che i giudici nazionali non possono



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

mantenere la validità del contratto [\(322\)](#). In simili casi, la legislazione nazionale non può vietare ai consumatori di fare affidamento sulla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [\(323\)](#).

Ad oggi, la Corte non si è pronunciata in modo esplicito [\(324\)](#) in merito al fatto che il giudice nazionale debba stabilire l'interesse del consumatore alla nullità del contratto esclusivamente sulla base di criteri oggettivi o piuttosto in base alla preferenza del consumatore espressa nell'ambito del procedimento. Vi sono tuttavia valide argomentazioni per rispettare la preferenza del consumatore, tenuto conto che il consumatore potrebbe persino insistere in giudizio affinché sia applicata una clausola abusiva [\(325\)](#).

4.3.3. *L'applicazione delle disposizioni di natura suppletiva in altri casi*

Finora la Corte non si è pronunciata in maniera specifica sulla questione se le disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva possano essere applicate nei casi in cui la cancellazione di una clausola contrattuale non conduca alla nullità del contratto, come le clausole sulle penali, ma laddove ciò non implichi una «revisione» della clausola abusiva da parte del giudice nazionale. La Corte [\(326\)](#) ha stabilito che l'approccio adottato da un giudice supremo nazionale, che non ha applicato alcun interesse moratorio previsto per legge dopo aver rimosso da un contratto una clausola abusiva sugli interessi moratori, era compatibile con la direttiva. La Corte non ha però affermato che la direttiva prevede un simile risultato. La giurisprudenza discussa al punto 4.3.2. potrebbe tuttavia suggerire che il ricorso a disposizioni di natura suppletiva sia possibile soltanto se il contratto sarebbe altrimenti nullo.

4.3.4. *Possibile applicazione delle clausole contrattuali abusive nonostante il carattere abusivo* [\(327\)](#)

La Corte [\(328\)](#) ha stabilito che, nei casi in cui il contratto possa sussistere senza una clausola abusiva [\(329\)](#) e dopo che il giudice abbia informato il consumatore del carattere abusivo e della natura non vincolante di una clausola contrattuale abusiva, il consumatore può decidere di non avvalersi di tale tutela, consentendo di fatto l'applicazione della clausola contrattuale.

4.4. Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti

Un'altra conseguenza della natura non vincolante delle clausole abusive nei contratti è che, laddove i consumatori abbiano effettuato pagamenti sulla base di clausole contrattuali abusive, essi devono avere diritto al rimborso di tali pagamenti [\(330\)](#):

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

«⁶² Se ne evince che l'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme.

⁶³ L'assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare l'effetto deterrente che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista».

Soltanto le disposizioni legate alla certezza del diritto, in particolare l'autorità di cosa giudicata e termini di prescrizione ragionevoli, possono limitare tale **effetto restitutorio** [\(331\)](#). Allo stesso tempo, gli Stati membri, inclusi i legislatori e i giudici nazionali, non possono porre limiti temporali all'effetto di una constatazione di abusività di una determinata clausola contrattuale [\(332\)](#) e quindi, ad esempio, escludere richieste di restituzione antecedenti a tale constatazione [\(333\)](#):

«L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE [...] deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo».

A tale riguardo, la Corte ha rammentato che spetta esclusivamente alla Corte stessa, alla luce del requisito fondamentale di un'applicazione generale e uniforme del diritto dell'Unione, decidere in merito ai termini di prescrizione da applicare all'interpretazione da essa formulata in relazione a una norma del diritto dell'Unione [\(334\)](#). In generale, l'interpretazione fornita dalla Corte di una norma del diritto dell'Unione deve essere applicata dai giudici nazionali anche alle relazioni giuridiche sorte prima della sentenza della Corte, in quanto la sua interpretazione indica come deve essere, o dovrebbe essere, intesa e applicata la norma pertinente a partire dal momento della sua entrata in vigore [\(335\)](#). Pertanto, la Corte potrebbe limitare l'effetto nel tempo delle sue pronunce soltanto in «casi complessivamente eccezionali» in applicazione del principio generale della certezza del diritto, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative: i) i soggetti attivi sul mercato interessati hanno agito in buona fede e ii) sussiste un rischio di gravi difficoltà legate all'applicazione «retroattiva» della giurisprudenza della Corte [\(336\)](#).

5. RICORSI E GARANZIE PROCEDURALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA

5.1. L'importanza dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di equivalenza ed effettività in generale

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

[...]

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

[...]

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

[...]

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, costituiscono le disposizioni della direttiva che stabiliscono le modalità con cui i consumatori devono essere protetti dalle clausole abusive nei contratti e si completano a vicenda [\(337\)](#).

Le implicazioni della natura non vincolante delle clausole abusive nei contratti per i diritti e gli obblighi delle parti sono presentate nella precedente sezione 4. La presente sezione illustra le implicazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, nonché i principi di *equivalenza* ed *effettività*, rispetto alle norme di procedura e ai poteri e obblighi dei giudici nazionali.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva riflette, con particolare riguardo alle clausole abusive nei contratti, il diritto generale a un ricorso effettivo per la violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell'Unione e sanciti nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE [\(338\)](#).

Sebbene l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, non contengano norme di procedura specifiche, i loro obiettivi possono essere raggiunti soltanto laddove le norme procedurali nazionali contribuiscano al loro raggiungimento e non frappongano ostacoli ingiustificati per i consumatori in modo che essi possano fare affidamento sulla protezione assicurata loro dalla direttiva.

In assenza di un'armonizzazione delle norme di procedura in uno strumento del diritto dell'Unione, la Corte ha sottolineato l'*autonomia processuale* degli Stati membri [\(339\)](#), ma anche la loro responsabilità di garantire che i diritti derivanti dal diritto dell'UE siano effettivamente tutelati [\(340\)](#). La Corte ha stabilito che, laddove le norme procedurali degli Stati membri incidano sull'applicazione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione, esse devono rispettare i principi di *equivalenza* ed *effettività* [\(341\)](#). Essa ha fatto riferimento a tali principi in quanto esprimono l'obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettante ai singoli in forza del diritto dell'Unione [\(342\)](#).

In base al principio di *equivalenza* le norme procedurali per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che si applicano alla tutela di diritti analoghi ai sensi del diritto interno [\(343\)](#) o che riguardano ricorsi analoghi di diritto interno [\(344\)](#).

Il principio di *effettività* implica che le norme di procedura nazionali non devono rendere virtualmente o praticamente [\(345\)](#) impossibile o eccessivamente difficile per i cittadini, inclusi i consumatori, l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea [\(346\)](#).

La Corte ha descritto il significato dei termini *equivalenza* ed *effettività* come di seguito riportato [\(347\)](#):

«A questo proposito occorre ricordare che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario [...]».

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La Corte ha sviluppato ulteriormente tali principi per quanto riguarda la legislazione in materia di consumatori e specialmente la direttiva, ricavando da esse una serie di requisiti procedurali specifici al fine di garantire che i consumatori siano effettivamente protetti dalle clausole abusive nei contratti anche nella realtà dei procedimenti giurisdizionali.

A seconda delle circostanze del caso e delle questioni sollevate dai giudici del rinvio, la Corte ha basato tali requisiti su:

- l'*effettività* [\(348\)](#) della natura non vincolante delle clausole abusive nei contratti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva;
- il requisito dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [\(349\)](#);
- il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta [\(350\)](#);
- nonché, a seconda del diritto nazionale applicabile, il principio di *equivalenza* [\(351\)](#).

La Corte fa riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, talvolta suffragato dall'articolo 47 della Carta, e all'*effettività* in modo quasi intercambiabile, come fonte di garanzie relative all'effettività della tutela processuale dalle clausole abusive nei contratti [\(352\)](#).

I requisiti procedurali riguardano i ricorsi e i diritti processuali spettanti ai consumatori, da un lato, e gli obblighi dei giudici nazionali, dall'altro. Essenzialmente, essi includono i principi secondo cui:

- i consumatori devono poter accedere a ricorsi effettivi per contestare il carattere abusivo delle relative clausole contrattuali; e
- i giudici nazionali sono tenuti a verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

La Corte ha ulteriormente sviluppato tali garanzie processuali alla luce degli specifici tipi di procedure e situazioni processuali, quali i procedimenti civili ordinari [\(353\)](#), le procedure di appello [\(354\)](#), le sentenze contumaciali [\(355\)](#), i ricorsi di annullamento di un lodo arbitrale [\(356\)](#), l'esecuzione di un lodo arbitrale [\(357\)](#), le azioni inibitorie [\(358\)](#), i diversi tipi di procedimenti d'ingiunzione di pagamento [\(359\)](#), i procedimenti di esecuzione ipotecaria [\(360\)](#), le vendite all'asta volontarie [\(361\)](#) e i procedimenti per insolvenza [\(362\)](#). La Corte è inoltre stata invitata a considerare il rapporto tra il regolamento (CE) n. 1896/2006 [\(363\)](#) che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e le garanzie processuali previste dalla direttiva [\(364\)](#).

Sebbene la maggior parte delle pronunce pregiudiziali abbia riguardato casi in cui i consumatori si trovavano nella posizione di imputato o debitore [\(365\)](#), la Corte ha applicato tali principi anche ai procedimenti in cui il consumatore ha richiesto di dichiarare invalida una clausola contrattuale.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Anche se occorre prendere in considerazione il contesto e le specificità di ciascun tipo di procedura nel valutare la compatibilità di specifiche disposizioni con la direttiva, gli standard e i test sviluppati dalla Corte si applicano a tutti i tipi di procedure.

La Corte ha sottolineato ripetutamente ⁽³⁶⁶⁾ che le procedure che offrono ai creditori la possibilità di far valere in modo più rapido le loro pretese basate su titoli diversi dalle sentenze ottenute in procedimenti di accertamento e che non prevedono, o comportano soltanto in misura limitata, controlli sostanziali da parte dei giudici nazionali, non devono privare i consumatori del loro diritto a una opportuna protezione dalle clausole abusive nei contratti. Ciò significa che **lo specifico tipo di procedura prescelto da un professionista, o che si applica altrimenti, non può comprimere le garanzie processuali fondamentali previste dalla direttiva a favore di consumatori.** Secondo quanto affermato dalla Corte ⁽³⁶⁷⁾:

«[...] le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali che si svolgono nel contesto del diritto nazionale tra i professionisti ed i consumatori non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere questi ultimi in forza delle disposizioni della direttiva 93/13».

Al contempo, in relazione al principio di *effettività* ⁽³⁶⁸⁾, è **necessario esaminare le norme di procedura nazionali nel loro proprio contesto e nella loro interezza.** La Corte ⁽³⁶⁹⁾ si è espressa sull'argomento nei termini seguenti:

«43 [...] per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha ribadito più volte che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali [...]

44 Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento [...]

Ciò significa che è necessario considerare la protezione assicurata dalle disposizioni nazionali contro le clausole abusive nei contratti nelle varie fasi processuali, ad esempio in quella prima dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento ovvero dell'esecuzione forzata o di opposizione ⁽³⁷⁰⁾, o in relazione ai ricorsi contro l'esecuzione ipotecaria basata su un atto notarile ⁽³⁷¹⁾.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

I giudici nazionali sono tenuti ad applicare tali garanzie processuali anche quando le disposizioni nazionali impediscono loro di farlo e devono disapplicare la giurisprudenza dei massimi organi giurisdizionali nazionali nella misura in cui essa sia incompatibile con la direttiva così come interpretata dalla Corte [\(372\)](#).

Tutte le garanzie processuali derivanti dal diritto dell'Unione si applicano ai casi riguardanti clausole abusive nei contratti, anche laddove non specificamente indicato nella presente comunicazione, ivi compresi i diritti processuali menzionati all'articolo 47 della Carta, inclusi l'equo processo [\(373\)](#) e la parità delle armi [\(374\)](#). Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei consumatori, di per sé, non riconosce a questi ultimi il diritto di accesso a un doppio grado di giudizio [\(375\)](#) per la valutazione delle clausole contrattuali. Tuttavia, tale diritto potrebbe essere basato sull'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con il principio della parità delle armi, garantito dall'articolo 47 della Carta, quando, nello stesso procedimento, i professionisti hanno il diritto di ricorrere contro una decisione riguardante il carattere abusivo delle clausole contrattuali [\(376\)](#).

5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti [\(377\)](#)

5.2.1. Collegamento con l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1

Al fine di compensare la posizione strutturale di inferiorità dei consumatori, che potrebbero non essere consapevoli dei loro diritti e, pertanto, non contestare il carattere abusivo delle clausole contrattuali, i giudici nazionali, in quanto istanza neutrale, svolgono un ruolo attivo nei procedimenti riguardanti le clausole abusive nei contratti. Sin dalla sua sentenza del 4 giugno 2009 [\(378\)](#), la Corte ha costantemente sostenuto che **i giudici nazionali sono tenuti a verificare d'ufficio l'abusività delle clausole contrattuali**, vale a dire anche qualora l'abusività delle stesse non venga contestata dal consumatore:

- «1. L'articolo 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.
2. Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale».

La Corte ha ripetutamente confermato tale requisito [\(379\)](#):

«[...] la Corte ha già reiteratamente rilevato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad avviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari [...]» [\(380\)](#).

Il controllo d'ufficio mira a perseguire il risultato fissato dall'articolo 6, paragrafo 1, nei singoli casi e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dell'articolo 7, poiché può avere un effetto dissuasivo rispetto all'inserimento di clausole abusive nei contratti in generale [\(381\)](#). L'obbligo di un controllo d'ufficio si applica *a fortiori* quando un consumatore contesta nella sostanza la validità o l'equità del contratto senza tuttavia fare riferimento specificamente alle disposizioni legislative sulle clausole abusive nei contratti [\(382\)](#).

5.2.2. Rapporto con i principi di procedura civile

Negli Stati membri, il principio guida nei procedimenti civili [\(383\)](#) è il principio dispositivo (o autonomia delle parti). Esso implica solitamente che è a discrezione esclusiva delle parti definire l'oggetto e la portata dei procedimenti affinché il giudice non possa accogliere una richiesta che non è stata avanzata (*ultra petita*) o non possa concedere più di quello che è stato richiesto (*extra petita*). È inoltre prassi ampiamente accettata che spetta in primo luogo alle parti di presentare i fatti su cui si basano al fine di sostanziare le loro richieste e fornire le prove necessarie. In generale, incomberà a ciascuna parte l'onere della prova rispetto ai fatti a sostegno della propria richiesta, tranne laddove vi siano disposizioni specifiche che invertono o alleggeriscono l'onere della prova per alcune questioni.

Si riconosce generalmente che, sebbene siano le parti a dover addurre i fatti, è compito del giudice effettuare le necessarie qualificazioni giuridiche [\(384\)](#), espresse nei principi *da mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia*. È inoltre normale che il giudice consideri, d'ufficio, alcune norme imperative, spesso riferite a questioni di ordine pubblico, senza dover essere sollecitato dalle parti.

In tale quadro generale, non vi sono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la misura in cui i giudici possono o devono svolgere un ruolo più attivo nei procedimenti [\(385\)](#), ivi compreso un ruolo più inquisitorio o investigativo, ad esempio

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ponendo domande, fornendo suggerimenti o riscontri, ma anche per quanto concerne l'assunzione delle prove.

Il controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali è fondamentalmente la conseguenza processuale del fatto che l'abusività delle stesse e la loro natura non vincolante sono norme obbligatorie di ordine pubblico applicabili per legge e che esse costituiscono aspetti giuridici i quali, pertanto, non dipendono dalle parti che li invocano. Il controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti, pertanto, non è in conflitto con i principi fondamentali dei procedimenti civili come il principio dispositivo. Ciononostante, le disposizioni nazionali specifiche potrebbero rendere difficile o impossibile l'esame d'ufficio. Per ulteriori dettagli su tali casi, cfr. le sezioni 5.4, 5.5 e 5.6.

5.2.3. *Il controllo d'ufficio e la passività totale da parte del consumatore*

In genere, ci si aspetta che i consumatori esperiscano i ricorsi a loro disposizione e non restino completamente passivi al fine di beneficiare della protezione prevista dalla direttiva. La Corte ha riconosciuto che il principio di *effettività* non può essere esteso tanto da richiedere al giudice nazionale di supplire integralmente alla completa passività del consumatore [\(386\)](#) nei casi in cui questo possa proporre ricorsi effettivi in condizioni ragionevoli [\(387\)](#). Conseguentemente, il mero fatto che un consumatore possa dover agire in giudizio e proporre i ricorsi per ottenere la protezione dalle clausole abusive nei contratti *non è automaticamente* contrario al principio di *effettività* [\(388\)](#). Allo stesso tempo, la giurisprudenza della Corte implica che i giudici nazionali devono valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole nei contratti anche quando i consumatori siano rimasti completamente passivi, laddove tale intervento sia richiesto dal principio di *equivalenza*, come illustrato nella sezione 5.3, o dall'articolo 7, paragrafo 1, o dal principio di *effettività*, come illustrato nella sezione 5.4.

5.3. *Obblighi derivanti dal principio di equivalenza*

5.3.1. *Il controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti*

Secondo il principio di *equivalenza* [\(389\)](#), i giudici o i tribunali nazionali sono tenuti a considerare d'ufficio le disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione in tutti i casi in cui il diritto interno preveda per essi l'obbligo, o quanto meno il potere o la facoltà, di eccepire d'ufficio questioni di diritto sulla base delle norme interne vincolanti. Come sopra accennato, il carattere non vincolante delle clausole abusive nei contratti stabilito nell'articolo 6, paragrafo 1, e tutte le disposizioni della direttiva fondamentali per il raggiungimento di tale obiettivo devono essere trattati come *equivalenti* alle considerazioni di ordine pubblico riconosciute dal diritto degli Stati membri. Tale status

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

si applicherà a tutte le disposizioni della direttiva che sono rilevanti per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e trarre le relative conseguenze.

La Corte ⁽³⁹⁰⁾ ha spiegato tale principio nei termini seguenti:

- «⁴⁴[...], data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico [...]. Occorre considerare che tale qualificazione si estende a tutte le disposizioni della direttiva indispensabili a realizzare l'obiettivo perseguito da detto articolo 6.
- ⁴⁵Ne deriva che, quando il giudice nazionale è competente, ai sensi delle norme interne di procedura, a valutare d'ufficio la validità di un atto giuridico rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, [...] detto giudice deve parimenti esercitare tale competenza ai fini di valutare d'ufficio, rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva, l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale che rientri nell'ambito di applicazione di quest'ultima.
- ⁴⁶Occorre ricordare che siffatto obbligo incombe del pari al giudice nazionale quando, nell'ambito del sistema giurisdizionale interno, dispone di una mera facoltà di valutare d'ufficio la contrarietà di una clausola del genere con le norme nazionali d'ordine pubblico [...].»

Pertanto, i giudici nazionali devono valutare d'ufficio il carattere abusivo delle relative clausole contrattuali ogni volta che il diritto nazionale prevede per essi l'obbligo, ovvero la possibilità, di verificare d'ufficio la conformità alle *considerazioni di ordine pubblico* menzionate nelle relative disposizioni nazionali, inclusi, ad esempio, i divieti giuridici, il buon costume ⁽³⁹¹⁾ o l'ordine pubblico in generale ⁽³⁹²⁾. A tal riguardo, la Corte ⁽³⁹³⁾ ha affermato, ad esempio, che:

«[...] laddove il giudice investito ai fini dell'esecuzione di un lodo arbitrale può porre fine, anche d'ufficio, all'applicazione di tale lodo qualora quest'ultimo imponga all'interessato una prestazione materialmente impossibile, vietata dalla legge o contraria al buon costume, tale giudice, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare, anche d'ufficio, nell'ambito del procedimento di esecuzione, il carattere abusivo della penalità ⁽³⁹⁴⁾ prevista dal contratto di credito concluso da un finanziatore con un consumatore o la contrarietà di una clausola compromissoria» ⁽³⁹⁵⁾.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'obbligo del controllo d'ufficio basato sul principio di *equivalenza* si applica a tutti i tipi e le fasi processuali, incluse le sentenze contumaciali (396), le procedure di appello (397) o le procedure di esecuzione (398), ogni volta che il diritto interno conferisca al giudice nazionale il potere di esaminare la conformità alle norme di ordine pubblico.

Pertanto, i giudici nazionali sono tenuti ad applicare le relative disposizioni nazionali sul controllo d'ufficio *mutatis mutandis*, al fine di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali (399).

A differenza del principio di *effettività*, tale obbligo è indipendente da ulteriori valutazioni del fatto che, senza il controllo d'ufficio, non vi sarebbe una effettiva protezione dalle clausole abusive nei contratti.

5.3.2. Altri obblighi basati sul principio di *equivalenza*

Il principio di *equivalenza* si applica analogamente alle altre norme di procedura. Ad esempio, la Corte (400) ha stabilito che le norme che consentono alle organizzazioni per la difesa del consumatore di opporsi alla contestazione di un'ingiunzione di pagamento basandosi sul carattere abusivo delle clausole contrattuali a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle controversie soggette esclusivamente al diritto interno violerebbero il principio di *equivalenza*.

Lo stesso orientamento si applica ai termini, al diritto al contraddittorio, alle condizioni necessarie per l'adozione di provvedimenti provvisori, al diritto a presentare opposizione o ricorso e, di fatto, a tutte le altre disposizioni procedurali.

5.4. Valutazione d'ufficio ed effettività dei ricorsi

5.4.1. Il test applicabile

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva o del principio di *effettività* (401), il diritto nazionale deve prevedere ricorsi che siano effettivi e che consentano ai consumatori di invocare il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Ciò implica che i consumatori devono essere in grado di esperire tali ricorsi *in condizioni ragionevoli*, ovvero non devono esistere requisiti o limitazioni che rendano *praticamente impossibile o eccessivamente difficile* per gli stessi ottenere la protezione richiesta. Inoltre, i consumatori potrebbero essere impossibilitati a esperire i ricorsi legali non soltanto a causa di ostacoli procedurali, ma anche delle loro *conoscenze o informazioni limitate*.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Pertanto, al fine di stabilire se vi siano ricorsi effettivi, la Corte ⁽⁴⁰²⁾ applica il **test generale** volto a verificare se sussiste un **rischio non trascurabile che i consumatori interessati non beneficranno della tutela effettiva** a causa del fatto che:

- specifici requisiti o limiti processuali rendono eccessivamente difficile (o persino praticamente impossibile) avvalersi dei ricorsi a disposizione;
- o, in alternativa, i consumatori non hanno le conoscenze necessarie riguardo ai loro diritti ovvero non ricevono le informazioni necessarie per avvalersi effettivamente dei ricorsi.

Tale test è riprodotto in varie sentenze, ad esempio, per quanto riguarda le procedure d'ingiunzione di pagamento ⁽⁴⁰³⁾:

«A tal proposito, occorre rilevare che sussiste un **rischio non trascurabile** che i consumatori interessati non propongano l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o perché possono essere dissuasi dal difendersi tenuto conto delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato, o perché ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, o ancora in ragione del contenuto succinto della domanda d'ingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto, dell'incompletezza delle informazioni delle quali dispongono [...]».

Come spiegato nella sezione 5.1, con riferimento all'*effettività*, è necessario considerare le relative norme di procedura nella loro interezza, tenendo conto delle varie fasi ⁽⁴⁰⁴⁾. I fattori rilevanti per la valutazione dell'*effettività* sono illustrati nella successiva sezione 5.4.2.

Laddove vi sia un rischio non trascurabile che i consumatori non possano opporsi a un'ingiunzione di pagamento, la Corte ha stabilito che **i giudici nazionali devono valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali in una qualche fase della procedura e, almeno, prima che la misura di esecuzione venga applicata nei confronti di un consumatore** ⁽⁴⁰⁵⁾. Secondo quanto affermato dalla Corte ⁽⁴⁰⁶⁾,

«Una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi [...]».

Ciò significa che:

- laddove vi sia un rischio non trascurabile che il consumatore non esperisca i mezzi per opporsi all'ingiunzione di pagamento, il giudice è tenuto a valutare d'ufficio il

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

carattere abusivo delle relative clausole contrattuali *prima* dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento [\(407\)](#).

Per contro:

—laddove il controllo d'ufficio non sia stato effettuato prima della concessione dell'ingiunzione, esso deve essere svolto, in ultima istanza, nella fase dell'esecuzione [\(408\)](#).

Analogamente,

—laddove i controlli svolti in una fase anteriore della procedura non abbiano riguardato tutte le clausole contrattuali rilevanti, i giudici nazionali sono tenuti a valutare, anche d'ufficio, le altre clausole contrattuali rilevanti, anche nel caso in cui i controlli precedenti siano terminati con una decisione munita di autorità di cosa giudicata secondo le norme di procedura nazionali [\(409\)](#).

La Corte [\(410\)](#) ha inoltre specificato che il fatto che il carattere abusivo delle clausole contrattuali sia valutato da un *funzionario il cui status sia inferiore a quello di magistrato* prima dell'emanazione dell'ingiunzione di pagamento non fornisce la tutela prevista. Ciò significa che, laddove vi sia il rischio non trascurabile che un consumatore non presenti opposizione, il *giudice* deve comunque valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali, ove necessario d'ufficio, e, al più tardi, nella fase dell'esecuzione.

Per quanto riguarda specificamente l'esecuzione ipotecaria, la Corte [\(411\)](#), in linea di principio, ha considerato accettabile che le procedure di esecuzione possano essere avviate sulla base di un atto notarile senza un *controllo giurisdizionale preventivo d'ufficio* delle clausole abusive nei contratti. Tuttavia, tale orientamento è compatibile con la direttiva soltanto nella misura in cui i consumatori possano agire in giudizio contro tale esecuzione in condizioni ragionevoli, inclusa la disponibilità di provvedimenti provvisori, e laddove il controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali sia garantito nei procedimenti di accertamento che ne conseguono.

Pertanto, l'esecuzione ipotecaria basata su un atto notarile non è compatibile con la direttiva laddove non vi siano ricorsi effettivi esperibili per i consumatori ovvero laddove vi sia il rischio non trascurabile che i consumatori non li esperiranno. Non esistono ricorsi effettivi, ad esempio, quando i consumatori, nella procedura di esecuzione, non possono opporsi all'esecuzione stessa basandosi sul carattere abusivo delle clausole contrattuali nella procedura di esecuzione, oppure quando nei procedimenti di accertamento in cui può essere valutato il carattere abusivo delle clausole contrattuali, essi non possano ottenere la sospensione delle procedure di esecuzione [\(412\)](#).

La logica di tali principi deve applicarsi *mutatis mutandis* a tutti i tipi di procedura [\(413\)](#).

5.4.2. Fattori rilevanti per l'effettività dei ricorsi

Nel valutare l'*effettività* dei ricorsi, dovranno essere prese in considerazione le specificità della procedura in questione. Inoltre, ai fini dell'impatto che particolari ostacoli potrebbero avere sulla capacità dei consumatori di esperire ricorsi o dell'effetto che le conoscenze o le informazioni limitate potrebbero avere a tal riguardo, si dovrebbe prendere in considerazione la prospettiva dei consumatori più vulnerabili. Tali consumatori potrebbero essere particolarmente riluttanti a esperire i ricorsi disponibili, anche laddove le clausole contrattuali fatte valere nei loro confronti siano chiaramente abusive [\(414\)](#).

I seguenti **fattori** sono **alternativi**. Ciò significa che la non effettività dei ricorsi può essere causata da un singolo requisito, ad esempio le spese giudiziarie elevate o discriminatorie [\(415\)](#), oppure da un insieme di diversi requisiti, ad esempio un termine breve unito alla necessità di avvalersi di un avvocato [\(416\)](#), oppure di addurre minuziose argomentazioni [\(417\)](#). Nonostante la maggior parte degli aspetti citati di seguito riguardino il diritto processuale, in tale contesto è irrilevante se un determinato fattore sia qualificato come una questione di diritto processuale o sostanziale [\(418\)](#) nel relativo Stato membro. L'elenco che segue non è esaustivo, bensì riporta gli esempi più comuni tratti dalla giurisprudenza della Corte.

6. Regole sulla competenza giudiziaria

La Corte ha affermato che il diritto al ricorso effettivo si applica alle regole sulla competenza giudiziaria nonché alle norme procedurali [\(419\)](#). Sebbene il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [\(420\)](#) contenga norme di tutela dei consumatori in relazione ai procedimenti transfrontalieri [\(421\)](#), una tutela simile potrebbe non esistere nelle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale dei casi interni. Le regole sulla competenza giudiziaria, obbligando, direttamente o indirettamente [\(422\)](#), i consumatori ad adire le vie legali o difendersi dinanzi a tribunali che sono talvolta distanti dal loro luogo di residenza, potrebbero dissuaderli dall'esperire ricorsi, in particolare laddove sia richiesta la presenza fisica nella procedura in questione [\(423\)](#). I giudici nazionali devono in questo caso esaminare se la distanza dal tribunale determini spese di viaggio eccessivamente elevate per il consumatore, tali da dissuaderlo dal comparire personalmente in un procedimento intentato nei suoi confronti [\(424\)](#).

Tuttavia, il fatto che una certa causa debba essere dibattuta non dinanzi al tribunale locale, bensì presso un tribunale di grado superiore, che è situato lontano e che potrebbe comportare spese più elevate, non implica automaticamente la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [\(425\)](#). Inoltre, le associazioni di tutela dei consumatori che propongono procedure collettive non si trovano nella stessa posizione

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

dei singoli consumatori per quanto riguarda le regole sulla competenza giurisdizionale [\(426\)](#).

7. Termini

Secondo la giurisprudenza costante, è compatibile con la legislazione europea la fissazione di termini di ricorso «ragionevoli» a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto [\(427\)](#). Termini ragionevoli non sono, di per sé stessi, tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'UE [\(428\)](#).

I termini brevi possono essere problematici già a causa del poco tempo che concedono ai consumatori per valutare le opzioni a loro disposizione, che possono spesso comportare una valutazione giuridica, nonché la necessità di avvalersi dell'assistenza di un legale. Finora, la Corte ha giudicato la lunghezza dei termini caso per caso e, principalmente, valutando anche altre circostanze, e di conseguenza *non esiste un criterio assoluto per stabilire quali termini siano ragionevoli e quali non lo siano*.

Ad esempio, la Corte ha ritenuto che un termine di due mesi per contestare un lodo arbitrale a seguito della sua notifica sia ragionevole [\(429\)](#). Al contrario, la stessa [\(430\)](#) ha considerato «particolarmente breve» un termine di 20 giorni per opporsi a un'ingiunzione di pagamento, ma ha altresì tenuto conto dell'obbligo di essere rappresentati da un avvocato e delle spese correlate, che potrebbero dissuadere i consumatori dal difendersi.

In relazione all'esecuzione stragiudiziale di un diritto di pegno [\(431\)](#), la Corte ha tenuto conto del fatto che una vendita all'asta poteva essere contestata entro 30 giorni dalla notifica dell'esecuzione sul bene dato in garanzia e che i consumatori avevano un termine di tre mesi dall'asta pubblica per agire. Inoltre, durante la valutazione sostanziale erano disponibili provvedimenti provvisori per sospendere o far cessare l'esecuzione. Su tale base, la Corte ha concluso che la legislazione in questione non rendeva eccessivamente difficile il ricorso alla tutela prevista dalla direttiva da parte dei consumatori.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative a un nuovo motivo di opposizione nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria sulla base del carattere abusivo delle clausole contrattuali [\(432\)](#), la Corte [\(433\)](#) ha ritenuto che il termine di quattro settimane per opporsi in relazione a un procedimento pendente fosse, in linea di principio, ragionevole e proporzionato [\(434\)](#). Ciononostante, la Corte ha ritenuto che il fatto che i consumatori interessati fossero informati di tale diritto soltanto tramite la gazzetta ufficiale dello Stato membro, ma non personalmente dal giudice competente [\(435\)](#), ingenerasse il rischio non trascurabile della decorrenza del termine senza che i consumatori fossero in grado di esercitare i loro diritti, violando il principio di effettività e, di conseguenza, la direttiva [\(436\)](#).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La Corte ha fatto riferimento al termine di due settimane per l'opposizione all'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale definendolo un termine «breve» (437). Essa ha ritenuto che tale termine sia particolarmente problematico nel caso in cui l'imputato debba organizzare la sua difesa entro tali due settimane presentando tutti i suoi reclami e adducendo fatti e mezzi di prova.

La Corte (438) ha inoltre giudicato che un periodo di 15 giorni, unito al requisito di motivare l'opposizione a un'ingiunzione di pagamento, potrebbe dissuadere un consumatore dall'esperire tale ricorso.

8. Notifica

Il fatto che l'eventuale misura o decisione oggetto di contestazione sia notificata al consumatore prima della decorrenza del termine fornisce almeno una garanzia del fatto che il consumatore venga informato dell'esistenza della relativa misura o decisione (439). Lo standard di notifica richiesto potrebbe essere rilevante anche nel valutare il rischio che i consumatori non esperiscano i ricorsi a loro disposizione, unitamente alle informazioni fornite ai consumatori nel momento in cui viene loro notificato il documento.

9. Spese legali e obbligo di avvalersi di un avvocato

Le spese processuali nonché quelle legali e di rappresentanza possono rappresentare, da sole, un fattore che potrebbe dissuadere i consumatori dal presentare ricorso. Ciò che è importante non è solo l'ammontare in assoluto, ma anche, ad esempio, il rapporto rispetto al valore della pretesa o il loro carattere discriminatorio. Le spese legali dovranno essere tenute in considerazione laddove i consumatori siano formalmente obbligati a essere rappresentati da un avvocato ovvero laddove vi sia, almeno nella prassi, la necessità di avvalersi dell'assistenza di un legale.

Occorre prendere in considerazione anche i meccanismi diretti a compensare le difficoltà finanziarie del consumatore (440) e che possono, almeno, ridurre l'impatto delle spese.

La Corte (441) ha considerato che l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato per le cause di valore superiore a 900 EUR e le spese correlate costituiscono un fattore che potrebbe dissuadere i consumatori dal difendersi.

La Corte (442) ha ritenuto che una norma secondo cui l'imputato è tenuto a pagare tre quarti delle spese processuali nel momento in cui si oppone a un'ingiunzione di pagamento potrebbe, in sé, dissuadere i consumatori dal proporre opposizione.

10. Necessità di giustificare il ricorso

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Quando si esperisce un ricorso, l'obbligo di addurre argomentazioni sostanziali per quanto riguarda gli elementi di fatto e di diritto di una causa, inclusi i mezzi di prova, potrebbe dissuadere i consumatori dall'avvalersi di tale rimedio, specialmente se ciò è associato a un termine breve ⁽⁴⁴³⁾. Lo stesso dicasi quando i consumatori devono indicare i motivi per i quali esperiscono un ricorso per opporsi a un'ingiunzione di pagamento entro un termine di 15 giorni ⁽⁴⁴⁴⁾.

Anche laddove non vi sia l'obbligo formale dell'assistenza di un avvocato, la necessità di giustificare il ricorso potrebbe far sorgere l'esigenza del patrocinio legale, il che, alla luce del tempo necessario e dei costi associati, come discusso in precedenza, potrebbe costituire un ulteriore fattore dissuasivo per i consumatori interessati a presentare ricorso.

11. La disponibilità dei provvedimenti provvisori

La Corte ⁽⁴⁴⁵⁾ ha ripetutamente evidenziato l'importanza della disponibilità di provvedimenti provvisori, in particolare al fine di far cessare o sospendere l'esecuzione nei confronti di un consumatore mentre il giudice valuta il carattere abusivo delle relative clausole contrattuali. Senza i provvedimenti provvisori, vi è il rischio che la protezione dalle clausole abusive nei contratti giunga troppo tardi e che, pertanto, non sia effettiva. Tali provvedimenti provvisori sono particolarmente importanti in relazione a procedimenti di esecuzione che riguardano l'abitazione del consumatore ⁽⁴⁴⁶⁾, inclusi gli sfratti, ma sono rilevanti anche per gli altri procedimenti di esecuzione. La Corte ⁽⁴⁴⁷⁾ ha sintetizzato come segue la sua posizione giuridica:

«⁴⁴ [...] la Corte ha altresì osservato che la normativa di uno Stato membro non era conforme alla direttiva 93/13 qualora, non prevedendo, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento del titolo esecutivo, tale normativa non consentisse al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori di sospensione di detto procedimento esecutivo [...] ⁽⁴⁴⁸⁾.

⁴⁵ Infine, la Corte ha dichiarato contrario alla direttiva 93/13 una normativa nazionale che non consenta al giudice dell'esecuzione, nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell'esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola [...]» [\(449\)](#).

I provvedimenti provvisori possono risultare fondamentali non soltanto per sospendere le misure di esecuzione nei confronti dei consumatori, ma anche nei casi in cui i consumatori intraprendano azioni legali per richiedere di riconoscere l'invalidità di alcune clausole contrattuali [\(450\)](#).

L'articolo 7, paragrafo 1, potrebbe inoltre richiedere che i giudici nazionali debbano avere la *possibilità di concedere d'ufficio provvedimenti provvisori* laddove:

- la concessione di tali provvedimenti sia necessaria al fine di assicurare la piena effettività di una sentenza successiva riguardante clausole abusive nei contratti; e
- vi sia un rischio non trascurabile che i consumatori non richiedano provvedimenti provvisori [\(451\)](#).

Infine, *non soltanto la completa assenza di provvedimenti provvisori potrebbe essere contraria all'effettività dei ricorsi, ma anche il fatto che sia difficile per i consumatori ottenerli* alla luce, ad esempio, dei termini molto stretti, delle argomentazioni da addurre ovvero delle garanzie o prove da fornire.

12. Mancanza di conoscenze e informazioni

I consumatori spesso ignorano o non percepiscono la portata dei loro diritti, ovvero possono trovare difficoltà a valutare la situazione giuridica a causa delle informazioni limitate che vengono fornite loro, ad esempio, in un'ingiunzione di pagamento alla quale potrebbero opporsi [\(452\)](#). La mancanza o la limitatezza delle informazioni può far sorgere il rischio che i consumatori non esperiscano i ricorsi disponibili [\(453\)](#). La Corte ha confermato [\(454\)](#) che le informazioni fornite ai consumatori nella decisione eventualmente oggetto di contestazione o in relazione a essa, sono vitali. Tra di esse figurano le informazioni sul fatto che è possibile proporre opposizione all'atto, le motivazioni che possono essere adottate per l'opposizione e la forma, nonché i relativi termini. Inoltre, le informazioni limitate sulla sostanza della pretesa potrebbero rendere difficile per i consumatori giudicare le possibilità di successo associate all'opposizione di determinati atti, come le ingiunzioni di pagamento. Non è impossibile che, a seconda del loro contenuto, le informazioni fornite ai consumatori possano dissuaderli dall'esperire i ricorsi disponibili.

Finora, la Corte [\(455\)](#) ha fornito soltanto indicazioni limitate su come determinare il rischio non trascurabile che i consumatori non esperiscano ricorsi sulla base della mancanza di conoscenze o informazioni. In qualunque caso, l'esame di tale rischio

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

dovrà tenere conto della situazione tipica dei consumatori, inclusi quelli vulnerabili, nel tipo di procedura in questione.

13. Autorità di cosa giudicata e termini di prescrizione in generale

Analogamente ai termini, i termini di prescrizione e le norme sulla inappellabilità delle decisioni dei tribunali o di altri organi (autorità di cosa giudicata) sono legati al principio della certezza del diritto. Sia i termini di prescrizione che l'autorità di cosa giudicata costituiscano ostacoli giuridici per i ricorsi, ma quest'ultima potrebbe avere anche l'effetto di impedire a un giudice di (ri)considerare, su richiesta di una parte o d'ufficio, alcune questioni di diritto sostanziale, anche nella fase d'appello o dell'esecuzione.

Nonostante il fatto che l'autorità di cosa giudicata e i termini di prescrizione, in alcune circostanze, possano essere in conflitto con la «giustizia materiale», la Corte ha riconosciuto il valore della certezza del diritto nell'ordinamento giuridico dell'Unione e degli Stati membri. Su tale base, la Corte ⁽⁴⁵⁶⁾ ha confermato che l'effettività del diritto in materia di consumatori, in linea di principio, non richiede di rimuovere le disposizioni nazionali sull'autorità di cosa giudicata e sui termini ragionevoli, inclusi i termini di prescrizione:

«⁶⁸[...] invero, la Corte ha già riconosciuto che la tutela del consumatore non riveste un carattere assoluto. In particolare, essa ha statuito che il diritto dell'Unione non obbliga un giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono, in particolare, autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualunque natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13 [...] ⁽⁴⁵⁷⁾.

⁶⁹Parimenti, la Corte ha già dichiarato che è compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto [...] ⁽⁴⁵⁸⁾.

⁷⁰Tuttavia, si deve distinguere l'applicazione di una modalità processuale, come un termine ragionevole di prescrizione, da una limitazione nel tempo degli effetti di un'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione. [...]».

13.2 Autorità di cosa giudicata

Alla luce di tali constatazioni della Corte, il principio dell'autorità di cosa giudicata prevarrà generalmente nelle cause terminate con una decisione definitiva inappellabile. Tale principio si applica anche nel caso in cui tale decisione sia contraria alla direttiva

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

e/o laddove la giurisprudenza in merito alla valutazione del tipo specifico di clausola contrattuale sia cambiata.

Tuttavia, è comunque necessario esaminare se la regola dell'autorità di cosa giudicata in questione limiti in modo sproporzionato o eccessivo i ricorsi ovvero impedisca il controllo d'ufficio in relazione al carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Come spiegato nella sezione 5.4.1, una norma nazionale sull'autorità di cosa giudicata **non sarà compatibile con il principio dell'effettività quando impedisca il controllo d'ufficio delle clausole contrattuali prima che sia fatta valere una pretesa** nei confronti di un consumatore nel caso in cui non vi siano ricorsi effettivi ovvero esista il rischio non trascurabile che i consumatori non esperiscano i ricorsi a loro disposizione ⁽⁴⁵⁹⁾. Analogamente, la Corte ⁽⁴⁶⁰⁾ ha stabilito che, laddove un giudice abbia esaminato soltanto alcune delle relative clausole contrattuali, l'autorità di cosa giudicata non può impedire la valutazione delle ulteriori clausole contrattuali in una fase successiva, su richiesta del consumatore ovvero in ragione di un controllo d'ufficio:

«Quindi, nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all'adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale si sia limitato ad esaminare d'ufficio, alla luce della direttiva 93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un giudice nazionale [...] regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, di valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto. Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 [...]» ⁽⁴⁶¹⁾.

Inoltre, come illustrato nella sezione 5.3.1, i giudici potrebbero essere tenuti a valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali in base al principio di *equivalenza* ⁽⁴⁶²⁾, laddove le norme di procedura nazionali attribuiscono loro il potere di esaminare le questioni di ordine pubblico nonostante la norma dell'autorità di cosa giudicata altrimenti applicabile.

13.3 Termini di prescrizione

Come enunciato in precedenza ⁽⁴⁶³⁾, la Corte, in linea di principio, ritiene che termini di prescrizione ragionevoli siano accettabili nell'interesse della certezza del diritto, ad esempio, in relazione a pretese per la restituzione dell'indebito basate su clausole abusive nei contratti. Finora, la Corte non ha stabilito quali termini di prescrizione siano

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ragionevoli a tal riguardo e non si è pronunciata sul loro punto di partenza, sebbene sia stata invitata a fornire orientamenti su quest'ultimo aspetto [\(464\)](#).

Occorre operare una distinzione tra i termini di prescrizione stabiliti per legge e la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza di un tribunale sul carattere abusivo di una clausola contrattuale e sulle conseguenze associate [\(465\)](#), come il diritto del consumatore alla restituzione [\(466\)](#), essendo tali limitazioni nel tempo inammissibili [\(467\)](#).

In qualunque caso, come affermato nella sezione 4.2, il carattere non vincolante delle clausole abusive nei contratti non può, in sé, essere soggetto a termini di prescrizione. Ciò implica che i consumatori possono sempre fare affidamento su tale protezione quando sono confrontati a pretese da parte dei professionisti sulla base di clausole abusive nei contratti, invocandone in prima persona il carattere abusivo o mediante un controllo d'ufficio, senza pena di decadenza [\(468\)](#). Lo stesso principio si applica per le richieste volte a dichiarare abusive clausole contrattuali in azioni singole o provvedimenti inibitori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

14. Le implicazioni del controllo d'ufficio

14.2. *Obblighi fondamentali*

Il controllo d'ufficio richiede un intervento proattivo da parte dei giudici nazionali indipendentemente dalle argomentazioni addotte dalle parti [\(469\)](#), sia per quanto riguarda:

- l'esame dell'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale e, pertanto, il suo carattere non vincolante; che
- le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di abusività della clausola in questione al fine di assicurare che il consumatore non sia vincolato dalla stessa.

I giudici nazionali potrebbero applicare clausole abusive soltanto laddove, eccezionalmente, un consumatore, che fosse informato dei propri diritti, si opponesse alla mancata applicazione delle clausole abusive nel contratto [\(470\)](#). La Corte ha affermato che:

«[i]l giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. [...] [\(471\)](#).

Infatti, la piena efficacia della tutela prevista dalla direttiva esige che il giudice nazionale che abbia accertato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola possa

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

trarre tutte le conseguenze derivanti da tale accertamento, senza attendere che il consumatore, informato dei suoi diritti, presenti una dichiarazione diretta ad ottenere l'annullamento di detta clausola [... (472)]» (473).

L'obbligo del controllo d'ufficio potrebbe imporre inoltre ai giudici di emanare provvedimenti provvisori d'ufficio laddove ciò sia necessario per l'effettività del ricorso o laddove vi sia il rischio non trascurabile che i consumatori possano non richiedere un provvedimento provvisorio (474).

Inoltre, i giudici sono tenuti a informare le parti dell'esito della valutazione d'ufficio di una clausola contrattuale e delle conclusioni da trarre, in modo che esse possano dibattere sulla questione (475).

14.2.2. Aspetti da esaminare

L'obbligo dei giudici nazionali di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali richiede che essi esaminino tutti i prerequisiti per dichiarare illecita una clausola (476), ivi comprese, nella misura in cui siano necessari provvedimenti individuali ai sensi delle relative norme nazionali di recepimento, le seguenti questioni:

- se le clausole contrattuali rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (477), che richiede che:
 - vi sia un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (478);
 - la clausola in questione non sia stata oggetto di negoziato individuale (479);
 - la clausola in questione non riproduca norme imperative ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2;
- se l'articolo 4, paragrafo 2, si applichi o meno alla clausola contrattuale e, in caso affermativo, se essa soddisfi gli obblighi di trasparenza;
- se la clausola contrattuale sia abusiva, ovvero se, contrariamente al requisito della buona fede, essa crei un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore, ivi compresa la possibile mancanza di trasparenza delle relative clausole, ovvero, se del caso, se essa corrisponda a una delle clausole che figurano in una lista nera o grigia.

14.2.3. Disponibilità dei necessari elementi di diritto e di fatto

L'elemento principale della valutazione relativa al carattere abusivo delle clausole contrattuali è costituito dal contratto con tutte le sue clausole. Tuttavia, come spiegato in precedenza, prima di valutare il carattere abusivo di una clausola è necessario considerare altri elementi, ad esempio se una parte sia un consumatore, se una clausola

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sia stata oggetto di negoziato individuale, ovvero se un professionista abbia fornito al consumatore le necessarie informazioni prima della conclusione del contratto.

Il problema potrebbe essere che, in un determinato caso, il giudice nazionale possa non disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per pronunciarsi sul carattere abusivo di una clausola contrattuale. La Corte ha riconosciuto tale evenienza quando ha utilizzato in molte sentenze formulazioni quali «a partire dal momento in cui [il giudice nazionale] dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine» (480).

Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che il controllo d'ufficio implica un approccio proattivo per avere accesso agli elementi necessari per la valutazione delle clausole contrattuali (481), ad esempio quando, in relazione all'esame dei prerequisiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, ha utilizzato l'espressione «adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare» (482).

«[...], la Corte ha dichiarato che detto giudice **deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e**, in caso affermativo, valutare d'ufficio la natura eventualmente abusiva di una clausola siffatta [...]» (483).

La Corte (484) ha altresì evidenziato che i giudici nazionali, laddove vi siano almeno alcune indicazioni che lo suggeriscano, devono ottenere i necessari chiarimenti per verificare se una parte sia qualificata come un consumatore:

«[...], il principio di effettività richiede che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che possa entrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o **possa disporre su semplice domanda di chiarimenti**, sia tenuto a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore, anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità».

Pertanto, laddove vi siano indicazioni che suggeriscono che il relativo contratto possa essere un contratto stipulato con un consumatore, un giudice nazionale è tenuto ad adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare tale fatto, anche laddove le parti non sollevino tale questione. Tale approccio proattivo sembrerebbe di fatto essere richiesto dal carattere obbligatorio dell'articolo 6, paragrafo 1.

Analogamente, laddove vi siano indicazioni che suggeriscono che una pretesa possa essere basata su clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, ma non tutti gli elementi siano immediatamente disponibili per completare tale esame, i giudici nazionali dovranno sollevare tale questione con le parti al fine di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ottenere i necessari chiarimenti e mezzi di prova [\(485\)](#). Laddove i professionisti siano obbligati a fornire informazioni specifiche ai consumatori, i giudici sono tenuti a verificare se questi ultimi abbiano ricevuto le informazioni previste [\(486\)](#).

Qualora particolari norme di procedura, ad esempio in un'ingiunzione di pagamento o una procedura di esecuzione, non consentano ai giudici di effettuare una valutazione sostanziale nonostante la disponibilità di tali elementi [\(487\)](#) o non forniscano loro accesso a tali elementi [\(488\)](#), ivi compreso il contratto su cui si basa la pretesa, tali limitazioni processuali non possono escludere l'obbligo di garantire il controllo d'ufficio.

Tale interpretazione è confermata dalle considerazioni di seguito esposte:

- La formulazione utilizzata dalla Corte e il contesto delle varie sentenze suggeriscono già che la Corte riconosce il fatto che, in concreto, per un giudice nazionale non sarà possibile effettuare la valutazione necessaria senza avere accesso a tali elementi [\(489\)](#).
- Nella maggioranza delle cause, la Corte ha tenuto conto del fatto che i giudici del rinvio non avevano accesso agli elementi necessari. Inoltre, in diverse di queste sentenze, la Corte ha utilizzato la formulazione «[...] **anche qualora** [\(490\)](#) *disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine [...]*», indicando un ragionamento *a fortiori* opposto a una condizione giuridica.
- Laddove le norme di procedura nazionale possano impedire il controllo d'ufficio semplicemente negando ai giudici l'accesso agli elementi necessari, ciò lederebbe il diritto a un ricorso effettivo.
- Qualora il controllo d'ufficio sia richiesto in virtù del principio di equivalenza, tale esame potrebbe essere impedito nel concreto nel caso in cui le norme di procedura nazionali neghino ai giudici l'accesso agli elementi necessari.

La Corte [\(491\)](#) ha confermato tale interpretazione quando, dopo aver stabilito l'esistenza di un rischio non trascurabile che i consumatori non si oppongano a un'ingiunzione di pagamento [\(492\)](#), essa ha ritenuto che l'emissione di un'ingiunzione di pagamento senza un esame d'ufficio preventivo rispetto al carattere abusivo delle clausole contrattuali fosse incompatibile con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. La Corte è giunta a tale conclusione sebbene fosse consapevole che, secondo le relative norme di procedura, i giudici nazionali non avevano accesso agli elementi di fatto e di diritto necessari per tale esame [\(493\)](#) e senza menzionare l'accesso a tali elementi come un presupposto per la sua pronuncia [\(494\)](#), quando ha affermato che:

«[...] l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a un procedimento che consente di emettere un'ingiunzione di pagamento, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell'eventuale carattere abusivo



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

delle clausole del contratto in oggetto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola».

Pertanto, nei casi in cui la direttiva impone un controllo d'ufficio, i giudici nazionali devono essere obbligati a ottenere gli elementi necessari per la valutazione d'ufficio interpretando le norme nazionali in conformità al diritto dell'Unione ovvero, ove ciò non fosse possibile, rimuovendo le norme nazionali conflittuali.

14.2.4. Conclusioni da trarre dalla valutazione del carattere abusivo

Alla fine della valutazione, i giudici nazionali devono trarre le conseguenze derivanti dal carattere abusivo delle relative clausole contrattuali e dal loro carattere non vincolante, in conformità con i principi stabiliti nella sezione 4. A seconda della pretesa, del tipo di procedura e della natura della clausola contrattuale, ciò potrebbe portare, ad esempio, a rigettare o limitare una pretesa nei confronti di un consumatore che sia totalmente o parzialmente basata su clausole abusive nei contratti, a far cessare o limitare la sua esecuzione, ovvero a una dichiarazione di invalidità.

Come affermato in precedenza, prima che un giudice nazionale decida di disapplicare una clausola contrattuale che abbia valutato d'ufficio e che giudichi abusiva, lo stesso deve ascoltare entrambe le parti su tale questione [\(495\)](#).

Inoltre, i consumatori, dopo essere stati informati della natura abusiva e del carattere non vincolante delle clausole contrattuali in questione, potrebbero decidere di non fare affidamento su tale tutela nei procedimenti in cui il giudice competente dovrà applicare la clausola abusiva del contratto [\(496\)](#). Alla luce del carattere obbligatorio dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, tale dichiarazione dovrebbe essere valida soltanto laddove il giudice consideri soddisfacente che il consumatore abbia pienamente compreso la situazione giuridica e ritenga che la sua dichiarazione non si basi su concezioni erranee o non sia resa a seguito di pressioni di altre parti.

14.3. Implicazioni del controllo d'ufficio, dell'effettività e dell'equivalenza per le norme di procedura nazionali

Laddove il diritto dell'Unione richieda un controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali, i giudici nazionali devono garantire tale esame interpretando e applicando il diritto interno il più possibile in conformità con quello dell'Unione [\(497\)](#). Nel caso in cui ciò sia impossibile e le norme di procedura nazionali non soddisfino il principio dell'effettività e/o non garantiscano un ricorso effettivo, i giudici nazionali sono tenuti a rimuoverle al fine di effettuare i controlli d'ufficio previsti dal diritto dell'Unione [\(498\)](#).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Inoltre, i principi del controllo d'ufficio e dell'*effettività* potrebbero richiedere che gli Stati membri apportino alcuni adeguamenti o correzioni nella loro legislazione laddove le norme di procedura nazionali e le disposizioni sostanziali siano in conflitto con essi come descritto nei paragrafi che precedono. Gli Stati membri, pertanto, sono invitati a esaminare tutte le disposizioni nazionali che potrebbero essere in conflitto con le garanzie previste dalla direttiva così come interpretata dalla Corte.

Laddove il controllo d'ufficio sia richiesto dal principio di *equivalenza* (499), i giudici nazionali sono tenuti ad applicare le relative disposizioni nazionali *mutatis mutandis*, al fine di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Tuttavia, laddove tali disposizioni non riguardino esplicitamente azioni basate sul diritto dell'Unione, esiste il rischio che i giudici nazionali possano omettere di effettuare tale controllo basandosi soltanto su tali disposizioni nazionali. Pertanto, la conformità con il principio di *equivalenza* può richiedere anche adeguamenti legislativi.

Infine, la Corte (500) ha chiarito che la decisione di un giudice nazionale di ultima istanza che non rispetti l'obbligo di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali potrebbe costituire una violazione sufficientemente grave del diritto dell'Unione che potrebbe determinare la responsabilità dello Stato membro di risarcire i danni causati ai consumatori.

14.4. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali

La giurisprudenza della Corte sulle garanzie processuali derivanti dalla direttiva è diretta esclusivamente agli «organi giurisdizionali» ai sensi dell'articolo 267 del TFUE. La Corte ha ritenuto che i tribunali arbitrali non possano presentare domande di pronuncia pregiudiziale (501).

Con riferimento alla direttiva, la Corte (502) ha stabilito che la sua giurisprudenza relativa all'esame d'ufficio dei giudici nazionali non si applica ai notai nell'apposizione della formula esecutiva su un documento. Tuttavia, la valutazione della procedura nella sua interezza potrebbe tenere conto del ruolo dei notai, secondo il relativo diritto nazionale, nella redazione di tali documenti (503). Allo stesso tempo, le garanzie nella fase pregiudiziale non possono sostituire l'accesso a una valutazione giudiziale completa da parte del giudice (504).

Ciononostante, la Corte ha chiarito che, in relazione alle procedure arbitrali avviate da professionisti nei confronti di consumatori, nella misura in cui esse siano ammissibili secondo il diritto nazionale applicabile, deve esservi un controllo giudiziale effettivo dei lodi arbitrali nelle procedure di appello e di esecuzione (505). Sulla base dei principi di *equivalenza* ed *effettività* (506), ciò può implicare l'obbligo per i giudici di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle relative clausole contrattuali, ivi comprese quelle che consentono al professionista di ricorrere all'arbitrato, ove necessario nella fase

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

dell'esecuzione. Le norme nazionali su tali procedure che mettono a rischio l'applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva dalle clausole abusive nei contratti devono essere considerate contrarie alla direttiva (507). Le clausole contrattuali in base alle quali i professionisti possono imporre procedure di arbitrato ai consumatori risultano verosimilmente abusive laddove escludano o ostacolino il diritto dei consumatori ad adire le vie legali o esperire un ricorso (508), ivi compreso laddove impediscano l'effettivo controllo giudiziale delle clausole abusive nei contratti.

Per quanto riguarda le procedure di risoluzione delle controversie avviate dai consumatori, la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (509) contiene garanzie importanti, tra l'altro per gli accordi tra un consumatore e un professionista volti a deferire le pretese a un organismo ADR, nonché per l'equità e la legalità delle procedure dinanzi agli organismi ADR riconosciuti. Nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE, un accordo tra un consumatore e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non è vincolante per il consumatore prima dell'insorgere della controversia se ha l'effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la risoluzione della stessa. Tale principio si applica *a fortiori* laddove tale accordo sia contenuto in una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale.

15. PROVVEDIMENTI INIBITORI NELL'INTERESSE COLLETTIVO DEI CONSUMATORI (ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3, DELLA DIRETTIVA)

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.
3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.

L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva integra la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori [\(510\)](#), con particolare riguardo ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti da parte di singoli professionisti o gruppi di professionisti. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, anche i provvedimenti inibitori devono essere adeguati ed effettivi [\(511\)](#). Alla luce della natura preventiva e della finalità dissuasiva di tali azioni, nonché della loro indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, le persone o organizzazioni autorizzate, come le associazioni di consumatori, possono esercitare tali provvedimenti inibitori anche laddove le relative clausole non siano ancora state utilizzate in specifici contratti [\(512\)](#). Al contrario, la Corte ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 47 della Carta non obblighino gli Stati membri a consentire a un'organizzazione di consumatori di intervenire a sostegno di singoli consumatori nei procedimenti riguardanti l'esecuzione di clausole potenzialmente abusive nei contratti [\(513\)](#), tranne laddove ciò sia richiesto dal principio di *equivalenza* [\(514\)](#).

I principi di *equivalenza* ed *effettività* e il controllo d'ufficio, nonché l'articolo 47 della Carta, si applicano allo stesso modo ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, sebbene debba essere presa in considerazione la loro particolare natura.

In particolare, l'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, richiede che le **clausole contrattuali dichiarate abusive nell'ambito di un'azione inibitoria non vincolino né i consumatori che siano parti nel procedimento inibitorio né quelli che abbiano stipulato con il professionista un contratto al quale si applicano le medesime clausole** [\(515\)](#). Una clausola dichiarata abusiva in tale procedura si considera tale anche nei futuri contratti tra il professionista e i consumatori [\(516\)](#). I **giudici nazionali** che si pronunciano su singole cause sono obbligati a tenere conto dell'effetto di tali azioni inibitorie nell'ambito dei loro doveri d'ufficio e **potrebbero non considerare equa e valida la relativa clausola**.

La Corte ha altresì riconosciuto, in linea di principio, la possibilità di aumentare la tutela dalle clausole abusive nei contratti ai sensi dell'articolo 8 creando un registro nazionale delle clausole contrattuali ritenute abusive in sentenze definitive, sulla base del quale l'autorità competente potrebbe sanzionare anche *gli altri professionisti* che ricorrono a clausole equivalenti. Tuttavia, alla luce dell'articolo 47 della Carta, tali professionisti devono disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione che dichiara equivalenti le clausole e contro quella di stabilire l'ammontare della sanzione pecuniaria inflitta [\(517\)](#).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Nonostante i benefici evidenti delle azioni collettive di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tali azioni non devono compromettere il diritto, per i consumatori che intentano azioni individuali parallele per richiedere la dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, di dissociarsi dall'azione collettiva avente ad oggetto clausole simili utilizzate nei contratti dello stesso tipo. Come spiegato dalla Corte [\(518\)](#), le azioni individuali o collettive previste dalla direttiva sono complementari e hanno finalità ed effettivi giuridici diversi. Un'azione collettiva per ottenere un provvedimento inibitorio mira, in astratto, alla valutazione generale dell'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, mentre un'azione individuale comporta l'esame specifico di una clausola contrattuale alla luce delle particolari circostanze del caso [\(519\)](#). Di conseguenza, le azioni collettive possono avere soltanto un impatto processuale limitato sulle azioni individuali, giustificato in particolare dalla solida amministrazione della giustizia e dalla necessità di evitare decisioni giudiziarie incompatibili. Pertanto, l'articolo 7 osta a una norma nazionale che imponga a un giudice di sospendere automaticamente un'azione individuale intentata dinanzi a esso da un consumatore fino a quando non si giunga a una sentenza definitiva in un'azione collettiva parallela avviata da un'associazione [\(520\)](#).

In tal contesto, i provvedimenti provvisori dovrebbero essere disponibili nell'ambito dell'azione individuale, sia su richiesta del consumatore che mediante intervento d'ufficio del giudice, per tutto il tempo necessario, in attesa di una sentenza definitiva relativa a un'azione collettiva in corso [\(521\)](#). Tale concetto è rilevante specialmente quando il provvedimento provvisorio è necessario per garantire la piena effettività della sentenza nell'azione individuale.

Per quanto riguarda le regole sulla competenza giudiziaria, la Corte ha accettato che una norma nazionale in base alla quale le azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori debbano essere esperite dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto, ovvero il professionista, non violano il principio di effettività [\(522\)](#). La Corte ha ritenuto che le associazioni di tutela dei consumatori non si trovino nella stessa posizione di inferiorità dei singoli consumatori quando richiedono azioni inibitorie nei confronti di professionisti e ha fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/22/CE [\(523\)](#).

La Corte ha inoltre affermato che le regole dell'Unione sulla competenza giudiziaria indicano che un'azione inibitoria esercitata da un'associazione di tutela dei consumatori al fine di impedire a un professionista di utilizzare clausole considerate abusive nei contratti con i privati costituisce una questione in materia di delitti o quasi-delitti ai sensi della Convenzione di Bruxelles [\(524\)](#). Tale interpretazione è valida anche per il regolamento Bruxelles I [\(525\)](#). Ciò implica che la competenza può essere attribuita a un giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che deve essere inteso in senso ampio per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non solo per le situazioni in cui un soggetto abbia subito danni personali ma anche, in particolare, in quelle in cui il

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ricorso a clausole abusive mini la stabilità giuridica ⁽⁵²⁶⁾. Il diritto applicabile a tale azione deve essere determinato in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II ⁽⁵²⁷⁾, mentre quello applicabile alla valutazione di una particolare clausola contrattuale deve sempre essere determinato ai sensi del regolamento Roma I ⁽⁵²⁸⁾, sia che si tratti di una valutazione nell'ambito di un'azione individuale che collettiva ⁽⁵²⁹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori («direttiva») ([GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29](#)) modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64](#)).

⁽²⁾ Relazione finale del 23.5.2017, SWD(2017) 208 final.

⁽³⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori, COM(2018) 185 final. Al momento dell'adozione della presente comunicazione, il Consiglio e il Parlamento europeo avevano deciso, in linea di principio, di inserire nella direttiva un nuovo articolo 8 *ter* sulle sanzioni.

⁽⁴⁾ COM(2018) 183 final.

⁽⁵⁾ Sezione 2.1.

⁽⁶⁾ Tali informazioni sono disponibili anche sul sito web della DG Giustizia e consumatori: https://archieftoc01.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20171125145225/http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm#HR

⁽⁷⁾ https://e-justice.europa.eu/content_text_of_the_directive-628-en.do#partDisplayArea

⁽⁸⁾ Almeno in relazione al diritto contrattuale dei consumatori. Cfr. causa C-377/14, *Radlinger Radlingerová*, punti da 60 a 74, in particolare il punto 62 con riferimenti ad altre sentenze: per quanto attiene la direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ([GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31](#)), causa C-227/08, *Martín*, punto 29, per quanto attiene la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ([GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12](#)) e causa C-32/12, *Duarte Hueros*, punto 39. In relazione alla direttiva 1999/44/CE si veda, inoltre, la causa C-497/13, *Froukje Faber*, punti da 42 a 48. Per quanto attiene la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo ([GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48](#)), sostituita dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)), cfr. la causa C-429/05, *Rampion*, punto 69 e dispositivo e la causa C-76/10, *Pohotovost'*, punto 76.

⁽⁹⁾ [GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3](#).

⁽¹⁰⁾ Solitamente sentenze e talvolta ordinanze.

⁽¹¹⁾ Ad esempio, causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 51.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- [12] Riferimento alla causa C-168/05, *Mostaza Claro*, punto 37.
- [13] Causa C-243/08, *Pannon GSM*, punto 31; causa C-168/05, *Mostaza Claro*, punto 3; causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 78.
- [14] Al momento dell'adozione, articolo 100 *bis* del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
- [15] In appresso denominata la «Carta».
- [16] La citazione che segue è tratta dalla causa C-147/16, *Karel de Grote*, punto 54. Alla fine di tale punto, la Corte fa riferimento alla causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 31, e alla causa C-110/14, *Costea*, punto 18, della giurisprudenza ivi citata. Affermazioni simili si ritrovano in molte altre sentenze, ad esempio nella causa C-169/14, *Sánchez Morcillo*, punto 22.
- [17] Tale aspetto è affrontato in particolare nella causa C-147/16, *Karel de Grote*, punto 59.
- [18] Tale aspetto è evidenziato nella causa C-110/14, *Costea*, punto 27.
- [19] Ad esempio, causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 41; causa C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril García*, punto 23; cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e altri*, punti 53 e 55.
- [20] Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*, punto 69.
- [21] Ad esempio, causa C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril García*, punto 22, e la giurisprudenza ivi citata.
- [22] Conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella nella causa C-260/18, *Dziubak*, punto 53.
- [23] Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, del 27 aprile 2000, COM(2000) 248 final, pag. 13.
- [24] È inoltre possibile che le parti di un contratto includano più di un professionista e/o più di un consumatore.
- [25] Causa C-590/17, *Pouvin Dijoux*, punti da 25 a 28, con riferimenti alla causa C-110/14, *Costea*, punto 21, per quanto attiene la nozione di «consumatore»; causa C-74/15, *Tarcău*, punto 27; causa C-534/15, *Dumitraș*, punto 36; e causa C-535/16, *Bachman*, punto 36.
- [26] Ad esempio nella causa C-147/16, *Karel de Grote*, punti 53 e 55, che sono qui citati.
- [27] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 30; e causa C-110/14, *Costea*, punto 17, e giurisprudenza ivi citata.
- [28] Riferimento, per analogia, all'ordinanza del 27 aprile 2017 nella causa C-535/16, *Bachman*, punto 36 e alla giurisprudenza ivi citata.
- [29] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 25.
- [30] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 26.
- [31] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 31.
- [32] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punti da 27 a 30; causa C-147/16, *Karel de Grote*, punti da 40 a 42.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[33] Cfr., ad esempio, il riferimento nel punto 51 della causa C-147/16, *Karel de Grote*, alla causa C-59/12, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, riguardante la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([G.U.L. 149 dell'11.6.2005, pag. 22](#)).

[34] Causa C-147/16, *Karel de Grote*, punti 47 e 48; causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 28.

[35] Cfr. causa C-147/16, *Karel de Grote*, punto 48, che fa riferimento alla causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 28 e alla giurisprudenza ivi citata.

[36] Causa C-147/16, *Karel de Grote*, punti da 49 a 51.

[37] Causa C-59/12, *Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs*, punto 32.

[38] Causa C-147/16, *Karel de Grote*, punto 51.

[39] Riferimento, per analogia, alla causa C-59/12, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, punto 32.

[40] Causa C-590/17, *Pouvin Dijoux*, punto 37; causa C-147/16, *Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen*, punti 57 e 58.

[41] Causa C-590/17, *Pouvin Dijoux*.

[42] Causa C-147/16, *Karel de Grote*.

[43] Causa C-537/13, *Šiba*.

[44] Causa C-110/14, *Costea*.

[45] Causa C-110/14, *Costea*, punto 27.

[46] Riferimento alla causa C-537/13, *Šiba*, punto 23.

[47] Cause C-74/15, *Dumitru Tarcău* e C-534/15, *Dumitraș*, punti da 34 a 40.

[48] Causa C-290/16, *Air Berlin*, punto 44.

[49] La Corte potrebbe fornire ulteriori chiarimenti su tale categoria di contratti nella causa C-272/18, *Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG* (pendente al 31 maggio 2019) riguardante i contratti fiduciari stipulati tra un socio amministratore e altri accomandanti in una società in accomandita di diritto tedesco.

[50] Come espresso dall'avvocato generale nel punto 56 della causa C-590/17, *Pouvin Dijoux*, il considerando 10 «fornisce di fatto esempi illustrativi dei tipi di negozi giuridici che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, lettere b) e c) della direttiva».

[51] Cfr., per quanto attiene i contratti di lavoro, la causa C-590/17, *Pouvin Dijoux*, punto 32.

[52] Cause C-74/15, *Dumitru Tarcău* e C-534/15, *Dumitraș*.

[53] Tale aspetto è confermato dalla posizione comune assunta dalle autorità nazionali nell'ambito della rete di autorità pubbliche di vigilanza creata con il regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

tutela dei consumatori») ([GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1](#)) sulla tutela dei consumatori sui social network, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_it.htm (novembre 2016). Cfr. anche il concetto di remunerazione di cui al considerando 16 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ([GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36](#)).

[\[54\]](#) Cause C-74/15, *Dumitru Tarcău*, punto 26, e C-534/15, *Dumitraș*, punto 31.

[\[55\]](#) Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punti da 32 a 34.

[\[56\]](#) Causa C 537/13, *Šiba*, punti 23 e 24.

[\[57\]](#) Causa C-110/14, *Costea*.

[\[58\]](#) Causa C-147/16, *Karel de Grote*.

[\[59\]](#) Cause C-74/15, *Dumitru Tarcău* e C-534/15, *Dumitraș*.

[\[60\]](#) Causa C-590/17, *Pouvin Dijoux*. La Corte ha ritenuto che la nozione di «consumatore» di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva si applichi al dipendente di un'impresa e al coniuge di quest'ultimo, che stipulano un contratto di mutuo con tale impresa, riservato, principalmente, ai membri del personale della stessa, al fine di finanziare l'acquisto di un bene immobile per fini privati. La nozione di «professionista» di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva si applica a tale impresa, nel caso in cui la stessa stipuli tale contratto di mutuo nel contesto della sua attività professionale, anche laddove la concessione dei mutui non costituisca la sua attività principale.

[\[61\]](#) In alcuni Stati membri (cfr. allegato II), anche le clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale sono soggette alle norme sulle clausole abusive nei contratti.

[\[62\]](#) Articolo 3, paragrafo 2.

[\[63\]](#) Considerando 9.

[\[64\]](#) articolo 3, paragrafo 2; causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 63.

[\[65\]](#) Considerando 11.

[\[66\]](#) Causa C-452/18, *Ibercaja Banco* (pendente al 31 maggio 2019).

[\[67\]](#) Cfr. le relative notifiche degli Stati membri di cui all'articolo 8 *bis* presentate nell'allegato II.

[\[68\]](#) Citazione dalla causa C-51/17, *OTP Bank/Ilyés e Kiss*, punto 54. La stessa affermazione si ritrova, ad esempio, nelle cause C-186/16, *Andriciuc*, punto 31 e C-34/13, *Kušionová*, punto 77.

[\[69\]](#) Riferimento alla causa C-186/16, *Andriciuc e altri*, punto 31, e alla giurisprudenza ivi citata.

[\[70\]](#) Cause C-266/18, *Aqua Med*, punto 33, C-446/17, *Woonhaven Antwerpen*, punto 25, C-186/16, *Andriciuc*, punto 29; C-280/13, *Barclays Bank*, punti 31 e 42; C-34/13, *Kušionová*, punto 77; e C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 26.

[\[71\]](#) Causa C-51/17, *OTP Bank/Ilyés e Kiss*, punto 53, causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 28. Cfr. anche considerando 13 della direttiva.

[\[72\]](#) Causa C-51/17, *OTP Bank/Ilyés e Kiss*, punti da 62 a 64. Tuttavia, tale disposizione non può privare i consumatori dei diritti che deriverebbero dall'invalidità del contratto a causa del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Cfr. sezione 4.3.2.1 e causa C-118/17, *Dunai*, punti da 51 a 55.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[73\]](#) Nella causa C-51/17, *OTP Bank/Ilyés e Kiss*, la Corte ha rilevato che una clausola contrattuale standardizzata, relativa al *rischio* di cambio di un contratto di mutuo espresso in una valuta estera non è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva, anche laddove il diritto nazionale contenga disposizioni imperative sul meccanismo di conversione della valuta.

[\[74\]](#) Causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 1 del dispositivo: «L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un'altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi».

[\[75\]](#) Causa C-266/18, *Aqua Med*, punti da 35 a 38.

[\[76\]](#) Cause C-125/18, *Gomez del Moral*, C-779/18, *Mikrokasa* e C-81/19, *Banca Transilvania*, pendenti al 31 maggio 2019.

[\[77\]](#) Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal), conclusa a Montreal il 28 maggio 1999.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dal Protocollo del 2002 (Convenzione di Atene).

[\[78\]](#) Causa C-290/16, *Air Berlin*, punto 44.

[\[79\]](#) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64](#)).

[\[80\]](#) [GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22](#).

[\[81\]](#) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)).

[\[82\]](#) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio ([GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10](#)).

[\[83\]](#) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ([GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34](#)).

[\[84\]](#) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[85\] GUL 321 del 17.12.2018, pag. 36](#). Il considerando 260 prevede che gli utenti finali dovrebbero fra l'altro essere informati dei livelli di qualità del servizio offerti, delle condizioni di promozione e risoluzione dei contratti e delle tariffe e dei piani tariffari applicabili ai servizi soggetti a condizioni di prezzo particolari.

[\[86\] Regolamento \(CE\) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità \(GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3\)](#).

[\[87\] Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE \(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55\)](#).

[\[88\] Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE \(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94\)](#).

[\[89\]](#) Il rapporto tra la direttiva e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE ([GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57](#)) è stato discusso nella causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, in cui la Corte ha applicato entrambi gli strumenti in modo complementare.

[\[90\] Regolamento \(CE\) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali \(Roma I\) \(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6\)](#).

[\[91\] Regolamento \(UE\) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale \(rifusione\) \(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1\)](#).

[\[92\] Regolamento \(CE\) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità \(GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1\)](#).

[\[93\] Regolamento \(CE\) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento \(GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1\)](#). La questione del rapporto tra tale regolamento e la direttiva è stata sollevata nelle cause riunite C-453/18 e C-494/18, *Bondora* (pendenti al 31 maggio 2019).

[\[94\]](#) La parte introduttiva del punto 1 dell'allegato della direttiva 2009/72/CE ([GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55](#)) recita come segue: «Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie [...] la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti [...]».

[\[95\]](#) La parte introduttiva del punto 1 dell'allegato della direttiva 2009/73/CE ([GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94](#)) recita come segue: «Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie [...] la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti: [...]».

[\[96\]](#) Il considerando 50 della direttiva 2014/17/UE ([GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34](#)) ha il seguente tenore: «[...] Le disposizioni della presente direttiva in materia di prodotti e servizi accessori (ad esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura e tenuta di un conto bancario) dovrebbero far

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

salve [...] la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [...]».

^[97] Il considerando 258 della direttiva (UE) 2018/1772 ([GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36](#)) recita: «Oltre che dalla presente direttiva, le transazioni dei consumatori in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell'Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio [...]». Una formulazione simile è contenuta nel considerando 30 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ([GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51](#)).

^[98] Causa C-290/16, *Air Berlin*, punti 45 e 46.

^[99] Nella causa C-290/16, *Air Berlin*, punto 2 del dispositivo e punti da 45 a 52, la Corte ha stabilito che le norme sulla libertà in materia di tariffe stabilite nell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 sui servizi aerei ([GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3](#)) non escludono l'applicazione della direttiva in relazione alle clausole contrattuali relative al prezzo.

^[100] [GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22](#).

^[101] Causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, punto 2 del dispositivo, penultima frase: «L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore».

^[102] Causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, ultima frase del punto 2 del dispositivo.

^[103] Ad esempio, articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)) o articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)).

^[104] Cfr., ad esempio, l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)) — aggiungere disposizioni — e articolo 7 della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)).

^[105] «Professionista» è il termine utilizzato in molte direttive dell'UE in materia di protezione dei consumatori, mentre in alcune versioni linguistiche della direttiva e del regolamento Roma I vengono utilizzati termini diversi.

^[106] [GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6](#).

^[107] Causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, in particolare il punto 2 del dispositivo.

^[108] Si veda la posizione comune assunta dalle autorità nazionali nell'ambito della rete CTC riguardante la tutela dei consumatori sui social network (novembre 2016), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_it.htm.

^[109] L'articolo 8 bis è stato aggiunto mediante l'articolo 32 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ([GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64](#)).

^[110] Tale obbligo è confermato, ad esempio, nel punto 55 della causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*: «[...] A tal proposito, si deve osservare che il livello di tutela dei

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatori varia ancora da uno Stato membro all'altro, conformemente all'articolo 8 della direttiva 93/13, cosicché la valutazione di una clausola può variare, a parità di tutte le altre condizioni, in funzione del diritto applicabile». Ciò è stato confermato dalla Corte anche nella causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*.

^[111] Inserito tramite l'articolo 32 della direttiva 2011/83/UE ([GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64](#)).

^[112] Le norme nazionali notificate si possono trovare nell'allegato II e all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_en.

^[113] Menzionate esplicitamente nell'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, primo trattino.

^[114] Gli ultimi due esempi non sono menzionati esplicitamente nell'articolo 8 *bis*.

^[115] Nel punto 61 della causa C-143/13, *Matei e Matei*, la Corte ha confermato che una «lista nera» delle clausole da considerarsi abusive costituisce una delle misure più severe che gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva, per garantire il massimo livello di protezione per il consumatore compatibile con il diritto dell'Unione.

^[116] Cfr. anche la sezione 4, in cui è descritto il rapporto tra trasparenza e abusività.

^[117] Causa C-484/08, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, punti da 41 a 44.

^[118] La funzione dell'articolo 4, paragrafo 2, è spiegata ulteriormente nella sezione 3.1.

^[119] Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*, punto 69.

^[120] Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*, punti da 62 a 71; causa C-118/17, *Dunai*, punti da 60 a 64.

^[121] [GUL 149 dell'11.6.2005, pag. 22](#).

^[122] L'articolo 6, paragrafo 1, è discusso più nel dettaglio nella sezione 4 e, per quanto riguarda le sue implicazioni procedurali, nella sezione 5.

^[123] Ad esempio, nella causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*.

^[124] Cfr. causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, punti 46 e 47 in fine:

«46Di conseguenza, l'accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale non ha diretta incidenza sulla validità del contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

47[...] L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato».

^[125] Causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, punto 35: «[d]i conseguenza, la direttiva 93/13 non osta ad una normativa nazionale adottata da uno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'Unione, la

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

quale permetta di dichiarare la nullità complessiva di un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore e contenente una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore».

^[126] Ad esempio, cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco*, punto 38.

^[127] Riferimento alla causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 64.

^[128] Causa 106/77, *Simmenthal*, punti da 21 a 26. I principi stabiliti in *Simmenthal* sono stati confermati, ad esempio, nella causa C-689/13, *PFE*, punti 40 e 41:

«40 Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [...]» (riferimento alle cause 106/77, *Simmenthal*, punti 21 e 24, e C-112/13, *A*, punto 36).

«41 Sarebbe difatti incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione dell'efficacia del diritto dell'Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell'Unione [...]» (riferimento a *Simmenthal*, punto 22, e causa C-112/13, *A*, punto 37).

^[129] Causa C-118/17, *Dunai*, punto 61.

^[130] Tale principio è implicito nella causa C-168/15, *Milena Tomášová*, in cui la Corte ha affermato che, a determinate condizioni, gli Stati membri sono responsabili di risarcire i consumatori per i danni causati dal fatto che un tribunale di ultimo grado, nonostante avesse l'obbligo di farlo ai sensi della direttiva, non abbia valutato d'ufficio le relative clausole contrattuali, anche qualora non vi sia una norma esplicita a tal riguardo nel diritto nazionale. Le cause C-618/10, *Banco Español de Crédito*, C-49/14, *Finanmadrid*, C-176/17, *Profi Credit Polska* e C-632/17, *PKO*, costituiscono esempi di casi in cui la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali fossero tenuti a valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, anche laddove il diritto nazionale non prevedesse tale valutazione. La questione del controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali è discussa più nel dettaglio nella sezione 5.

^[131] Il rapporto tra la direttiva e le norme di procedura nazionali viene esaminato specificamente nella successiva sezione 5.

^[132] Causa C-144/99, *Commissione/Regno dei Paesi Bassi*, punto 21.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

^[133] Nella causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 60, la Corte fa riferimento all'allegato come a una «lista grigia». Tuttavia, nel recepimento da parte degli Stati potrebbero esserci alcune variazioni rispetto al modo di intendere il termine «lista grigia», che potrebbe includere un mero elenco indicativo, come nell'allegato della direttiva, ma anche la presunzione giuridica che le clausole che vi figurano siano abusive.

^[134] La terza frase dell'articolo 5, tuttavia, si discosta da tale principio in relazione alle procedure collettive per far cessare l'inserzione di una clausola contrattuale (cfr. anche la causa C-70/03, *Commissione/Spagna*, punto 16).

^[135] Tuttavia, qualora gli Stati membri abbiano scelto di non recepire tale requisito, le autorità nazionali potrebbero valutare l'eventuale carattere abusivo dell'oggetto principale o del prezzo o della remunerazione anche laddove le relative clausole contrattuali vengano presentate in modo chiaro e comprensibile. Cfr. causa C-484/08, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, punti da 40 a 44.

^[136] Causa C-472/10, *Invitel*, punto 1 del dispositivo e punti 30 e 31; causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 27.

^[137] Causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 2 del dispositivo e punti da 65 a 71.

^[138] Dalla causa C-237/02, *Freiburger Kommunalbauten*.

^[139] Citazione dalla causa C-243/08, *Pannon GSM*, punti 42 e 43. Posizioni simili, ad esempio, sono espresse nella causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 57; causa C-415/11, *Aziz*, punto 66 e giurisprudenza ivi citata; causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 20, causa C-472/10, *Invitel*, punto 22, e causa C-237/02, *Freiburger Kommunalbauten*, punti da 23 a 25 e dispositivo.

^[140] Conformemente all'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

^[141] Causa C-186/16, *Andriuc*, punti 32 e 33.

^[142] Dopo la causa C-240/98, *Océano Grupo Editorial*, punto 2 del dispositivo.

^[143] Causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 71 e punto 2 del dispositivo; cause riunite da C-240/98 a C-244/98, *Océano Grupo Editorial*, punti da 21 a 24.

^[144] Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*.

^[145] Cause C-118/17, *Dunai*, punti da 57 a 64, e cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*.

^[146] Cfr., ad esempio, cause C-348/14, *Bucura*, punto 50, C-484/08, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, punto 32, e C-76/10, *Pohotovost'*, punto 72.

^[147] Laddove gli Stati membri non abbiano recepito nel diritto nazionale tale limitazione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (cfr. allegato II della presente comunicazione), il carattere abusivo di tali clausole, inclusa la perequazione del prezzo, può essere valutata indipendentemente dalla mancanza di trasparenza. Nella causa C-484/08, *Caja de Ahorros Monte de Piedad*, la Corte ha confermato che l'articolo 8 si applica a tale recepimento nazionale. La Corte, nel punto 1 del dispositivo, ha affermato: «Gli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio [...] 93/13/CEE [...] debbono essere interpretati nel senso che **non** ostano ad una normativa nazionale, [...] che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato,

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

e i servizi o beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile».

[\[148\]](#) Riguardante l'oggetto principale del contratto.

[\[149\]](#) Escludendo una valutazione della perequazione del prezzo o della remunerazione.

[\[150\]](#) Causa C-186/16, *Andriuc*, punto 34; causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 42, e causa C-96/14, *Van Hove*, punto 31. La Corte è stata chiamata a fornire ulteriori indicazioni sull'interpretazione di tale questione nella causa C-84/19, *Credit Profi Polska* (pendente al 31 maggio 2019).

[\[151\]](#) Causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 50.

[\[152\]](#) Causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 53.

[\[153\]](#) Causa C-51/17, *OTP Bank e OTP Factoring*, punto 68; causa C-118/17, *Dunai*, punto 49.

[\[154\]](#) Causa C-186/16, *Andriuc*, punto 35; causa C-484/08, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, punto 34; causa C-96/14, *Van Hove*, punto 33.

[\[155\]](#) Causa C-186/16, *Andriuc*, punto 36; causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 50; e causa C-96/14, *Van Hove*, punto 33.

[\[156\]](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 50 e 51.

[\[157\]](#) Causa C-186/16, *Andriuc*, punti 37 e 38.

[\[158\]](#) Causa C-186/16, *Andriuc*, punti da 39 a 41.

[\[159\]](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*.

[\[160\]](#) Causa C-186/16, *Andriuc*, punto 41, causa C-119/17, *Lupean*, punto 17.

[\[161\]](#) Causa C-119/17, *Lupean*, punti da 18 a 21.

[\[162\]](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*.

[\[163\]](#) Il diritto nazionale potrebbe concedere ai giudici la possibilità di valutare la perequazione del prezzo anche quando tali clausole sono chiare e comprensibili (cfr. allegato II della presente comunicazione).

[\[164\]](#) Ad esempio, causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 56.

[\[165\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punto 23.

[\[166\]](#) Nella Causa C-472/10, *Invitel*, punto 24, la Corte ha proseguito affermando: «Con riferimento alla clausola contrattuale che prevede una modifica del costo totale del servizio da prestare al consumatore, occorre rilevare che, alla luce dei punti 1, lettere j) e l), nonché 2, lettere b) e d), dell'allegato della direttiva, dovrebbero essere indicati, in particolare, il motivo o le modalità di variazione di tale costo, e il consumatore dovrebbe disporre della facoltà di porre termine al contratto».

[\[167\]](#) Causa C-143/13, *Matei e Matei*, in particolare punto 47. Inoltre, il fatto che una commissione non corrisponda a un servizio effettivo significa che la sua valutazione non riguarderebbe l'adeguatezza di tale commissione (punto 70).

[\[168\]](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 57 e 58.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[169\]](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 58, confermato, ad esempio, nella causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 70.

[\[170\]](#) Tranne laddove le norme nazionali di recepimento si applichino anche alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale (cfr. allegato II della presente comunicazione).

[\[171\]](#) C-119/17, *Lupean*, punto 23, e causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 43, e giurisprudenza ivi citata.

[\[172\]](#) Il considerando 20 precisa inoltre che «il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole».

[\[173\]](#) Causa C-96/14, *Van Hove*, punto 50.

[\[174\]](#) Causa C-96/14, *Van Hove*, punto 48.

[\[175\]](#) Conclusioni dell'avvocato generale Hogan del 15 maggio 2019 nella causa C-621/17, *Kiss*, punto 41.

[\[176\]](#) Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e altri*, punti 48 e 49.

[\[177\]](#) Ad esempio, la causa C-186/16, *Andriciuc*, punti 44 e 45, che sono citati qui. Affermazioni simili si ritrovano, ad esempio, nelle cause C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 71 e 72, C-191/15, *Verein für Konsumentenforschung/Amazon*, punto 68, e C-96/14, *Van Hove*, punto 40, con ulteriori riferimenti.

[\[178\]](#) Riferimenti alle cause C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 71 e 72, e C-348/14, *Bucura*, punto 52.

[\[179\]](#) Riferimento alle cause C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 75 e C-96/14, *Van Hove*, punto 50.

[\[180\]](#) Ad esempio, nella causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 48, citato qui.

[\[181\]](#) Riferimento alle cause C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 44, e C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e altri*, punto 50.

[\[182\]](#) Ad esempio, causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 47, qui citato. La stessa formulazione si ritrova nella causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 74.

[\[183\]](#) Riferimenti alla causa C-348/14, *Bucura*, punto 66.

[\[184\]](#) Ad esempio, causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 73 e 74.

[\[185\]](#) Causa C-348/14, *Bucura*, punti da 45 a 66.

[\[186\]](#) Causa C-186/16, *Andriciuc*, punti da 49 a 51.

[\[187\]](#) Causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 50.

[\[188\]](#) Causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 43, e causa C-119/17, *Lupean*, punto 23.

[\[189\]](#) Causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 46; causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 75; causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 74.

[\[190\]](#) La Corte non si è ancora pronunciata su tale questione in relazione alla direttiva, ma è stata chiamata a fornire ulteriori indicazioni sull'interpretazione nella causa C-829/18, *Crédit Logement* (pendente al 31 maggio 2019). Un elemento è costituito dal fatto che è difficile per i consumatori dimostrare l'assenza di tali informazioni. Inoltre, le direttive dell'UE che prevedono specifici obblighi di informazione pre-contrattuale confermano che tale obbligo incombe al

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

professionista, ad esempio gli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ([GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64](#)), gli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)), l'articolo 14 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali ([GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34](#)) o l'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)). Alcune di esse, ad esempio nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE e nell'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/2302, hanno anche codificato il principio secondo cui l'onere della prova a tal riguardo incombe al professionista.

[\(191\)](#) Causa C-472/10, *Invitel*; causa C-92/11, *RWE Vertrieb*; causa C-143/13, *Matei e Matei*.

[\(192\)](#) Causa C-125/18, *Gomez del Moral* (pendente al 31 maggio 2019).

[\(193\)](#) Direttiva 2005/29/CE ([GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22](#)).

[\(194\)](#) Direttiva 2011/83/UE ([GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64](#)).

[\(195\)](#) Direttiva 2008/48/CE ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)).

[\(196\)](#) Direttiva 2014/17/UE ([GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34](#)).

[\(197\)](#) Direttiva (UE) 2015/2302 ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)).

[\(198\)](#) Direttiva (UE) 2018/1972 ([GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36](#)).

[\(199\)](#) [GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3](#). Ai sensi di tale regolamento, le tariffe aeree offerte al pubblico devono includere le condizioni applicabili. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Inoltre, sono specificati almeno le tariffe aeree passeggeri o merci, le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti.

[\(200\)](#) [GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55](#).

[\(201\)](#) [GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94](#).

[\(202\)](#) Ad esempio, articolo 7 della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)); articolo 10 della direttiva 2008/48/CE in merito ai contratti di credito ai consumatori ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)); articolo 21 e allegato II della direttiva 2002/22/CE ([GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51](#)); articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ([GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10](#)); articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ([GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1](#)); articoli 102 e 103 e allegati ivi citati della direttiva (UE) 2018/1972 ([GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36](#)); allegato I, punto 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE ([GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55](#)) e allegato I, punto 1, lettera a) della direttiva 2009/73/CE ([GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94](#)).

[\(203\)](#) Ad esempio, gli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2015/2302 ([GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1](#)), l'articolo 11 della direttiva 2008/48/CE ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)), l'allegato I, punto 1, lettera b), della direttiva 2009/72/CE ([GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55](#)) e l'allegato I, punto 1, lettera

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

b), della direttiva 2009/73/CE ([GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94](#)) contengono norme sull'ammissibilità delle modifiche contrattuali e sulla loro trasparenza.

^[204] Cfr., ad esempio, la causa C-76/10, *Pohotovost'*, che oltre alla valutazione delle clausole abusive nei contratti si è occupata dell'omessa indicazione delle informazioni sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) nell'ambito di un contratto di credito al consumo e delle sanzioni applicate in tal caso. Cfr., in particolare, i punti da 74 a 76. Cfr. anche causa C-143/13, *Matei e Matei*.

^[205] Ora direttiva 2008/48/CE ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)), ex direttiva 87/102/CEE ([GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48](#)).

^[206] Cause C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, punto 63, e C-348/14, *Bucura*, punto 57.

^[207] Causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, in particolare punto 3 del dispositivo, nonché punti da 63 a 68, che segue la causa C-76/10, *Pohotovost'*, in particolare punti da 68 a 77.

^[208] Attualmente previsto dalla direttiva 2008/48/CE ([GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66](#)). Nella causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko* e nella causa C-76/10 *Pohotovost'*, la direttiva 87/102/CEE ([GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48](#)) era ancora applicabile ai relativi contratti di credito al consumo.

^[209] Causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, punto 66, e punto 3 del dispositivo. La Corte ha ritenuto che la mera indicazione di una formula matematica per il calcolo del TAEG, senza le informazioni necessarie per calcolare il TAEG stesso, è equivalente all'omessa indicazione del TAEG.

^[210] Ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2014/17/UE ([GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34](#)), tale direttiva non si applica ai contratti di credito esistenti prima del 21 marzo 2016.

^[211] Causa C-92/11, *RWE Vertrieb*. Cfr. in particolare il punto 2 del dispositivo: «Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un'impresa di approvvigionamento si riserva il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:

___ se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l'assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e

___ se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata. [...]».

^[212] Nelle cause riunite C-359/11 e C-400/11, *Schulz e Egbringhoff*, la Corte si è pronunciata sugli obblighi di trasparenza relativi alle modifiche dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento. La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale che determina il contenuto di questo tipo di contratti conclusi con i consumatori e che consente di modificare il prezzo di tale fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima, è contraria alle disposizioni sulla trasparenza di cui alla direttiva

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti ([GUL 176 del 15.7.2003, pag. 37](#)) e alla direttiva 2003/55/CE ([GUL 176 del 15.7.2003, pag. 57](#)), sostituite rispettivamente dalla direttiva 2009/72/CE ([GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55](#)) e dalla direttiva 2009/73/CE ([GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94](#)). Poiché il contenuto dei contratti in questione viene determinato da disposizioni normative tedesche che sono imperative, la direttiva non è applicabile.

[\[213\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 60. Cfr. anche causa C-186/16, *Andriiciuc*, punto 57.

[\[214\]](#) Riferimento alla causa C-415/11, *Aziz*, punto 69.

[\[215\]](#) Nelle sue conclusioni del 21 marzo 2019 nella causa C-34/18, *Ottília Lovasné Tóth*, punti da 56 a 62, l'avvocato generale Hogan suggerisce perfino che l'assenza di buona fede non sia affatto una condizione distinta per il carattere abusivo di una clausola contrattuale, sebbene alcune dichiarazioni della Corte (ad esempio, nella causa C-186/16, *Andriiciuc*, punto 56: «[...] spetta al giudice del rinvio valutare, [...] in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13») non sostengano necessariamente tale posizione.

[\[216\]](#) Cfr. sezione 3.4.2.

[\[217\]](#) La Corte ha ricordato ai giudici nazionali tale disposizione in diverse sentenze, ad esempio, causa C-226/12, *Constructora Principado*, secondo trattino del dispositivo e punto 30; causa C-415/11, *Aziz*, punto 71; causa C-243/08, *Pannon GSM*, punto 39; causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 42; causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 61; causa C-186/16, *Andriiciuc*, punto 53. La prima frase del punto 61 della causa C-421/14, *Banco Primus*, recita come segue: «Inoltre, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione».

[\[218\]](#) Ad esempio, quando la norma nazionale di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, non richiede l'assenza della buona fede o che lo squilibrio sia «significativo». Cfr. anche la sezione 2.1 sull'armonizzazione minima.

[\[219\]](#) Cfr. anche la sezione 3.4.7 sul ruolo dell'allegato.

[\[220\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punti 25 e 26; causa C-243/08, *Pannon GSM*, punti 37 e 38; causa C-76/10, *Pohotovost'*, punti 56 e 58; causa C-478/99, *Commissione/Svezia*, punto 22. Sezione 3.4.7.

[\[221\]](#) Causa C-415/11, *Aziz*, punto 68; causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 21; causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 59; causa C-186/16, *Andriiciuc*, punto 59.

[\[222\]](#) Tale ultimo aspetto è citato, ad esempio, nella causa C-415/11, *Aziz*, punto 74.

[\[223\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 59; causa C-415/11, *Aziz*, punto 68; causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 23.

[\[224\]](#) Causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 23 e primo trattino del dispositivo.

[\[225\]](#) Causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 22 e primo trattino del dispositivo.

[\[226\]](#) Causa C-226/12, *Constructora Principado*, punto 26.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[227\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 61, seconda frase: «[...] devono altresì essere valutate le conseguenze che la detta clausola può avere nell'ambito del diritto applicabile a un contratto siffatto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale». Cfr. anche causa C-415/11, *Aziz*, punto 71 e giurisprudenza ivi citata; causa C-237/02, *Freiburger Kommunalbauten*, punto 21, e l'ordinanza nella causa C-76/10, *Pohotovost'*, punto 59.

[\[228\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, primo trattino del punto 3 del dispositivo e punto 59; causa C-415/11, *Aziz*, punti 68 e 73.

[\[229\]](#) Causa C-226/12, *Constructora Principado*, punti da 21 a 24.

[\[230\]](#) Riferimento alla causa C-415/11, *Aziz*, punto 68.

[\[231\]](#) Riferimento alla causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punto 40.

[\[232\]](#) Riferimento alla causa C-415/11, *Aziz*, punto 71.

[\[233\]](#) Ad esempio, Causa C-415/11, *Aziz*, punto 73; causa C-421/14 *Banco Primus*, punto 66.

[\[234\]](#) Tale principio è evidente anche nel punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva: «imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

[\[235\]](#) Causa C-415/11, *Aziz*, punti 73 e 74; cause riunite C-537/12 e C-116/13, *Banco Popular Español Banco de Valencia*, punti 70 e 71. Per quanto riguarda la conformità delle norme di procedura rispetto alla direttiva, si veda la sezione 6.

[\[236\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 66, cause riunite C-537/12 e C-116/13, *Banco Popular Español Banco de Valencia*, punto 71, basate sulla causa C-415/11, *Aziz*, punti 73 e 75.

[\[237\]](#) Causa C-415/11, *Aziz*, punto 74.

[\[238\]](#) Punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva.

[\[239\]](#) Causa C-377/14, *Radlinger Radlingerová*, punto 101.

[\[240\]](#) Causa C-377/14, *Radlinger Radlingerová*, punto 101.

[\[241\]](#) Cfr. anche sezione 4.3.3 e causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 4 del dispositivo e punto 73. È stato eliminato il riferimento a una pronuncia pregiudiziale (causa C-750/18 A, B/C — pendente al 31 maggio 2019) in cui la Corte è stata chiamata a fornire indicazioni sulla questione se l'effetto cumulativo possa essere limitato alle sanzioni relative allo stesso inadempimento degli obblighi contrattuali.

[\[242\]](#) Sezioni 3.1 e 3.2.2. Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*.

[\[243\]](#) Anche, ad esempio, laddove le fluttuazioni di valuta possano condurre a uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti facendo ricadere un onere maggiore sul consumatore (cfr. causa C-186/16, *Andriuciu*, punti da 52 a 58).

[\[244\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 67, secondo trattino.

[\[245\]](#) Nella causa C-186/16, *Andriuciu*, punto 54, la Corte fa riferimento alle circostanze di cui il professionista «poteva essere a conoscenza» al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, nel punto 56 la Corte accenna anche alle competenze e alle conoscenze della banca e al fatto che il giudice nazionale deve valutare, tra l'altro, se l'esposizione al rischio di cambio soddisfi il requisito della buona fede.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

^[246] Causa C-186/16, *Andriuc*, punti 55 e 56.

^[247] La Corte è stata chiamata a fornire maggiori indicazioni sull'interpretazione della causa C-452/18, *Ibercaja Banco* (pendente al 31 maggio 2019) riguardante la novazione di un contratto di mutuo.

^[248] Causa C-602/13, *BBVA*, punto 50.

^[249] Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 4 del dispositivo e punto 73.

^[250] Sebbene, in linea con il principio dell'armonizzazione minima, il diritto nazionale possa prevedere che la mancanza di trasparenza possa produrre tale conseguenza immediata. Cfr. sezione 2 sul rapporto della direttiva con il diritto nazionale e § 307, sub. 1), del Codice civile tedesco (BGB).

^[251] Cfr. sezione 3.2.1.

^[252] Tale orientamento è confermato implicitamente o esplicitamente in diverse sentenze, tra cui ad esempio la causa C-421/14, *Banco Primus*, punti da 62 a 67, in particolare il punto 64 e il secondo trattino del punto 67, la causa C-119/17, *Lupean*, punti da 22 a 31, o la causa C-118/17, *Dunai*, punto 49.

^[253] La mancanza di trasparenza non è citata come una condizione nell'articolo 3, paragrafo 1. La differenza riguarda unicamente le clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto o la cui valutazione richiederebbe un esame della perequazione del prezzo o della remunerazione.

^[254] Confermato nella causa C-342/13, *Katalin Sebestyén*, punto 34: «Tuttavia, e pur ammettendo che informazioni generali ricevute dal consumatore prima della conclusione di un contratto soddisfino le esigenze di chiarezza e trasparenza derivanti dall'articolo 5 della suddetta direttiva, siffatta circostanza non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di una clausola [...]».

^[255] Ad esempio, causa C-472/10, *Invitel*, punto 28, e fine del punto 1 del dispositivo: «Spetta al giudice nazionale [...] accertare, alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica. Nell'effettuare tale valutazione, detto giudice dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle condizioni generali di cui trattasi, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e se, all'occorrenza, i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto».

Causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 2 del dispositivo: «Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE [...] devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un'impresa di approvvigionamento si riserva il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

___ se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. [...] e

___ se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.

Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l'insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa».

[\[256\]](#) Ad esempio, causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 65: «Spetta al giudice nazionale stabilire se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza». Cfr. anche cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punto 50, e causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 40.

Causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 47: «Una clausola standardizzata che consenta un tale adeguamento unilaterale deve tuttavia soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da dette direttive».

[\[257\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punti da 21 a 31; causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punti da 40 a 55.

[\[258\]](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, causa C-348/14, *Bucura*, causa C-186/16, *Andriciuc* e causa C-119/17, *Lupean*, punti da 22 a 31.

[\[259\]](#) Causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*.

[\[260\]](#) Articolo 6 del regolamento Roma I.

[\[261\]](#) Causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 68, un estratto del quale è qui citato. Il precedente punto 67 ha il seguente tenore: «In tale contesto, [...] una clausola di scelta della legge applicabile redatta preventivamente che designi la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista è abusiva soltanto qualora presenti talune specificità, proprie alla sua formulazione o al suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti».

[\[262\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punto 25; causa C-243/08, *Pannon GSM*, punti 37 e 38; causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 42; e ordinanza nella causa C-76/10, *Pohotovost'*, punti 56 e 58.

[\[263\]](#) Causa C-478/99, *Commissione/Svezia*, punto 11.

[\[264\]](#) Causa C-478/99, *Commissione/Svezia*, punto 11.

[\[265\]](#) Causa C-237/02, *Freiburger Kommunalbauten*, punto 2; causa C-478/99, *Commissione/Svezia*, punto 20. Nella causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 60, la Corte ha fatto riferimento all'allegato come a una «lista grigia». Tuttavia, è possibile che, in alcune legislazioni nazionali, esistano «liste grigie» intese nel senso che vi è una presunzione giuridica (confutabile) che specifici tipi di clausole contrattuali siano abusive.

[\[266\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, prima parte del punto 26.

[\[267\]](#) Cfr. l'allegato II della presente comunicazione.

[\[268\]](#) Causa C-143/13, *Matei e Matei*, punto 61.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

^[269] Clausole che «[impongono] al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

^[270] Punto 74.

^[271] Punti da 21 a 31.

^[272] Punto 60.

^[273] In particolare il punto 73.

^[274] In particolare, i punti 59 e 74; il punto 74 ha il seguente tenore: «Risulta in particolare dagli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13 nonché dai punti 1, lettere j) e l), e 2, lettere b) e d), dell'allegato di tale direttiva che, ai fini del rispetto dell'obbligo di trasparenza è di rilevanza essenziale la questione se il contratto di mutuo esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di modifica del tasso di interesse e il rapporto tra tale clausola e altre clausole relative alla remunerazione del mutante, di modo che un consumatore informato possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano».

^[275]

«Clausole che hanno per oggetto o per effetto di “sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto”».

^[276] Causa C-240/98, *Océano Grupo Editorial*, dispositivo e punti da 22 a 24; causa C-137/08, *VB Penzügyi Lízing*, punti da 54 a 56; causa C-243/08, *Pannon GSM*, punto 41.

^[277] Ad esempio, causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 40, qui citato.

^[278] Riferimento alla causa C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril García*, punto 22, e alla giurisprudenza ivi citata.

^[279] Cause C-421/14, *Banco Primus*, punto 41; C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril García*, punto 23, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e altri*, punti 53 e 55.

^[280] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 38 con riferimenti alla causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 40, e alla causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punto 20.

^[281] Ad esempio, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Naranjo Gutierrez*, punto 54; causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 44, qui citato. In tale punto, la Corte fa riferimento alle precedenti decisioni nella causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 52, e nella causa C-76/10, *Pohotovost'*, punto 50.

^[282] Cfr. sezione 1.2.5 sui professionisti stabiliti nei paesi terzi.

^[283] Che sia in virtù di clausole oggetto di negoziato individuale o di clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

^[284] La Corte ha tuttavia chiarito che, nei procedimenti giurisdizionali, dopo essere stati informati riguardo il carattere abusivo di una clausola contrattuale, i consumatori possono decidere di non avvalersi di tale protezione (cfr. sezioni 4.3.3, 5.5.1 e 5.5.5). Nella causa C-452/18, *Ibercaja* (pendente al 31 maggio 2019) la Corte è chiamata a considerare le clausole contrattuali contenute in un accordo di novazione secondo cui un consumatore avrebbe rinunciato al diritto di avanzare richieste di restituzione sulla base di clausole contrattuali che potrebbero essere state abusive nell'ambito di una «conciliazione» riguardante le conseguenze di una clausola contrattuale abusiva, e potrebbe fornire ulteriori orientamenti su tale principio.

^[285] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, punto 61.

^[286] Causa C-243/08, *Pannon GSM*, punto 28 qui citato.

^[287] Il fatto che anche i consumatori siano generalmente soggetti a limiti di tempo per esperire ricorsi nei procedimenti in corso o possano essere soggetti a termini di prescrizione ragionevoli quando richiedono la restituzione di pagamenti effettuati sulla base di clausole contrattuali abusive è una questione diversa, cfr. cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti 69 e 70.

^[288] Causa C-473/00, *Cofidis*, punto 38. L'obbligo dei giudici nazionali di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali è discusso nella sezione 5.

^[289] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, dispositivo e punti da 73 a 75.

^[290] Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*, punto 73. Nella causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, la Corte ha stabilito i principi fondamentali riguardanti le conseguenze che devono essere tratte dal carattere non vincolante delle clausole contrattuali abusive. Tali conseguenze sono state confermate in numerose cause, ad esempio: causa C-488/11, *Asbeek Brusse*; causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*; cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco y Caixabank*; causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 71; e cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti da 57 a 61.

^[291] Riferimento alla causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 71 e alla giurisprudenza ivi citata.

^[292] Ad esempio, causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 59: «[...] l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva non può essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di ridurre l'importo della penale imposta a carico del consumatore anziché disapplicare integralmente la clausola in esame [...]».

^[293] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti 60 e 62.

^[294] Ad esempio, causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 58: «La Corte ha peraltro rilevato che tale interpretazione è corroborata, inoltre, dall'obiettivo e dall'economia generale della direttiva. Al riguardo, essa ha ricordato che, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, di predisporre mezzi adeguati ed efficaci "per far cessare l'utilizzo di clausole abusive nei contratti stipulati da un professionista con i consumatori". Orbene, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto di clausole abusive contenute in contratti del genere, una siffatta facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine indicato all'articolo 7 della direttiva, in quanto essa ridurrebbe l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (sentenza *Banco Español de Crédito*, cit., punti da 66 a 69)».



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

^[295] La Corte lo ha confermato nelle cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punto 55: «Nel caso di specie, la mera eliminazione del motivo di risoluzione che rende abusive le clausole oggetto del procedimento principale equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto di tali clausole incidendo sulla loro sostanza. Pertanto, il mantenimento parziale di dette clausole non può essere consentito, salvo pregiudicare direttamente l'effetto dissuasivo menzionato nel punto precedente della presente sentenza».

^[296] Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai* e causa C-186/16, *Andriciuc* in associazione con l'articolo 4, paragrafo 2.

^[297] Causa C-472/11, *Invitel* e causa C-92/11, *RWE Vertrieb*.

^[298] Cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*, in particolare punti 76 e 77.

^[299] Nelle cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, la Corte non ha commentato direttamente questa questione, ma nella causa C-70/17 la Corte di cassazione spagnola ha fatto specifico riferimento a tale dottrina.

^[300] Altresi designata come «geltungserhaltende Reduktion» nella dottrina e nella giurisprudenza tedesca.

^[301] Sezione 5.4.

^[302] Causa C-452/18, *Ibercaja* (pendente al 31 maggio 2019).

^[303] Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*; causa C-488/11, *Asbeek Brusse*; cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés* ecc.

^[304] Nella causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 65, e nella causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 57, la Corte di giustizia ha affermato che «[il] contratto in questione deve rimanere in essere, in linea di principio, senza alcun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione della clausola suddetta, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia **giuridicamente** possibile».

^[305] Causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, punto 32, e causa C-118/17, *Dunai*, punto 51.

^[306] Causa C-118/17, *Dunai*, punto 52.

^[307] Causa C-186/16, *Andriciuc*, punti 35 e 37.

^[308] Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*.

^[309] Causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, punto 31; causa C-118/17, *Dunai*, punto 51; causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 82; e causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 40.

^[310] Causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*, punto 35.

^[311] Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 80 e 81.

^[312] Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 83.

^[313] La Corte ha confermato i principi sanciti nella causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 85, nelle cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco y Caixabank*, punto 33, nelle cause riunite C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander Escobedo Cortés*, punto 74, e nelle cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punti da 56 a 63.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[314](#) La Corte ha sottolineato la condizione per cui le conseguenze devono essere «particolarmente dannose» per i consumatori e tali da «penalizzare» questi ultimi nelle cause C-118/17, *Dunai*, punto 54, C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander e Escobedo Cortés*, punto 74, C-51/17, *OTP Bank e OTP Faktoring*, punto 61 o «in contrasto con gli interessi» del consumatore, *Dunai*, punto 55.

[315](#) Cause riunite, C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punti 61 e 62.

[316](#) Causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 80 e 81; causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 26; causa C-280/13, *Barclays Bank*, punti 31 e 42; causa C-7/16, *Banco Popular Español e PL Salvador*, punto 21; causa C-446/17, *Woonhaven Antwerpen BV CVBA/Berkani e Hajji*, punto 25.

[317](#) Causa C-260/18, *Dziubak* (pendente al 31 maggio 2019). Tale causa riguarda, tra le altre questioni, le conseguenze derivanti dalla potenziale nullità di una clausola contrattuale che definisce il meccanismo di conversione valutaria per un prestito denominato in valuta estera.

[318](#) Nelle sue conclusioni del 14 maggio 2019 nella causa C-260/18, *Dziubak*, l'avvocato generale Pitruzzella sostiene che la nozione di disposizione di natura suppletiva debba essere interpretata in senso stretto come applicabile soltanto alle disposizioni che possono sostituire in quanto tali la clausola contrattuale abusiva, senza bisogno di «creatività» da parte del giudice, dato che una simile «creatività» corrisponderebbe, a suo parere, a una revisione di clausole contrattuali abusive (punti da 77 a 79).

[319](#) Cause riunite, C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punto 59.

[320](#) Causa C-126/18, *Gómez del Moral Guasch* (pendente al 31 maggio 2019), riguardante la potenziale nullità del riferimento contenuto in un contratto di mutuo ipotecario a un indice per il tasso di interesse applicabile. Se tale clausola contrattuale dovesse risultare abusiva, non vi sarebbe alcun accordo sul tasso di interesse applicabile.

[321](#) Conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella del 14 maggio 2019 nella causa C-260/18, *Dziubak*, punto 60. Queste vanno distinte dalla valutazione del carattere abusivo della clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, che tiene conto delle circostanze alla conclusione del contratto.

[322](#) Causa C-118/17, *Dunai*, punto 55.

[323](#) Causa C-118/17, *Dunai*, punti da 51 a 55.

[324](#) Nella causa C-118/17, *Dunai*, punti da 53 a 55, l'interesse del consumatore alla nullità del contratto sembrava coincidere con la richiesta del consumatore. Nelle sue conclusioni del 14 maggio 2019 nella causa C-260/18, *Dziubak*, punto 67, l'avvocato generale Pitruzzella ritiene decisiva la preferenza del consumatore. Nelle cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria*, punti 61 e 62, la Corte fa riferimento a una valutazione che deve essere effettuata dal giudice nazionale alla luce della legislazione nazionale applicabile, ma non esclude che il giudice nazionale possa coinvolgere il consumatore nella questione.

[325](#) Cfr. sezione 4.3.3 qui di seguito.

[326](#) Cause riunite C-94/17 e C-96/16, *Banco Santander Escobedo Cortés*.

[327](#) Cfr. anche i punti 5.5.1 e 5.5.5. seguenti.

[328](#) Causa C-243/08, *Pannon GSM*. Cfr. la successiva conferma, ad esempio, nella causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punti 27 e 35, e nelle cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punto 63.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- [329] Cause riunite, C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punto 63.
- [330] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti 62 e 63, qui citati; causa C-483/16, *Sziber*, punto 53.
- [331] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti da 67 a 69.
- [332] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti 70 e 71. La Corte distingue chiaramente tale limitazione nel tempo dai termini ragionevoli di prescrizione per presentare ricorso, stabiliti nella legislazione nazionale.
- [333] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*. Il passaggio citato è tratto dal dispositivo.
- [334] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punto 70, in riferimento alla causa 309/85, *Barra e altri*, punto 13.
- [335] Causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 58 in riferimento alla precedente giurisprudenza.
- [336] Causa C-92/11, *RWE Vertrieb*, punto 59 in riferimento alla precedente giurisprudenza.
- [337] Ad esempio, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutierrez Naranjo*, punti da 53 a 56.
- [338] Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 59. La Corte ha altresì spiegato che il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della CEDU e confermato dall'articolo 47 della Carta (cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, *Alassini*, punto 61).
- [339] Ad esempio, causa C-49/14, *Finanmadrid*, punto 40; cause riunite da C-240/98 a C-244/98, *Océano Grupo Editorial*; causa C-168/05, *Mostaza Claro*; causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*. Recentemente, causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*; causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*; e causa C-453/10, *Pereničová e Perenič*.
- [340] Cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, *Alassini*, punto 61.
- [341] Cause riunite C-430/93 e 431/93, *Van Schijndel*; causa C-432/05, *Unibet (London) Ltd. e Unibert (International) Ltd.*; causa C-126/97, *Eco-Swiss China Time Ltd*; causa C-49/14, *Finanmadrid*, punto 40.
- [342] Cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, *Alassini*, punto 49.
- [343] Causa C-377/14, *Radlinger e Radlingerová*, punto 48; causa C-49/14, *Finanmadrid*, punto 40; causa C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril García*, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata.
- [344] Causa C-567/13, *Nóra Baczó*, punti da 42 a 47.
- [345] Entrambi i termini si ritrovano nella giurisprudenza della Corte.
- [346] Causa C-49/14, *Finanmadrid*, punto 40; causa C-196/14, *Sánchez Morcillo e Abril García*, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata.
- [347] Cause riunite C-430/93 e C-431/93, *Van Schijndel*, punto 17.
- [348] La Corte applica il principio dell'*effettività* della protezione prevista dalla direttiva come uno standard per la valutazione dei vincoli procedurali, nonché come un requisito positivo soggiacente, in particolare, al controllo d'ufficio (ad esempio nella causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 44, e

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nella causa C-49/14, *Finanmadrid*, punto 4). Cfr. anche la causa C-497/13, *Froukje Faber*, punti da 42 a 47, avente ad oggetto la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ([GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12](#)).

[\[349\]](#) Ad esempio, causa C-176/17, *Profi Credit Polska*.

[\[350\]](#) Ad esempio, causa C-176/17, *Profi Credit Polska*.

[\[351\]](#) Ad esempio, causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, causa C-76/10, *Pohotovost'*, e causa C-488/11, *Asbeek Brusse*.

[\[352\]](#) Ad esempio, nella causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, la Corte fa riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, mentre nella causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, la Corte si basa sull'effettività.

[\[353\]](#) Causa C-32/12, *Duarte Hueros*, e causa C-497/13, *Froukje Faber*, entrambe aventi ad oggetto la direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ([GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12](#)).

[\[354\]](#) Cause C-488/11, *Asbeek Brusse* e C-397/11, *Erika Jörös*.

[\[355\]](#) In cui l'imputato non si presenta in tribunale; causa C-147/16, *Karel de Grote*, punti da 24 a 37.

[\[356\]](#) Causa C-168/05, *Mostaza Claro*.

[\[357\]](#) Cause C-168/05, *Mostaza Clara*, C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, C-76/10, *Pohotovost'* e C-168/15, *Tomášová*.

[\[358\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*.

[\[359\]](#) Causa C-243/08, *Pannon GSM*, causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, causa C-49/14, *Finanmadrid*; causa C-176/17, *Profi Credit Polska*; causa C-632/17, *PKO*.

[\[360\]](#) Ad esempio, causa C-415/11, *Mohammed Aziz*; causa C-169/14, *Sanchez Morcillo*; causa C-32/14, *Erste Bank Hungary*; causa C-421/14, *Banco Primus* ecc.

[\[361\]](#) Causa C-34/13, *Kušionová*.

[\[362\]](#) Causa C-377/14, *Radlinger Radlingerová*.

[\[363\]](#) [GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1](#).

[\[364\]](#) Cause riunite C-453/18 e C-494/18, *Bondora* (pendenti al 31 maggio 2019).

[\[365\]](#) Incluso quando essi dovevano esperire ricorsi contro una misura di esecuzione richiesta da un professionista.

[\[366\]](#) Ad esempio, causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 55; causa C-415/11, *Aziz*; causa C-76/10, *Pohotovost'* e causa C-77/14, *Radlinger Radlingerová*, punto 50.

[\[367\]](#) Causa C-77/14, *Radlinger Radlingerová*, punto 50. La Corte fa riferimento alla precedente sentenza della causa C-34/13, *Kušionová*, punti 52 e 53 e alla ulteriore giurisprudenza ivi citata.

[\[368\]](#) O articolo 7, paragrafo 1, della direttiva.

[\[369\]](#) I passaggi citati sono tratti dalla causa C-49/14, *Finanmadrid*, punti 43 e 44. Una formulazione identica o simile si ritrova, ad esempio, nelle cause C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 49, C-

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

415/11, *Mohammed Aziz*, punto 5, C-8/14, *BBVA*, punto 26, C-377/14, *Radlinger Radlingerová*, punti 50, 54 e 55.

[\[370\]](#) Causa C-49/14, *Finanmadrid*; causa C-176/17, *Profi Credit Polska*; causa C-632/17, *PKO* e causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*.

[\[371\]](#) Cause C-415/11, *Aziz* e C-32/14 *ERSTE Bank Hungary*.

[\[372\]](#) Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, punto 74, facenti riferimento alla giurisprudenza precedente. Cfr. anche la causa C-118/17, *Dunai*, punto 64.

[\[373\]](#) Causa C-119/15, *Biuro prodróży «Partner»*.

[\[374\]](#) Causa C-169/14, *Sanchez Morcillo*, punti da 44 a 51.

[\[375\]](#) Causa C-169/14, *Sánchez Morcillo*, punto 36.

[\[376\]](#) Causa C-169/14, *Sanchez Morcillo*, punti da 44 a 51.

[\[377\]](#) Implicazioni più dettagliate sul principio del controllo d'ufficio sono presentate nei paragrafi che seguono.

[\[378\]](#) Causa C-243/08, *Pannon GSM*, dispositivo. Secondo la giurisprudenza precedente, iniziata nelle cause riunite da C-240/98 a 244/98, *Océano Grupo Editorial*, e confermata in diverse sentenze successive, la Corte ha richiesto che i giudici nazionali dovessero avere il potere di esaminare d'ufficio le clausole abusive nei contratti. Tale sviluppo della giurisprudenza della Corte è spiegato nella causa C-168/15, *Milena Tomášová*, punti da 28 a 31.

[\[379\]](#) Ad esempio, causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 43, qui citato.

[\[380\]](#) Riferimento alle cause C-415/11, *Aziz*, punto 46 e giurisprudenza ivi citata e C-154/15, C-307/15, nonché causa C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e altri*, punto 58.

[\[381\]](#) Causa C-168/05, *Mostaza Claro*, punti 27 e 28; causa C-473/00, *Cofidis*, punto 32; causa C-240/98, *Océano Grupo Editorial*, punto 28.

[\[382\]](#) Causa C-397/11, *Erika Jöros*, punti 30, 35 e 36.

[\[383\]](#) Un quadro completo dei principi guida negli Stati membri, incluse le implicazioni per le cause riguardanti i consumatori, è riportato nel capitolo 3 dello Studio di valutazione sulle leggi e prassi processuali nazionali riguardo al loro impatto sulla libera circolazione delle sentenze e sull'equivalenza e l'effettività della tutela processuale dei consumatori secondo la normativa dell'UE in materia di consumatori, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/ — Sezione 2 Tutela processuale dei consumatori.

[\[384\]](#) Cfr. anche la causa C-497/13, *Froukje Faber*, punto 38.

[\[385\]](#) Un ruolo più attivo dei giudici può dipendere anche da fattori quali il fatto che una parte, ad esempio un consumatore, venga considerata in una situazione di inferiorità ovvero o il fatto che una parte sia rappresentata, in particolare da un avvocato.

[\[386\]](#) Causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 47. Cfr. anche causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 56; causa C-415/11, *Aziz*, punto 47; causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punto 24.

[\[387\]](#) Causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punti da 41 a 46. Nel caso di specie, il consumatore non aveva partecipato alla procedura arbitrale avviata nei suoi confronti dal professionista, né aveva presentato un ricorso per annullamento del lodo arbitrale entro due mesi. Tuttavia, in questo caso, la



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte ha ritenuto che il giudice nazionale fosse tenuto a valutare la conformità del loro arbitrato rispetto alla direttiva sulla base del principio di equivalenza.

^[388] Causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, punto 63.

^[389] Gli obblighi d'ufficio basati sul principio di equivalenza sono spiegati, ad esempio, nelle cause riunite C-430/93 e C-431/93, *van Schijndel e van Veen*, punti 13 e 14, con riferimento alla giurisprudenza precedente:

«13Poiché, in forza del diritto nazionale, i giudici devono sollevare d'ufficio i motivi di diritto basati su una norma interna di natura vincolante che non siano stati adottati dalle parti, siffatto obbligo si impone anche qualora si tratti di norme comunitarie vincolanti (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, *Rewe*, Racc. pag. 1989, punto 5).

14Lo stesso vale se il diritto nazionale conferisce al giudice la facoltà di applicare d'ufficio la norma di diritto vincolante. Infatti, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'articolo 5 del trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (v., in particolare, sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, *Factortame e a.*, Racc. pag. I-2433, punto 19)».

^[390] Ad esempio, causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punti da 44 a 46 qui citati. In tale sentenza, la Corte ha fatto riferimento anche alle cause C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punti 52 e 54, C-76/10, *Pohotovost'*, punto 5.

^[391] Causa C-76/10, *Pohotovost'*.

^[392] Causa C-147/16, *Karel de Grote*.

^[393] Causa C-76/10, *Pohotovost'*.

^[394] V., in particolare, il punto 53 dell'ordinanza.

^[395] V., in particolare, il punto 51 dell'ordinanza.

^[396] Causa C-147/16, *Karel de Grote*, punti da 24 a 37.

^[397] Causa C-397/11, *Erika Jöros*, punti 30, 35, 36 e 38; causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 45.

^[398] Ad esempio, causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, causa C-76/10, *Pohotovost'*, e causa C-49/14, *Finanmadrid*.

^[399] Per quanto riguarda la questione dei possibili adeguamenti legislativi, si veda la sezione 5.6.

^[400] Causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, punto 1 del dispositivo.

^[401] La causa C-632/17, *PKO*, punto 43 e la causa C-567/13, *Nóra Baczó*, punti 52 e 59, sono esempi che mostrano che il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva e all'articolo 47 della Carta deve essere valutato secondo gli stessi criteri utilizzati per il principio di *effettività*.

^[402] Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, in particolare punti da 52 a 54; causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punti da 61 a 72.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[403\]](#) Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 69. Altri riferimenti includono causa C-49/14, *Finanmadrid*, punto 52; causa C-122/14, *Aktiv Kapital Portfolio*, punto 37 e causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 54.

[\[404\]](#) Ad esempio, causa C-49/14, *Finanmadrid*, punti 43 e 44, con riferimento tra l'altro alla causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 49 e alla causa C-413/12, *Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León*, punto 34, e alla causa C-470/12, *Pohotovost'*, punto 51.

[\[405\]](#) Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punti 44, 61-64 e 71; causa C-49/14, *Finanmadrid*, punti 45 e 46; causa C-122/14, *Aktiv Kapital Portfolio*, punto 30; causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, punti 45, 46 e 49; e causa C-632/17, *PKO*, punto 49. Tali cause riguardavano tutti i procedimenti d'ingiunzione di pagamento e si basano sulla causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*.

[\[406\]](#) Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 44.

[\[407\]](#) Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 57, causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 44 e causa C-632/17, *PKO*, punto 49.

[\[408\]](#) Causa C-49/14, *Finanmadrid*. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Szpunar ha fatto riferimento all'esame d'ufficio nella fase dell'esecuzione come all'«ultima istanza».

[\[409\]](#) Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 2 del dispositivo e punto 52. Sebbene tale causa si riferisca a un'esecuzione ipotecaria, la stessa logica deve applicarsi ad altri tipi di procedure. La valutazione delle norme sull'autorità di cosa giudicata secondo i principi di effettività, anche riguardo al controllo d'ufficio, è discussa nello specifico nel punto 5.4.2, in cui è citato tra l'altro il punto 52 della causa *Banco Primus*.

[\[410\]](#) Causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, in particolare punti da 49 a 54.

[\[411\]](#) Causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, punto 65 e dispositivo.

[\[412\]](#) Causa C-415/11, *Aziz*, punto 1 del dispositivo e punti da 43 a 64.

[\[413\]](#) Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 55; causa C-415/11, *Aziz*; causa C-76/10, *Pohotovost'* e causa C-77/14, *Radlinger Radlingerová*, punto 50.

[\[414\]](#) Ad esempio, causa C-76/10, *Pohotovost'* e causa C-168/15, *Milena Tomášová*.

[\[415\]](#) Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punti 67 e 68.

[\[416\]](#) Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 52.

[\[417\]](#) Ad esempio, laddove il consumatore debba immediatamente sollevare le eccezioni rispetto all'atto contestato, ad esempio l'ordinanza di un tribunale, nonché dedurre fatti e mezzi di prova (causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punti 65 e 66).

[\[418\]](#) Tale aspetto può essere discutibile, ad esempio, per quanto riguarda i termini di prescrizione.

[\[419\]](#) Causa C-632/17, *PKO*, punto 45.

[\[420\]](#) [GUL 351 del 20.12.2012, pag. 1](#); il regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio ([GUL 12 del 16.1.2001, pag. 1](#)).

[\[421\]](#) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ([GUL 351 del 20.12.2012, pag. 1](#)), tali norme non sono applicabili ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Inoltre, gli articoli 19 e 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 consentono alle parti del contratto di derogare in alcuni casi alle

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

regole sulla competenza giurisdizionale. La Corte è stata chiamata a fornire un'interpretazione a tal riguardo nella causa C-629/18, *EN, FM, GL/Ryanair* (pendente al 31 maggio 2019).

[\[422\]](#) Ad esempio, dando al professionista l'opportunità di citare in giudizio un consumatore in un tribunale diverso da quello del suo luogo di residenza.

[\[423\]](#) Nelle cause riunite da C-240/98 a C-244/98, *Océano Grupo Editorial*, punto 21, la Corte ha considerato che tali regole in materia di competenza nelle clausole contrattuali che non siano state oggetto di negoziato soddisfano tutti i criteri per essere considerate abusive ai fini della direttiva.

[\[424\]](#) Causa C-266/18, *Aqua Med*, punto 54, causa C-567/13, *Baczó e Vizsnyiczai*, C-567/13, punti da 49 a 59.

[\[425\]](#) Causa C-567/13, *Baczó e Vizsnyiczai*, punti da 52 a 59.

[\[426\]](#) Causa C-413/12, *Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León*.

[\[427\]](#) Causa 33/76, *Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral*, punto 5; causa C-261/95, *Palmisani*, punto 28; e causa C-2/06, *Kempter*, punto 58; causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 41.

[\[428\]](#) Causa C-255/00, *Grundig Italiana*, punto 34; causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 41.

[\[429\]](#) Causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punti da 44 a 46.

[\[430\]](#) Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, in particolare punti da 52 a 54.

[\[431\]](#) Causa C-34/13, *Kusionová*, in particolare punto 55.

[\[432\]](#) Introdotto a seguito della sentenza della Corte nella causa C-415/11, *Aziz*.

[\[433\]](#) Causa C-8/14, *BBVA*.

[\[434\]](#) Causa C-8/14, *BBVA*, punti 30 e 31.

[\[435\]](#) Causa C-8/14, *BBVA*, punti da 33 a 42 e dispositivo. Il termine ha iniziato a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della nuova legge sulla gazzetta ufficiale.

[\[436\]](#) Causa C-8/14, *BBVA*, punti 40 e 41.

[\[437\]](#) Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, in particolare punti 65, 66 e 70. Tale causa ha riguardato una procedura d'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale. Cfr. anche la causa C-632/17, *PKO* riguardante le procedure di ingiunzione di pagamento in generale.

[\[438\]](#) Causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, in particolare punti da 51 a 53.

[\[439\]](#) Causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 45, riguardante la notifica di un lodo arbitrale.

[\[440\]](#) Causa C-567/13, *Nóra Baczó*, punto 55.

[\[441\]](#) Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, in particolare punti da 52 A 54.

[\[442\]](#) Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, in particolare punti 67 e 68.

[\[443\]](#) Ad esempio, causa C-176/17, *Profi Credit Polska* e causa C-632/17, *PKO*.

[\[444\]](#) Causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[445\]](#) Ad esempio, causa C-415/11, *Aziz*; causa C-34/13, *Kušionová*; causa C-280/13, *Barclays Bank* e causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*. La Corte ha formulato affermazioni di carattere generale sulla necessità che i giudici nazionali siano in grado di adottare provvedimenti provvisori per la piena effettività delle decisioni giurisdizionali riguardanti la tutela dei diritti concessi dall'ordinamento giuridico dell'UE nelle cause C-213/89, *Factortame e altri*, punto 21; C-226/99, *Siples*, punto 19; e C-432/05, *Unibet*, punto 67.

[\[446\]](#) Ad esempio, la causa C-34/13, *Kušionová*, punti da 63 a 66, con ulteriori riferimenti, tra l'altro, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, comprendente il diritto alla casa.

[\[447\]](#) Causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, punti 44 e 45.

[\[448\]](#) Riferimenti alle cause C 415/11, *Aziz*, punto 64 e C-280/13, *Barclays Bank*, punto 36.

[\[449\]](#) Cause riunite C 537/12 e C 116/13, *Banco Popular Español e Banco de Valencia*, punto 60; e causa C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril Garcia*, punto 28.

[\[450\]](#) Cause riunite da C-568/14 a C-570/14, *Ismael Fernández Oliva*. Tale causa riguardava la possibilità di ottenere provvedimenti provvisori individuali in attesa della decisione in merito a un procedimento collettivo.

[\[451\]](#) La Corte ha stabilito tale requisito in relazione alle richieste di rimborso basate sul carattere abusivo delle clausole contrattuali e alle azioni collettive parallele che conducono alla sospensione dell'azione individuale. Cause riunite da C-568/14 a C-570/14, *Ismael Fernández Oliva*, punti da 32 a 37. Il rischio significativo si è basato sul fatto che, tenuto conto dello svolgimento e delle complessità del procedimento nazionale, i consumatori potrebbero ignorare o non percepire la portata dei loro diritti. Poiché riflette un principio generale, tale requisito sembrerebbe fornire una risposta anche in altre situazioni procedurali,

[\[452\]](#) Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 54.

[\[453\]](#) Ciò deriva già dalla formula mediante la quale la Corte definisce la presenza di un rischio non trascurabile. Inoltre, il fatto di ignorare o non percepire la portata dei loro diritti di consumatori o procedurali può, di per sé, giustificare un intervento d'ufficio. La Corte ha confermato tale fatto nelle cause riunite da C-568/14 a C-570/14, *Ismael Fernández Oliva*, punto 33, in cui ha affermato che «[...], tenuto conto dello svolgimento e delle complessità del procedimento nazionale di cui trattasi nelle controversie principali, [...], sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non formuli una siffatta domanda, e ciò sebbene i requisiti sostanziali richiesti nel diritto interno per la concessione di provvedimenti provvisori siano eventualmente soddisfatti, perché ignora o non percepisce la portata dei suoi diritti».

[\[454\]](#) Causa C-8/14, *BBVA*, punti da 36 a 40.

[\[455\]](#) La Corte ha considerato una situazione piuttosto specifica nella causa C-8/14, *BBVA*, punti da 33 a 42.

[\[456\]](#) Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo* punti da 68 a 70.

[\[457\]](#) Cause riunite C-537/12 e C-116/13, *Banco Popular Español e Banco de Valencia*, punto 60; e causa C-169/14, *Sánchez Morcillo e Abril Garcia*, punto 28.

[\[458\]](#) Causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 41.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

^[459] Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punti 44, 61-64 e 71; causa C-49/14, *Finanmadrid*, punti 45 e 46; causa C-122/14, *Aktiv Kapital Portfolio*, punto 30; causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, punti 45, 46 e 49; e causa C-632/17, *PKO*, punto 49. Tali cause riguardavano tutti i procedimenti d'ingiunzione di pagamento e si basano sulla causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*.

^[460] Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 52, qui citato. Nel caso di specie, il primo esame era stato effettuato d'ufficio, ma la regola sarebbe la medesima laddove il primo controllo fosse effettuato su richiesta del consumatore.

^[461] Riferimento alla causa C-415/11, *Aziz*, punto 60.

^[462] Causa C-421/14, *Banco Primus*, punto 47 in fine con riferimento alla causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punto 53; causa C-76/10, *Pohotovost'*.

^[463] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, punto 69. Tuttavia, nel caso di specie, il diritto spagnolo non prevedeva un termine di prescrizione per tali pretese.

^[464] Cause C-698/18, *SC Raiffeisen Bank SA* e C-699/18, *BRD Groupe Société Générale SA* (pendenti al 31 maggio 2019).

^[465] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, punto 75.

^[466] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, punto 70, con riferimenti a sentenze precedenti in altre branche del diritto.

^[467] Cfr. sezione 4.4 con una citazione del dispositivo delle cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*.

^[468] Causa C-473/00, *Cofidis*, punto 38.

^[469] Causa C-497/13, *Froukje Faber*, punto 1 del dispositivo e punti da 46 a 48; causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 3 del dispositivo e punti da 45 a 51; causa C-397/11, *Erika Jörös*.

^[470] Causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 49; causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 63; causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punto 27. Cfr. anche le sezioni 5.5.1 e 5.5.5.

^[471] Causa C-243/08, *Pannon GSM*, punto 2 del dispositivo.

^[472] Riferimento alla causa C-397/11, *Erika Jörös*, punto 42.

^[473] Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo*, punto 59.

^[474] Cfr. cause riunite da C-568/14 a C-570/14, *Ismael Fernández Oliva*.

^[475] Tale aspetto è importante per quanto riguarda sia i consumatori che i professionisti, come discende ad esempio dalle cause C-243/08, *Pannon GSM*, C-472/11, *Banif Plus Bank*, punti da 29 a 35, C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 52, e C-119/15, *Biuro podróży «Partner»*, punti da 22 a 47. Cfr. anche la sezione 5.5.4.

^[476] Causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 49 e successivi.

Per quanto riguarda i criteri sostanziali da considerare, si veda la sezione 3.

^[477] Causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punti da 49 a 51. Per le questioni relative all'ambito di applicazione della direttiva, cfr. la sezione 1.2.

^[478] Causa C-497/13, *Froukje Faber*, punto 1 del dispositivo e punti da 46 a 48. Tale decisione riguarda la direttiva 1999/44/CE ([GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12](#)), ma deve applicarsi *mutatis*

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

mutandis alla direttiva. Inoltre, al fine di stabilire se le clausole in questione rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, i giudici devono inevitabilmente verificare se vi sia un contratto tra il professionista e il consumatore.

^[479] Causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punti da 49 a 51. I giudici devono tenere conto del fatto che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, contiene una norma specifica relativa all'onere della prova per quanto concerne la questione se una clausola contrattuale di adesione sia stata oggetto di negoziato individuale o meno.

^[480] Ad esempio, causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 42: «In tale contesto, occorre, in primo luogo, evidenziare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che quest'ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine». In questo punto la Corte fa riferimento alle cause C-377/14 *Radlinger e Radlingerová*, punto 52 e alla giurisprudenza ivi citata e C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e altri*, punto 58.

^[481] Causa C-497/13, *Froukje Faber*, punto 1 del dispositivo e punti da 46 a 48; causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 3 del dispositivo e punti da 45 a 51.

^[482] La Corte ha utilizzato tale espressione nella causa C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 56, e l'ha confermata nella causa C-472/11, punto 24 qui citato.

^[483] Riferimenti alle cause C-137/08, *VB Pénzügyi Lízing*, punto 56, e C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 44.

^[484] Causa C-497/13, *Froukje Faber* in particolare, punti 44 e 46. La citazione è tratta dal punto 46. Sebbene tale causa abbia riguardato la direttiva 1999/44/CE ([GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12](#)), essa affronta una questione orizzontale del diritto contrattuale dei consumatori ed è applicabile *mutatis mutandis* allo status del consumatore ai sensi della direttiva.

^[485] A tal proposito, essi devono tenere conto delle disposizioni relative all'onere della prova di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Cfr. sezione 1.2.2.1. Qualora, in uno Stato membro, le norme di recepimento della direttiva si applichino anche alle clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale, tale valutazione non è, ovviamente, necessaria.

^[486] Sezione 3.3.1, causa C-186/16, *Andriciuc*, punto 43, causa C-119/17, *Lupean*, punto 23.

^[487] Causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*.

^[488] Causa C-176/17, *Profi Credit Polska* e causa C-632/17, *PKO*.

^[489] Causa C-632/17, *PKO*, punto 38: «[...], in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un giudice nazionale non è in grado di esaminare l'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale dal momento che non dispone di tutti gli elementi di fatto e di diritto a tal fine». La Corte fa riferimento alla stessa evidenza nella causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 47.

^[490] Cause C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 57, C-49/14, *Finanmadrid*, punto 36; C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, punto 43. In altri casi, ad esempio nella causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 40, la Corte ha utilizzato la formulazione «dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine».

^[491] Causa C-176/17, *Profi Credit Polska* e causa C-632/17, *PKO*.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[492] Causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punti 69 e 70; causa C-632/17, *PKO*, punti da 45 a 49.

[493] Causa C-632/17, *PKO*, punti 37 e 38; causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 47.

[494] Causa C-632/17, *PKO*, punto 49, che è qui citato e che contiene un riferimento alla precedente sentenza nella causa C-176/17, *Profi Credit Polska*, punto 71.

[495] Causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punti da 29 a 35, causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 52: «[...] occorre ricordare che il principio del contraddittorio impone, di norma, al giudice nazionale che abbia accertato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola di informarne le parti della controversia e di dare loro la possibilità di discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali (sentenza *Banif Plus Bank*, cit., punti 31 e 36)».

[496] Causa C-243/08, *Pannon GSM*. Cfr. anche causa C-488/11, *Asbeek Brusse*, punto 49, causa C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 63, causa C-472/11, *Banif Plus Bank*, punto 27, e cause riunite C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, punto 63.

[497] Si tratta di un principio generale del diritto dell'Unione che la Corte ha ribadito, ad esempio, nella causa C-397/11, *Erika Jörös*, punto 32.

[498] Cfr. sezioni 2.2 e 5.2 nonché causa C-118/17, *Dunai*, punto 61.

[499] Sezione 5.3.1.

[500] Causa C-168/15, *Milena Tomášová*.

[501] Causa C-125/04, *Denuit*. Cfr. anche la causa C-503/15, *Margarit Panicello* in relazione alla procedura dinanzi al *Secretario Judicial* (Cancelliere) riguardante il pagamento degli onorari dovuti per i servizi giuridici.

[502] Causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, punti da 47 a 49.

[503] Causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, punti da 55 a 58.

[504] Tale principio discende, ad esempio, dalla causa C-32/14, *ERSTE Bank Hungary*, in particolare punto 59, e dalla causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, punti da 44 a 54.

[505] Causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones* e causa C-76/10, *Pohotovost'*.

[506] Per verificare se i consumatori siano effettivamente tutelati, sarebbe necessario esaminare le garanzie durante l'intera procedura, ivi compresi i requisiti rispetto all'accordo necessario per sottoporre una controversia ad arbitrato, le garanzie processuali nelle procedure di arbitrato, il rischio che i consumatori non esperiscano ricorsi contro un lodo arbitrale a causa delle loro conoscenze e informazioni limitate, nonché le garanzie nella fase giudiziale, inclusa la valutazione d'ufficio delle clausole abusive nei contratti.

[507] Tale principio deriva dalle sentenze sulla direttiva relative all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva e dal principio di *effettività*. Inoltre, la sentenza della Corte nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, *Allassini*, riguardante la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) ([GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51](#)), esprime il principio generale secondo cui le norme nazionali sulle procedure di risoluzione delle controversie non potrebbero ostare alla tutela giurisdizionale effettiva dei consumatori e degli utenti finali (si veda, in particolare, il dispositivo e i punti 49, 53, 54, 58, 61, 62 e 65).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[508\]](#) Cfr. punto 1, lettera q), dell'allegato della direttiva e causa C-342/13, *Katalin Sebestyén*, punto 36. Nella misura in cui il diritto nazionale vieti le procedure di arbitrato contro i consumatori, tali clausole saranno invalide già a sensi delle relative disposizioni nazionali.

[\[509\]](#) Articolo 10 della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) ([GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63](#)): «un accordo tra un consumatore e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non sia vincolante per il consumatore se è stato concluso prima dell'insorgere della controversia e se ha l'effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la risoluzione della controversia».

[\[510\]](#) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ([GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30](#)).

[\[511\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punto 35.

[\[512\]](#) Causa C-372/99, *Commissione/Italia*, punto 15.

[\[513\]](#) Causa C-470/12, *Pohotovost'*, punto 54.

[\[514\]](#) Cfr. sezione 5.3 con riferimento alla causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*.

[\[515\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punti da 38 a 40; causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 56.

[\[516\]](#) Causa C-472/10, *Invitel*, punti 43 e 44.

[\[517\]](#) Causa C-119/15, *Biuro podróży «Partner»*, punti da 22 a 47.

[\[518\]](#) Cause riunite C-381/14 e C-385/14, *Sales Sinués e Drame Ba*, punto 30.

[\[519\]](#) Conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nelle cause riunite C-381/14 e C-385/14, *Sales Sinués e Drame Ba*, punto 72.

[\[520\]](#) Cause riunite C-381/14 e C-385/14, *Sales Sinués e Drame Ba*, punti 39 e 43.

[\[521\]](#) Cause riunite da C-568/14 a C-570/14, *Ismael Fernández Oliva*. Cfr. anche la sezione 5.3.2.

[\[522\]](#) Causa C-413/12, *Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León*, punti da 49 a 53.

[\[523\]](#) In base a tale disposizione, i giudici degli Stati membri del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto sono competenti a giudicare le azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori di altri Stati membri.

[\[524\]](#) Causa C-167/00, *Henkel*, punto 50 per quanto attiene l'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Bruxelles).

[\[525\]](#) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1](#)), abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1](#)); cfr. causa C-548/12, *Brogstetter*, punto 19; causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punto 38.

[\[526\]](#) Causa C-167/00, *Henkel*, punto 42.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

[\[527\]](#) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) ([GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40](#)).

[\[528\]](#) Regolamento (CE) n. 593/2008 ([GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6](#)).

[\[529\]](#) Causa C-191/15, *Verein für Konsumenteninformation/Amazon*, punti da 48 a 60.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ALLEGATO I

Elenco delle cause della Corte citate nella presente comunicazione

Numero e nome della causa	Questioni	Sezione della comunicazione
1976		
33/76 — Rewe/Landwirtschaftskammer für das Saarland	Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht — Germania	5.3.Obblighi derivanti dal principio di equivalenza 5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
1978		
106/77 — Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal	Disapplicazione da parte del giudice nazionale di una legge in contrasto col diritto comunitario	2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale
1988		
309/85 — Barra/Stato belga	Non discriminazione — Accesso all'insegnamento non universitario — Ripetizione dell'indebito	4.4.Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti
1990		
C-213/89 — The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame	Diritti derivanti dalle norme comunitarie — Tutela da parte dei giudici nazionali — Competenza dei giudici nazionali a pronunciare provvedimenti provvisori in caso di rinvio pregiudiziale	5.3.Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i> 5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
1995		
Cause riunite C-430/93 e C-431/93 — Van Schijndel/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten	Qualificazione di un fondo pensionistico di categoria come impresa — Iscrizione obbligatoria ad un regime pensionistico di categoria — Compatibilità con le regole di	5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	concorrenza — Possibilità di addurre per la prima volta in cassazione un motivo di diritto comunitario che implica un cambiamento dell'oggetto della lite e un esame dei fatti	5.3.Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i>
1997		
C-261/95 — Palmisani/INPS	Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Responsabilità dello Stato membro per la tardiva attuazione di una direttiva — Risarcimento adeguato — Termine di decadenza	5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
1999		
C-126/97 — Eco Swiss China Time Ltd/Benetton International NV	Concorrenza — Applicazione d'ufficio dell'articolo 81 CE (ex articolo 85) da parte degli arbitri — Poteri del giudice nazionale in sede di impugnazione dei lodi arbitrali	5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale
2000		
Cause riunite C-240/98 — Océano Grupo Editorial SA/Roció Murciano Quintero (C-240/98) e Salvat Editores SA/José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) e Emilio Viñas Feliú (C-244/98)	Clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori — Clausola derogativa dalla competenza — Potere del giudice di esaminare d'ufficio l'illiceità di tale clausola	3.1.Abusività e trasparenza in generale 3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

		5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti
2001		
Causa C-144/99 — Commissione/Paesi Bassi	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Trasposizione incompleta	2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale
C-226/99 — Siples	Codice doganale comunitario — Ricorso — Sospensione dell'esecuzione di una decisione delle autorità doganali	5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
2002		
C-167/00 — Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel	Convenzione di Bruxelles — Articolo 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi-delitti — Azione preventiva di interesse collettivo — Associazione di tutela dei consumatori che chiede il divieto dell'uso da parte di un professionista di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori	6. Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)
C-255/00 — Grundig Italiana SpA/Ministero delle Finanze	Imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario — Ripetizione dell'indebito — Normativa nazionale che riduce, retroattivamente, i termini di ricorso — Compatibilità con il principio di <i>effettività</i>	5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

C-372/99 Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mezzi destinati a far cessare l'uso di dette clausole	6. Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)
C-473/00 — Cofidis	Azione proposta da un professionista — Disposizione interna che vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore, il carattere abusivo di una clausola	4.2. L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore» 5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti
C-478/99 — Commissione/Svezia	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Obbligo di riprodurre nella normativa nazionale l'elenco delle clausole che possono essere dichiarate abusive figurante in allegato alla direttiva 93/13	3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva
2004		
C-70/03 — Commissione/Spagna	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Regole d'interpretazione — Norme sul conflitto di leggi	1.2. L'ambito di applicazione della direttiva 3.1. Abusività e trasparenza in generale

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

<p>C-237/02 — Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG/Ludger Hofstetter e Ulrike Hofstetter</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto vertente sulla costruzione e sulla cessione di un posto macchina in un parcheggio — Inversione dell'ordine di esecuzione degli obblighi contrattuali previsto dalle disposizioni suppletive del diritto nazionale — Clausola che obbliga il consumatore a pagare il prezzo prima che il professionista abbia adempiuto i suoi obblighi — Obbligo del professionista di fornire una garanzia</p>	<p>3.1. Abusività e trasparenza in generale 3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p>
2005		
<p>C-125/04 — Guy Denuit</p>	<p>Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 234 CE — Tribunale arbitrale</p>	<p>5.7. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali</p>
2006		
<p>C-168/05 — Mostaza Claro</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mancata contestazione del carattere abusivo di una clausola in sede di procedura arbitrale — Possibilità di sollevare tale eccezione nell'ambito della procedura di impugnazione del lodo</p>	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 5.1. L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p>
2007		
<p>C-429/05 — Rampion e Godard</p>	<p>Direttiva 87/102/CEE — Credito al consumo — Diritto del consumatore di procedere contro il</p>	<p>Introduzione</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito — Presupposti — Menzione del bene o del servizio finanziato nell'offerta di credito — Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti — Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore</p>	
<p>C-432/05 — Unibet (London) Ltd e Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern</p>	<p>Principio di tutela giurisdizionale — Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario — Autonomia procedurale — Principi di equivalenza e di effettività — Tutela provvisoria</p>	<p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
<p>2008</p>		
<p>C-2/06 — Kemper KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas</p>	<p>Esportazione di bovini — Restituzioni all'esportazione — Decisione amministrativa definitiva — Interpretazione di una sentenza della Corte — Effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte successivamente a tale decisione — Riesame e</p>	<p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	rettifica — Limiti temporali — Certezza del diritto — Principio di cooperazione — Articolo 10 CE	
2009		
C-40/08 — Asturcom Telecomunicaciones	Contratti stipulati con i consumatori — Clausola compromissoria abusiva — Nullità — Lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata — Esecuzione forzata — Facoltà del giudice nazionale dell'esecuzione di rilevare d'ufficio la nullità di una clausola compromissoria abusiva — Principi di equivalenza e di effettività	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva</p> <p>4.1. La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.1. L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.3. Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i></p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.7. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali</p>
Causa C-227/08 — Martín	Articolo 4 — Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Diritto di recesso — Obbligo d'informazione da parte del professionista — Nullità del contratto — Misure appropriate	Introduzione
C-243/08 — Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Gyórfi	Clausole abusive nei contratti stipulati con i	1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>consumatori — Effetti giuridici di una clausola abusiva — Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza — Criteri di valutazione</p>	<p>3.1. Abusività e trasparenza in generale</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.2. L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore»</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
2010		
<p>C-76/10 — Pohotovost' s.r.o./Iveta Korčková</p>	<p>Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Direttiva 2008/48/CE — Direttiva 87/102/CEE — Contratti di credito al consumo — Tasso annuo effettivo globale — Procedimento arbitrale — Lodo arbitrale — Facoltà del giudice nazionale di valutare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di talune clausole</p>	<p>Introduzione</p> <p>3.2. Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.2. L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore»</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

		<p>5.3. Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i></p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
C-137/08 — VB Pénczügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider	<p>Criteria di valutazione — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale — Articolo 23 dello Statuto della Corte</p>	<p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>5.1. L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
Cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA, Filomena Califano/Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA	<p>Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Servizio universale — Controversie tra utenti finali e fornitori — Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale</p>	<p>5.1. L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.7. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali</p>
C-484/08 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)	<p>Contratti stipulati con i consumatori — articolo 4, paragrafo 2 — Clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto — Controllo giurisdizionale del loro carattere abusivo — Disposizioni nazionali più severe per garantire un più elevato livello di</p>	<p>2.1. Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 <i>bis</i> della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali</p> <p>3.1. Abusività e trasparenza in generale</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p>

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	protezione per il consumatore	
C-542/08 — Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung	Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte — Termine di prescrizione — Principi di equivalenza e di effettività	5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
2012		
C-453/10 — Pereničová e Perenič/SOS financ spol. s r. o	Contratto di credito al consumo — Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale — Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 2.1.Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 <i>bis</i> della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali 2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale 4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale
C-472/10 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt	Articolo 3, paragrafi 1 e 3 — Articoli 6 e 7 — Contratti stipulati con i consumatori — Clausole	3.1.Abusività e trasparenza in generale 3.3. Obblighi di trasparenza



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>abusive — Modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del professionista — Azione inibitoria promossa nell'interesse collettivo, a nome dei consumatori, da un ente individuato dalla legislazione nazionale — Accertamento del carattere abusivo della clausola — Effetti giuridici</p>	<p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza ed effettività</i> in generale</p> <p>6.Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)</p>
<p>C-472/11 — Banif Plus Bank Zrt/Csaba Csipai e Viktória Csipai</p>	<p>Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Obbligo, per il giudice nazionale che abbia rilevato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola, di invitare le parti a presentare le loro osservazioni prima di trarre le conseguenze derivanti da tale accertamento — Clausole contrattuali che devono essere prese in considerazione nell'esame del carattere abusivo</p>	<p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.1.La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti</p> <p>4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>5.2.Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
<p>C-618/10 — Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón Camino</p>	<p>Contratti stipulati con i consumatori — Clausola abusiva sugli interessi moratori — Procedimento d'ingiunzione di</p>	<p>2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale</p> <p>4.1.La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1,</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	pagamento — Competenze del giudice nazionale	della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti 4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi 5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio
2013		
C-32/12 — Duarte Hueros	Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale	Introduzione 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale
C-59/12 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs	Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico	1.2. L'ambito di applicazione della direttiva

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

<p>C-92/11 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV</p>	<p>Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 93/13/CEE — articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5 — Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori — Condizioni generali — Clausole abusive — Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un'altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13 — Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza</p>	<p>1.2.L'ambito di applicazione della direttiva</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>4.4.Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti</p>
<p>C-143/13 — Bogdan Matei e Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in modo chiaro e comprensibile — Clausole contenenti una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante e che autorizza quest'ultimo, in presenza di determinate condizioni, a modificare</p>	<p>2.1.Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 bis della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali</p> <p>3.1.Abusività e trasparenza in generale</p> <p>3.2.Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	unilateralmente il tasso di interesse	
C-397/11 — Erika Jörös/Aegon Magyarország Hitel Zrt	Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall'accertamento del carattere abusivo della clausola	5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti 5.3. Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i> 5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio
C-413/12 — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España SL	Azione inibitoria promossa da un'associazione regionale di tutela dei consumatori — Giudice competente per territorio — Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di <i>equivalenza</i> e di <i>effettività</i>	5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi 6. Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)
C-415/11 — Mohamed Aziz/Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)	Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale di merito — Clausole abusive — Criteri di valutazione	3.1. Abusività e trasparenza in generale 3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

		<p>di <i>equivalenza ed effettività</i> in generale</p> <p>5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
C-488/11 — Asbeek Brusse e de Man Garabito	<p>Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di locazione di abitazione tra un locatore professionale e un locatario privato — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale — Clausola penale — Annullamento della clausola</p>	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva</p> <p>1.2. L'ambito di applicazione della direttiva</p> <p>4.1. La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>5.1. L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza ed effettività</i> in generale</p> <p>5.3. Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i></p> <p>5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
Cause riunite C-537/12 e C-116/13 — Banco Popular Español SA/Maria Teodolinda Rivas Quichimbo e Wilmar Edgar Cun Pérez e Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa e María Ángeles Miret Jaume	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale dell'esecuzione</p>	<p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p>

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	— Clausole abusive — Criteri di valutazione	
2014		
C-26/13 — Kásler e Káslerné Rábai	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore — Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile — Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera — Clausole relative ai corsi di cambio — Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all'erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, applicabile al suo rimborso — Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» — Sostituzione delle clausole abusive con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva — Ammissibilità</p>	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva</p> <p>1.2. L'ambito di applicazione della direttiva</p> <p>2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale</p> <p>3.2. Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p>
C-34/13 — Kušionová/SMART Capital	<p>Contratto di credito al consumo — articolo 1, paragrafo 2 — Clausola che riflette una disposizione legislativa di carattere imperativo —</p>	<p>1.2. L'ambito di applicazione della direttiva</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	Ambito di applicazione della direttiva — Articoli 3, paragrafo 1, 4, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 — Credito garantito attraverso un diritto reale costituito su un bene immobile — Possibilità di realizzare tale garanzia tramite una vendita all'asta — Sindacato giurisdizionale	principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
C-169/14 — Sánchez Morcillo e Abril García	Articolo 7 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — articolo 47 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestito ipotecario — Clausole abusive — Procedura di esecuzione ipotecaria — Legittimazione ad agire	1.1.Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 4.1.La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
C-226/12 — Constructora Principado SA/José Ignacio Menéndez Álvarez	Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di compravendita immobiliare — Clausole abusive — Criteri di valutazione	3.1.Abusività e trasparenza in generale 3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva
C-280/13 — Barclays Bank/Sara Sánchez García e Alejandro Chacón Barrera	Tredicesimo considerando — articolo 1, paragrafo 2 — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Disposizioni legislative e	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti 5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	regolamentari nazionali — Equilibrio del sinallagma contrattuale	
C-342/13 — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári e altri	Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca — Clausola che prevede la competenza esclusiva di un'istanza arbitrale — Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto — Clausole abusive — Criteri di valutazione	3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva
Cause riunite C-359/11 e C-400/11 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH	Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE — Tutela dei consumatori — Mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale — Normativa nazionale che determina il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento — Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Informazione, in tempo utile prima dell'entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima	3.3. Obblighi di trasparenza
C-470/12 — Pohotovost' s. r. o./Miroslav Vašuta	Contratto di credito al consumo — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Esecuzione forzata di un lodo arbitrale — Domanda di intervento in un procedimento di	5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi 6.Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>esecuzione — Associazione per la tutela dei consumatori — Legislazione nazionale che non permette un tale intervento — Autonomia procedurale degli Stati membri</p>	
2015		
<p>C-32/14 — ERSTE Bank Hungary/Attila Sugár</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Contratto di prestito ipotecario — articolo 7, paragrafo 1 — Cessazione dell'inserzione di clausole abusive — Mezzi adeguati ed efficaci — Riconoscimento di debito — Atto notarile — Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio — Titolo esecutivo — Obblighi del notaio — Esame d'ufficio delle clausole abusive — Sindacato giurisdizionale — Principi di equivalenza e di effettività</p>	<p>5.1.L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza ed effettività</i> in generale</p> <p>5.2.Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.7.Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali</p>
<p>C-74/15 — Tarcău</p>	<p>Articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b) — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratti di fideiussione e di garanzia immobiliare stipulati con un ente creditizio da persone fisiche che agiscono per scopi che esulano dalla loro attività professionale e che non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la società</p>	<p>1.2.L'ambito di applicazione della direttiva</p>

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	commerciale di cui si sono costituite garanti	
C-96/14 — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA	Contratto di assicurazione — articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto — Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare — Inabilità totale al lavoro del mutuatario — Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un'attività retribuita o meno	3.2.Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)
C-110/14 — Costea	Articolo 2, lettera b) — Nozione di «consumatore» — Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato — Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario — Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto	1.1.Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1.2.L'ambito di applicazione della direttiva
C-348/14 — Maria Bucura/SC Bancpost SA	Direttiva 87/102/CEE — articolo 1, paragrafo 2, lettera a) — Credito al consumo — Direttiva 93/13/CEE — Articoli 2,	3.2.Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto ovvero al prezzo e alla remunerazione (articolo



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	lettera b), da 3 a 5 e 6, paragrafo 1 — Clausole abusive — Esame d'ufficio da parte del giudice nazionale — Clausole formulate «in modo chiaro e comprensibile» — Informazioni che devono essere fornite da parte del creditore	4, paragrafo 2, della direttiva) 3.3. Obblighi di trasparenza 3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva
Cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13 — Unicaja Banco, SA/José Hidalgo Rueda e a. e Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma e a.	Contratti conclusi tra consumatori e professionisti — Contratti di mutuo ipotecario — Clausola relativa agli interessi di mora — Clausole abusive — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Moderazione dell'importo degli interessi — Competenze del giudice nazionale	2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale 4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti
C-497/13 — Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV	Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzia dei beni di consumo — Status dell'acquirente — Qualità di consumatore — Difetto di conformità del bene consegnato — Obbligo di informare il venditore — Difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene — Onere della prova	Introduzione 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio
C-537/13 — Šiba	Ambito di applicazione — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore	1.2. L'ambito di applicazione della direttiva



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

<p>C-567/13 — Baczó e Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt</p>	<p>Articolo 7 — Contratto di finanziamento immobiliare — Clausola compromissoria — Carattere abusivo — Ricorso del consumatore — Regola procedurale nazionale — Incompetenza del tribunale adito con il ricorso riguardante l'invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto</p>	<p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza ed effettività</i> in generale</p> <p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
<p>C-602/13 — (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García</p>	<p>Rapporto contrattuale tra un professionista e un consumatore — Contratto di mutuo ipotecario — Clausola sugli interessi moratori- Clausola di rimborso anticipato — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Contenimento dell'importo degli interessi — Competenza del giudice nazionale</p>	<p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza ed effettività</i> in generale</p> <p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
<p>2016</p>		
<p>C-7/16 — Banco Popular Español e PL Salvador S.A.R.L./Maria Rita Giraldez Villar e Modesto Martínez Baz</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Cessione di credito — Diritto del debitore di estinguere il suo debito — Requisiti per esercitare tale diritto</p>	<p>4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

<p>C-49/14 — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano e altri</p>	<p>Clausole abusive — Procedimento d'ingiunzione di pagamento — Procedimento di esecuzione forzata — Competenza del giudice nazionale dell'esecuzione a rilevare d'ufficio la nullità della clausola abusiva — Principio dell'autorità di cosa giudicata — Principio di effettività — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Tutela giurisdizionale</p>	<p>2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
<p>C-119/15 — Biuro podróży Partner Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów</p>	<p>Direttiva 93/13/CEE — Direttiva 2009/22/CE — Tutela dei consumatori — Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico — Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro — Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola — articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Nozione di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno»</p>	<p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio</p> <p>6. Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)</p>

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

<p>C-122/14 — Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, succursale à Zug, ex Aktiv Kapital Portfolio Investment/Angel Luis Egea Torregrosa</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Procedura d'ingiunzione di pagamento — Procedura d'esecuzione — Competenza del giudice nazionale dell'esecuzione a sollevare d'ufficio la questione di nullità di una clausola abusiva — Principio di effettività — Principio dell'autorità della cosa giudicata</p>	<p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
<p>Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15 — Gutierrez Naranjo e altri</p>	<p>Contratti stipulati con i consumatori — Mutui ipotecari — Clausole abusive — articolo 4, paragrafo 2 — articolo 6, paragrafo 1 — Dichiarazione di nullità — Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva</p>	<p>1.1.Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 3.3. Obblighi di trasparenza 4.1.La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti 4.2.L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore» 4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti 4.4.Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.2.Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

		5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi 5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio
C-168/15 — Tomášová/Slovenská republika	Contratto di credito contenente una clausola abusiva — Esecuzione forzata di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di tale clausola — Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione imputabili a un organo giurisdizionale nazionale — Presupposti per la sussistenza — Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione	2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale 5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale 5.2.Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti 5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
C-191/15 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl	Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Tutela dei dati — Direttiva 95/46/CE — Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri — Clausole abusive — Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa — Determinazione della	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 2.1.Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 <i>bis</i> della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali 3.1.Abusività e trasparenza in generale 3.3. Obblighi di trasparenza 3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 6.Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell'ambito di un'azione inibitoria —</p> <p>Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori</p>	<p>consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)</p>
<p>C-377/14 — Radlinger Radlingerová/Finway a.s.</p>	<p>Articolo 7 — Norme nazionali disciplinanti il procedimento per insolvenza — Debiti derivanti da un contratto di credito al consumo — Ricorso giurisdizionale effettivo — Punto 1, lettera e), dell'allegato — Carattere sproporzionato dell'importo dell'indennizzo — Direttiva 2008/48/CE — articolo 3, lettera l) — Importo totale del credito — Punto I dell'allegato I — Importo del prelievo — Calcolo del tasso annuo effettivo globale — articolo 10, paragrafo 2 — Obbligo di informazione — Esame d'ufficio — Sanzione</p>	<p>Introduzione</p> <p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
<p>Cause riunite C-381/14 e C-385/14 — Jorge Sales Sinués e Youssouf Drame Ba/Caixabank SA e Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA)</p>	<p>Ordinanza di rettifica</p>	<p>6.Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)</p>
<p>C-534/15 — Dumitras</p>	<p>Articolo 1, paragrafo 1 — articolo 2, lettera b) — Status di consumatore — Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di</p>	<p>1.2.L'ambito di applicazione della direttiva</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	credito — Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice	
Cause riunite da C-568/14 a C-570/14, Ismael Fernández Oliva e a./Caixabank SA e a.	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti ipotecari — Clausola pavimento — Procedimento collettivo — Procedimento individuale avente il medesimo oggetto — Provvedimenti provvisori	5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi 5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio 6.Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)
C-689/13 — PFE (Pulgienica Facility Esco SpA)/Airgest SpA	Direttiva 89/665/CEE — articolo 1, paragrafi 1 e 3 — Procedure di ricorso — Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta — Ricorso incidentale dell'aggiudicatario — Principio del primato del diritto dell'Unione	2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale
2017		
C-186/16 — Andriuc e altri	Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore —	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 3.1.Abusività e trasparenza in generale 3.2.Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato — Portata della nozione di clausole «formulate in modo chiaro e comprensibile» — Livello d'informazione che deve essere fornito dalla banca</p>	<p>remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p>
C-290/16 — Air Berlin	<p>Trasporto — Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'Unione — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Disposizioni tariffarie — articolo 22, paragrafo 1 — articolo 23, paragrafo 1 — Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico — Obbligo di indicare l'importo reale di tasse, diritti o supplementi — Libertà in materia di tariffe — Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all'imbarco — Tutela dei consumatori</p>	<p>1.2. L'ambito di applicazione della direttiva</p>
C-421/14 — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García	<p>Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Clausole abusive — Contratti di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato — Termine di</p>	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva</p> <p>3.1. Abusività e trasparenza in generale</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>decadenza — Compito dei giudici nazionali — Autorità di cosa giudicata</p>	<p>3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.1. La natura e il ruolo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nella protezione dalle clausole abusive nei contratti</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti</p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p>
<p>C-446/17 — Woonhaven Antwerpen BV CVBA/Khalid Berkani e Asmae Hajji</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Clausole abusive — Contratto di locazione concluso fra una società riconosciuta di edilizia popolare e un locatario — Contratto di locazione tipo reso vincolante da un atto legislativo nazionale — Direttiva 93/13/CEE — articolo 1, paragrafo 2 — Inapplicabilità di tale direttiva</p>	<p>1.2. L'ambito di applicazione della direttiva</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p>
<p>C-503/15 — Margarit Panicello</p>	<p>Articolo 267 TFUE — Cancelliere — Nozione di «giurisdizione nazionale» — Giurisdizione obbligatoria — Esercizio</p>	<p>5.7. Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	di funzioni giurisdizionali — Indipendenza — Incompetenza della Corte	
C-535/16 — Bachman	Articolo 2, lettera b) — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Nozione di «consumatore» — Persona fisica che ha concluso un contratto di novazione con un istituto di credito al fine di adempire gli obblighi di rimborso dei crediti ottenuti da una società commerciale nei confronti di tale istituto	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva
2018		
C-51/17 — OTP Bank e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt/Teréz Ilyés ed Emil Kiss	Ambito di applicazione — articolo 1, paragrafo 2 — Disposizioni legislative o regolamentari imperative — articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» — Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest'ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale — articolo 4, paragrafo 2 — Formulazione chiara e comprensibile di una clausola — articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 3.3. Obblighi di trasparenza 4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	professionista e un consumatore	
Cause riunite C-96/16 e C-94/17 — Banco Santander Escobedo Cortés	Clausole abusive — Ambito di applicazione — Cessione di credito — Contratto di mutuo concluso con un consumatore — Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori — Conseguenze di tale carattere	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva</p> <p>2.1. Armonizzazione minima ed estensione dell'ambito di applicazione (articoli 8 e 8 bis della direttiva), incluso il ruolo dei massimi organi giurisdizionali nazionali</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p>
C-147/16 — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen	Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore — Verifica d'ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell'ambito di applicazione di tale direttiva — articolo 2, lettera c) — Nozione di «professionista» — Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici — Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio	<p>1.1. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva</p> <p>1.2. L'ambito di applicazione della direttiva</p>

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

<p>C-119/17 — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Oggetto principale del contratto di mutuo</p>	<p>3.2. Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p>
<p>C-176/17 — Profi Credit Polska SA w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek</p>	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Procedimento inteso all'emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo</p>	<p>2.2. Altre disposizioni del diritto nazionale</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.5. Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
<p>C-448/17 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko and Margita Danková</p>	<p>Clausole abusive — articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 — Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile — articolo 7 — Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori</p>	<p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p> <p>5.3. Obblighi derivanti dal principio di <i>equivalenza</i></p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>dall'uso di clausole abusive — Normativa nazionale che subordina la facoltà d'intervento in giudizio di un'associazione per la difesa del consumatore al consenso del consumatore — Credito al consumo — Direttiva 87/102/CEE — articolo 4, paragrafo 2 — Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto — Contratto contenente soltanto un'equazione matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo</p>	<p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.7.Controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti e procedure stragiudiziali</p> <p>6.Provvedimenti inibitori nell'interesse collettivo dei consumatori (articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva)</p>
C-483/16 — Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt	<p>Articolo 7, paragrafo 1 — Contratti di mutuo denominati in valuta estera — Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo — Principio di equivalenza — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva</p>	<p>4.4.Restituzione dei vantaggi ottenuti tramite clausole abusive nei contratti</p> <p>5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
C-632/17 — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski SA w Warszawie/Jacek Michalski	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 2008/48/CE —</p>	<p>2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale</p> <p>5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	<p>Procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su un estratto di libri bancari —</p> <p>Impossibilità per il giudice, in assenza del ricorso del consumatore, di valutare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali</p>	<p>5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi</p> <p>5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
2019		
<p>Cause riunite C-70/17 e C-179/17 — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos e Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez</p>	<p>Articoli 6 e 7 — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario — Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola — Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» — Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale</p>	<p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti</p> <p>5.5.Le implicazioni del controllo d'ufficio</p>
<p>C-118/17 — Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt</p>	<p>Articolo 1, paragrafo 2 — articolo 6, paragrafo 1 — Contratto di mutuo denominato in valuta estera — Divario nel cambio — Sostituzione di una disposizione legislativa a una clausola abusiva dichiarata nulla — Rischio di cambio — Persistenza del contratto in seguito alla soppressione della clausola abusiva — Sistema nazionale di</p>	<p>1.2.L'ambito di applicazione della direttiva</p> <p>2.2.Altre disposizioni del diritto nazionale</p> <p>3.2.Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)</p> <p>3.3. Obblighi di trasparenza</p> <p>3.4.Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli</p>



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	interpretazione uniforme del diritto	3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 4.3. Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti 5.2. Il principio del controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti 5.6. Implicazioni del controllo d'ufficio, dell' <i>effettività</i> e dell' <i>equivalenza</i> per le norme di procedura nazionali
C-266/18 — Aqua Med sp.z.o.o.	Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione della direttiva — Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali — articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio del carattere abusivo — articolo 7, paragrafo 1 — Obblighi e poteri del giudice nazionale	1.2. L'ambito di applicazione della direttiva 3.4. Valutazione del carattere abusivo ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, della direttiva 5.4. Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
C-590/17 — Pouvin e Dijoux	Ambito di applicazione — articolo 2, lettere b) e c) — Nozioni di «consumatore» e di «professionista» — Finanziamento dell'acquisto di un'abitazione principale — Mutuo immobiliare concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest'ultimo, co-mutuatario in solido	1.2. L'ambito di applicazione della direttiva
Cause pendenti al 31 maggio 2019		

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

C-125/18 — Gómez del Moral Guasch	Articolo 1, paragrafo 2 — articolo 4, paragrafo 2 — articolo 6, paragrafo 1 — articolo 7, paragrafo 1 — articolo 8	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 3.3. Obblighi di trasparenza
C-260/18 — Dziubak	Articolo 1, paragrafo 2 — articolo 6, paragrafo 1	4.3.Conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali per i diritti e gli obblighi delle parti
C-272/18 — Verein für Konsumenteninformation	Riguardante i contratti fiduciari stipulati tra un socio amministratore e altri accomandanti in una società in accomandita di diritto tedesco	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva
C-452/18 — Ibercaja Banco	Allegato, lettera q) — articolo 3 — articolo 4, paragrafo 2 — articolo 6	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva 4.2.L'effetto giuridico del «carattere non vincolante per il consumatore»
Cause riunite C-453/18 e C-494/18 — Bondora	Articolo 6, paragrafo 1 — articolo 7, paragrafo 1	5.1 L'importanza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva nonché dei principi di <i>equivalenza</i> ed <i>effettività</i> in generale
Cause riunite C-698/18 — Raiffeisen Bank SA e C-699/18 — BRD Groupe Societe Generale SA	Articolo 2, lettera b) — articolo 6, paragrafo 1 — articolo 7, paragrafo 2 — articolo 8 — Considerando 12, 21 e 23	5.4.Valutazione d'ufficio ed <i>effettività</i> dei ricorsi
C-779/18 — Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie	Articolo 1, paragrafo 2	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva
C-829/18 — Crédit Logement	Articolo 1, paragrafo 2 — articolo 3, paragrafo 1 — articolo 4 — articolo 5 — articolo 6, paragrafo 1 — articolo 7, paragrafo 1 —	3.3. Obblighi di trasparenza



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	punto 1, lettera i) dell'allegato	
C-81/19 — Banca Transilvania	Articolo 1, paragrafo 2 — articolo 3, paragrafo 1 — articolo 4 — articolo 5 — articolo 6, paragrafo 1 — articolo 7, paragrafo 1 — punto 1, lettera i) dell'allegato	1.2.L'ambito di applicazione della direttiva
C-84/19 — Profi Credit Polska	Articolo 1, paragrafo 2 — articolo 3, paragrafo 1 — articolo 4, paragrafo 2 — Direttiva 2008/48/CE	3.2.Clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto o al prezzo e alla remunerazione (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva)

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ALLEGATO II

Tabella riassuntiva delle notifiche previste all'articolo 8 bis della direttiva [\(1\)](#)

La presente tabella riproduce le informazioni che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 93/13/CEE (direttiva). Essa non rappresenta un quadro completo delle misure di recepimento nazionali della direttiva 93/13/CEE e fornisce una semplice indicazione di massima di alcune particolarità delle relative legislazioni nazionali. Ad esempio, a seconda della precisa formulazione delle relative disposizioni nazionali, una «lista grigia» può avere diverse implicazioni giuridiche.

Le presenti informazioni sono accessibili anche sul seguente sito web, che sarà aggiornato regolarmente:

<https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-ec-en>


BELGIO	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali standardizzate considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera).
BULGARIA	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali standardizzate considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera).
CECHIA	Il diritto nazionale contempla anche il carattere abusivo delle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale e prevede un elenco di clausole contrattuali considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera).
DANIMARCA	Il diritto nazionale non va oltre lo standard minimo della direttiva.
GERMANIA	Il diritto nazionale prevede due liste nere di clausole contrattuali standardizzate considerate abusive.
ESTONIA	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali standardizzate considerate abusive in tutte le circostanze (ovvero una lista nera).
IRLANDA	Il diritto nazionale non va oltre lo standard minimo della direttiva.
GRECIA	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali standardizzate considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera).
SPAGNA	Il diritto nazionale ha esteso l'ambito di applicazione della valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto e alla perequazione del prezzo o della remunerazione, indipendentemente dal fatto che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile. Il diritto nazionale prevede anche elenchi di clausole considerate abusive in tutte le circostanze (liste nere).
FRANCIA	Il diritto nazionale contempla anche il carattere abusivo delle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale e prevede un

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

	elenco di clausole considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera) e un elenco di clausole contrattuali considerate abusive fino a prova contraria (una sorta di lista grigia).
CROAZIA	Il diritto nazionale non va oltre lo standard minimo della direttiva.
ITALIA	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera), anche laddove esse siano state oggetto di negoziato individuale, e un elenco di clausole contrattuali che, in assenza di prova contraria, sono considerate abusive (una sorta di lista grigia). L'elenco è stato esteso rispetto all'allegato della direttiva.
CIPRO	Il diritto nazionale non va oltre lo standard minimo della direttiva.
LETTONIA	Il diritto nazionale non va oltre lo standard minimo della direttiva.
LITUANIA	Il diritto nazionale non prevede disposizioni che vanno oltre lo standard minimo della direttiva.
LUSSEMBURGO	Il diritto nazionale ha esteso l'ambito di applicazione della valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale e all'oggetto principale del contratto. Il diritto nazionale prevede una lista nera di clausole contrattuali considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera), che è stata estesa rispetto alla direttiva.
UNGHERIA	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera) e un elenco di clausole contrattuali considerate abusive fino a prova contraria (una sorta di lista grigia).
MALTA	Il diritto nazionale ha esteso l'ambito di applicazione della valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale e alla perequazione del prezzo o della remunerazione, indipendentemente dal fatto che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile. Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali standardizzate che potrebbero essere abusive e che contiene alcune clausole aggiuntive rispetto all'allegato della direttiva.
PAESI BASSI	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali considerate abusive in tutte le circostanze (lista nera) e un elenco di clausole contrattuali che potrebbero essere considerate abusive (una sorta di lista grigia). L'elenco è stato esteso rispetto alla direttiva.
AUSTRIA	Il diritto nazionale prevede una lista nera e una lista grigia delle clausole contrattuali standardizzate considerate abusive ed estende parzialmente la valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

POLONIA	Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole che sono considerate abusive in caso di dubbio (una sorta di lista grigia) e che va oltre l'allegato della direttiva.
PORTOGALLO	<p>Il diritto nazionale ha esteso l'ambito di applicazione della valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto e alla perequazione del prezzo o della remunerazione, indipendentemente dal fatto che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.</p> <p>Il diritto nazionale prevede un elenco di clausole contrattuali standardizzate che sono rigorosamente vietate (ossia una lista nera) e un elenco di clausole contrattuali che sono vietate in determinate circostanze (una sorta di lista grigia).</p>
ROMANIA	Il diritto nazionale prevede un elenco indicativo di clausole considerate abusive, che è stato esteso rispetto all'allegato della direttiva.
SLOVENIA	Il diritto nazionale estende la valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali relative all'oggetto principale del contratto e alla perequazione del prezzo o della remunerazione, indipendentemente dal fatto che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.
SLOVACCHIA	Il diritto nazionale prevede una lista nera delle clausole contrattuali considerate abusive in tutte le circostanze.
FINLANDIA	Il diritto nazionale ha esteso l'ambito di applicazione della valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale e alla perequazione del prezzo o della remunerazione, indipendentemente dal fatto che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.
SVEZIA	Il diritto nazionale estende la valutazione del carattere abusivo alle clausole contrattuali relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto e alla perequazione del prezzo o della remunerazione, indipendentemente dal fatto che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, nonché alle clausole contrattuali che siano state oggetto di negoziato individuale.
REGNO UNITO	Il diritto nazionale non va oltre lo standard minimo della direttiva. Tuttavia l'elenco indicativo è stato esteso rispetto all'allegato della direttiva.

 Status al 31 maggio 2019.

ARRESTI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E ITALINA SUCCESSIVI AGLI ORIENTAMENTI RAPPRESENTATI DALLA COMMISSIONE DAL 2019 A GIUGNO 2024 PER SINGOLO ARTICOLO NEL TESTO VIGENTE DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE

Art. 1 Direttiva 93/13

Testo vigente

1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/05/2024) 21/06/2024, n. 17201

Invero, come si legge in Cass., SU, n. 5868 del 2023, "La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che, "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018)"

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/04/2024, n. 173/23

Il fatto che il procedimento principale contrapponga unicamente dei professionisti non osta all'applicazione della direttiva 93/13, nella misura in cui il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti di detta controversia, bensì dalla qualità delle parti del contratto. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quest'ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono stati oggetto di negoziato individuale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/11/2023, n. 598/21

L'esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 presuppone che siano soddisfatte due condizioni, e cioè, da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa. Al fine di stabilire se tali condizioni siano soddisfatte, spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduce disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo. Spetta ai giudici nazionali aditi verificare se una siffatta clausola rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alla luce dei criteri definiti dalla Corte, vale a dire prendendo in considerazione la natura, la struttura generale e le clausole dei contratti di mutuo in questione nonché il contesto giuridico e fattuale in cui tali elementi si inseriscono, tenendo conto del fatto che, alla luce dell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito da tale direttiva, l'eccezione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della stessa deve essere interpretata in senso stretto.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della suddetta direttiva. Tale esclusione dall'applicazione del regime della direttiva 93/13, che si estende alle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano le relazioni tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l'insieme dei diritti e



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha esplicitamente inteso preservare.

Tribunale Salerno, Sez. II, 29/08/2023, n. 3600.

In tema di contratti, con il rinnovo, anche tacito, si verifica una nuova regolamentazione tra le parti dei loro rapporti, sia pure configurata "*per relationem*" sulla base delle precedenti clausole contrattuali". Dunque, il contratto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme di tutela del consumatore, se rinnovatosi in data posteriore, è soggetto alla disciplina medio tempore intervenuta, trattandosi di norme di carattere sostanziale, e non processuale.

In materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, gli artt. 1, par. 1 e 2 lett. b) della Direttiva 93/13/CEE non ostano ad una normativa nazionale che la recepisca in modo tale da applicare le norme di protezione anche ad un soggetto giuridico quale il condominio, pur se la figura non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva medesima.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 06/07/2023, n. 593/22

Non si può ritenere che una clausola contrattuale che riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale, non applicabile al contratto in questione stipulato dalle parti, o che opera un mero rinvio generale alle disposizioni legislative applicabili indipendentemente da una siffatta clausola riproduca una tale disposizione imperativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima le clausole «che riproducono», segnatamente, disposizioni legislative o regolamentari imperative. Tenuto conto dell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito da tale direttiva, l'eccezione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della stessa deve essere interpretata in senso stretto.

Perché una clausola contrattuale «riproduca» una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, tale clausola deve riprodurre il contenuto normativo di una disposizione imperativa applicabile al contratto di cui trattasi, di modo che la si possa ritenere espressione, in termini concreti, della stessa norma giuridica di cui a tale disposizione imperativa. Ciò vale non solo quando la clausola contrattuale corrisponde letteralmente alla disposizione imperativa o contiene un rinvio esplicito a quest'ultima, ma anche quando detta clausola, pur espressa in termini diversi, è sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che per rientrare nell'esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, non è necessario che la clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista citi testualmente la disposizione legislativa o regolamentare imperativa del corrispondente diritto nazionale o



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

contenga un rinvio esplicito a quest'ultima, ma è sufficiente che essa sia sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa, ossia che abbia lo stesso contenuto normativo.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che al fine di stabilire se una clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista rientri nell'esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, è irrilevante la circostanza che tale consumatore non abbia avuto conoscenza del fatto che detta clausola riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale.

L'espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative», di cui all'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/13, letta alla luce del tredicesimo considerando di detta direttiva, comprende sia le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, sia quelle di natura suppletiva, cioè che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti.

Per quanto attiene alla questione se una clausola contrattuale riproduca, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale, occorre ribadire che l'esclusione istituita da tale disposizione della direttiva 93/13 è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha espressamente voluto preservare. Inoltre, la circostanza che sia stato stabilito un siffatto equilibrio costituisce non già una condizione per l'applicazione dell'esclusione di cui al citato articolo 1, paragrafo 2, bensì la giustificazione di una simile esclusione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 27/10/2022, n. 485/21

L'art. 1, par. 1, e l'art. 2, lett. b) e c), Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: – una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un "consumatore", ai sensi di tale direttiva, qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale. La circostanza che una parte delle prestazioni fornite da tale amministratore di condominio in base a detto contratto risulti dalla necessità di rispettare specifici requisiti in materia di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a sottrarre detto contratto dal campo di applicazione di tale direttiva, – nell'ipotesi in cui sia stipulato un contratto relativo alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni di un immobile in regime di condominio tra l'amministratore di condominio e l'assemblea generale dei condòmini o l'associazione di proprietari di tale immobile, una persona fisica, proprietaria di un appartamento situato in quest'ultimo, può essere considerata un "consumatore", ai sensi della Dir. 93/13, purché essa possa essere qualificata come "parte" di



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

detto contratto e non utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 05/05/2022, n. 567/20

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali il professionista è stato obbligato a proporre al consumatore una modifica del loro contratto iniziale mediante un accordo il cui contenuto è determinato da tali disposizioni e detto consumatore ha avuto la facoltà di acconsentire a una siffatta modifica.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dal suo campo di applicazione le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative», espressione che, alla luce del tredicesimo considerando di tale direttiva, comprende sia le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, sia quelle di natura suppletiva, cioè che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 21/12/2021, n. 243/20

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

L'articolo 8 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta all'adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l'effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori previsto da tale direttiva alle clausole di cui al suo articolo 1, paragrafo 2.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di cui al detto articolo 1, paragrafo 2, sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, ancorché tale disposizione non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro e, in tal caso, i giudici di tale Stato membro non possono ritenere che l'articolo 1, paragrafo 2, sia stato incorporato indirettamente nel diritto nazionale mediante la trasposizione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Il fatto che una clausola contrattuale che riproduce una delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non sia stata oggetto di negoziato individuale non incide sulla sua esclusione dall'ambito di applicazione della stessa direttiva. Infatti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, l'assenza di negoziato individuale è una

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

condizione relativa all'avvio del controllo del carattere abusivo di una clausola che non può intervenire nel caso in cui la clausola contrattuale non rientri nel suo ambito di applicazione. L'esclusione dall'applicazione del regime della direttiva 93/13 che deriva dal suo articolo 1, paragrafo 2, è giustificata dal fatto che è, in linea di principio, legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha espressamente voluto preservare. Inoltre, la circostanza che sia stato stabilito un siffatto equilibrio costituisce non già una condizione per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, bensì la giustificazione di una simile esclusione.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola inserita in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che riproduca una disposizione legislativa o regolamentare nazionale di natura suppletiva, cioè che si applica in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti, anche se tale clausola non è stata oggetto di negoziato individuale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 10/06/2021, n. 192/20

L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13, prevista dall'articolo 1, paragrafo 2 riguarda le disposizioni legislative o regolamentari imperative diverse da quelle che si riferiscono al controllo delle clausole abusive, e segnatamente diverse da quelle relative all'ampiezza dei poteri del giudice nazionale al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale.

Come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva prevista dal citato articolo 1, paragrafo 2, si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti in proposito. Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha esplicitamente inteso preservare.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 609/19

Quando un giudice di uno Stato membro è investito di una controversia vertente su una clausola contrattuale asseritamente abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, esso è tenuto a esaminare in via prioritaria l'incidenza dell'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa, e non l'incidenza dell'eccezione alla valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative». Siffatta espressione copre non soltanto le disposizioni del diritto nazionale applicabili in maniera imperativa tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, ma del pari quelle di natura suppletiva, ossia quelle applicabili in via residuale, allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo. Ne consegue che spetta al giudice del rinvio verificare, in via prioritaria, prima di esaminare l'incidenza dell'eccezione alla valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se la clausola che prevede che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati in via prioritaria agli interessi sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 in forza dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima.

Corte giustizia Unione Europea, 14/04/2021, n. 364/19

Gli artt. 1, par. 2, e 4, par. 2, Direttiva n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, quando il giudice di uno Stato membro è investito di una controversia relativa a una clausola contrattuale asseritamente abusiva che riflette una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva è tenuto ad esaminare, in via prioritaria, l'effetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione di tale Direttiva prevista dall'art. 1, par. 2, della stessa, e non l'effetto dell'eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali prevista dall'art. 4, par. 2, della stessa Direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 18/11/2020, n. 519/19

In circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, di cessione di crediti a una società di recupero crediti, la Corte di giustizia ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che il fatto che le controversie di cui a tali procedimenti vedessero quali parti in causa unicamente alcuni professionisti non costituiva un ostacolo all'applicazione di un atto rientrante nell'ambito del diritto dei consumatori dell'Unione, poiché il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto (sentenza 11 settembre 2019 in causa C-383/18, Lexitor, punto 20). Tale giurisprudenza deve essere estesa all'applicazione della direttiva 93/13/CEE. Infatti, secondo gli artt. 1 par. 1 e 3 par. 1 di tale direttiva, essa si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale. Nella fattispecie, il contratto di trasporto sul quale è fondato il credito di cui si avvale la DelayFix è stato concluso inizialmente tra un professionista, ovvero la compagnia aerea, e un passeggero, e nulla indica che quest'ultimo abbia acquistato il suo biglietto aereo a fini diversi da quelli privati.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Infatti, una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al n. 1 lett. q dell'allegato a tale direttiva. In tale contesto, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei servizi oggetto del contratto in questione e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione, conformemente all'art. 4 par. 1 della direttiva 93/13/CEE. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della legge dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta legge conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13/CEE, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'art. 6 par. 1 di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 03/09/2020, n. 84/19

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quale modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale che fissa il costo del credito al netto degli interessi conformemente al massimale previsto da una legislazione nazionale in materia di credito al consumo, qualora

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

tale legislazione preveda che i costi del credito al netto degli interessi non sono dovuti per la parte eccedente detto massimale o l'importo totale del credito.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative, sancisce un'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa, soggetta a due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa. (Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 09/07/2020, n. 81/19

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative, introduce un'esclusione dall'ambito di applicazione della medesima. Tale esclusione deve essere interpretata restrittivamente e la sua applicazione presuppone che siano soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa.

La formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può servire quale unico fondamento per l'interpretazione di tale disposizione, né si può attribuire a essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

L'espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative» che figura all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 comprende anche le regole che per la legge nazionale si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo. La suddetta esclusione dall'applicazione del regime della direttiva 93/13 è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 02/04/2020, n. 329/19

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

La nozione di "consumatore" non ricomprende un soggetto giuridico che, per il diritto nazionale, non sia qualificabile né come "persona fisica" né come "persona giuridica", quale il condominio di edifici nel diritto italiano: ne consegue che la direttiva 93/13/CEE non è applicabile ai contratti conclusi dal condominio con un professionista.

E' compatibile con il diritto UE un orientamento interpretativo della giurisprudenza nazionale che includa nell'ambito di operatività delle disposizioni interne di recepimento della direttiva 93/13/CEE anche i contratti stipulati da un professionista con un condominio, nonostante quest'ultimo soggetto non sia qualificabile come "consumatore" ai sensi della direttiva 93/13/CEE.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 26/03/2020, n. 779/18

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extra interessi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

Alla luce, in particolare, dell'obiettivo della direttiva 93/13, ossia la protezione dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti stipulati con questi ultimi dai professionisti, l'eccezione stabilita dall'articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva deve essere interpretata restrittivamente, in modo da garantire l'efficacia pratica di quest'ultima.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative, sancisce un'esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima soggetta a due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa. Al fine di stabilire se tali condizioni siano soddisfatte, incombe al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale in questione riproduca disposizioni del diritto nazionale applicabili in maniera imperativa tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o che sono di natura suppletiva e che, pertanto, sono applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della direttiva 93/13. Detta disposizione istituisce quindi l'esclusione di tali clausole dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13, esclusione questa che va interpretata restrittivamente. Tale esclusione presuppone che siano soddisfatte due condizioni: da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa. Al fine di stabilire se tali condizioni sono soddisfatte, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduce disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l'applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 07/11/2019, n. 419/18

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. (Cause riunite C-419/18 e C-483/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 07/11/2019, n. 349/18

L'esclusione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si impongono alle parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti in proposito, nonché alle clausole contrattuali che riproducono dette disposizioni. Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo, in via di principio, presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha esplicitamente inteso preservare. La suddetta esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 presuppone quindi, secondo la giurisprudenza della Corte, la sussistenza di due condizioni. Da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa.

L'esclusione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 comprende le disposizioni legislative o regolamentari imperative diverse da quelle relative alla portata dei poteri del giudice nazionale per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale. La verifica della sussistenza delle condizioni summenzionate rientra nella competenza del giudice nazionale in ciascuna fattispecie. Nel procedere alla suddetta verifica, tale giudice deve tener conto del fatto che, alla luce, in particolare, dell'obiettivo della direttiva 93/13, ossia la protezione dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti stipulati con questi ultimi dai professionisti, l'eccezione stabilita dall'articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva deve essere interpretata restrittivamente. (Cause riunite da 349/18 a C-351/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 07/11/2019, n. 419/18

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. (Cause riunite C-419/18 e C-483/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 03/04/2019, n. 266/18

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.

Art. 2 Direttiva 93/13

Testo vigente

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "clausole abusive"

le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3;

b) "consumatore"

qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) "professionista"

qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale sia essa pubblica o privata.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera b), della stessa, deve essere interpretato nel senso che un professionista ha l'obbligo di informare il consumatore interessato delle caratteristiche essenziali del contratto con esso concluso e dei rischi connessi a tale contratto, e ciò anche qualora tale consumatore sia un suo dipendente e abbia conoscenze pertinenti nel settore di detto contratto.

Il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per un consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. Tale riferimento al consumatore medio costituisce un criterio oggettivo. Peraltro, la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone.

Tribunale Salerno, Sez. II, 29/08/2023, n. 3600. (s.v. massima Art. 1)

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 08/06/2023, n. 455/21

Il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 deve verificare, tenendo conto di tutti gli elementi di prova e, segnatamente, delle condizioni di tale contratto, se l'interessato

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi di detta direttiva. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito.

L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione una persona fisica che aderisce a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, segnatamente, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell'ambito dell'acquisto, da parte di tale persona fisica o di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione, di beni e servizi presso partner commerciali di tale società, qualora detta persona fisica agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive, fatte salve le eccezioni elencate in tale considerando, devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all'articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva. È dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.

Qualora una clausola che designa la legge di un paese terzo come legge applicabile figuri in un contratto, concluso tra un professionista e un consumatore, rientrante nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 93/13 e il consumatore abbia la sua residenza abituale in uno Stato membro, il giudice nazionale deve applicare le disposizioni che reepiscono tale direttiva nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

La qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. Inoltre, la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo ed è indipendente dalle conoscenze concrete che la persona interessata può avere o dalle informazioni di cui tale persona realmente dispone.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 08/06/2023, n. 570/21

Nell'ambito di un contratto di mutuo stipulato con un professionista, la persona fisica che si trova nella situazione di un condebitore rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, allorché agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale, e se si trova, nei confronti di tale professionista, in una posizione analoga a quella del debitore, deve beneficiare, insieme a quest'ultimo, della tutela prevista da tale direttiva.

La natura imperativa delle disposizioni contenute nella direttiva 93/13 e le particolari esigenze di tutela del consumatore ad esse connesse richiedono che sia privilegiata

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

un'interpretazione estensiva della nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di tale direttiva, al fine di garantire l'effetto utile di quest'ultima.

La direttiva 2011/83 presenta uno stretto legame con la direttiva 93/13, dato che la prima ha modificato la seconda e che ambedue le direttive possono applicarsi a uno stesso contratto, a condizione che quest'ultimo rientri contemporaneamente nei loro rispettivi ambiti di applicazione *ratione materiae*. Peraltro, il legislatore dell'Unione ha recentemente rafforzato tale legame adottando la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che al fine di stabilire se una persona rientri nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, e, più in particolare, se lo scopo professionale di un contratto di mutuo concluso da tale persona sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto, il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti relative al contratto, sia quantitative che qualitative, quali, in particolare, la ripartizione del capitale mutuato tra un'attività professionale e un'attività extraprofessionale nonché, in caso di più mutuatari, il fatto che solo uno di loro persegua uno scopo professionale o che il mutuante abbia subordinato la concessione di un credito al consumo alla parziale destinazione dell'importo mutuato al rimborso di debiti connessi a un'attività professionale.

L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, la persona che abbia concluso un contratto di mutuo destinato a un uso in parte connesso alla sua attività professionale e in parte estraneo a tale attività, unitamente a un altro mutuatario che non abbia agito nel quadro della sua attività professionale, qualora lo scopo professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto.

Conformemente all'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, è «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Pertanto, la qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. Inoltre, la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone.

Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono applicarsi, fatte salve le eccezioni indicate a tale considerando, a «qualsiasi contratto» stipulato fra un professionista e un consumatore, quali definiti



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

all'articolo 2, lettere b) e c), della medesima direttiva. Pertanto, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 27/10/2022, n. 485/21

La nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, ha un carattere oggettivo. Tale nozione deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. Dunque, una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un "consumatore", ai sensi di tale direttiva, qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale.

Tribunale Biella, 29/04/2022, n. 153

E' irrilevante l'attività svolta dal debitore principale per l'attribuzione o meno al fideiussore della qualità di consumatore, poiché è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. (Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto di escludere l'attribuibilità all'odierno opponente della qualità di consumatore, in ragione del collegamento funzionale, come socio e amministratore, che lo legava alla società debitrice principale ed in forza del quale il medesimo ha prestato le garanzie per cui è causa).

Collegio arbitrale, 10/11/2020, n. 19783

Il condominio non può essere considerato come un consumatore giacché difetta di uno dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1^o, lett. b), dir. 93/13 CEE, ossia l'essere una persona fisica. La normativa europea lascia comunque margini ai legislatori nazionali di estendere la tutela consumeristica anche a soggetti non qualificabili come consumatori, ma occorre una disposizione ad hoc che, nel caso dell'ordinamento italiano, non c'è.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 698/18

L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività). (Cause riunite C-698/18 e C-699/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 02/04/2020, n. 329/19

L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l'azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall'accertamento giudiziale della causa di tali azioni. (Cause riunite C-698/18 e C-699/18).

In linea di principio, un condominio non soddisfa la prima delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e pertanto non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione, cosicché il contratto stipulato tra tale condominio e un professionista è escluso dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

E' compatibile con il diritto UE un orientamento interpretativo della giurisprudenza nazionale che includa nell'ambito di operatività delle disposizioni interne di recepimento della direttiva 93/13/CEE anche i contratti stipulati da un professionista con un condominio, nonostante quest'ultimo soggetto non sia qualificabile come "consumatore" ai sensi della direttiva 93/13/CEE.

Secondo la formulazione dell'art. 2 lett. b della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la nozione di «consumatore» deve intendersi riferita a «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Da tale disposizione deriva che, affinché una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, una persona diversa da una persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere considerata come un consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b della direttiva 93/13/CEE. Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che, nell'ordinamento giuridico italiano, un condominio è un soggetto giuridico che non è né una «persona fisica» né una «persona giuridica». A tal riguardo, va rilevato che, allo



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

stato attuale di sviluppo del diritto dell'Unione, la nozione di «proprietà» non è armonizzata a livello dell'Unione europea e possono sussistere differenze tra gli Stati membri. Infatti, ai sensi dell'art. 345 TFUE, i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Inoltre, nella prospettiva di un'interpretazione sistematica più ampia, si deve osservare che l'art. 1 par. 2 lett. k del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 esclude i diritti reali dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, e fintanto che il legislatore dell'Unione non sia intervenuto al riguardo, gli Stati membri restano liberi di disciplinare il regime giuridico del condominio nei rispettivi ordinamenti nazionali, qualificandolo o meno come «persona giuridica». Ne deriva che un condominio, qual è il ricorrente nel procedimento principale, non soddisfa la prima delle condizioni di cui all'art. 2 lett. b della direttiva 93/13/CEE e pertanto non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione, cosicché il contratto stipulato tra tale condominio e un professionista è escluso dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva. Siffatta conclusione non è contraddetta dalla sentenza 5 dicembre 2019 nelle cause riunite C-708/17 e C-725/17, EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia, punto 59. Infatti, se è vero che la Corte di giustizia ha dichiarato che i contratti di fornitura dell'energia termica che alimenta l'immobile detenuto in condominio, in discussione in quella causa, ricadevano nella categoria dei contratti stipulati tra un consumatore e un professionista, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, occorre rilevare che tali contratti erano stati stipulati dai condòmini stessi e non, come nel procedimento principale, dal condominio, rappresentato dall'amministratore.

Resta da stabilire se una giurisprudenza nazionale come quella della Corte di cassazione, che interpreta la normativa di recepimento della direttiva 93/13/CEE nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, contraddica la ratio del sistema di tutela dei consumatori in seno all'Unione. A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 169 par. 4 TFUE, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati. Secondo il considerando n. 12 della direttiva 93/13/CEE, quest'ultima procede solo a un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella medesima direttiva. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della detta direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Inoltre, come enunciato dal considerando n. 13 della direttiva 2011/83/UE, gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni di tale direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Gli Stati membri possono, in particolare, decidere di estendere l'applicazione delle norme della suddetta



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest'ultima. Nel caso di specie, risulta che la Corte di cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore estendendo l'ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale. Orbene, un tale orientamento giurisprudenziale s'inscrive nell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva. Ne consegue che, anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell'art. 2 lett. b della direttiva 93/13/CEE, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa, a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 02/04/2020, n. 500/18

Una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un contratto finanziario differenziale concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi dell'art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell'ambito dell'attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall'altro, il fatto che la medesima persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 12 della direttiva 2004/39/CE è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante.

La circostanza che una persona sia qualificata come «cliente al dettaglio» ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 12 della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante ai fini della sua qualificazione come «consumatore» ai sensi dell'art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012. È parimenti irrilevante la questione se la nozione di «cliente al dettaglio», ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 12 della direttiva 2004/39/CE debba essere interpretata alla luce degli stessi criteri rilevanti ai fini dell'interpretazione della nozione di «consumatore» di cui all'art. 2 lett. b della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 21/03/2019, n. 590/17

L'art. 2, lett. b), Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il dipendente di un'impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

per fini privati, devono essere considerati «consumatori», ai sensi di tale disposizione. L'art. 2, lett. c) deve essere interpretato nel senso che detta impresa deve essere considerata un «professionista», ai sensi della disposizione in parola, qualora concluda un siffatto contratto di mutuo nell'ambito della propria attività professionale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale.

Il dipendente di un'impresa e il suo coniuge, che concludono con detta impresa un contratto di mutuo, riservato in via principale ai membri del personale di tale impresa, destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile per fini privati, devono essere considerati «consumatori», ai sensi dell'art. 2 lett. d della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Detta impresa deve essere considerata un «professionista», ai sensi dell'art. 2 lett. c della direttiva 93/13/CEE, qualora concluda un siffatto contratto di mutuo nell'ambito della propria attività professionale, anche se concedere finanziamenti non costituisce la sua attività principale (dispositivo).

Art. 3 Direttiva 93/13

Testo vigente

1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto⁸.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/04/2024, n. 173/23

Il fatto che il procedimento principale contrapponga unicamente dei professionisti non osta all'applicazione della direttiva 93/13, nella misura in cui il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti di detta controversia, bensì dalla qualità delle parti del contratto. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quest'ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono stati oggetto di negoziato individuale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 18/01/2024, n. 531/22

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita all'articolo 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti. In assenza di un controllo efficace del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne

⁸ Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 giugno 2015, n. L 137.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

Una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale del diritto nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello del procedimento di esecuzione forzata, un esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. Nell'ipotesi in cui non sia previsto alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata tale da compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l'iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite ha per effetto che tale clausola sia considerata abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, ivi compreso nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l'iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale e qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore interessato.

Secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori interessati mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della medesima direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per tale consumatore.

Sebbene, conformemente all'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri restino liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza di tale direttiva, o addirittura procedure semplificate di



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice nazionale resta tuttavia tenuto, di norma, ad informare le parti della controversia di tale valutazione e a invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali.

La disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, e il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, innanzitutto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest'ultima disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una siffatta posizione d'inferiorità, l'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, impone agli Stati membri l'obbligo di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'uso delle clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/11/2023, n. 598/21

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definiscono, nel loro insieme, i criteri generali che consentono di valutare la natura abusiva delle clausole contrattuali soggette alle disposizioni di quest'ultima. Quindi, riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale. Per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi, in particolare, all'entità dell'inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l'applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell'abitazione familiare del consumatore.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 23/09/2023, n. 321/22

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che purché l'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola relativa a costi extrainteressi di un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore non sia escluso in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa, il carattere abusivo di una siffatta clausola può essere accertato in considerazione del fatto che tale clausola prevede il pagamento da parte di tale consumatore di spese o di una commissione di importo manifestamente sproporzionato rispetto al servizio fornito in cambio.

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Per quanto riguarda l'esame della sussistenza di un siffatto significativo squilibrio, esso non può limitarsi ad una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell'operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore dalla clausola contrattuale di cui trattasi, dall'altro. Infatti, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, sia esso in forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto o di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora dell'imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, innanzitutto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest'ultima disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime.

Sulla base dell'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri possono estendere la tutela prevista all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1 dell'allegato di detta direttiva, dichiarando abusive in modo generale le clausole tipo elencate al punto in parola, senza che sia richiesto un esame ulteriore secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

In sede di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto, che, a causa delle condizioni di adempimento di determinati obblighi del consumatore interessato da essa previste, debba essere considerata abusiva, non può perdere tale carattere a causa di un'altra clausola di tale contratto che preveda la possibilità per tale consumatore di adempiere i suoi obblighi a condizioni diverse.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 14/09/2023, n. 821/21

Una clausola di scelta della legge applicabile contenuta nelle condizioni generali di vendita di un professionista e che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista di cui trattasi è applicabile al

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

contratto in questione, è abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quando induce in errore il consumatore di cui trattasi, dandogli l'impressione che soltanto tale legge si applichi a detto contratto, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della protezione assicurata dagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 15/06/2023, n. 520/21

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. In considerazione di tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 20/04/2023, n. 263/22

L'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.

Una volta che una clausola è dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui questi vi si opponga.

Relativamente alla questione di chiarire se, in contrasto con il requisito della buona fede, una clausola crei a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve, secondo una giurisprudenza costante, verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito ad un negoziato individuale.

La comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.

Nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale, che deve essere svolto dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice è tenuto a valutare, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, detto giudice deve effettuare tale valutazione facendo riferimento, in particolare, al momento della conclusione del contratto e a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

La competenza della Corte relativa all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, verte sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di tale clausola alla luce delle disposizioni della direttiva. Spetta quindi a tale giudice pronunciarsi, tenendo conto di tali criteri, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne deriva che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi. La trasparenza di una clausola contrattuale costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del suo carattere abusivo, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola. Orbene, se il carattere non trasparente di una clausola contrattuale, dovuto ad una mancanza di chiarezza o di comprensibilità di quest'ultima, può costituire un elemento da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, la mancanza di trasparenza, dovuta all'impossibilità per il consumatore di prendere conoscenza di detta clausola prima della conclusione del contratto in questione, può a maggior ragione costituire un elemento del genere.

Il requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta da tali disposizioni, deve essere inteso in modo estensivo e non può essere limitato al solo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole. Tale requisito impone che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi.

Ai fini del rispetto del requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, sono di rilevanza essenziale le informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell'impegno, nonché, in particolare, l'illustrazione delle particolarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale del mutuatario, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Infatti, tali informazioni e spiegazioni sono necessarie per garantire che la portata della clausola in questione sia compresa dal consumatore, dal quale non si può pretendere, al momento della conclusione di contratti connessi, la stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti dal contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato quest'ultimo e il contratto di prestito separatamente. Orbene, poiché il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali così interpretato dalla Corte comporta l'obbligo di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa di vincolarsi contrattualmente, tale requisito presuppone necessariamente che il consumatore possa prendere conoscenza di tutte le clausole di un contratto prima della sua conclusione. La circostanza che tali clausole vertano o meno sull'oggetto principale del contratto è irrilevante al riguardo. Infatti, affinché il consumatore, conformemente all'obiettivo perseguito da detto requisito di trasparenza, possa decidere con cognizione di causa se desidera vincolarsi alle condizioni predisposte dal professionista, egli deve necessariamente, prima di prendere una siffatta decisione, aver potuto prendere conoscenza dell'intero contratto, dal momento che è l'insieme delle clausole di quest'ultimo che determinerà in particolare i diritti e gli obblighi incombenti al consumatore in forza del medesimo contratto. Lo stesso requisito di trasparenza si applica anche quando una clausola verte sull'oggetto principale del contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/03/2023, n. 565/21

La competenza della Corte verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni della medesima direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri succitati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta a una giurisprudenza nazionale che considera che una clausola contrattuale la quale preveda, conformemente alla normativa nazionale pertinente, il pagamento da parte del mutuatario di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all'esame, alla configurazione e al trattamento personalizzato di una richiesta di mutuo o di credito ipotecario può, se del caso, non determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, a condizione che l'eventuale esistenza di un siffatto squilibrio sia soggetta a un controllo effettivo da parte del giudice competente, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte.

In ordine alla questione se sia rispettato il requisito della buona fede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla luce del sedicesimo considerando della stessa, il giudice

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale deve verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola nell'ambito di un negoziato individuale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 12/01/2023, n. 395/21

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Ciononostante, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come "clausola abusiva" discenda da questo solo fatto. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 08/12/2022, n. 600/21

La sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60), deve essere interpretata nel senso che i criteri che essa elabora per la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare per la valutazione del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali che tale clausola determina a danno del consumatore, non si

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

possono considerare né cumulativi né alternativi, ma devono essere intesi come facenti parte dell'insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di cui trattasi, che il giudice nazionale deve esaminare per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Pertanto, è proprio la circostanza che la clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non sia stata oggetto di negoziato individuale a consentire al giudice nazionale, investito di una domanda in tal senso, di procedere all'esame del carattere abusivo di una siffatta clausola, conformemente alle funzioni che gli incombono in forza delle disposizioni della direttiva 93/13. Per contro, la mera circostanza che una clausola contenga un obbligo esplicito e non equivoco non può sottrarla al controllo del suo carattere abusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata di mutuo, in linea di principio, in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, può costituire di per sé un inadempimento sufficientemente grave del contratto di mutuo, ai sensi della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60).

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi della suddetta disposizione devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione.

La competenza della Corte verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della stessa direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

Al fine di determinare se una clausola contrattuale produca un significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale deve esaminare, in particolare, se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento, da parte del consumatore, di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale conferisca al consumatore mezzi adeguati ed efficaci che gli consentano, allorché lo stesso è soggetto all'applicazione di una siffatta clausola, di ovviare agli effetti dell'esigibilità del mutuo.

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che fatta salva l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, essi ostano a che le parti di un contratto di mutuo inseriscano in quest'ultimo una clausola che preveda, in maniera esplicita e non equivoca, che la decadenza dal beneficio del termine di tale contratto possa essere dichiarata ipso iure in caso di ritardo nel pagamento di una rata oltre un determinato termine, nei limiti in cui tale clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale e determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 13/10/2022, n. 405/21

Il concetto di «buona fede» è insito nell'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in questione, in primo luogo, se il requisito della buona fede sia stato violato e, in secondo luogo, se vi sia stato uno squilibrio significativo a danno del consumatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all'esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1.

Per stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una simile analisi comparativa a consentire al giudice nazionale di valutare se – ed eventualmente in che misura – il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista nel vigente diritto nazionale. Del pari, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Peraltro, l'esame della sussistenza di un eventuale «significativo squilibrio» non può limitarsi a una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell'operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore da tale clausola, dall'altro. Infatti, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che ciò avvenga sotto forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto oppure di ostacolo all'esercizio dei medesimi o ancora di imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale.

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri di prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto.

Corte d'Appello Torino, Sez. III, Sentenza, 20/09/2022, n. 995

Ai sensi del combinato disposto di norme dell'ordinamento italiano (Codice del Consumo) e dell'ordinamento europeo, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3 e 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 13/07/2022, n. 265/22

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di mutuo, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Al riguardo, spetta al giudice

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che sia stato comunicato al consumatore interessato il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare quest'ultima, segnatamente, per quanto riguarda il costo totale del mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la menzione o la mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto.

L'articolo 3, paragrafo 1, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che è rilevante per valutare la trasparenza e l'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che designa come indice di riferimento, per la revisione periodica del tasso di interesse applicabile a tale mutuo, un indice stabilito da una circolare oggetto di una pubblicazione ufficiale, al quale viene applicata una maggiorazione, il tenore delle informazioni contenute in un'altra circolare che menzionano la necessità di applicare all'indice in parola, tenuto conto del suo metodo di calcolo, un differenziale negativo al fine di allineare detto tasso di interesse al tasso di mercato. È altresì rilevante la questione se tali informazioni siano sufficientemente accessibili per un consumatore medio.

Al fine di determinare se una clausola crei, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Con specifico riferimento ad una clausola relativa al calcolo degli interessi relativi a un contratto di mutuo, è altresì pertinente confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato. Il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola. Per contro, dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola si evince che la circostanza che una clausola non sia redatta in maniera chiara e comprensibile non è, di per sé, tale da conferirle un carattere abusivo.

La competenza della Corte in materia di clausole abusive verte sull'interpretazione delle nozioni della direttiva 93/13, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni di quest'ultima, fermo restando che spetta a detto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione.

Le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista. Di conseguenza, e dal momento che il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, il requisito di cui trattasi deve essere interpretato in modo estensivo.

Nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non negoziata individualmente, che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Al fine di precisare tali nozioni, occorre ricordare, da un lato, relativamente al punto di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia determinato «malgrado il requisito della buona fede», che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una clausola del genere nell'ambito di un negoziato individuale.

Per quanto riguarda una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Tra gli elementi pertinenti che spetta al giudice nazionale prendere in considerazione quando effettua le necessarie verifiche al riguardo vi sono non solo il contenuto delle informazioni fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione del contratto di mutuo in discussione, ma altresì il fatto che i principali elementi relativi al calcolo dell'indice di riferimento siano facilmente accessibili, grazie alla loro pubblicazione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 21/12/2021, n. 243/20

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di cui al detto articolo 1, paragrafo 2, sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, ancorché tale disposizione non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro e, in tal caso, i giudici di tale Stato membro non possono ritenere che l'articolo 1, paragrafo 2, sia stato incorporato indirettamente nel diritto nazionale mediante la trasposizione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Il fatto che una clausola contrattuale che riproduce una delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non sia stata oggetto di negoziato individuale non incide sulla sua esclusione dall'ambito di applicazione della stessa direttiva. Infatti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, l'assenza di negoziato individuale è una condizione relativa all'avvio del controllo del carattere abusivo di una clausola che non può intervenire nel caso in cui la clausola contrattuale non rientri nel suo ambito di applicazione.

Tribunale Bergamo, Sez. IV, 09/12/2021, n. 2302

Sulla domanda di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo proposta ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, nei confronti di una compagnia aerea irlandese dalla società cessionaria del credito del passeggero sussiste la giurisdizione italiana in considerazione del luogo di arrivo (Bergamo) del volo in relazione al quale la domanda è stata proposta, posto che tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere ritenuti, ai fini dell'art. 7 n. 1 lett. b, secondo trattino del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto. Infatti, in presenza, contestualmente, di una clausola di proroga della giurisdizione e della cessione a una società di recupero crediti del diritto dei passeggeri aerei alla compensazione pecuniaria derivante dall'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004, la clausola di proroga della giurisdizione è opponibile al cessionario solo se, secondo l'ordinamento dello Stato la cui autorità giudiziaria è stata investita pattiziamente della competenza giurisdizionale, il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi del cedente. Inoltre, la previsione, nelle condizioni generali di trasporto predisposte da un vettore aereo che opera in numerosi Stati membri, della competenza esclusiva del foro in cui lo stesso vettore ha la sua sede principale per tutte le controversie derivanti dai contratti conclusi con la generalità dei passeggeri rientra fra le pattuizioni idonee a determinare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto e va, pertanto, ricondotta alla categoria delle clausole che, avendo per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali del consumatore di cui al par. 1 lett. q dell'allegato I della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, devono considerarsi abusive e quindi non vincolanti ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva medesima nei riguardi sia dei passeggeri-consumatori sia dei professionisti cessionari del loro credito.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 18/11/2021, n. 212/20

Il rispetto del requisito di chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, come previsto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell'ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione.

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un'interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest'ultima, quand'anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.

La clausola di un contratto di mutuo indicizzato su una valuta estera, con la quale si pattuisce che le rate di rimborso debbano essere versate in tale valuta, addossa al consumatore il rischio di cambio in caso di svalutazione della moneta nazionale nei confronti della suddetta valuta.

Cass. civ., Sez. I, 31/08/2021, n. 23655

I mutui indicizzati alla variabilità di tassi e cambi, ancorché sottoposti all'operatività di clausole di carattere aleatorio, non sono assimilabili a strumenti finanziari poiché manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 609/19

La competenza della Corte verte sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e in particolare in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

In merito alla valutazione del carattere abusivo di una clausola, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima. Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dall'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle variazioni della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, l'estensione della durata di tale contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili, sono tali da creare un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest'ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 776/19

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio, senza che sia limitato, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest'ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole. (Cause riunite C-776/19 e C-782/19).

Corte giustizia Unione Europea, 01/06/2021, n. 268/19

Gli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, della Direttiva n. 93/13/CEE devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di trasparenza che incombe al commerciante in forza di tali disposizioni implica che, quando un contratto di novazione è concluso tra un commerciante e un consumatore, le sue condizioni non sono state negoziate individualmente, che mira a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra le stesse parti, tale commerciante deve fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di comprendere le conseguenze giuridiche per lui e, in particolare, il fatto che la clausola iniziale avrebbe potuto essere abusiva, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 27/01/2021, n. 229/19

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La competenza della Corte in materia verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola si considera «abusiva» se determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto concluso tra tale consumatore e un professionista. Riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce tuttavia solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale. Pertanto, per stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una simile analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se – ed eventualmente in che misura – il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista nel vigente diritto nazionale. Del pari, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive.

La valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere fatta con riferimento alla data della conclusione del contratto di cui trattasi. Infatti, le circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in questione sono quelle di cui il professionista poteva essere a conoscenza al momento della conclusione del contratto e che erano idonee a incidere sulla successiva esecuzione del medesimo, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto che si manifesta solo durante l'esecuzione di tale contratto. Pertanto, in applicazione della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve, nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola, porsi unicamente alla data della conclusione del contratto di cui trattasi e valutare, alla luce di tutte le circostanze che accompagnano tale conclusione, se detta clausola fosse di per sé portatrice di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a vantaggio del professionista. Sebbene una simile valutazione possa tener conto dell'esecuzione del contratto, essa non può, in nessun caso, dipendere dal verificarsi di eventi successivi alla conclusione del contratto che sono indipendenti dalla volontà delle parti. Se è incontestabile che, in determinati casi, lo squilibrio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 può



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

manifestarsi solo nel corso dell'esecuzione del contratto, occorre verificare se, a partire dalla data di conclusione di tale contratto, le clausole del medesimo fossero portatrici di tale squilibrio, e ciò anche qualora detto squilibrio potesse prodursi solo ove si fossero verificate determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola potesse addirittura risultare favorevole al consumatore. (Cause riunite C-229/19 e C-289/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 18/11/2020, n. 519/19

L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

In circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, di cessione di crediti a una società di recupero crediti, la Corte di giustizia ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che il fatto che le controversie di cui a tali procedimenti vedessero quali parti in causa unicamente alcuni professionisti non costituiva un ostacolo all'applicazione di un atto rientrante nell'ambito del diritto dei consumatori dell'Unione, poiché il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto (sentenza 11 settembre 2019 in causa C-383/18, Lexitor, punto 20). Tale giurisprudenza deve essere estesa all'applicazione della direttiva 93/13/CEE. Infatti, secondo gli artt. 1 par. 1 e 3 par. 1 di tale direttiva, essa si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale. Nella fattispecie, il contratto di trasporto sul quale è fondato il credito di cui si avvale la DelayFix è stato concluso inizialmente tra un professionista, ovvero la

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

compagnia aerea, e un passeggero, e nulla indica che quest'ultimo abbia acquistato il suo biglietto aereo a fini diversi da quelli privati.

Una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Infatti, una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al n. 1 lett. q dell'allegato a tale direttiva. In tale contesto, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei servizi oggetto del contratto in questione e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione, conformemente all'art. 4 par. 1 della direttiva 93/13/CEE. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della legge dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta legge conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13/CEE, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'art. 6 par. 1 di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti.

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE.

Cass. civ., Sez. II, 18/09/2020, n. 19565

Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. E' compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata svolta dal mediatore attraverso le attività propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all'acquisto del bene.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 10/09/2020, n. 738/19

La valutazione dell'abusività delle clausole viene effettuata caso per caso, e l'obbligo di tenere conto di tutte le altre clausole del contratto si spiega con il fatto che l'esame della clausola impugnata deve prendere in considerazione tutti gli elementi che possono rivelarsi rilevanti per comprendere tale clausola nel suo contesto, in quanto, in funzione del contenuto del contratto stesso, può essere necessario, ai fini della valutazione dell'abusività della clausola suddetta, valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole contrattuali. Infatti, non tutte le clausole di un contratto rivestono la stessa importanza, e il grado di interazione di una determinata stipulazione con altre stipulazioni dipende necessariamente dalla loro rispettiva portata, nonché dalla misura in cui ciascuna di esse contribuisce ad un eventuale squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto in parola, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola che non sia stata oggetto di trattativa individuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. L'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva dispone che il suo allegato contiene un elenco indicativo e non tassativo di clausole che possono essere dichiarate abusive. Se, pertanto, il fatto che il contenuto di una clausola soggetta alla valutazione del giudice nazionale corrisponda a quello di una clausola che compare in tale allegato non è idoneo a dimostrarne automaticamente e di per sé il carattere abusivo, esso costituisce tuttavia un elemento essenziale su cui tale giudice può fondare la sua valutazione del carattere abusivo della clausola che gli viene sottoposta.

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l'eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi di tali disposizioni, si deve tenere conto, tra le clausole che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva suddetta, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Per valutare l'eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato a tale direttiva, un'importanza significativa dev'essere riconnessa a quelle tra tali clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento.

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatori, devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l'eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi di tali disposizioni, si deve tenere conto, tra le clausole che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva suddetta, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Per valutare l'eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato a tale direttiva, un'importanza significativa dev'essere riconnessa a quelle tra tali clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 03/09/2020, n. 84/19

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quale modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale relativa a costi del credito al netto degli interessi, che fissa tale costo al di sotto di un massimale legale e che trasferisce sul consumatore costi dell'attività economica del creditore, è tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, qualora essa ponga a carico di quest'ultimo spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tale riguardo, è necessario precisare che la competenza della Corte in materia verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi. (Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/07/2020, n. 224/19

L'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di "oggetto principale del contratto" devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

prestazione essenziale di quest'ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto finanziario, che impone al consumatore il pagamento di una commissione di apertura, può determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in contrasto con il requisito della buona fede, qualora l'istituto finanziario non dimostri che tale commissione corrisponde a servizi effettivamente forniti e a spese dallo stesso sostenute, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. (Cause riunite C-224/19 e C-259/19)

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 452/18

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 precisa che si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente dal professionista, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Costituisce una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale quella predisposta per un utilizzo generalizzato. Orbene, tali condizioni possono essere soddisfatte anche nei confronti di una clausola volta a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra le medesime parti o a disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest'altra clausola. La circostanza che la nuova clausola sia diretta a modificare una precedente clausola che non sarebbe stata oggetto di negoziato individuale non dispensa di per sé il giudice nazionale dall'obbligo di verificare che il consumatore non abbia potuto effettivamente esercitare alcuna influenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sul contenuto di detta nuova clausola.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all'evoluzione, nel passato, dell'indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest'altra clausola può essere essa

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva.

L'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo: a) la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate; b) la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.

Corte giustizia Unione Europea, 02/07/2020, n. 853/19

L'art. 3 della Direttiva n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale adito con una domanda di esame del carattere abusivo delle clausole di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, è tenuto, nel caso in cui quest'ultimo rifiuti, a dispetto di una domanda che gli è stata fatta in tal senso, di comunicargli i contratti simili che ha concluso con altri consumatori, ad applicare le regole nazionali di procedura di cui dispone al fine di verificare se le clausole di tale contratto abbiano fatto oggetto di negoziazione individuale.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. In considerazione di tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 07/11/2019, n. 419/18

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

abusivo nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima. (Cause riunite C-419/18 e C-483/18)

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 03/10/2019, n. 272/18

Una clausola di un contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di negoziato individuale e in base alla quale il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui è situata la sede di tale società, è abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, quando induce in errore il consumatore dandogli l'impressione che al contratto si applichi solo la legge di tale Stato membro, senza informarlo che egli gode anche, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

regolamento n. 593/2008, della tutela accordatagli dalle disposizioni imperative del diritto nazionale che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 03/10/2019, n. 621/17

Il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come previsto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell'ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione.

Considerata la situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, nonché 5 di tale direttiva, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

Onde verificare se sia rispettato il requisito della buona fede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva, a tale fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale.

Il requisito della trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 19/09/2019, n. 34/18

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso non riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di far legittimamente supporre al consumatore che egli è tenuto ad adempiere tutte le sue obbligazioni contrattuali, anche qualora esso ritenga che talune prestazioni non siano dovute, dal momento che siffatta clausola non altera la posizione giuridica del consumatore tenuto conto della normativa nazionale applicabile e, dall'altro, che esso riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di limitare l'esercizio, da parte del consumatore, di azioni giudiziarie o vie di ricorso,

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

quando l'importo residuo dovuto sia stabilito con atto notarile dotato di efficacia probatoria, consentendo al creditore di porre fine alla controversia in modo unilaterale e definitivo.

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non definisce abusiva, in modo generale e senza un ulteriore esame, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale e avente per effetto o per oggetto di invertire l'onere della prova a danno del consumatore.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 05/06/2019, n. 38/17

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile esige che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.

Le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto di prestito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, si sottraggono, in forza della suddetta disposizione, alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito a un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile. Tale obbligo di formulazione chiara e comprensibile, altresì richiamato all'articolo 5 della suddetta direttiva, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sul piano formale e su quello grammaticale di tale formulazione. Al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale requisito debba essere interpretato in modo estensivo.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a ristabilire l'equilibrio tra le parti, e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive. Tuttavia, tale contratto deve persistere, in linea di principio, senza altra modifica che quella derivante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, in conformità alle norme del diritto interno, una simile

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l'importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto, a) qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell'importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile, b) qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest'ultima conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Art. 4 Direttiva 93/13

Testo vigente

1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/03/2024, n. 714/22

Per quanto riguarda la questione se una particolare clausola contrattuale presenti o meno carattere abusivo, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che il carattere abusivo di una clausola contrattuale debba essere valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole di tale contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. Nella valutazione del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, incombe allo stesso giudice del rinvio pronunciarsi sulla qualificazione di detta clausola in funzione delle circostanze proprie alla fattispecie, e la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13 i criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame delle clausole contrattuali riguardo ad esse.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che clausole vertenti su servizi accessori a un contratto di credito al consumo, che attribuiscono al consumatore che acquista tali servizi una priorità nell'esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione della somma presa in prestito nonché la possibilità di dilazionare il rimborso delle rate mensili o di ridurre l'importo, non rientrano, in linea di principio, nell'oggetto principale di tale contratto, ai sensi di detta disposizione, e non sfuggono quindi alla valutazione del loro carattere abusivo.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un'eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell'ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e, pertanto, occorre dare un'interpretazione restrittiva alla disposizione in parola.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Per clausole contrattuali rientranti nella nozione di "oggetto principale del contratto", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, devono intendersi quelle che fissano le prestazioni essenziali di detto contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Le prestazioni essenziali di un contratto di credito sono che il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del prenditore del credito una determinata somma di denaro, mentre quest'ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/11/2023, n. 598/21

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definiscono, nel loro insieme, i criteri generali che consentono di valutare la natura abusiva delle clausole contrattuali soggette alle disposizioni di quest'ultima. Quindi, riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale. Per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi, in particolare, all'entità dell'inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l'applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell'abitazione familiare del consumatore.

Clause abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 23/09/2023, n. 321/22

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che purché l'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola relativa a costi extrainteressi di un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore non sia escluso in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa, il carattere abusivo di una siffatta clausola può essere accertato in considerazione del fatto che tale clausola prevede il pagamento da parte di tale consumatore di spese o di una commissione di importo manifestamente sproporzionato rispetto al servizio fornito in cambio.

L'esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non pregiudica il rispetto del requisito di trasparenza imposto da tale disposizione, che ha la stessa portata del requisito di cui all'articolo 5 di tale direttiva e deve intendersi nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera b), della stessa, deve essere interpretato nel senso che un professionista ha l'obbligo di informare il consumatore interessato delle caratteristiche essenziali del contratto con esso concluso e dei rischi connessi a tale contratto, e ciò anche qualora tale consumatore sia un suo dipendente e abbia conoscenze pertinenti nel settore di detto contratto.

Il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per un consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. Tale riferimento al consumatore medio costituisce un criterio oggettivo. Peraltro, la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 20/04/2023, n. 263/22

L'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.

Una volta che una clausola è dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui questi vi si opponga.

Relativamente alla questione di chiarire se, in contrasto con il requisito della buona fede, una clausola crei a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve, secondo una giurisprudenza costante, verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito ad un negoziato individuale.

Ai sensi dell'articolo 5, prima frase, della direttiva 93/13, le clausole dei contratti stipulati con un consumatore in forma scritta devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Tale requisito ha la stessa portata di quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, che subordina l'eccezione prevista da quest'ultima disposizione al meccanismo di controllo da parte del giudice nazionale del carattere abusivo di tali clausole, in particolare di quelle relative all'oggetto principale del contratto, alla condizione che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del ventesimo considerando di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di tutte le clausole in esso contenute.

La comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.

Nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale, che deve essere svolto dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice è tenuto a valutare, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, detto giudice deve effettuare tale valutazione facendo riferimento, in particolare, al momento della conclusione del contratto e a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

La competenza della Corte relativa all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, verte

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di tale clausola alla luce delle disposizioni della direttiva. Spetta quindi a tale giudice pronunciarsi, tenendo conto di tali criteri, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne deriva che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi. La trasparenza di una clausola contrattuale costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del suo carattere abusivo, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola. Orbene, se il carattere non trasparente di una clausola contrattuale, dovuto ad una mancanza di chiarezza o di comprensibilità di quest'ultima, può costituire un elemento da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, la mancanza di trasparenza, dovuta all'impossibilità per il consumatore di prendere conoscenza di detta clausola prima della conclusione del contratto in questione, può a maggior ragione costituire un elemento del genere.

Il requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta da tali disposizioni, deve essere inteso in modo estensivo e non può essere limitato al solo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole. Tale requisito impone che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi.

Ai fini del rispetto del requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, sono di rilevanza essenziale le informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell'impegno, nonché, in particolare, l'illustrazione delle particolarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale del mutuatario, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Infatti, tali informazioni e spiegazioni sono necessarie per garantire che la portata della clausola in questione sia compresa dal consumatore, dal quale non si può pretendere, al momento della conclusione di contratti connessi, la stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti dal contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato quest'ultimo e il contratto di prestito separatamente. Orbene, poiché il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali così interpretato dalla Corte comporta l'obbligo di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa di vincolarsi contrattualmente, tale requisito presuppone necessariamente che il consumatore possa prendere conoscenza di tutte le clausole di un contratto prima della sua conclusione. La circostanza che tali clausole vertano o meno sull'oggetto principale del contratto è irrilevante al riguardo. Infatti, affinché



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

il consumatore, conformemente all'obiettivo perseguito da detto requisito di trasparenza, possa decidere con cognizione di causa se desidera vincolarsi alle condizioni predisposte dal professionista, egli deve necessariamente, prima di prendere una siffatta decisione, aver potuto prendere conoscenza dell'intero contratto, dal momento che è l'insieme delle clausole di quest'ultimo che determinerà in particolare i diritti e gli obblighi incombenti al consumatore in forza del medesimo contratto. Lo stesso requisito di trasparenza si applica anche quando una clausola verte sull'oggetto principale del contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/03/2023, n. 565/21

Le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione. Nell'ambito di un contratto di credito, il mutuante si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del mutuatario una determinata somma di denaro, mentre quest'ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale la quale, alla luce di una normativa nazionale che prevede che la commissione di apertura remuneri i servizi connessi all'esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, considera che la clausola che stabilisce una siffatta commissione rientra nell'«oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, per il motivo che essa rappresenta una delle componenti principali del prezzo.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione e a tutte le altre clausole contrattuali o di un altro contratto da cui esso dipende.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un'eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell'ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre fornire un'interpretazione restrittiva della disposizione in parola.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 12/01/2023, n. 395/21

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Ciononostante, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come "clausola abusiva" discenda da questo solo fatto. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni che gli consentano di prendere la propria decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Inoltre, qualora il contratto non possa sussistere dopo la soppressione della clausola dichiarata abusiva relativa al prezzo dei servizi legali e questi siano già stati forniti, gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per le prestazioni eseguite.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 08/12/2022, n. 600/21

Dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 risulta che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Pertanto, è proprio la circostanza che la clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non sia stata oggetto di negoziato individuale a consentire al giudice nazionale, investito di una domanda in tal senso, di procedere all'esame del carattere abusivo di una siffatta clausola, conformemente alle funzioni che gli incombono in forza delle disposizioni della direttiva 93/13. Per contro, la mera circostanza che una clausola contenga un obbligo esplicito e non equivoco non può sottrarla al controllo del suo carattere abusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata di mutuo, in linea di principio, in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, può costituire di per sé un inadempimento sufficientemente grave del contratto di mutuo, ai sensi della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60).

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, la valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi della suddetta disposizione devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione.

La competenza della Corte verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della stessa direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

Al fine di determinare se una clausola contrattuale produca un significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve esaminare, in particolare, se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento, da parte del consumatore, di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale conferisca al consumatore mezzi adeguati ed efficaci che gli consentano, allorché lo stesso è soggetto all'applicazione di una siffatta clausola, di ovviare agli effetti dell'esigibilità del mutuo.

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che fatta salva l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, essi ostano a che le parti di un contratto di mutuo inseriscano in quest'ultimo una clausola che preveda, in maniera esplicita e non equivoca, che la decadenza dal beneficio del termine di tale contratto possa essere dichiarata ipso iure in caso di ritardo nel pagamento di una rata oltre un determinato termine, nei limiti in cui tale clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale e determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 22/09/2022, n. 335/21

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'eccezione prevista in tale disposizione una clausola di un contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente ai sensi della quale il cliente si impegna a seguire le istruzioni di tale avvocato, a non agire all'insaputa o contro il parere di quest'ultimo e a non rinunciare egli stesso agli atti del procedimento giudiziario per il quale si è avvalso dell'assistenza di detto avvocato, pena il versamento di una penalità pecuniaria.

Corte d'Appello Torino, Sez. III, Sentenza, 20/09/2022, n. 995

Ai sensi del combinato disposto di norme dell'ordinamento italiano (Codice del Consumo) e dell'ordinamento europeo, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3 e 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 13/07/2022, n. 265/22

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di mutuo, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Al riguardo, spetta al giudice

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che sia stato comunicato al consumatore interessato il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare quest'ultima, segnatamente, per quanto riguarda il costo totale del mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la menzione o la mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto.

L'articolo 3, paragrafo 1, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che è rilevante per valutare la trasparenza e l'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che designa come indice di riferimento, per la revisione periodica del tasso di interesse applicabile a tale mutuo, un indice stabilito da una circolare oggetto di una pubblicazione ufficiale, al quale viene applicata una maggiorazione, il tenore delle informazioni contenute in un'altra circolare che menzionano la necessità di applicare all'indice in parola, tenuto conto del suo metodo di calcolo, un differenziale negativo al fine di allineare detto tasso di interesse al tasso di mercato. È altresì rilevante la questione se tali informazioni siano sufficientemente accessibili per un consumatore medio.

Al fine di determinare se una clausola crei, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Con specifico riferimento ad una clausola relativa al calcolo degli interessi relativi a un contratto di mutuo, è altresì pertinente confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato. Il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola. Per contro, dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola si evince che la circostanza che una clausola non sia redatta in maniera chiara e comprensibile non è, di per sé, tale da conferirle un carattere abusivo.

La competenza della Corte in materia di clausole abusive verte sull'interpretazione delle nozioni della direttiva 93/13, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni di quest'ultima, fermo restando che spetta a detto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione.

Le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista. Di conseguenza, e dal momento che il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, il requisito di cui trattasi deve essere interpretato in modo estensivo.

Nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non negoziata individualmente, che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Al fine di precisare tali nozioni, occorre ricordare, da un lato, relativamente al punto di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia determinato «malgrado il requisito della buona fede», che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una clausola del genere nell'ambito di un negoziato individuale.

Per quanto riguarda una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Tra gli elementi pertinenti che spetta al giudice nazionale prendere in considerazione quando effettua le necessarie verifiche al riguardo vi sono non solo il contenuto delle informazioni fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione del contratto di mutuo in discussione, ma altresì il fatto che i principali elementi relativi al calcolo dell'indice di riferimento siano facilmente accessibili, grazie alla loro pubblicazione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 21/12/2021, n. 243/20

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di cui al detto articolo 1, paragrafo 2, sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, ancorché tale disposizione non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro e, in tal caso, i giudici di tale Stato membro non possono ritenere che l'articolo 1, paragrafo 2, sia stato incorporato indirettamente nel diritto nazionale mediante la trasposizione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 18/11/2021, n. 212/20

L'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari.

In relazione a una clausola contrattuale in base alla quale il professionista fissa l'importo dei rimborsi mensili dovuti dal consumatore secondo il tasso di cambio di vendita della valuta estera applicato dal professionista medesimo, è di rilevanza essenziale, ai fini del rispetto del requisito di trasparenza, il punto se il contratto di mutuo esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole del contratto, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

L'obbligo di redazione chiara e comprensibile stabilito dall'articolo 5 della direttiva 93/13 si applica anche quando una clausola rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. L'obbligo menzionato nella succitata disposizione ha la stessa portata di quello previsto all'articolo 5 della stessa direttiva.

L'obbligo di redazione chiara e comprensibile implica che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire loro di prendere decisioni con prudenza e piena cognizione di causa. In particolare, tale obbligo implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere in grado non solo di prendere conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il mutuo è stato contratto, ma anche di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Tale interpretazione è corroborata dall'obiettivo della direttiva 93/13 che, come risulta dal suo ottavo considerando, è, in particolare, quello di proteggere i

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatori. L'informazione, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, è, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo.

Il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all'articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva il giorno della conclusione del contratto con il consumatore. Tuttavia, il fatto che i tassi di cambio siano soggetti a mutamenti nel lungo termine non può giustificare l'assenza di qualsiasi menzione, nelle clausole contrattuali nonché nel contesto delle informazioni fornite dal professionista al momento della negoziazione del contratto, dei criteri utilizzati dalla banca per fissare il tasso di cambio applicabile per il calcolo delle rate di rimborso, che consenta così al consumatore di determinare tale tasso di cambio in qualsiasi momento.

La clausola di un contratto di mutuo indicizzato su una valuta estera, con la quale si pattuisce che le rate di rimborso debbano essere versate in tale valuta, addossa al consumatore il rischio di cambio in caso di svalutazione della moneta nazionale nei confronti della suddetta valuta.

Cass. civ., Sez. I, 31/08/2021, n. 23655

La Direttiva 5/4/1993 n. 13 - 1993/13/CEE, Direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, all'art. 3, par. 1, prevede che una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Il successivo art. 4 impone di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto collegato.

L'art. 4, par. 2, precisa tuttavia che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte nè sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, nè sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purchè - beninteso - tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

L'art. 5 esige che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e prevede che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

L'art. 6, par. 1, impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2.4.2. Le disposizioni della Direttiva sono state puntualmente trasposte nell'ordinamento italiano, dapprima con la normativa inserita nel codice civile e dedicata ai contratti del consumatore sub artt. 1469 bis c.c. e ss., e poi con la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e ss. recante il Codice del consumo.

L'art. 33, riprendendo l'art. 3 della Direttiva, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L'art. 34 si aggancia all'art. 4 della Direttiva e, fra l'altro, al comma 2, esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

L'art. 35 propone disposizioni conformi all'art. 5 della Direttiva laddove dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore.

L'art. 36, infine, applica la sanzione di nullità alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34, salva la validità per il contratto per il resto.

2.4.3. Ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e art. 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3, 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

2.4.4. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.

Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo; in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 609/19

Quando un giudice di uno Stato membro è investito di una controversia vertente su una clausola contrattuale asseritamente abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, esso è tenuto a esaminare in via prioritaria l'incidenza dell'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa, e non l'incidenza dell'eccezione alla valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

Le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo. Ne consegue che il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si basa sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, il menzionato obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di tale contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili rientrano nell'ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui le clausole di cui trattasi fissino un elemento essenziale che caratterizza il contratto in parola.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Il requisito di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. Ciò implica segnatamente che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale fa riferimento la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima le clausole contrattuali che riproducono «disposizioni legislative o regolamentari imperative». Siffatta espressione copre non soltanto le disposizioni del diritto nazionale applicabili in maniera imperativa tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, ma del pari quelle di natura suppletiva, ossia quelle applicabili in via residuale, allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo. Ne consegue che spetta al giudice del rinvio verificare, in via prioritaria, prima di esaminare l'incidenza dell'eccezione alla valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se la clausola che prevede che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati in via prioritaria agli interessi sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 in forza dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 776/19

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario rientrano nell'ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza il contratto in discussione. (Cause riunite C-776/19 e C-782/19) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a che l'onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gravi sul consumatore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, le clausole del contratto rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto» devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione. Spetta al giudice del rinvio esaminare, dati la natura, l'impianto sistematico e le disposizioni del contratto di mutuo di cui al procedimento principale, nonché il contesto giuridico e fattuale

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nel quale gli stessi si collocano, se la clausola in discussione nella terza questione costituiscono un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell'importo messo a sua disposizione dal creditore.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 609/19

Con un contratto di credito, il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del mutuatario una determinata somma di denaro, mentre quest'ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste. Le prestazioni essenziali del contratto in parola si riferiscono, dunque, ad una somma di denaro che deve essere definita in relazione alle valute di pagamento e di rimborso nello stesso pattuite. Pertanto, il fatto che un credito debba essere rimborsato in una certa valuta riguarda, in linea di principio, non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell'obbligazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale di un contratto di mutuo.

Il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo stipulato in una valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Inoltre, il professionista deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere. Ne deriva che, al fine di rispettare il requisito di trasparenza, le informazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l'andamento della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere, nell'ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto, nell'ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve i suoi guadagni rispetto alla moneta di conto.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di detto contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un'eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell'ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre dare un'interpretazione restrittiva alla disposizione in parola.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 776/19

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo. (Cause riunite C-776/19 e C-782/19).

Corte giustizia Unione Europea, 01/06/2021, n. 268/19

Gli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, della Direttiva n. 93/13/CEE devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di trasparenza che incombe al commerciante in forza di tali disposizioni implica che, quando un contratto di novazione è concluso tra un commerciante e un consumatore, le sue condizioni non sono state negoziate individualmente, che mira a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra le stesse parti, tale commerciante deve fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di comprendere le conseguenze giuridiche per lui e, in particolare, il fatto che la clausola iniziale avrebbe potuto essere abusiva, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.

Corte giustizia Unione Europea, 14/04/2021, n. 364/19

Gli artt. 1, par. 2, e 4, par. 2, Direttiva n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, quando il giudice di uno Stato membro è investito di una controversia relativa a una clausola contrattuale asseritamente abusiva che riflette una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva è tenuto ad esaminare, in via prioritaria, l'effetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione di tale Direttiva prevista dall'art. 1, par. 2, della stessa, e non l'effetto dell'eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali prevista dall'art. 4, par. 2, della stessa Direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 27/01/2021, n. 229/19y

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere fatta con riferimento alla data della conclusione del contratto di cui trattasi. Infatti, le circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in questione sono quelle di cui il professionista poteva essere a conoscenza al momento della conclusione del contratto e che erano idonee a incidere sulla successiva esecuzione del medesimo, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto che si manifesta solo durante l'esecuzione di tale contratto. Pertanto, in applicazione della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve, nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola, porsi unicamente alla data della conclusione del contratto di cui trattasi e valutare, alla luce di tutte le circostanze che accompagnano tale conclusione, se detta clausola fosse di per sé portatrice di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a vantaggio del professionista. Sebbene una simile valutazione possa tener conto dell'esecuzione del contratto, essa non può, in nessun caso, dipendere dal verificarsi di eventi successivi alla conclusione del contratto che sono indipendenti dalla volontà delle parti. Se è incontestabile che, in determinati casi, lo squilibrio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 può manifestarsi solo nel corso dell'esecuzione del contratto, occorre verificare se, a partire dalla data di conclusione di tale contratto, le clausole del medesimo fossero portatrici di tale squilibrio, e ciò anche qualora detto squilibrio potesse prodursi solo ove si fossero verificate determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola potesse addirittura risultare favorevole al consumatore. (Cause riunite C-229/19 e C-289/19)

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 18/11/2020, n. 519/19

Una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Infatti, una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al n. 1 lett. q dell'allegato a tale direttiva. In tale contesto, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei servizi oggetto del contratto in questione e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione, conformemente all'art. 4 par. 1 della direttiva 93/13/CEE. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della legge dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta legge conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13/CEE, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'art. 6 par. 1 di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE.

Cass. civ., Sez. II, 18/09/2020, n. 19565

Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - noto con l'accezione di Codice del Consumo - rappresenta il plesso normativo finalizzato ad apprestare una tutela incisiva e pregnante ad una parte - consumatore - generalmente dotata di minor forza contrattuale dell'altra - professionista - nella definizione dell'assetto negoziale, atto a disciplinare l'operazione perseguita dalle parti contraenti.

3.5. A questo proposito occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (v., in particolare, sentenza del 17 luglio 2014, Sanchez Mordilo e Abril Garcia, C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

La normativa speciale, introducendo una specifica disciplina diretta ad appianare le disuguaglianze sostanziali fra soggetti titolari di poteri contrattuali differenti, integra la normativa codicistica, enucleando una forma di tutela privatistica differenziata su base personale, applicabile esclusivamente in ragione della qualifica soggettiva rivestita dalle parti contraenti.

La forte connotazione soggettiva dell'impianto così strutturato emerge chiaramente dalla previsione di cui all'art. 3 del Codice del Consumo che, circoscrivendo l'ambito applicativo della normativa, definisce le contrapposte categorie di consumatore e professionista.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

3.8.Precisamente, ai sensi della lett. a) della previsione de qua, con l'accezione "consumatore ed utente" si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"; di contro, il termine "professionista" individua, ai sensi della lett. e) della medesima disposizione, "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale".

Mette conto evidenziare che l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che "le clausole abusive non vincolino i consumatori se, malgrado la buona fede determina un significativo squilibrio in danno del consumatore. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, Sanchez Mordilo e Abril Garcia, C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, Gutierrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55).

3.11.Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, tale, disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, AsturcomTelecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, Gutierrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). 3.12.L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

3.13.Indice univoco del carattere abusivo di una clausola, alla stregua della definizione poc'anzi enunciata, è, dunque, rappresentato dallo squilibrio avente ad oggetto non già il mero valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì il complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 10/09/2020, n. 738/19

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale, per valutare il carattere eventualmente abusivo della clausola contrattuale su cui è basata la domanda di cui è investito, deve tener conto di tutte le altre clausole contrattuali.

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l'eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi di tali disposizioni, si deve tenere conto, tra le clausole che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva suddetta, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Per valutare l'eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato a tale direttiva, un'importanza significativa dev'essere riconnessa a quelle tra tali clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento. L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l'eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi di tali disposizioni, si deve tenere conto, tra le clausole che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva suddetta, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Per valutare l'eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato a tale direttiva, un'importanza significativa dev'essere riconnessa a quelle tra tali clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento. La portata esatta delle nozioni di «oggetto principale» e di «prezzo», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non può essere determinata dalla nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48. Pertanto, il fatto che diversi tipi di spese o una «commissione» siano compresi nel costo totale di un credito al consumo non è determinante al fine di stabilire che tali spese rientrano tra le prestazioni essenziali del contratto di credito.

Per quanto riguarda la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, va specificato che essa mira unicamente a stabilire le modalità e la portata del controllo nel merito delle clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, che descrivono le prestazioni essenziali dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore e che li caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, quale modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito al consumo che pongono a carico del consumatore spese diverse dal rimborso del credito per capitale e interessi non rientrano nell'eccezione prevista da tale disposizione, qualora dette clausole non specifichino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare e siano formulate in modo da creare confusione per il consumatore quanto ai suoi obblighi e alle conseguenze economiche di tali clausole, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. (Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/07/2020, n. 224/19

L'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di "oggetto principale del contratto" devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest'ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest'ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'art. 4, par. 2, della direttiva in parola nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro. (Cause riunite C-224/19 e C-259/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 452/18

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all'evoluzione, nel passato, dell'indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/03/2020, n. 511/17

L'art. 4, par. 1, e l'art. 6, par. 1, della Dir. 93/13 devono essere interpretati nel senso che, sebbene, per valutare il carattere abusivo della clausola contrattuale che funge da fondamento per le pretese di un consumatore, occorra prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore, tale considerazione non implica, di per sé, un obbligo, per il giudice nazionale adito, di esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di tutte le suddette clausole.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.

La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 03/10/2019, n. 621/17

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

precisamente l'importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 05/06/2019, n. 38/17

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile esige che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.

Le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto di prestito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, si sottraggono, in forza della suddetta disposizione, alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito a un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile. Tale obbligo di formulazione chiara e comprensibile, altresì richiamato all'articolo 5 della suddetta direttiva, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sul piano formale e su quello grammaticale di tale formulazione. Al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale requisito debba essere interpretato in modo estensivo.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a ristabilire l'equilibrio tra le parti, e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive. Tuttavia, tale contratto deve persistere, in linea di principio, senza altra modifica che quella derivante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, in conformità alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l'importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto, a) qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell'importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile, b) qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest'ultima conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Art. 5 Direttiva 93/13

Testo vigente

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 23/09/2023, n. 321/22

L'esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non pregiudica il rispetto del requisito di trasparenza imposto da tale disposizione, che ha la stessa portata del requisito di cui all'articolo 5 di tale direttiva e deve intendersi nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

In sede di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 15/06/2023, n. 520/21

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. In considerazione di tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 20/04/2023, n. 263/22

L'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.

Una volta che una clausola è dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui questi vi si opponga.

Relativamente alla questione di chiarire se, in contrasto con il requisito della buona fede, una clausola crei a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve, secondo una giurisprudenza costante, verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito ad un negoziato individuale.

Ai sensi dell'articolo 5, prima frase, della direttiva 93/13, le clausole dei contratti stipulati con un consumatore in forma scritta devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Tale requisito ha la stessa portata di quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, che subordina l'eccezione prevista da quest'ultima disposizione al meccanismo di controllo da parte del giudice nazionale del carattere abusivo di tali clausole, in particolare di quelle relative all'oggetto principale del contratto, alla condizione che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del ventesimo considerando di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di tutte le clausole in esso contenute.

La comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.

Nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale, che deve essere svolto dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice è tenuto a valutare, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, detto giudice deve effettuare tale valutazione facendo



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

riferimento, in particolare, al momento della conclusione del contratto e a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

La competenza della Corte relativa all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, verte sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di tale clausola alla luce delle disposizioni della direttiva. Spetta quindi a tale giudice pronunciarsi, tenendo conto di tali criteri, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne deriva che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi. La trasparenza di una clausola contrattuale costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del suo carattere abusivo, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola. Orbene, se il carattere non trasparente di una clausola contrattuale, dovuto ad una mancanza di chiarezza o di comprensibilità di quest'ultima, può costituire un elemento da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, la mancanza di trasparenza, dovuta all'impossibilità per il consumatore di prendere conoscenza di detta clausola prima della conclusione del contratto in questione, può a maggior ragione costituire un elemento del genere.

Il requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta da tali disposizioni, deve essere inteso in modo estensivo e non può essere limitato al solo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole. Tale requisito impone che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi.

Ai fini del rispetto del requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, sono di rilevanza essenziale le informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell'impegno, nonché, in particolare, l'illustrazione delle particolarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale del mutuatario, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Infatti, tali informazioni e spiegazioni sono necessarie per garantire che la portata della clausola in questione sia compresa dal consumatore, dal quale non si può pretendere, al momento della conclusione di contratti connessi, la stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti dal contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato quest'ultimo e il contratto di prestito separatamente. Orbene, poiché il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali così interpretato dalla Corte comporta l'obbligo di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di comprendere le conseguenze economiche di tali

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

clausole e di decidere con piena cognizione di causa di vincolarsi contrattualmente, tale requisito presuppone necessariamente che il consumatore possa prendere conoscenza di tutte le clausole di un contratto prima della sua conclusione. La circostanza che tali clausole vertano o meno sull'oggetto principale del contratto è irrilevante al riguardo. Infatti, affinché il consumatore, conformemente all'obiettivo perseguito da detto requisito di trasparenza, possa decidere con cognizione di causa se desidera vincolarsi alle condizioni predisposte dal professionista, egli deve necessariamente, prima di prendere una siffatta decisione, aver potuto prendere conoscenza dell'intero contratto, dal momento che è l'insieme delle clausole di quest'ultimo che determinerà in particolare i diritti e gli obblighi incombenti al consumatore in forza del medesimo contratto. Lo stesso requisito di trasparenza si applica anche quando una clausola verte sull'oggetto principale del contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/03/2023, n. 565/21

Il requisito di trasparenza di cui all'articolo 5 della direttiva 93/13 non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole, ma che, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva poggia sull'idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, detto obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, sancito da detta direttiva, deve essere inteso in maniera estensiva. Pertanto, detto obbligo deve essere inteso nel senso non soltanto che la clausola in questione deve essere intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola di cui trattasi nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

L'articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che ai fini della valutazione del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale che prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una commissione di apertura, il giudice competente è tenuto a verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, che il mutuatario sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati da queste ultime.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 13/10/2022, n. 405/21

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri di prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto.

Corte d'Appello Torino, Sez. III, Sentenza, 20/09/2022, n. 995

Ai sensi del combinato disposto di norme dell'ordinamento italiano (Codice del Consumo) e dell'ordinamento europeo, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3 e 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 13/07/2022, n. 265/22

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di mutuo, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Al riguardo, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che sia stato comunicato al consumatore interessato il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare quest'ultima, segnatamente, per quanto riguarda il costo totale del mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la menzione o la mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto.

L'articolo 3, paragrafo 1, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che è rilevante per valutare la trasparenza e l'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

designa come indice di riferimento, per la revisione periodica del tasso di interesse applicabile a tale mutuo, un indice stabilito da una circolare oggetto di una pubblicazione ufficiale, al quale viene applicata una maggiorazione, il tenore delle informazioni contenute in un'altra circolare che menzionano la necessità di applicare all'indice in parola, tenuto conto del suo metodo di calcolo, un differenziale negativo al fine di allineare detto tasso di interesse al tasso di mercato. È altresì rilevante la questione se tali informazioni siano sufficientemente accessibili per un consumatore medio.

Al fine di determinare se una clausola crei, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Con specifico riferimento ad una clausola relativa al calcolo degli interessi relativi a un contratto di mutuo, è altresì pertinente confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato. Il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola. Per contro, dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola si evince che la circostanza che una clausola non sia redatta in maniera chiara e comprensibile non è, di per sé, tale da conferirle un carattere abusivo.

La competenza della Corte in materia di clausole abusive verte sull'interpretazione delle nozioni della direttiva 93/13, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni di quest'ultima, fermo restando che spetta a detto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione.

Le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista. Di conseguenza, e dal momento che il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, il requisito di cui trattasi deve essere interpretato in modo estensivo.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non negoziata individualmente, che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Al fine di precisare tali nozioni, occorre ricordare, da un lato, relativamente al punto di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia determinato «malgrado il requisito della buona fede», che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una clausola del genere nell'ambito di un negoziato individuale.

Per quanto riguarda una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile con riferimento a un indice ufficiale, il requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone, in particolare, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Tra gli elementi pertinenti che spetta al giudice nazionale prendere in considerazione quando effettua le necessarie verifiche al riguardo vi sono non solo il contenuto delle informazioni fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione del contratto di mutuo in discussione, ma altresì il fatto che i principali elementi relativi al calcolo dell'indice di riferimento siano facilmente accessibili, grazie alla loro pubblicazione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 18/11/2021, n. 212/20

L'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari.

In relazione a una clausola contrattuale in base alla quale il professionista fissa l'importo dei rimborsi mensili dovuti dal consumatore secondo il tasso di cambio di vendita della valuta estera applicato dal professionista medesimo, è di rilevanza essenziale, ai fini del rispetto del requisito di trasparenza, il punto se il contratto di mutuo esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole del contratto, di modo che il

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

L'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il contenuto di una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore che fissa i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera, alla quale il mutuo è indicizzato, deve consentire a un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di comprendere, in base a criteri chiari e comprensibili, il modo in cui viene fissato il tasso di cambio della valuta estera utilizzato per calcolare l'importo delle rate di rimborso, in maniera che il consumatore sia in grado di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato dal professionista.

Il rispetto del requisito di chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, come previsto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell'ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione.

L'obbligo di redazione chiara e comprensibile stabilito dall'articolo 5 della direttiva 93/13 si applica anche quando una clausola rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. L'obbligo menzionato nella succitata disposizione ha la stessa portata di quello previsto all'articolo 5 della stessa direttiva.

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un'interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest'ultima, quand'anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.

L'obbligo di redazione chiara e comprensibile implica che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire loro di prendere decisioni con prudenza e piena cognizione di causa. In particolare, tale obbligo implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere in grado non solo di prendere conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il mutuo è stato contratto, ma anche di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Tale interpretazione è corroborata dall'obiettivo della direttiva 93/13 che,



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

come risulta dal suo ottavo considerando, è, in particolare, quello di proteggere i consumatori. L'informazione, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, è, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo.

Il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all'articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva il giorno della conclusione del contratto con il consumatore. Tuttavia, il fatto che i tassi di cambio siano soggetti a mutamenti nel lungo termine non può giustificare l'assenza di qualsiasi menzione, nelle clausole contrattuali nonché nel contesto delle informazioni fornite dal professionista al momento della negoziazione del contratto, dei criteri utilizzati dalla banca per fissare il tasso di cambio applicabile per il calcolo delle rate di rimborso, che consenta così al consumatore di determinare tale tasso di cambio in qualsiasi momento.

La clausola di un contratto di mutuo indicizzato su una valuta estera, con la quale si pattuisce che le rate di rimborso debbano essere versate in tale valuta, addossa al consumatore il rischio di cambio in caso di svalutazione della moneta nazionale nei confronti della suddetta valuta.

Cass. civ., Sez. I, 31/08/2021, n. 23655

La Direttiva 5/4/1993 n. 13 - 1993/13/CEE, Direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, all'art. 3, par. 1, prevede che una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

L'art. 5 esige che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile e prevede che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Le disposizioni della Direttiva sono state puntualmente trasposte nell'ordinamento italiano, dapprima con la normativa inserita nel codice civile e dedicata ai contratti del consumatore sub artt. 1469 bis c.c. e ss., e poi con la disciplina attualmente contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e ss. recante il Codice del consumo.

L'art. 35 propone disposizioni conformi all'art. 5 della Direttiva laddove dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli art. 33 e art. 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3, 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

2.4.4. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.

Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo; in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.

In particolare, nella citata sentenza 20/9/2017, in causa C186/16 si legge "L'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari."

Tali principi sono stati ancora recentemente ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 3/3/2020, C.125/18, ove è stato osservato che "l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'art. 4, paragrafo 2, e dall'art. 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

queste ultime. Poichè il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente... Nel caso di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie".

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 609/19

Le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest'ultimo. Ne consegue che il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si basa sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, il menzionato obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo.

In merito alla valutazione del carattere abusivo di una clausola, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima. Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dall'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/07/2020, n. 224/19

L'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di "oggetto principale del contratto" devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest'ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro. (Cause riunite C-224/19 e C-259/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 452/18

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all'evoluzione, nel passato, dell'indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. In considerazione di tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 07/11/2019, n. 419/18

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

genere soddisfatti i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima. (Cause riunite C-419/18 e C-483/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 03/10/2019, n. 621/17

Il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come previsto all'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. Nell'ambito di tale esame, tale giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione.

Considerata la situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale natura abusiva. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, nonché 5 di tale direttiva, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfatti i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima.

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono precisamente l'importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 19/09/2019, n. 34/18

L'articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che il professionista fornisca informazioni complementari relative a una clausola redatta in modo chiaro, ma i cui effetti giuridici possono essere stabiliti solo per mezzo di un'interpretazione di disposizioni del diritto nazionale che non siano oggetto di una giurisprudenza uniforme. Dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 risulta che l'allegato della direttiva medesima fornisce un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. Certamente, l'allegato della direttiva 93/13 costituisce, come la Corte ha già dichiarato, un elemento essenziale sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo di una clausola. Tuttavia, è pacifico che una clausola



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

che figura nell'elenco del suddetto allegato non deve essere necessariamente considerata abusiva e che, viceversa, una clausola che non vi figura può nondimeno essere dichiarata abusiva. Ne consegue che spetta al giudice nazionale, in presenza di una clausola di un contratto, verificare, in forza dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato della medesima direttiva, se tale clausola determini, contravvenendo al requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Per quanto riguarda le clausole che possono rientrare nell'ambito di applicazione del punto 1, lettera q), dell'allegato della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, il giudice nazionale dovrà valutare se, ed eventualmente in che misura, la clausola in discussione deroghi alle norme applicabili in assenza di accordo tra le parti, rendendo più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l'accesso alla giustizia e l'esercizio dei diritti della difesa. Ne consegue che una clausola che non è idonea a mettere il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal diritto nazionale in vigore non rientra nell'ambito di applicazione del punto 1, lettera q), dell'allegato della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva. Il punto 1, lettera q), di tale allegato riguarda quindi clausole aventi conseguenze giuridiche che possono essere stabilite in modo obiettivo. Questa considerazione non è alterata dal fatto che l'inserimento di una clausola del genere in un contratto possa dare l'impressione al consumatore che le vie di ricorso sono ristrette e che, pertanto, quest'ultimo è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni contenute nel contratto, in quanto la clausola di cui trattasi non pregiudica la sua posizione giuridica, tenuto conto della normativa nazionale applicabile.

L'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, richiamato, segnatamente, all'articolo 5 della direttiva 93/13, impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che essa permetta al consumatore di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gli derivano. I meccanismi per il calcolo del debito e dell'importo che il consumatore deve rimborsare devono quindi essere trasparenti e comprensibili e, se del caso, il professionista deve fornire ulteriori informazioni necessarie a tal fine.

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera m), dell'allegato a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si riferisce a una clausola contrattuale che autorizza il professionista a valutare unilateralmente se la prestazione che incombe al consumatore sia stata eseguita conformemente al contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 05/06/2019, n. 38/17

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile esige che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto di prestito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, si sottraggono, in forza della suddetta disposizione, alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito a un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile. Tale obbligo di formulazione chiara e comprensibile, altresì richiamato all'articolo 5 della suddetta direttiva, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sul piano formale e su quello grammaticale di tale formulazione. Al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale requisito debba essere interpretato in modo estensivo.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a ristabilire l'equilibrio tra le parti, e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive. Tuttavia, tale contratto deve persistere, in linea di principio, senza altra modifica che quella derivante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, in conformità alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo.

Art. 6 Direttiva 93/13

Testo vigente

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un Paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/04/2024, n. 11174

Va sottoposto alla Corte di giustizia UE il seguente quesito: "Se l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati: (a) nel senso che ostino all'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio; (b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all'esito del giudizio di rinvio; (c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all'esito della pronuncia adottata in sede di rinvio".

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 25/04/2024, n. 561/21

In assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

Sebbene la giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro possa consentire, a condizione di essere sufficientemente pubblicizzata, a un consumatore di prendere conoscenza del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista, non ci si può tuttavia aspettare da tale consumatore, che la direttiva 93/13 mira a tutelare in considerazione della sua situazione di inferiorità rispetto al professionista, che egli proceda a iniziative che rientrano nell'ambito della ricerca giuridica.

Sebbene le decisioni della Corte che statuiscono in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione beneficino di una pubblicità idonea a facilitarne l'accesso, anche per i consumatori, la Corte non si pronuncia sul carattere abusivo di clausole particolari e lascia sistematicamente il loro esame concreto alla valutazione del giudice nazionale, poiché tale esame non rientra, in linea di principio, nella competenza della Corte. Ne consegue che un consumatore, ancorché direttamente interessato dal procedimento principale, non può dedurre da una siffatta decisione della Corte alcuna certezza circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto che egli ha concluso con un professionista, cosicché le sentenze della Corte non possono essere considerate una fonte di informazione per il consumatore medio sul carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale.

L'apposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non è, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva. L'applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dopo la firma di un contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo entro un determinato termine dopo la firma del contratto, indipendentemente dalla questione di stabilire se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolano il consumatore "alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali". Cionondimeno, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell'Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 25/04/2024, n. 484/21

In assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, a condizione tuttavia che esse non siano

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola. Pertanto, l'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme. L'assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare l'effetto deterrente che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolano il consumatore "alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali". Cionondimeno, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13.

Sebbene la giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro possa consentire, a condizione di essere sufficientemente pubblicizzata, a un consumatore di prendere conoscenza del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista, non ci si può tuttavia aspettare da tale consumatore, che la direttiva 93/13



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

mira a tutelare in considerazione della sua situazione di inferiorità rispetto al professionista, che egli proceda a iniziative che rientrano nell'ambito della ricerca giuridica.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.

L'apposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non è, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva. L'applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dopo la firma di un contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo entro un determinato termine dopo la firma del contratto, indipendentemente dalla questione di stabilire se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/04/2024, n. 173/23

L'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

confronti di detto vettore, qualora tale giudice sia investito di un'azione di risarcimento danni proposta, nei confronti di detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di detto passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola in questione.

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale idoneo a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime.

Conformemente al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale disponga della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una tale clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all'articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che se, in forza delle norme di diritto nazionale, lo stesso giudice ha la facoltà o l'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una siffatta clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve altresì avere la facoltà o l'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all'articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 09/04/2024, n. 582/21

Tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale il consumatore si trova nei confronti del professionista, l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale idoneo a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti. Tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. Peraltro, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci "per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori".

In una situazione in cui il procedimento esecutivo è terminato, il consumatore deve essere in grado, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

93/13, letti alla luce del principio di effettività, di far valere in un procedimento successivo distinto il carattere abusivo delle clausole del contratto al fine di poter esercitare effettivamente e pienamente i suoi diritti ai sensi di tale direttiva, per ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione di tali clausole.

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, cosicché esse rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

Qualora un professionista abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di un consumatore fondato su un contratto stipulato con quest'ultimo senza che sia stato esaminato il carattere eventualmente abusivo di tutte o di parte delle clausole di tale contratto, il principio di effettività implica che il giudice investito dell'esecuzione di tale titolo possa procedere, eventualmente d'ufficio, a tale esame. È irrilevante che l'assenza di previo esame di siffatte clausole derivi dall'incompetenza dell'autorità che ha rilasciato il titolo esecutivo a procedere a tale esame o, come nel procedimento principale, dall'omissione di un siffatto esame da parte del giudice che ha emesso una sentenza contumaciale immediatamente esecutiva, unitamente al carattere potenzialmente troppo restrittivo delle modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione a tale sentenza. In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, infatti, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Occorre tuttavia sottolineare che, in una situazione del genere, la piena effettività della tutela dei consumatori voluta dalla direttiva 93/13 richiede inoltre che il procedimento di esecuzione possa essere sospeso, eventualmente secondo modalità che non siano idonee a scoraggiare il consumatore dal proporre e dal mantenere un ricorso, fino a quando il giudice competente non abbia effettuato il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/03/2024, n. 714/22

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di obbligare un consumatore a farsi carico di una parte delle spese processuali, qualora, in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale a causa del suo carattere abusivo, sia accolta solo parzialmente la sua domanda di restituzione di somme che ha indebitamente pagato in forza di tale clausola, per il motivo che è praticamente impossibile o eccessivamente difficile determinare la portata del diritto di tale consumatore alla restituzione di dette somme.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 18/01/2024, n. 531/22

Clause abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita all'articolo 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti. In assenza di un controllo efficace del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un giudice nazionale non possa procedere d'ufficio a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto e trarne le conseguenze, in sede di controllo di un procedimento di esecuzione forzata fondato su una decisione che dispone un'ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata: a) se tale normativa non prevede un simile esame nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, o b) qualora un simile esame sia previsto unicamente nella fase dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta o a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato, o perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

Una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale del diritto nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello del procedimento di esecuzione forzata, un esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. Nell'ipotesi in cui non sia previsto alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata tale da compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l'iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite ha per effetto che tale clausola sia considerata abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, ivi compreso nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l'iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale e qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore interessato.

Secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori interessati mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della medesima direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per tale consumatore.

Sebbene, conformemente all'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri restino liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza di tale direttiva, o addirittura procedure semplificate di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice nazionale resta tuttavia tenuto, di norma, ad informare le parti della controversia di tale valutazione e a invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali.

La disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, e il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, innanzitutto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest'ultima disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una siffatta posizione d'inferiorità, l'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, impone agli Stati membri l'obbligo di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'uso delle clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 14/12/2023, n. 28/22

In mancanza di una disciplina specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si ponga la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto della collocazione di detta disposizione nell'insieme della procedura, dello svolgimento e delle peculiarità della stessa, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell'annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

vincolante dopo l'eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di un'offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l'esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l'esecuzione, dopo che quest'ultimo abbia ricevuto l'invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.

La circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione europea, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest'ultimo sia a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell'impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Il giudice nazionale adito di una controversia relativa alla direttiva 93/13 è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione di tale direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Al fine di garantire la tutela voluta da tale direttiva, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 07/12/2023, n. 140/22

La circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano a che la compensazione richiesta dal consumatore interessato a titolo di restituzione delle somme che egli ha versato in esecuzione del contratto di cui trattasi sia ridotta dell'equivalente degli interessi che tale istituto bancario avrebbe percepito se detto contratto fosse rimasto in vigore.

Nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 93/13, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima, e l'esigenza di un'interpretazione conforme include l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano all'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui l'esercizio dei diritti che tale consumatore trae da detta direttiva è subordinato alla presentazione dinanzi a un giudice, da parte di detto consumatore, di una dichiarazione con la quale egli afferma, in primo luogo, di non acconsentire al mantenimento di tale clausola, in secondo luogo, di essere a conoscenza, da un lato, del fatto che la nullità di detta clausola implica l'annullamento dello stesso contratto nonché, dall'altro, delle conseguenze di tale annullamento e, in terzo luogo, di acconsentire all'annullamento del medesimo contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Peraltro, nell'ambito delle funzioni che incombono al giudice nazionale, in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, quest'ultimo è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista. Pertanto, a termini dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, spetta ai giudici nazionali escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga.

La possibilità riservata a un consumatore di opporsi all'applicazione della direttiva 93/13 non può essere intesa nel senso che gli impone, al fine di far valere i diritti che egli trae da tale



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

direttiva, l'obbligo positivo di invocare le disposizioni di detta direttiva mediante una dichiarazione formalizzata presentata dinanzi ad un giudice. Infatti, tale possibilità consiste unicamente nella facoltà lasciata al consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, di non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola contrattuale, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione. La possibilità di esercitare tale facoltà, che costituisce una rinuncia ad avvalersi della tutela prevista dalla direttiva 93/13, implica, di per sé, che il consumatore benefici a priori di tale tutela. Quindi, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 esige che le clausole abusive non vincolino i consumatori, senza che una siffatta conseguenza possa essere sospesa o subordinata a condizioni previste dal diritto nazionale o derivanti dalla giurisprudenza nazionale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/11/2023, n. 598/21

Tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale il consumatore si trova rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa che il livello di informazione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolano i consumatori. In questo contesto, e per garantire il livello elevato di protezione dei consumatori enunciato all'articolo 38 della Carta, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare, anche d'ufficio, la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto a tal fine necessari.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi, in particolare, all'entità dell'inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l'applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell'abitazione familiare del consumatore.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 12/10/2023, n. 645/22

L'esame della possibilità che un contratto sopravviva senza la clausola abusiva in questione costituisce un esame oggettivo che spetta al giudice nazionale effettuare alla luce delle norme

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di diritto nazionale e a prescindere dalla circostanza che il consumatore esprima la volontà che il contratto sia mantenuto.

Nell'ipotesi in cui, in applicazione delle pertinenti regole di diritto interno, il contratto non possa sopravvivere dopo la soppressione della clausola abusiva in questione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta al suo annullamento. È solo nell'ipotesi in cui l'annullamento del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, come quella di porlo in una situazione di incertezza giuridica, ma che non possono essere ridotte unicamente a conseguenze di natura puramente pecuniaria, che il giudice nazionale dispone della possibilità eccezionale di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o con una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di cui trattasi.

In forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale disapplicare le clausole abusive, affinché esse non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tuttavia, il contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile.

Le misure che possono essere adottate dal giudice nazionale in caso di constatazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale la cui soppressione comporterebbe l'annullamento del contratto di cui fa parte non hanno carattere tassativo fermo restando che il giudice nazionale non può integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola. Il giudice nazionale non è tenuto a disapplicare la clausola abusiva qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione. Infatti, nei limiti in cui il sistema di tutela offerto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone, questi deve a fortiori avere il diritto, in applicazione di questo medesimo sistema, di opporsi ad essere tutelato avverso le conseguenze pregiudizievoli provocate dall'invalidazione del contratto nel suo complesso qualora non intenda invocare detta protezione. Per converso, qualora il consumatore esprima la volontà di avvalersi della tutela offerta dalla direttiva 93/13, il giudice nazionale deve verificare se, alla luce dei criteri stabiliti dal diritto nazionale, il contratto possa sopravvivere senza alcuna altra modifica oltre a quella derivante dalla soppressione della clausola abusiva in questione.

Qualora non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o alcuna disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti che possa sostituirsi alle clausole abusive e l'annullamento del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto dell'insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore da tali conseguenze e ripristinare così l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo,



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l'integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni, queste, che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, qualora un giudice nazionale abbia constatato l'impossibilità di mantenere un contratto dopo la soppressione di una clausola abusiva e il consumatore interessato esprima la volontà di mantenere tale contratto modificando detta clausola, tale giudice possa statuire sulle misure da adottare affinché l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti di detto contratto sia ripristinato senza previamente esaminare le conseguenze di un annullamento del medesimo contratto nel suo complesso, e ciò anche se detto giudice ha la possibilità di sostituire tale clausola con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva o con una disposizione applicabile in caso di accordo tra tali parti.

L'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto deve consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola abusiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 23/09/2023, n. 321/22

L'articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 non enuncia esso stesso i criteri che disciplinano la possibilità che un contratto resti in vigore senza le clausole abusive, ma lascia agli Stati membri il compito di definire, nei loro diritti nazionali, le modalità secondo le quali avviene l'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto e si materializzano gli effetti giuridici concreti di tale accertamento. In ogni caso, un siffatto accertamento deve in ogni caso consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita. Di conseguenza, qualora un giudice nazionale ritenga che, in applicazione delle pertinenti disposizioni del suo diritto interno, il mantenimento di un contratto senza le clausole abusive in esso contenute non sia possibile, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a che esso sia dichiarato invalido. Peraltro, l'obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza di tale clausola abusiva deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dei principi di effettività, di proporzionalità e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore sia dichiarato nullo nell'ipotesi in cui si accerti che solo la clausola di tale contratto che fissa le modalità

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

concrete di pagamento delle somme dovute alle scadenze periodiche è abusiva e che detto contratto non può sussistere senza tale clausola. Tuttavia, qualora una clausola contenga una pattuizione separabile dalle altre pattuizioni di tale clausola, idonea ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo, la cui soppressione consentirebbe di ristabilire un equilibrio reale tra le parti senza incidere sulla sostanza del contratto di cui trattasi, tale disposizione, letta alla luce di detti principi, non implica che siffatta clausola, né che tale contratto, siano invalidati nel loro insieme.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. Tale disposizione, e in particolare la sua seconda parte di frase, ha lo scopo non di annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. A condizione che quest'ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, innanzitutto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest'ultima disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 13/07/2023, n. 35/22

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza di adempimento da parte di un consumatore di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

una formalità precontenziosa nei confronti di un professionista con il quale abbia concluso un contratto contenente una clausola abusiva, tale consumatore deve sopportare le proprie spese relative al procedimento giurisdizionale che ha promosso contro tale professionista per far valere i diritti che gli conferisce la direttiva 93/13, qualora tale professionista abbia ottemperato alla domanda di detto consumatore prima di qualsiasi contestazione, anche se è stato constatato il carattere abusivo di tale clausola, purché il giudice nazionale competente possa tener conto dell'esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata che accerti il carattere abusivo di clausole analoghe e del comportamento dello stesso professionista per concludere che quest'ultimo ha agito in malafede e, se del caso, condannarlo di conseguenza a sopportare tali spese.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far ricadere sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 15/06/2023, n. 287/22

La tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13, in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della stessa, richiede che il giudice nazionale possa concedere un provvedimento provvisorio adeguato, qualora ciò sia necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali.

La direttiva 93/13 ha la finalità di fornire un elevato livello di protezione ai consumatori. A tal fine, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di provvedere affinché le clausole contrattuali abusive non vincolino il consumatore, senza che quest'ultimo abbia bisogno di proporre un ricorso e ottenere una sentenza che confermi il carattere abusivo di tali clausole. Ne consegue che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l'applicazione di dette clausole affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui quest'ultimo vi si opponga.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all'invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto di mutuo contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto di mutuo, qualora la

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

concessione di tali provvedimenti provvisori sia necessaria per garantire la piena efficacia di tale decisione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 15/06/2023, n. 520/21

Nel contesto dell'annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest'ultimo non può sussistere dopo l'eliminazione delle clausole abusive, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che a) essi non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore ha il diritto di chiedere all'istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l'esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, purché gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità siano rispettati; e b) essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale l'istituto di credito ha il diritto di chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l'esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.

L'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli importi in parola, in quanto l'assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l'effetto dissuasivo che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 esige che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolino i consumatori «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali». Cionondimeno, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13. Di conseguenza, per quanto spetti agli Stati membri, mediante le loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest'ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 08/06/2023, n. 455/21

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 04/05/2023, n. 200/21

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, a partire dal momento in cui disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

I giudici nazionali, qualora non possano procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni della direttiva 93/13, hanno l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole convenute tra le parti presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione o giurisprudenza nazionali che ostino a un siffatto esame.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per quanto riguarda i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti. Nell'ipotesi in cui il procedimento di esecuzione forzata si concluda prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all'origine di detta esecuzione forzata e, di conseguenza, la nullità di siffatto procedimento, la decisione in parola consentirebbe di fornire al consumatore di cui trattasi solo una protezione a posteriori, sotto forma di risarcimento, che si rivelerebbe incompleta e insufficiente e non costituirebbe un mezzo adeguato né efficace per porre fine all'uso di tale medesima clausola, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale posizione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale,



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime.

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 27/04/2023, n. 705/21

Qualora il contratto di mutuo di cui trattasi debba essere nullo nella sua interezza dopo la soppressione di una clausola abusiva di quest'ultimo, una siffatta clausola può, in via eccezionale, essere soppressa e sostituita da una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Una possibilità del genere è limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest'ultimo ne sarebbe penalizzato.

Non si può porre rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale.

Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13, che è quello di far cessare l'inserzione di clausole abusive in siffatti contratti. Tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi continuerebbero ad essere tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti. Dunque, al fine di non pregiudicare tale obiettivo, il giudice nazionale non può porre rimedio all'invalidità di un contratto, risultante dal carattere abusivo di una clausola ivi contenuta, dichiarando valido tale contratto nonché modificando contemporaneamente la valuta di quest'ultimo e il tasso di interesse fissato in detto contratto, o determinando un limite massimo per il tasso di cambio di tale valuta. Un siffatto intervento da parte del giudice equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto di tale clausola e contrasterebbe, di conseguenza, con la giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

Il giudice nazionale deve essere in grado di accogliere, se del caso, una domanda diretta alla dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo, che sia basata sul carattere abusivo di una

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

clausola relativa al rischio di cambio, qualora si sia constatato che tale clausola è abusiva e che il contratto non può sopravvivere senza la clausola suddetta. Qualora il giudice nazionale ritenga che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo di cui trattasi produca la conseguenza di penalizzare il consumatore la sostituzione della clausola abusiva di cui trattasi con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva non costituisce l'unica conseguenza conforme alla direttiva 93/13. Pertanto, in assenza di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o di una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di mutuo di cui trattasi che possa sostituirsi alle clausole abusive in esame, nella misura in cui il consumatore non ha espresso il proprio intento di mantenere tali clausole abusive e la dichiarazione di nullità di detto contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva 93/13, richiede che, al fine di ripristinare l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell'insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità di detto contratto potrebbe provocare, in particolare a causa dell'esigibilità immediata del credito del professionista nei suoi confronti.

Qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tale giudice non può integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola. Una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve dunque essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento ad un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità del contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia dichiarato valido e il contenuto degli obblighi del consumatore derivanti da detta clausola sia adeguato mediante una modifica della valuta di detto contratto e del tasso di interesse fissato in quest'ultimo o mediante la determinazione di un limite massimo del tasso di cambio di tale valuta.

Se, tenuto conto della natura del contratto di mutuo di cui trattasi, il giudice nazionale ritiene che non sia possibile rimettere le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato concluso, a lui spetta vigilare che il consumatore si trovi, in



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

definitiva, nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita. Di conseguenza, il giudice nazionale può, in particolare, al fine di salvaguardare gli interessi del consumatore, ordinare un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva, avvenendo siffatto rimborso a titolo di arricchimento senza causa. Tuttavia, la competenza del giudice non può andare al di là di quanto è strettamente necessario per ripristinare l'equilibrio contrattuale tra le parti contraenti e quindi per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo in questione potrebbe provocare.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia, durante il periodo compreso tra la data della sua conclusione e quella dell'entrata in vigore di una normativa nazionale che prevede la conversione in valuta nazionale dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, mantenuto in vigore sostituendo detta clausola con disposizioni di diritto nazionale di carattere generale, nella misura in cui siffatte disposizioni di diritto nazionale non possono rimpiazzare utilmente la medesima clausola mediante una mera sostituzione operata dal giudice nazionale che non richieda un intervento da parte di quest'ultimo che equivarrebbe a rivedere il contenuto di una clausola abusiva contenuta in detto contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 20/04/2023, n. 263/22

L'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.

Una volta che una clausola è dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui questi vi si opponga.

Relativamente alla questione di chiarire se, in contrasto con il requisito della buona fede, una clausola crei a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve, secondo una giurisprudenza costante, verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito ad un negoziato individuale.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.

Nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale, che deve essere svolto dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice è tenuto a valutare, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, detto giudice deve effettuare tale valutazione facendo riferimento, in particolare, al momento della conclusione del contratto e a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

La trasparenza di una clausola contrattuale costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del suo carattere abusivo, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola. Orbene, se il carattere non trasparente di una clausola contrattuale, dovuto ad una mancanza di chiarezza o di comprensibilità di quest'ultima, può costituire un elemento da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, la mancanza di trasparenza, dovuta all'impossibilità per il consumatore di prendere conoscenza di detta clausola prima della conclusione del contratto in questione, può a maggior ragione costituire un elemento del genere.

Ai fini del rispetto del requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, sono di rilevanza essenziale le informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell'impegno, nonché, in particolare, l'illustrazione delle particolarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale del mutuatario, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Infatti, tali informazioni e spiegazioni sono necessarie per garantire che la portata della clausola in questione sia compresa dal consumatore, dal quale non si può pretendere, al momento della conclusione di contratti connessi, la stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti dal contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato quest'ultimo e il contratto di prestito separatamente. Orbene, poiché il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali così interpretato dalla Corte comporta l'obbligo di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa di vincolarsi contrattualmente, tale requisito presuppone necessariamente che il consumatore possa prendere conoscenza di tutte le clausole di un contratto prima della sua conclusione. La circostanza che tali clausole vertano o meno sull'oggetto principale del contratto è irrilevante al riguardo. Infatti, affinché



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

il consumatore, conformemente all'obiettivo perseguito da detto requisito di trasparenza, possa decidere con cognizione di causa se desidera vincolarsi alle condizioni predisposte dal professionista, egli deve necessariamente, prima di prendere una siffatta decisione, aver potuto prendere conoscenza dell'intero contratto, dal momento che è l'insieme delle clausole di quest'ultimo che determinerà in particolare i diritti e gli obblighi incombenti al consumatore in forza del medesimo contratto. Lo stesso requisito di trasparenza si applica anche quando una clausola verte sull'oggetto principale del contratto.

Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2023, n. 9479

In ipotesi di opposizione promossa nell'esecuzione forzata che sia stata intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo, è necessario verificare che il giudice del monitorio abbia svolto, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. Detto giudice, a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. All'esito del controllo, quindi, se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso, mentre se il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione. Il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Nella fase esecutiva il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. Dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito. Laddove il debitore abbia proposto



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), mentre se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Così, nella fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito.

La mancata opposizione del decreto ingiuntivo non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore. Ciò in quanto Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito; (ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione avverso il precetto che sia funzionale a far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto deve essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e la causa rimessa al giudice del merito.

Il giudice dell'opposizione tardiva ha il potere di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo del tutto, nel caso in cui la clausola abusiva sia derogativa del foro del consumatore o parzialmente, se la clausola riguardi gli interessi moratori.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Il giudice del giudizio monitorio deve rigettare il ricorso qualora rilevi clausole abusive apposte nel contratto azionato nel decreto ingiuntivo; altrimenti, accoglie il ricorso ed emette decreto motivato che contenga lo specifico avvertimento "che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile".

Grava sul giudice dell'esecuzione l'onere di verificare, entro il momento della vendita o assegnazione del bene, l'esistenza di clausole abusive presenti nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva.

Il giudice del giudizio monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, all'uopo chiedendo al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari in ordine alla qualifica di consumatore.

Il giudice dell'esecuzione non può procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito nel perdurare del procedimento iniziato a seguito di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, la quale sia volta a far valere l'abusività di una clausola presente nel contratto azionato.

Il giudice dell'esecuzione, quando ravvisi la presenza (non esaminata in precedenza) di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva, deve provvedere ad una sommaria istruttoria al cui esito avviserà il debitore esecutato che entro quaranta giorni potrà proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per fare accertare l'abusività delle clausole presenti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 16/03/2023, n. 6/22

Ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall'annullamento di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore al riguardo.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che venga posto rimedio alle lacune di un contratto, risultanti dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali a carattere generale, che non sono state oggetto di una valutazione specifica del legislatore al fine di stabilire un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti e che, di conseguenza, non beneficiano della presunzione di assenza di carattere abusivo, che prevedano l'integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

Il regime di tutela del consumatore istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Ciò posto, tale sistema di tutela non si applica se il consumatore vi si oppone.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Quest'ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione, evitando, in tal modo, l'annullamento del contratto.

La direttiva 93/13 persegue altresì l'obiettivo, enunciato all'articolo 7 della direttiva 93/13, volto, a lungo termine, a far cessare l'inserzione di clausole abusive da parte dei professionisti. Pertanto, la pura e semplice non applicazione di clausole abusive al consumatore ha un effetto dissuasivo esercitato sui professionisti per quanto riguarda l'uso di tali clausole.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il giudice nazionale, da un lato, esamini d'ufficio, al di là di qualsiasi prerogativa conferitagli dal diritto nazionale al riguardo, la situazione patrimoniale del consumatore che ha chiesto l'invalidazione del contratto che lo lega ad un professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva senza la quale il contratto non può sussistere giuridicamente, anche se tale invalidazione è idonea ad esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli e, dall'altro lato, rifiuti di dichiarare detta invalidazione qualora il consumatore l'abbia espressamente richiesta, dopo essere stato informato in modo oggettivo e esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che essa può avere nei suoi confronti.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, possa colmare le lacune derivanti dalla soppressione della clausola abusiva contenuta in quest'ultimo mediante l'applicazione di una disposizione del diritto nazionale che non ha natura suppletiva. Tuttavia, spetta ad esso prendere, tenendo conto dell'insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli che la dichiarazione di nullità del contratto potrebbe provocare nei suoi confronti.

La circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di tale tutela tramite adozione di regole uniformi in merito alle clausole abusive. Pertanto, in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista in ragione del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione, nel rispetto della tutela accordata al consumatore dalla direttiva 93/13, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di clausola abusiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione, nel rispetto della tutela accordata al consumatore da tale direttiva, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di tale clausola abusiva.

Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell'ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo le conseguenze giuridiche che può comportare l'eliminazione della clausola abusiva, e ciò indipendentemente dal fatto che esse siano o meno assistite da un rappresentante professionale. Una siffatta informativa è, in particolare, ancora più importante, quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l'annullamento dell'intero contratto, il che eventualmente espone il consumatore a domande di restituzione.

Una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita, in modo da non poter sortire effetti nei confronti del consumatore, e dover produrre, come conseguenza, il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in sua assenza.

Nell'ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sussistere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione dei principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida la clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest'ultimo ne sarebbe penalizzato.

Tribunale Milano, Sez. XI, 17/01/2023, n. 298

La tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce al giudice di revocare il decreto ingiuntivo che risulti emesso sulla scorta di un contratto contenente delle clausole abusive ex art. 6 e 7 della direttiva Cee n. 13 del 1993.

La nullità delle clausole abusive processuali, al pari di quelle sostanziali, non risulta coperta dall'autorità di cosa giudicata quando il giudice del monitorio non abbia esplicitamente statuito sulla validità delle stesse, con l'implicazione che il giudice dell'opposizione, anche in caso di tardività, può accertarne il carattere abusivo.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 12/01/2023, n. 395/21

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di tale contratto. Ciononostante, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come "clausola abusiva" discenda da questo solo fatto. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni che gli consentano di prendere la propria decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Inoltre, qualora il contratto non possa sussistere dopo la soppressione della clausola dichiarata abusiva relativa al prezzo dei servizi legali e questi siano già stati forniti, gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per le prestazioni eseguite.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 22/09/2022, n. 215/21

La direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l'applicazione della stessa. A tal riguardo, far dipendere l'esito della ripartizione delle spese di un simile procedimento dalle sole somme indebitamente pagate e di cui è ordinata la restituzione è tale da dissuadere il consumatore dall'esercitare detto diritto, tenuto conto delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all'accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il consumatore di cui trattasi deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese, purché il giudice adito tenga imperativamente conto dell'eventuale malafede del professionista interessato e, se del caso, condanni quest'ultimo al pagamento delle spese relative al procedimento giurisdizionale che tale consumatore ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per quanto concerne i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vale, in particolare, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto nella direttiva 93/13.

In mancanza di una disciplina specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Corte d'Appello Torino, Sez. III, Sentenza, 20/09/2022, n. 995

Ai sensi del combinato disposto di norme dell'ordinamento italiano (Codice del Consumo) e dell'ordinamento europeo, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3 e 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

vessorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 08/09/2022, n. 80/21

La direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all'azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest'ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent'anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta ai giudici nazionali escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto, rivedendo il contenuto di tale clausola.

Un termine di prescrizione può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale, che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall'invalidazione di un contratto nella sua interezza, devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia e che, dall'altro, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante. Tale volontà espressa non può tuttavia prevalere sulla valutazione, che rientra nella competenza sovrana del giudice adito, della questione se l'applicazione delle misure previste, se del caso, dalla



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

normativa nazionale pertinente consenta effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.

Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole di cui trattasi, sapendo che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

In relazione all'obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d'ufficio, le clausole abusive conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, va affermato che lo stesso non è tenuto a disapplicare la clausola in questione qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un'interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, e in particolare la sua seconda parte di frase, ha quale scopo non la dichiarazione di nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Sempreché quest'ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un'analisi obiettiva. La possibilità eccezionale di sostituire, ad una clausola abusiva dichiarata nulla, una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l'eliminazione di tale clausola abusiva obblighi il giudice nazionale a dichiarare invalido tale contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali da penalizzare quest'ultimo.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora l'obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l'utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Per contro, le medesime disposizioni ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell'integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest'ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l'eliminazione di siffatti elementi, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto della clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. (Cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 30/06/2022, n. 170/21

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui, in forza di tale disposizione, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale, investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento, sia obbligato a procedere a una compensazione d'ufficio tra il pagamento effettuato sulla base di una clausola abusiva contenuta in un contratto di credito al consumo e il saldo dovuto in

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

forza di tale contratto, detto giudice è tenuto a disapplicare la giurisprudenza in senso contrario di un organo giurisdizionale superiore.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non esige che il giudice nazionale disapplichino oltre alla clausola del contratto dichiarata abusiva, anche le clausole che non sono state qualificate come tali. Infatti, l'obiettivo perseguito da tale disposizione, e in particolare la sua seconda parte di frase, consiste non nell'annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, bensì nel ristabilire l'equilibrio tra le parti escludendo l'applicazione delle clausole considerate abusive, pur mantenendo, in linea di principio, la validità delle altre clausole del contratto di cui trattasi. Tale contratto deve, in linea di principio, sussistere senz'altra modifica oltre a quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Pertanto, detto contratto può essere mantenuto a condizione che, conformemente alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile. Detta disposizione osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare il contratto interessato rivedendo il contenuto di una clausola di cui ha constatato il carattere abusivo.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento, laddove il debitore consumatore non partecipa al procedimento fino all'emissione di tale ingiunzione di pagamento, è tenuto a disapplicare d'ufficio una clausola abusiva del contratto di credito al consumo, stipulato tra tale consumatore e il professionista interessato, su cui una parte del credito fatto valere è fondata. In tale ipotesi, il giudice dispone della facoltà di respingere parzialmente detta domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun'altra modifica o revisione o integrazione, circostanza che spetta a detto giudice verificare.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, benché tale disposizione obblighi il giudice nazionale, investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento, a trarre tutte le conseguenze che secondo il diritto nazionale derivano dall'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di credito al consumo concluso tra un consumatore e un professionista, al fine di assicurarsi che tale consumatore non sia vincolato da tale clausola, essa non obbliga, in linea di principio, tale giudice a procedere alla compensazione d'ufficio tra il pagamento effettuato sulla base di tale clausola e il saldo dovuto ai sensi di tale contratto, fatto salvo tuttavia il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Spetta al giudice nazionale, alle condizioni stabilite dal suo diritto, valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 ed escluderne l'applicazione affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore interessato, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Al riguardo, il giudice nazionale può sì ovviare, in tal modo, allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che egli disponga degli elementi di diritto



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

e di fatto necessari a tal fine. Ne consegue che, se del caso, il giudice nazionale dovrà adottare, in mancanza di opposizione da parte del consumatore interessato e se necessario d'ufficio, misure istruttorie necessarie per completare il fascicolo, chiedendo alle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, di fornirgli informazioni aggiuntive a tale scopo.

Il giudice nazionale deve, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall'accertamento del carattere abusivo di una clausola al fine di assicurarsi che il consumatore interessato non sia vincolato da quest'ultima. Un obbligo del genere implica che spetta a tale giudice disapplicare la clausola considerata abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di tale consumatore. Dal momento che una siffatta clausola deve essere considerata, in linea di principio, come mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti di tale consumatore, l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che imponga il pagamento di una somma comporta, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tale somma.

Spetta agli Stati membri, per mezzo della loro legislazione nazionale, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione. Tuttavia, tale constatazione deve consentire di ripristinare la situazione in diritto e in fatto che sarebbe stata quella del consumatore interessato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva. Infatti, una siffatta disciplina da parte del legislatore nazionale della tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può pregiudicare la sostanza di tale tutela.

Tribunale Napoli, Sez. XIV, 04/06/2022

Dichiarata la vessatorietà di una clausola, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. f), D.Lgs. n. 206/05, contenuta in contratto b2c, il giudice dell'esecuzione assegna alle parti un termine perentorio di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1 e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 600/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che non consente ad una giurisdizione nazionale, che proceda d'ufficio o su istanza del consumatore, di esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali nell'ipotesi in cui la garanzia ipotecaria sia stata realizzata, il bene ipotecato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a terzi, a condizione che il consumatore il cui bene è stato oggetto di una procedura esecutiva ipotecaria possa fare valere i suoi diritti in una ulteriore procedura al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi di tale direttiva, delle conseguenze finanziarie derivanti dall'applicazione di tali clausole abusive.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 869/19

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 693/19

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). (Cause riunite C-693/19 e C-831/19)

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell'esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente a esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 869/19

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. Ne consegue che, in conformità al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale che si pronuncia in sede di appello dispone della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la legittimità di un atto giuridico rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell'obbligo, nonostante la questione della legittimità di detto atto rispetto a tali norme non sia stata sollevata in primo grado, di valutare d'ufficio la legittimità di un siffatto atto alla luce della disposizione in parola della direttiva 93/13. Pertanto, in una situazione del genere, dal momento che gli elementi del fascicolo di cui dispone il giudice nazionale di appello conducono a interrogarsi sull'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, tale giudice è tenuto a valutare d'ufficio la legittimità di detta clausola alla luce dei criteri stabiliti dalla direttiva citata.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore. Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 600/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che ostano a una legislazione nazionale che, in ragione dell'effetto di cosa giudicata e delle conseguenti preclusioni, non permette al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito di una procedura esecutiva ipotecaria, nè al consumatore, a seguito dello spirare del termine per proporre opposizione, di invocare il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, non sono ostativi rispetto a una normativa nazionale che non consente al giudice di esaminare, d'ufficio o su istanza di una parte, il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario una volta che la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà su tale bene siano stati trasferiti a terzi, purché i consumatori il cui immobile sia stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possano far valere i loro diritti mediante un successivo procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento del danno subito.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

Nel caso in cui non sia previsto nella fase di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata idonea a compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase di emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a tale esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, dal momento che il giudice di merito, che può essere investito di un'azione distinta di diritto comune al fine di fare esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole di un siffatto contratto, può sospendere il procedimento di esecuzione fino a che si pronunci sul merito solo dietro versamento di una cauzione di un'entità che è idonea a scoraggiare il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 693/19

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1 e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, devono essere ritenuti ostativi rispetto a una normativa nazionale la quale preveda che il giudice dell'esecuzione non possa verificare l'eventuale carattere abusivo di clausole contenute in un contratto sulla cui base sia già stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto da parte del debitore. (Cause riunite C-693/19 e C-831/19)

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 869/19

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 600/19

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, non sono ostativi rispetto a una normativa nazionale che non consente al giudice di esaminare, d'ufficio o su istanza di una parte, il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario una volta che la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà su tale bene siano stati trasferiti a terzi, purché i consumatori il cui immobile sia stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possano far valere i loro diritti mediante un successivo procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento del danno subito.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori,



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

devono essere interpretate nel senso che ostano a una legislazione nazionale che, in ragione dell'effetto di cosa giudicata e delle conseguenti preclusioni, non permette al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito di una procedura esecutiva ipotecaria, nè al consumatore, a seguito dello spirare del termine per proporre opposizione, di invocare il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, devono essere ritenuti ostativi rispetto a una normativa nazionale che, nonostante l'esistenza di un vaglio preventivo da parte del giudice dell'esecuzione, il quale non venga tuttavia esplicitamente motivato nell'ambito di un apposito provvedimento, non consente al giudice di esaminare di nuovo d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali nel corso del procedimento di esecuzione ipotecaria o al consumatore che non abbia proposto opposizione all'esecuzione di eccepire il carattere abusivo delle clausole contrattuali in detto procedimento o in un successivo giudizio di cognizione.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 869/19

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. Ne consegue che, in conformità al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale che si pronuncia in sede di appello dispone della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la legittimità di un atto giuridico rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell'obbligo, nonostante la questione della legittimità di detto atto rispetto a tali norme non sia stata sollevata in primo grado, di valutare d'ufficio la legittimità di un siffatto atto alla luce della disposizione in parola della direttiva 93/13. Pertanto, in una situazione del genere, dal momento che gli elementi del fascicolo di cui dispone il giudice



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale di appello conducono a interrogarsi sull'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, tale giudice è tenuto a valutare d'ufficio la legittimità di detta clausola alla luce dei criteri stabiliti dalla direttiva citata.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore. Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 693/19

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1 e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, devono essere ritenuti ostativi rispetto a una normativa nazionale la quale preveda che il giudice dell'esecuzione non possa verificare l'eventuale carattere abusivo di clausole contenute in un contratto sulla cui base sia già stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto da parte del debitore. (Cause riunite C-693/19 e C-831/19)

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell'esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente a esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

Nel caso in cui non sia previsto nella fase di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata idonea a compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase di emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a tale esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, dal momento che il giudice di merito, che può essere investito di un'azione distinta di diritto comune al fine di fare esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole di un siffatto contratto, può sospendere il procedimento di esecuzione fino a che si pronunci sul merito solo dietro versamento di una cauzione di un'entità che è idonea a scoraggiare il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 07/04/2022, n. 385/20

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede, nell'ambito della liquidazione delle spese connesse a un ricorso relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato che il consumatore risultato vittorioso nel merito può recuperare dal professionista condannato alle spese, a condizione che tale massimale consenta al primo di ottenere, a tale titolo, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il valore della controversia, che costituisce la base di calcolo delle spese che possono essere recuperate dal consumatore risultato vittorioso nell'ambito di un ricorso relativo a una clausola contrattuale abusiva, dev'essere determinato nell'atto di ricorso o, in mancanza, è fissato da tale normativa, senza che tale dato possa essere modificato successivamente, a condizione che il giudice incaricato, in fine, della liquidazione delle spese resti libero di determinare il valore reale della controversia per il consumatore garantendogli di beneficiare del diritto al rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

Una normativa che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato può, in linea di principio, essere giustificata a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l'oggetto della controversia, il valore di questa, o il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione.

Il principio di effettività non osta, in generale, a che un consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Inoltre, è incontestabile che gli onorari di avvocato costituiscono in genere una parte sostanziale delle spese sostenute nell'ambito di un procedimento giurisdizionale dal consumatore. Ne consegue che, in linea di massima, non è contrario al principio di effettività il fatto che il consumatore risultato vittorioso non sia rimborsato, dalla parte soccombente, della totalità degli onorari di avvocato che ha pagato.

Modalità procedurali comportanti costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che egli sia dissuaso dall'agire in giudizio in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato, o dall'intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista. Le spese giudiziarie di cui il consumatore risultato vittorioso deve poter ottenere il rimborso, da parte della parte soccombente, devono di conseguenza essere di importo sufficiente rispetto al costo totale del procedimento giurisdizionale affinché non ne

Clause abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

derivi un effetto dissuasivo quanto all'attuazione, da parte di tale consumatore, della tutela giuridica conferitagli dalla direttiva 93/13.

In assenza di una normativa specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 rientrano nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Da ciò risulta che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell'autonomia procedurale degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 31/03/2022, n. 472/20

I giudici nazionali che accertano il carattere abusivo delle clausole contrattuali sono tenuti, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, da un lato, a trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore non sia vincolato da dette clausole e, dall'altro, a valutare se il contratto in esame possa sussistere senza tali clausole abusive. L'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione nell'ambito della direttiva 93/13 consiste, infatti, nel ripristinare l'equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive.

Sebbene un contratto concluso tra un professionista e un consumatore debba in linea di principio essere nullo nella sua interezza dopo che il giudice nazionale ha stabilito che una clausola contrattuale abusiva deve essere soppressa, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui l'invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo così il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, sicché quest'ultimo ne sarebbe penalizzato.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 18/11/2021, n. 212/20

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un'interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest'ultima, quand'anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 02/09/2021, n. 932/19

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non può essere interpretato nel senso che, al momento della valutazione suddetta, il giudice adito può basarsi unicamente sull'eventuale vantaggio, per il consumatore, derivante dall'annullamento di detto contratto nel suo complesso. In via di principio, è alla luce dei criteri previsti dal diritto nazionale che, in una situazione concreta, deve essere esaminata la possibilità di mantenere un contratto di cui alcune clausole sono state dichiarate nulle e, conformemente all'approccio obiettivo adottato dalla Corte, la posizione di una delle parti contraenti non può essere presa in considerazione, nel diritto nazionale, quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto. Pertanto, la volontà espressa dal consumatore interessato non può prevalere sulla valutazione, che rientra nella competenza sovrana del giudice adito, della questione se l'applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale pertinente consenta effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto, in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta ad una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere una domanda diretta all'annullamento di un contratto di mutuo, che sia basata sull'abusività di una clausola relativa al divario nel cambio, a condizione che la constatazione dell'abusività di tale clausola consenta di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva, in particolare dando vita ad un diritto alla restituzione dei benefici indebitamente ottenuti, a suo discapito, dal professionista sulla base di detta clausola abusiva, il che spetta al giudice adito verificare.

Il diritto ad una tutela effettiva del consumatore include la sua facoltà di rinunciare a far valere i diritti derivanti dal sistema di tutela contro l'uso di clausole abusive da parte dei professionisti istituito dalla direttiva 93/13 a favore dei consumatori. Spetta perciò al giudice nazionale tenere in considerazione, se del caso, la volontà espressa dal consumatore quando quest'ultimo, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, dichiara tuttavia di opporsi a che sia esclusa, dando così un consenso libero e informato a tale clausola. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per quanto riguarda i contratti di mutuo conclusi con un consumatore, commina la nullità di una clausola relativa al divario nel cambio considerata abusiva e obblighi il giudice nazionale competente a



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sostituire a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale che impone l'uso di un tasso di cambio ufficiale, senza prevedere la possibilità, per il giudice, di accogliere la domanda del consumatore interessato diretta all'annullamento dell'intero contratto di mutuo, quand'anche lo stesso giudice ritenga che la conservazione del contratto sia contraria agli interessi del consumatore, in particolare alla luce del rischio di cambio che quest'ultimo continuerebbe a sopportare in base ad un'altra clausola del contratto, purché in compenso il medesimo giudice, nell'esercizio del suo pieno potere discrezionale e senza che la volontà espressa dal consumatore possa prevalere su quest'ultimo, ravvisi che l'applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale consente effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.

Cass. civ., Sez. I, 31/08/2021, n. 23655

Ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli art. 33 e art. 36, comma 1, art. 35, comma 1, art. 34, comma 2, e per quanto riguarda l'ordinamento Europeo degli artt. 3, 6, art. 5, comma 1 e art. 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto.

Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo; in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 776/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamente versati, sulla base di clausole abusive, a un termine di prescrizione di cinque anni, considerato che tale termine inizia a decorrere dalla data di accettazione dell'offerta di mutuo, cosicché il consumatore ha potuto, in quel momento, ignorare l'insieme dei suoi diritti derivanti dalla direttiva in parola.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore ai fini dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore a un termine di prescrizione. (Cause riunite C-776/19 e C-782/19).

Corte giustizia Unione Europea, 01/06/2021, n. 268/19

L'art. 6, par. 1, Direttiva n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo può essere accertato da un giudice, sia oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e tale consumatore, a condizione che, al momento della conclusione di tale contratto di novazione, il consumatore fosse consapevole del carattere non vincolante di tale clausola e del fatto che essa non era obbligatoria, può essere oggetto di un contratto di novazione tra tale commerciante e il consumatore, a condizione che, al momento della conclusione di tale contratto di novazione, il consumatore fosse consapevole del carattere non vincolante di tale clausola e delle conseguenze che ne derivano, di modo che la sua accettazione di tale contratto di novazione sia il risultato di un consenso libero e informato, che spetta al giudice nazionale determinare.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 29/04/2021, n. 19/20

Spetta al giudice nazionale, che ha accertato il carattere abusivo di una clausola e deve trarne le conseguenze giuridiche, rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, quale garantita dall'articolo 47 della Carta. Tra detti requisiti figura il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa e che vincola il giudice, in particolare qualora dirima una controversia sulla base di un motivo rilevato d'ufficio.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Un consumatore può rinunciare a far valere il carattere abusivo di una clausola nell'ambito di un contratto di novazione con cui il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di una simile clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato.

Con riferimento ai criteri che permettono di valutare se un contratto possa effettivamente essere mantenuto in assenza delle clausole abusive, occorre rilevare che sia il tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sia le esigenze riconducibili alla certezza giuridica delle attività economiche depongono a favore di un approccio obiettivo in sede di interpretazione di detta disposizione, sicché la posizione di una delle parti del contratto non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura del contratto. Pertanto, nel valutare se un contratto contenente una o diverse clausole abusive possa essere mantenuto in vigore in assenza di dette clausole, il giudice adito non può basarsi unicamente sull'eventuale vantaggio, per il consumatore, derivante dall'annullamento di detto contratto nel suo complesso.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che al giudice nazionale spetta dichiarare l'abusività di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, anche se la stessa è stata modificata contrattualmente da tali parti. Una siffatta dichiarazione comporta il ripristino della situazione che sarebbe stata quella del consumatore in assenza della clausola di cui è stata dichiarata l'abusività, fatta eccezione per il caso in cui quest'ultimo abbia rinunciato mediante la modifica della clausola abusiva a tale ripristino con un consenso libero e informato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che la dichiarazione di abusività della clausola iniziale avrebbe, in linea di principio, come effetto l'annullamento del contratto, qualora la modifica di tale clausola abbia consentito di ristabilire l'equilibrio tra gli obblighi e i diritti di tali parti derivanti dal contratto e di escludere il vizio che lo inficiava.

L'articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 non enuncia esso stesso i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di rimanere in vigore senza le clausole abusive, ma lascia all'ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell'Unione. Pertanto, spetta agli Stati membri, per mezzo delle loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione. Quest'ultima deve in ogni caso consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita.

Le disposizioni della direttiva 93/13 ostano a che una clausola dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l'eliminazione degli elementi che ne determinano l'abusività, laddove l'eliminazione equivarrebbe a rivedere il contenuto della clausola stessa incidendo sulla sua sostanza.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi non ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore qualora l'obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l'utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Dall'altro lato, tali disposizioni ostano a che il giudice del rinvio sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetterà a tale giudice verificare.

Il diritto ad una tutela effettiva del consumatore include la sua facoltà di rinunciare a far valere i propri diritti, di modo che deve essere presa in considerazione, se del caso, la volontà espressa dal consumatore quando quest'ultimo, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, dichiara tuttavia di opporsi a che sia esclusa, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione. La direttiva 93/13, infatti, non si spinge fino al punto di rendere obbligatorio il sistema di tutela contro l'uso di clausole abusive da parte dei professionisti da essa istituito a favore dei consumatori. Di conseguenza, quando un consumatore preferisce non avvalersi di tale sistema di tutela, quest'ultimo non viene applicato.

Nell'ipotesi in cui il giudice nazionale, che ha stabilito sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone che una clausola rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, constati che tale clausola presenta carattere abusivo, esso è, di norma, tenuto ad informarne le parti della controversia e ad invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali. Pertanto, nei limiti in cui detto sistema di tutela contro le clausole abusive non si applica se il consumatore vi si oppone, tale consumatore deve a fortiori avere il diritto, in applicazione di questo medesimo sistema, di opporsi ad essere tutelato avverso le conseguenze pregiudizievoli provocate dall'invalidazione del contratto nel suo complesso qualora egli non intenda invocare detta protezione.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale, che dichiara abusiva una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, informare quest'ultimo, nell'ambito delle norme processuali nazionali e a seguito di un dibattimento in contraddittorio, delle conseguenze giuridiche che può comportare l'annullamento di tale contratto, indipendentemente dal fatto che il consumatore sia assistito da un rappresentante professionale.

L'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a causa del suo carattere abusivo, non può comportare altresì quello della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

tali diverse clausole devono rimanere chiaramente distinte. In particolare, dette considerazioni valgono non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest'ultimo caso, poiché la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le conseguenze della dichiarazione in giudizio della presenza di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale, mentre la questione della sopravvivenza di un siffatto contratto deve essere valutata d'ufficio dal giudice nazionale secondo un approccio oggettivo sulla base di tali disposizioni.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 27/01/2021, n. 229/19

Spetta al giudice nazionale, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tuttavia, il contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. Di conseguenza, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, non può integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (Cause riunite C-229/19 e C-289/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 25/11/2020, n. 269/19

L'art. 6, par. 1, Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in seguito all'accertamento del carattere abusivo delle clausole che definiscono il meccanismo di fissazione del tasso d'interesse, qualora tale contratto non possa sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive in questione e non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto del complesso del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l'annullamento di detto contratto potrebbe provocare. Nulla osta, in particolare, a che il giudice nazionale rinvii le parti ad una trattativa allo scopo di fissare il metodo di calcolo del tasso d'interesse, purché determini il quadro di tali trattative e queste siano volte a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto segnatamente dell'obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla Dir. 93/13/CEE.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'art. 6, par. 1, Direttiva n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in seguito all'accertamento del carattere abusivo delle clausole che definiscono il meccanismo di fissazione del tasso d'interesse variabile in un contratto di prestito come quello in questione nel procedimento principale, e qualora tale contratto non possa sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive in questione, l'annullamento di detto contratto avrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore, e non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto del complesso del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l'annullamento di detto contratto potrebbe provocare. In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nulla osta, in particolare, a che il giudice nazionale rinvii le parti ad una trattativa allo scopo di fissare il metodo di calcolo del tasso d'interesse, purché determini il quadro di tali trattative e queste siano volte a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto segnatamente dell'obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla Direttiva n. 93/13/CEE.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 18/11/2020, n. 519/19

Una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Infatti, una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al n. 1 lett. q dell'allegato a tale direttiva. In tale contesto, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei servizi oggetto del contratto in questione e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione, conformemente all'art. 4 par. 1 della direttiva 93/13/CEE. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della legge dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta legge conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13/CEE, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'art. 6 par. 1 di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3 par. 1 della direttiva 93/13/CEE.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/07/2020, n. 224/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese. L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la proposizione dell'azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale abusiva sia soggetta a un termine di prescrizione, purché il dies a quo di tale termine nonché la sua durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del consumatore di chiedere una simile restituzione. (Cause riunite C-224/19 e C-259/19).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 452/18

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.

L'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo: a) la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate; b) la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. Pertanto, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Di conseguenza, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 698/18

L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività).

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola siffatta, in linea di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Se ne evince che l'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescrive il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme.

L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l'azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall'accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

La Dir. n. 93/13 non osta a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento. Tuttavia tale termine non deve essere meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di diritto interno, né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. (Cause riunite C-698/18 e C-699/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/03/2020, n. 511/17

L'art. 4, par. 1, e l'art. 6, par. 1, della Dir. 93/13 devono essere interpretati nel senso che, sebbene, per valutare il carattere abusivo della clausola contrattuale che funge da fondamento per le pretese di un consumatore, occorra prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore, tale considerazione non implica, di per sé, un obbligo, per il giudice nazionale adito, di esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di tutte le suddette clausole.

L'art. 6, par. 1, della Dir. 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di un ricorso proposto da un consumatore e volto a far accertare il carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto che quest'ultimo ha concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d'ufficio e individualmente l'insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all'oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

elementi di diritto e di fatto necessaria tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 19/12/2019, n. 453/18

Il giudice adito nell'ambito di una istanza di ingiunzione di pagamento europea deve poter chiedere, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, informazioni complementari al creditore quanto alle clausole invocate a fondamento del suo credito, quali la riproduzione integrale del contratto o la produzione di una copia di esso, al fine di poter esaminare il carattere eventualmente abusivo di dette clausole, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Una diversa interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006 sarebbe tale da consentire ai creditori di eludere le esigenze che derivano dalla direttiva 93/13 e dall'articolo 38 della Carta.

A termini dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. Data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati da un professionista con i consumatori. Infatti, il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che quest'ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell'articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d'ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

La circostanza che un giudice nazionale chieda al ricorrente di produrre il contenuto del documento o dei documenti su cui si fonda la sua domanda rientra semplicemente nell'ambito probatorio del processo, poiché tale richiesta mira soltanto a verificare il fondamento del ricorso, sicché essa non contrasta con il principio dispositivo. (Cause riunite C-453/18; C-494/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 07/11/2019, n. 419/18

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Nelle politiche dell'Unione, la tutela dei consumatori) che si trovano in una posizione di inferiorità rispetto ai professionisti, in quanto si deve ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti delle loro controparti) è sancita all'articolo 169 TFUE e all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 spetta ai giudici del



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

rinvio escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Sotto altro aspetto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando di quest'ultima, gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che qualora un giudice nazionale nutra seri dubbi sulla fondatezza di una domanda basata su un pagherò cambiario volto a garantire il credito derivante da un contratto di credito al consumo, e tale pagherò sia stato inizialmente emesso in bianco dal sottoscrittore e completato successivamente dal beneficiario, detto giudice deve esaminare d'ufficio se le clausole convenute tra le parti presentino un carattere abusivo e, a tal riguardo, può chiedere al professionista di produrre l'atto scritto che accerta tali clausole, di modo che detto giudice sia in grado di sincerarsi del rispetto dei diritti conferiti ai consumatori da tali direttive. (Cause riunite C-419/18 e C-483/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 07/11/2019, n. 349/18

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta, da un lato, a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola penale prevista in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore riduca l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore e, dall'altro, a che un giudice nazionale sostituisca alla medesima clausola, in applicazione di principi del suo diritto contrattuale, una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, salvo se il contratto di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione della clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. (Cause riunite da 349/18 a C-351/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 03/10/2019, n. 260/18

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive. Tale disposizione, e in particolare la sua seconda parte di frase, ha lo scopo non di annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. A condizione che quest'ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo. Ne consegue che l'articolo 6, paragrafo 1, seconda parte di frase, della direttiva 93/13 non enuncia i criteri che disciplinano la possibilità per un contratto di sussistere senza le clausole abusive, ma lascia all'ordinamento giuridico nazionale il compito di stabilirli nel rispetto del diritto dell'Unione, come parimenti rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni. Pertanto, in via di principio, è alla luce dei criteri previsti dal diritto nazionale che, in una situazione concreta, deve essere esaminata la possibilità di mantenere un contratto di cui alcune clausole sono state dichiarate nulle.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 05/06/2019, n. 38/17

Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile esige che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.

Le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto di prestito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, si sottraggono, in forza della suddetta disposizione, alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito a un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile. Tale obbligo di formulazione chiara e comprensibile, altresì richiamato all'articolo 5 della suddetta direttiva, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sul piano formale e su quello grammaticale di tale formulazione. Al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale requisito debba essere interpretato in modo estensivo.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a ristabilire l'equilibrio tra le parti, e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive. Tuttavia, tale contratto deve persistere, in linea di principio, senza altra modifica che quella derivante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, in conformità alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l'importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto, a) qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell'importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile, b) qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest'ultima conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Art. 7 Direttiva 93/13

Testo vigente

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.
3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/04/2024, n. 11174

Va sottoposto alla Corte di giustizia UE il seguente quesito: "Se l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati: (a) nel senso che ostino all'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio; (b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all'esito del giudizio di rinvio; (c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all'esito della pronuncia adottata in sede di rinvio".



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 25/04/2024, n. 561/21

In assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

Sebbene la giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro possa consentire, a condizione di essere sufficientemente pubblicizzata, a un consumatore di prendere conoscenza del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista, non ci si può tuttavia aspettare da tale consumatore, che la direttiva 93/13 mira a tutelare in considerazione della sua situazione di inferiorità rispetto al professionista, che egli proceda a iniziative che rientrano nell'ambito della ricerca giuridica.

Sebbene le decisioni della Corte che statuiscono in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione beneficino di una pubblicità idonea a facilitarne l'accesso, anche per i consumatori, la Corte non si pronuncia sul carattere abusivo di clausole particolari e lascia sistematicamente il loro esame concreto alla valutazione del giudice nazionale, poiché tale esame non rientra, in linea di principio, nella competenza della Corte. Ne consegue che un consumatore, ancorché direttamente interessato dal procedimento principale, non può dedurre da una siffatta decisione della Corte alcuna certezza circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in un contratto che egli ha concluso con un professionista, cosicché le sentenze della Corte non possono essere considerate una fonte di informazione per il consumatore medio sul carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale.

L'apposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non è, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva. L'applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dopo la firma di un contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo entro un determinato termine dopo la firma del contratto, indipendentemente dalla questione di stabilire se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolano il consumatore "alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali". Cionondimeno, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

principio, la conformità al diritto dell'Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 25/04/2024, n. 484/21

In assenza di una specifica normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola. Pertanto, l'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme. L'assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare l'effetto deterrente che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolano il consumatore "alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali". Cionondimeno, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando della direttiva 93/13.

Sebbene la giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro possa consentire, a condizione di essere sufficientemente pubblicizzata, a un consumatore di prendere conoscenza del carattere abusivo di una clausola tipo inserita nel suo contratto con un professionista, non ci si può tuttavia aspettare da tale consumatore, che la direttiva 93/13 mira a tutelare in considerazione della sua situazione di inferiorità rispetto al professionista, che egli proceda a iniziative che rientrano nell'ambito della ricerca giuridica.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.

L'apposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non è, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva. L'applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dopo la firma di un contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo entro un determinato termine dopo la firma del contratto, indipendentemente dalla questione di stabilire se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/04/2024, n. 173/23

L'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei confronti di detto vettore, qualora tale giudice sia investito di un'azione di risarcimento danni proposta, nei confronti di detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di detto passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola in questione.

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale idoneo a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime.

Conformemente al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale disponga della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una tale clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all'articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che se, in forza delle norme di diritto nazionale, lo stesso giudice ha la facoltà o l'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una siffatta clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve altresì avere la facoltà o l'obbligo di valutare d'ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all'articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1, e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 09/04/2024, n. 582/21

Tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale il consumatore si trova nei confronti del professionista, l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che le clausole abusive

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale idoneo a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti. Tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. Peraltro, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci "per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori".

In una situazione in cui il procedimento esecutivo è terminato, il consumatore deve essere in grado, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, di far valere in un procedimento successivo distinto il carattere abusivo delle clausole del contratto al fine di poter esercitare effettivamente e pienamente i suoi diritti ai sensi di tale direttiva, per ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione di tali clausole.

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, cosicché esse rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

Qualora un professionista abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di un consumatore fondato su un contratto stipulato con quest'ultimo senza che sia stato esaminato il carattere eventualmente abusivo di tutte o di parte delle clausole di tale contratto, il principio di effettività implica che il giudice investito dell'esecuzione di tale titolo possa procedere, eventualmente d'ufficio, a tale esame. È irrilevante che l'assenza di previo esame di siffatte clausole derivi dall'incompetenza dell'autorità che ha rilasciato il titolo esecutivo a procedere a tale esame o, come nel procedimento principale, dall'omissione di un siffatto esame da parte del giudice che ha emesso una sentenza contumaciale immediatamente esecutiva, unitamente al carattere potenzialmente troppo restrittivo delle modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione a tale sentenza. In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, infatti, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Occorre tuttavia sottolineare che, in una situazione del genere, la piena effettività della tutela dei consumatori voluta dalla direttiva 93/13 richiede inoltre che il procedimento di esecuzione possa essere sospeso, eventualmente secondo modalità che non siano idonee a scoraggiare il consumatore dal proporre e dal mantenere un ricorso, fino a quando il giudice competente non abbia effettuato il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/03/2024, n. 714/22

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente di obbligare un consumatore a farsi carico di una parte delle spese processuali, qualora, in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale a causa del suo carattere abusivo, sia accolta solo parzialmente la sua domanda di restituzione di somme che ha indebitamente pagato in forza di tale clausola, per il motivo che è praticamente impossibile o eccessivamente difficile determinare la portata del diritto di tale consumatore alla restituzione di dette somme.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 29/02/2024, n. 724/22

Il rispetto del principio di effettività è garantito laddove il sistema processuale nazionale consenta, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto oggetto dei procedimenti in parola.

La direttiva 93/13 e, in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo ventiquattresimo considerando, impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. In linea di principio, il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di controllare, d'ufficio o su istanza del consumatore, l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell'esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di dette clausole.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all'adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale si sia limitato ad esaminare d'ufficio, alla luce della direttiva 93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore nell'ambito di un procedimento successivo, di valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto. Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, la situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale.

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 18/01/2024, n. 531/22

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita all'articolo 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti. In assenza di un controllo efficace del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un giudice nazionale non possa procedere d'ufficio a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto e trarne le conseguenze, in



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

sede di controllo di un procedimento di esecuzione forzata fondato su una decisione che dispone un'ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata: a) se tale normativa non prevede un simile esame nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, o b) qualora un simile esame sia previsto unicamente nella fase dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta o a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato, o perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

Una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale del diritto nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello del procedimento di esecuzione forzata, un esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. Nell'ipotesi in cui non sia previsto alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata tale da compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l'iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite ha per effetto che tale clausola sia considerata abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, ivi compreso nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l'iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale e qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore interessato.

Secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori interessati mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

medesima direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per tale consumatore.

Sebbene, conformemente all'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri restino liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza di tale direttiva, o addirittura procedure semplificate di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice nazionale resta tuttavia tenuto, di norma, ad informare le parti della controversia di tale valutazione e a invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali.

La disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, e il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, innanzitutto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest'ultima disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una siffatta posizione d'inferiorità, l'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, impone agli Stati membri l'obbligo di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'uso delle clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 14/12/2023, n. 28/22

In mancanza di una disciplina specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Per quanto

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si ponga la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato tenendo conto della collocazione di detta disposizione nell'insieme della procedura, dello svolgimento e delle peculiarità della stessa, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell'annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l'eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di un'offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l'esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l'esecuzione, dopo che quest'ultimo abbia ricevuto l'invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.

La circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione europea, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest'ultimo sia a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell'impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Il giudice nazionale adito di una controversia relativa alla direttiva 93/13 è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione di tale direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Al fine di garantire la tutela voluta da tale direttiva, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 07/12/2023, n. 140/22

La circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell'efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell'Unione, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano a che la compensazione richiesta dal consumatore interessato a titolo di restituzione delle somme che egli ha versato in esecuzione del contratto di cui trattasi sia ridotta dell'equivalente degli interessi che tale istituto bancario avrebbe percepito se detto contratto fosse rimasto in vigore.

Nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 93/13, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima, e l'esigenza di un'interpretazione conforme include l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano all'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui l'esercizio dei diritti che tale consumatore trae da detta direttiva è subordinato alla presentazione dinanzi a un giudice, da parte di detto consumatore, di una dichiarazione con la quale egli afferma, in primo luogo, di non acconsentire al mantenimento di tale clausola, in secondo luogo, di essere a conoscenza, da un lato, del fatto che la nullità di detta clausola implica l'annullamento dello stesso contratto nonché, dall'altro, delle conseguenze di tale annullamento e, in terzo luogo, di acconsentire all'annullamento del medesimo contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Peraltro, nell'ambito delle funzioni che incombono al giudice nazionale, in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, quest'ultimo è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista. Pertanto, a termini dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, spetta ai giudici nazionali escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga.

La possibilità riservata a un consumatore di opporsi all'applicazione della direttiva 93/13 non può essere intesa nel senso che gli impone, al fine di far valere i diritti che egli trae da tale direttiva, l'obbligo positivo di invocare le disposizioni di detta direttiva mediante una dichiarazione formalizzata presentata dinanzi ad un giudice. Infatti, tale possibilità consiste unicamente nella facoltà lasciata al consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, di non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola contrattuale, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione. La possibilità di esercitare tale facoltà, che costituisce una rinuncia ad avvalersi della tutela prevista dalla direttiva 93/13, implica, di per sé, che il consumatore benefici a priori di tale tutela. Quindi, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 esige che le clausole abusive non vincolino i consumatori, senza che una siffatta conseguenza possa essere sospesa o subordinata a condizioni previste dal diritto nazionale o derivanti dalla giurisprudenza nazionale.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 23/09/2023, n. 321/22

Data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico alla tutela dei consumatori, i quali si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci «per

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Pertanto, detta direttiva conferisce a un consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale che un professionista ha concluso con lui e di far escludere l'applicazione di quest'ultima.

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come interpretata nella giurisprudenza, che impone, affinché possa essere accolta l'azione giudiziaria di un consumatore diretta a far accertare l'inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un'azione di ripetizione dell'indebitato o quando egli può far valere detta inopponibilità nell'ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 13/07/2023, n. 35/22

Data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico alla tutela dei consumatori, i quali si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. In mancanza di una disciplina specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità, tuttavia, non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far ricadere sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 15/06/2023, n. 287/22

La tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13, in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della stessa, richiede che il giudice nazionale possa concedere un provvedimento provvisorio adeguato, qualora ciò sia necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all'invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto di mutuo contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto di mutuo, qualora la concessione di tali provvedimenti provvisori sia necessaria per garantire la piena efficacia di tale decisione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 15/06/2023, n. 520/21

Data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima direttiva, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. A tal fine, spetta ai giudici nazionali escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui quest'ultimo vi si opponga. Una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve, pertanto, essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola. Nel contesto dell'annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest'ultimo non può sussistere dopo l'eliminazione delle clausole abusive, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che a) essi non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore ha il diritto di chiedere all'istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate e delle spese pagate per l'esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, purché gli obiettivi della direttiva 93/13 e il principio di proporzionalità siano rispettati; e b) essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale l'istituto di credito ha il diritto di chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l'esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.

L'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli importi in parola, in quanto l'assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l'effetto dissuasivo che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 04/05/2023, n. 200/21

I giudici nazionali, qualora non possano procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni della direttiva 93/13, hanno l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole convenute tra le parti presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione o giurisprudenza nazionali che ostino a un siffatto esame.

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 24 della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per quanto riguarda i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti. Nell'ipotesi in cui il procedimento di esecuzione forzata si concluda prima della pronuncia della decisione del giudice di merito che dichiara il carattere abusivo della clausola contrattuale all'origine di detta esecuzione forzata e, di conseguenza, la nullità di siffatto procedimento, la decisione in parola consentirebbe di fornire al consumatore di cui trattasi solo una protezione a posteriori, sotto forma di risarcimento, che si rivelerebbe incompleta e insufficiente e non costituirebbe

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

un mezzo adeguato né efficace per porre fine all'uso di tale medesima clausola, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 27/04/2023, n. 705/21

Qualora il contratto di mutuo di cui trattasi debba essere nullo nella sua interezza dopo la soppressione di una clausola abusiva di quest'ultimo, una siffatta clausola può, in via eccezionale, essere soppressa e sostituita da una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Una possibilità del genere è limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest'ultimo ne sarebbe penalizzato.

Non si può porre rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale.

Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13, che è quello di far cessare l'inserzione di clausole abusive in siffatti contratti. Tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi continuerebbero ad essere tentati ad utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti. Dunque, al fine di non pregiudicare tale obiettivo, il giudice nazionale non può porre rimedio all'invalidità di un contratto, risultante dal carattere abusivo di una clausola ivi contenuta, dichiarando valido tale contratto nonché modificando contemporaneamente la valuta di quest'ultimo e il tasso di interesse fissato in detto contratto, o determinando un limite massimo per il tasso di cambio di tale valuta. Un siffatto intervento da parte del giudice equivarrebbe, in definitiva, a rivedere il contenuto di tale clausola e contrasterebbe, di conseguenza, con la giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

Il giudice nazionale deve essere in grado di accogliere, se del caso, una domanda diretta alla dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo, che sia basata sul carattere abusivo di una



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

clausola relativa al rischio di cambio, qualora si sia constatato che tale clausola è abusiva e che il contratto non può sopravvivere senza la clausola suddetta. Qualora il giudice nazionale ritenga che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo di cui trattasi produca la conseguenza di penalizzare il consumatore la sostituzione della clausola abusiva di cui trattasi con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva non costituisce l'unica conseguenza conforme alla direttiva 93/13. Pertanto, in assenza di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o di una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di mutuo di cui trattasi che possa sostituirsi alle clausole abusive in esame, nella misura in cui il consumatore non ha espresso il proprio intento di mantenere tali clausole abusive e la dichiarazione di nullità di detto contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva 93/13, richiede che, al fine di ripristinare l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell'insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità di detto contratto potrebbe provocare, in particolare a causa dell'esigibilità immediata del credito del professionista nei suoi confronti.

Qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tale giudice non può integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola. Una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve dunque essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento ad un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità del contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia dichiarato valido e il contenuto degli obblighi del consumatore derivanti da detta clausola sia adeguato mediante una modifica della valuta di detto contratto e del tasso di interesse fissato in quest'ultimo o mediante la determinazione di un limite massimo del tasso di cambio di tale valuta.

Se, tenuto conto della natura del contratto di mutuo di cui trattasi, il giudice nazionale ritiene che non sia possibile rimettere le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato concluso, a lui spetta vigilare che il consumatore si trovi, in



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

definitiva, nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita. Di conseguenza, il giudice nazionale può, in particolare, al fine di salvaguardare gli interessi del consumatore, ordinare un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva, avvenendo siffatto rimborso a titolo di arricchimento senza causa. Tuttavia, la competenza del giudice non può andare al di là di quanto è strettamente necessario per ripristinare l'equilibrio contrattuale tra le parti contraenti e quindi per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo in questione potrebbe provocare.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia, durante il periodo compreso tra la data della sua conclusione e quella dell'entrata in vigore di una normativa nazionale che prevede la conversione in valuta nazionale dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, mantenuto in vigore sostituendo detta clausola con disposizioni di diritto nazionale di carattere generale, nella misura in cui siffatte disposizioni di diritto nazionale non possono rimpiazzare utilmente la medesima clausola mediante una mera sostituzione operata dal giudice nazionale che non richieda un intervento da parte di quest'ultimo che equivarrebbe a rivedere il contenuto di una clausola abusiva contenuta in detto contratto.

Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2023, n. 9479

In ipotesi di opposizione promossa nell'esecuzione forzata che sia stata intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo, è necessario verificare che il giudice del monitorio abbia svolto, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. Detto giudice, a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. All'esito del controllo, quindi, se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso, mentre se il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione. Il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Nella fase esecutiva il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. Dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito. Laddove il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), mentre se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Così, nella fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito.

La mancata opposizione del decreto ingiuntivo non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore. Ciò in quanto Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.

Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito; (ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione avverso il precetto che sia funzionale a far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto deve essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e la causa rimessa al giudice del merito.

Il giudice dell'opposizione tardiva ha il potere di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo del tutto, nel caso in cui la clausola abusiva sia derogativa del foro del consumatore o parzialmente, se la clausola riguardi gli interessi moratori.

Il giudice del giudizio monitorio deve rigettare il ricorso qualora rilevi clausole abusive apposte nel contratto azionato nel decreto ingiuntivo; altrimenti, accoglie il ricorso ed emette decreto motivato che contenga lo specifico avvertimento "che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile".

Grava sul giudice dell'esecuzione l'onere di verificare, entro il momento della vendita o assegnazione del bene, l'esistenza di clausole abusive presenti nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva.

Il giudice del giudizio monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, all'uopo chiedendo al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari in ordine alla qualifica di consumatore.

Il giudice dell'esecuzione non può procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito nel perdurare del procedimento iniziato a seguito di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, la quale sia volta a far valere l'abusività di una clausola presente nel contratto azionato.

Il giudice dell'esecuzione, quando ravvisi la presenza (non esaminata in precedenza) di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva, deve provvedere ad una sommaria istruttoria al cui esito avviserà il debitore esecutato che entro quaranta giorni potrà proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per fare accertare l'abusività delle clausole presenti.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 16/03/2023, n. 6/22

Ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall'annullamento di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore al riguardo.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che venga posto rimedio alle lacune di un contratto, risultanti dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali a carattere generale, che non sono state oggetto di una valutazione specifica del legislatore al fine di stabilire un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti e che, di conseguenza, non beneficiano della presunzione di assenza di carattere abusivo, che prevedano l'integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

Il regime di tutela del consumatore istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Ciò posto, tale sistema di tutela non si applica se il consumatore vi si oppone. Quest'ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione, evitando, in tal modo, l'annullamento del contratto.

La direttiva 93/13 persegue altresì l'obiettivo, enunciato all'articolo 7 della direttiva 93/13, volto, a lungo termine, a far cessare l'inserzione di clausole abusive da parte dei professionisti. Pertanto, la pura e semplice non applicazione di clausole abusive al consumatore ha un effetto dissuasivo esercitato sui professionisti per quanto riguarda l'uso di tali clausole.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il giudice nazionale, da un lato, esamini d'ufficio, al di là di qualsiasi prerogativa conferitagli dal diritto nazionale al riguardo, la situazione patrimoniale del consumatore che ha chiesto l'invalidazione del contratto che lo lega ad un professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva senza la quale il contratto non può sussistere giuridicamente, anche se tale invalidazione è idonea ad esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli e, dall'altro lato, rifiuti di dichiarare detta invalidazione qualora il consumatore l'abbia espressamente richiesta, dopo essere stato informato in modo oggettivo e esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che essa può avere nei suoi confronti.

Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell'ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo le conseguenze giuridiche che può comportare l'eliminazione della clausola abusiva, e ciò indipendentemente dal fatto che esse siano o meno assistite da un rappresentante professionale. Una siffatta informativa è, in particolare, ancora più importante, quando la



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

non applicazione della clausola abusiva può comportare l'annullamento dell'intero contratto, il che eventualmente espone il consumatore a domande di restituzione.

Nell'ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sussistere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione dei principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida la clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest'ultimo ne sarebbe penalizzato.

Tribunale Milano, Sez. XI, 17/01/2023, n. 298

La tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce al giudice di revocare il decreto ingiuntivo che risulti emesso sulla scorta di un contratto contenente delle clausole abusive ex art. 6 e 7 della direttiva Cee n. 13 del 1993.

La nullità delle clausole abusive processuali, al pari di quelle sostanziali, non risulta coperta dall'autorità di cosa giudicata quando il giudice del monitorio non abbia esplicitamente statuito sulla validità delle stesse, con l'implicazione che il giudice dell'opposizione, anche in caso di tardività, può accertarne il carattere abusivo.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 12/01/2023, n. 395/21

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Ciononostante, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come "clausola abusiva" discenda da questo solo fatto. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni che gli consentano di prendere la propria decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Inoltre, qualora il contratto non possa sussistere dopo la soppressione della clausola dichiarata abusiva relativa al prezzo dei servizi legali e questi siano già stati forniti, gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per le prestazioni eseguite.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 22/09/2022, n. 215/21

La direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l'applicazione della stessa. A tal riguardo, far dipendere l'esito della ripartizione delle spese di un simile procedimento dalle sole somme indebitamente pagate e di cui è ordinata la restituzione è tale da dissuadere il consumatore dall'esercitare detto diritto, tenuto conto delle spese che un'azione giudiziaria comporterebbe.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all'accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, il consumatore di cui trattasi deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese, purché il giudice adito tenga imperativamente conto dell'eventuale malafede del professionista interessato e, se del caso, condanni quest'ultimo al pagamento delle spese relative al procedimento giurisdizionale che tale consumatore ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per quanto concerne i diritti derivanti dalla

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vale, in particolare, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto nella direttiva 93/13.

In mancanza di una disciplina specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 22/09/2022, n. 335/21

L'obbligo, risultante dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di stabilire modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto dei diritti che i soggetti dell'ordinamento traggono da tale direttiva contro l'uso di clausole abusive implica la previsione normativa di un ricorso effettivo, sancita parimenti dall'articolo 47 della Carta.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 08/09/2022, n. 80/21

La direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all'azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest'ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent'anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta ai giudici nazionali escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Qualora il giudice



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto, rivedendo il contenuto di tale clausola.

Un termine di prescrizione può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest'ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale, che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall'invalidazione di un contratto nella sua interezza, devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia e che, dall'altro, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante. Tale volontà espressa non può tuttavia prevalere sulla valutazione, che rientra nella competenza sovrana del giudice adito, della questione se l'applicazione delle misure previste, se del caso, dalla normativa nazionale pertinente consenta effettivamente di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.

Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un tale contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole di cui trattasi, sapendo che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vale, tra l'altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

In relazione all'obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d'ufficio, le clausole abusive conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, va affermato che lo stesso non è tenuto a disapplicare la clausola in questione qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola in questione.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un'interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, e in particolare la sua seconda parte di frase, ha quale scopo non la dichiarazione di nullità di tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Sempreché quest'ultima condizione sia soddisfatta, il contratto in questione può, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un'analisi obiettiva. La possibilità eccezionale di sostituire, ad una clausola abusiva dichiarata nulla, una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l'eliminazione di tale clausola abusiva obblighi il giudice nazionale a dichiarare invalido tale contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali da penalizzare quest'ultimo.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora l'obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l'utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Per contro, le medesime disposizioni ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell'integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest'ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l'eliminazione di siffatti elementi, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto della clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (Cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21).

Tribunale Napoli, Sez. XIV, 04/06/2022

Dichiarata la vessatorietà di una clausola, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. f), D.Lgs. n. 206/05, contenuta in contratto b2c, il giudice dell'esecuzione assegna alle parti un termine perentorio di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1 e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 600/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che non consente ad una giurisdizione nazionale, che proceda d'ufficio o su istanza del consumatore, di esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali nell'ipotesi in cui

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

la garanzia ipotecaria sia stata realizzata, il bene ipotecato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a terzi, a condizione che il consumatore il cui bene è stato oggetto di una procedura esecutiva ipotecaria possa fare valere i suoi diritti in una ulteriore procedura al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi di tale direttiva, delle conseguenze finanziarie derivanti dall'applicazione di tali clausole abusive.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, riguardante le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che ostano a una legislazione nazionale che, in ragione dell'effetto di cosa giudicata e delle conseguenti preclusioni, non permette al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito di una procedura esecutiva ipotecaria, nè al consumatore, a seguito dello spirare del termine per proporre opposizione, di invocare il carattere abusivo di tali clausole in tale procedimento o in un successivo procedimento di cognizione, quando dette clausole siano state oggetto di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun motivo, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza di tale esame né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a detto esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, non sono ostativi rispetto a una normativa nazionale che non consente al giudice di esaminare, d'ufficio o su istanza di una parte, il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario una volta che la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà su tale bene siano stati trasferiti a terzi, purché i consumatori il cui immobile sia stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possano far valere i loro diritti mediante un successivo procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento del danno subito.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, devono essere ritenuti ostativi rispetto a una normativa nazionale che, nonostante l'esistenza di un vaglio preventivo da parte del giudice dell'esecuzione, il quale non venga tuttavia esplicitamente motivato nell'ambito di un apposito provvedimento, non consente al giudice di esaminare di nuovo d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali nel corso del procedimento di esecuzione ipotecaria o al consumatore che non abbia proposto opposizione all'esecuzione di eccepire il carattere abusivo delle clausole contrattuali in detto procedimento o in un successivo giudizio di cognizione.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 693/19

Il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). (Cause riunite C-693/19 e C-831/19)

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell'esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente a esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

Nel caso in cui non sia previsto nella fase di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata idonea a compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase di emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 869/19

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. Ne consegue che, in conformità al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale che si pronuncia in sede di appello dispone della facoltà o dell'obbligo di valutare d'ufficio la legittimità di un atto giuridico rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell'obbligo, nonostante la questione della legittimità di detto atto rispetto a tali norme non sia stata sollevata in primo grado, di valutare d'ufficio la legittimità di un siffatto atto alla luce della disposizione in parola della direttiva 93/13. Pertanto, in una situazione del genere, dal momento che gli elementi del fascicolo di cui dispone il giudice nazionale di appello conducono a interrogarsi sull'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, tale giudice è tenuto a valutare d'ufficio la legittimità di detta clausola alla luce dei criteri stabiliti dalla direttiva citata.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore. Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della stessa, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 693/19

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

La direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1 e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, devono essere ritenuti ostativi rispetto a una normativa nazionale, la quale preveda che il giudice dell'esecuzione non possa verificare l'eventuale carattere abusivo di clausole contenute in un contratto sulla cui base sia già stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto da parte del debitore. (Cause riunite C-693/19 e C-831/19)

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17/05/2022, n. 725/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di un credito, investito di un'opposizione a tale esecuzione, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, dal momento che il giudice di merito, che può essere investito di un'azione distinta di diritto comune al fine di fare esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

di un siffatto contratto, può sospendere il procedimento di esecuzione fino a che si pronunci sul merito solo dietro versamento di una cauzione di un'entità che è idonea a scoraggiare il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 07/04/2022, n. 385/20

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede, nell'ambito della liquidazione delle spese connesse a un ricorso relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato che il consumatore risultato vittorioso nel merito può recuperare dal professionista condannato alle spese, a condizione che tale massimale consenta al primo di ottenere, a tale titolo, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il valore della controversia, che costituisce la base di calcolo delle spese che possono essere recuperate dal consumatore risultato vittorioso nell'ambito di un ricorso relativo a una clausola contrattuale abusiva, dev'essere determinato nell'atto di ricorso o, in mancanza, è fissato da tale normativa, senza che tale dato possa essere modificato successivamente, a condizione che il giudice incaricato, in fine, della liquidazione delle spese resti libero di determinare il valore reale della controversia per il consumatore garantendogli di beneficiare del diritto al rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

Una normativa che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato può, in linea di principio, essere giustificata a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l'oggetto della controversia, il valore di questa, o il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione.

Il principio di effettività non osta, in generale, a che un consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Inoltre, è incontestabile che gli onorari di avvocato costituiscono in genere una parte sostanziale delle spese sostenute nell'ambito di un procedimento giurisdizionale dal consumatore. Ne consegue che, in linea di massima, non è contrario al principio di effettività il fatto che il consumatore risultato vittorioso non sia rimborsato, dalla parte soccombente, della totalità degli onorari di avvocato che ha pagato.

Una clausola contrattuale dichiarata abusiva dev'essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché essa non può sortire alcun effetto nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola abusiva.

Modalità procedurali comportanti costi troppo elevati per il consumatore potrebbero avere come conseguenza che egli sia dissuaso dall'agire in giudizio in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato, o dall'intervenire utilmente nella difesa dei propri diritti dinanzi al giudice adito dal professionista. Le spese giudiziarie di cui il consumatore risultato vittorioso deve poter ottenere il rimborso, da parte della parte soccombente, devono di conseguenza essere di importo sufficiente rispetto al costo totale del procedimento giurisdizionale affinché non ne derivi un effetto dissuasivo quanto all'attuazione, da parte di tale consumatore, della tutela giuridica conferitagli dalla direttiva 93/13.

In assenza di una normativa specifica dell'Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 rientrano nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Da ciò risulta che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell'autonomia procedurale degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 29/03/2022, n. 132/20

Ai sensi dell'articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se ritiene di non essere sufficientemente informata, o qualora un parte ha presentato, dopo la chiusura di questa fase, un fatto nuovo atto ad esercitare un'influenza determinante sulla decisione.

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non si oppone alla qualifica di un tribunale indipendente e imparziale, preventivamente istituito per legge, per un collegio di giudici che rientra nell'ambito di un tribunale di uno Stato membro in cui ha sede un giudice la cui prima nomina a un posto di giudice o la sua successiva nomina a un tribunale superiore è avvenuta a seguito di la sua elezione alla carica di giudice da parte di un organismo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale di detto Stato membro, ovvero a seguito della sua elezione alla carica di giudice da parte di un giudice regolarmente costituito organo, ma seguendo un procedimento non trasparente, né pubblico,



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

né impugnabile giurisdizione, purché tali irregolarità non siano di natura e gravità tali da creare un rischio concreto che altri poteri, in particolare l'esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale pregiudica l'integrità del risultato cui conduce il processo di nomina e quindi semina, nella mente delle parti in causa, seri e legittimi dubbi circa l'indipendenza e l'imparzialità del giudice interessato.

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi con consumatori, deve essere interpretato nel senso che il fatto che la prima nomina di un giudice in uno Stato membro a tale incarico o la sua successiva nomina in un tribunale superiore derivi da una decisione adottata da un organo di regime antidemocratico noto a tale Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea, anche quando le nomine di detto giudice in sede giudiziaria dopo la scadenza di tale regime erano basate in particolare sull'anzianità maturata da detto giudice durante il periodo durante il quale detto regime era in essere o quando ha prestato giuramento giudiziario solo alla prima nomina a giudice da parte di un organo del medesimo regime, non sono di per sé non idonea a sollevare legittimi e seri dubbi, nella mente delle parti in causa, circa l'indipendenza e l'imparzialità di questo stesso giudice, né, quindi, a rimettere in discussione lo status di tribunale indipendente e imparziale, preventivamente stabilito dalla legge, di una formazione giudiziaria in cui siede.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 10/06/2021, n. 776/19

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamenti versati, sulla base di clausole abusive, a un termine di prescrizione di cinque anni, considerato che tale termine inizia a decorrere dalla data di accettazione dell'offerta di mutuo, cosicché il consumatore ha potuto, in quel momento, ignorare l'insieme dei suoi diritti derivanti dalla direttiva in parola.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore ai fini dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore a un termine di prescrizione. (Cause riunite C-776/19 e C-782/19)

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 29/04/2021, n. 19/20

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi non ostano a che il giudice nazionale sopprima

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore qualora l'obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l'utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Dall'altro lato, tali disposizioni ostano a che il giudice del rinvio sopprima unicamente l'elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetterà a tale giudice verificare.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 16/07/2020, n. 224/19

Nell'ambito dell'esame di un rinvio pregiudiziale, la Corte deve prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, la Corte non è competente a conoscere della questione se l'interpretazione data alle norme nazionali dal giudice del rinvio sia corretta. Per contro, se le questioni poste riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese. L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la proposizione dell'azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale abusiva sia soggetta a un termine di prescrizione, purché il dies a quo di tale termine nonché la sua durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del consumatore di chiedere una simile restituzione. (Cause riunite C-224/19 e C-259/19).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 09/07/2020, n. 698/18

L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività).

L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l'azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall'accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

La Dir. n. 93/13 non osta a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento. Tuttavia tale termine non deve essere meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di diritto interno, né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. (Cause riunite C-698/18 e C-699/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 04/06/2020, n. 495/19

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale la quale impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all'udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d'ufficio il carattere



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l'annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 19/12/2019, n. 453/18

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale che consente di emettere un'ingiunzione di pagamento quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola. Pertanto, un giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento deve determinare se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga un ricorso richiesto. Tali esigenze si impongono anche quando un «giudice», ai sensi del regolamento n. 1896/2006, è investito di una domanda di ingiunzione di pagamento europea, ai sensi di detto regolamento.

A termini dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. Data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati da un professionista con i consumatori. Infatti, il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che quest'ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell'articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d'ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

La circostanza che un giudice nazionale chieda al ricorrente di produrre il contenuto del documento o dei documenti su cui si fonda la sua domanda rientra semplicemente nell'ambito probatorio del processo, poiché tale richiesta mira soltanto a verificare il fondamento del ricorso, sicché essa non contrasta con il principio dispositivo (punto 52).

Anche se l'art. 7 par. 2 del regolamento (CE) n. 1896/2006 disciplina in modo esauriente i requisiti che una domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve rispettare, il richiedente deve tuttavia utilizzare il modulo standard A, riprodotto nell'allegato I di detto regolamento, ai fini dell'introduzione di una siffatta domanda di ingiunzione, conformemente all'art. 7 par. 1 del regolamento medesimo. Orbene, da una parte, risulta dal punto 10 del modulo standard A che il richiedente ha la possibilità di indicare e descrivere il tipo di elementi di prova disponibili, compresa una prova documentale, e, d'altra parte, risulta dal punto 11 di tale modulo che possono essere aggiunte informazioni complementari a quelle espressamente richieste dai precedenti punti di tale modulo, sicché esso consente di fornire informazioni complementari relative alle clausole invocate a sostegno del credito e consistenti, segnatamente, nella riproduzione integrale del contratto o nella produzione di una copia di esso. Inoltre, l'art. 9 par. 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 prevede che il giudice investito di detta domanda dispone del potere di chiedere al creditore di completare o rettificare le informazioni fornite sul fondamento dell'art. 7 di tale regolamento, utilizzando il modulo standard B riprodotto nell'allegato II del medesimo. Ne consegue che il giudice adito deve poter chiedere, ai sensi degli artt. 7 par. 1 e 9 par. 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006, informazioni complementari al creditore quanto alle clausole invocate a



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

fondamento del suo credito, quali la riproduzione integrale del contratto o la produzione di una copia di esso, al fine di poter esaminare il carattere eventualmente abusivo di dette clausole, conformemente agli artt. 6 par. 1 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE. Una diversa interpretazione dell'art. 7 par. 2 lett. d ed e del regolamento (CE) n. 1896/2006 sarebbe tale da consentire ai creditori di eludere le esigenze che derivano dalla direttiva 93/13/CEE e dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punti 48-51).

L'art. 7 par. 2 lett. d ed e del regolamento (CE) n. 1896/2006, nonché gli artt. 6 par. 1 e 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE, quali interpretati dalla Corte di giustizia e letti alla luce dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d'ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che dichiara irricevibili documenti complementari oltre al modulo standard A riprodotto nell'allegato I di tale regolamento, come una copia del contratto in parola, forniti a tal fine (punti 53, 54 e dispositivo).

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che egli disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. A tal riguardo, nel contesto dei procedimenti nazionali di ingiunzione di pagamento, la Corte di giustizia ha statuito che l'art. 7 par. 1 della direttiva 93/13/CEE osta a una normativa nazionale che consente di emettere un'ingiunzione di pagamento quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola (sentenza 13 settembre 2018 in causa C-176/17, Profi Credit Polska, punto 71, e ordinanza 28 novembre 2018 in causa C-632/17, PKO Bank Polski, punto 49). In tal senso, la Corte ha affermato che un giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento deve determinare se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga un ricorso richiesto (sentenza Profi Credit Polska cit., punto 61). Tali esigenze si impongono anche quando un «giudice», ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, è investito di una domanda di ingiunzione di pagamento europea, ai sensi di detto regolamento (punti 43-46). (Cause riunite C-453/18 e C-494/18).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 07/11/2019, n. 419/18

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Nelle politiche dell'Unione, la tutela dei consumatori) che si trovano in una posizione di inferiorità rispetto ai professionisti, in quanto si deve ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti delle loro controparti) è sancita all'articolo 169 TFUE e all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 spetta ai giudici del rinvio escludere l'applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Sotto altro aspetto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando di quest'ultima, gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che qualora un giudice nazionale nutra seri dubbi sulla fondatezza di una domanda basata su un pagherò cambiario volto a garantire il credito derivante da un contratto di credito al consumo, e tale pagherò sia stato inizialmente emesso in bianco dal sottoscrittore e completato successivamente dal beneficiario, detto giudice deve esaminare d'ufficio se le clausole convenute tra le parti presentino un carattere abusivo e, a tal riguardo, può chiedere al professionista di produrre l'atto scritto che accerta tali clausole, di modo che detto giudice sia in grado di sincerarsi del rispetto dei diritti conferiti ai consumatori da tali direttive.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (Cause riunite C-419/18 e C-483/18).

Tribunale Milano, 31/10/2019

Viene rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la soluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) "Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorquando il consumatore, avuta consapevolezza del proprio status (consapevolezza precedentemente preclusa dal diritto vivente), richieda di effettuare un simile sindacato; b) "Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla mancata vessatorietà di una clausola contrattuale, preclude al giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal consumatore, di rilevare una simile vessatorietà e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente vigente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della vessatorietà della clausola era preclusa dalla non qualificabilità del fideiussore come consumatore.

Art. 8 Direttiva 93/13

Testo vigente

Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 18/01/2024, n. 531/22

L'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita all'articolo 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti. In assenza di un controllo efficace del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito. Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva.

Una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore dalla direttiva 93/13 può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale del diritto nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello del procedimento di esecuzione forzata, un esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. Nell'ipotesi in cui non sia previsto alcun controllo d'ufficio, da parte di un giudice, del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute nel contratto in questione, una normativa nazionale deve essere considerata tale da compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 qualora essa non preveda un tale controllo nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l'iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite ha per effetto che tale clausola sia considerata abusiva in qualsiasi



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

procedimento che coinvolga un consumatore, ivi compreso nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l'iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale e qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore interessato.

Secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori interessati mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della medesima direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per tale consumatore.

Sebbene, conformemente all'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri restino liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza di tale direttiva, o addirittura procedure semplificate di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice nazionale resta tuttavia tenuto, di norma, ad informare le parti della controversia di tale valutazione e a invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali.

La disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, e il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Pertanto, innanzitutto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest'ultima disposizione mira a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime. Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una siffatta posizione d'inferiorità, l'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, in combinato disposto con il venticquattresimo considerando della medesima, impone agli Stati membri l'obbligo di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

cessare l'uso delle clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 21/09/2023, n. 139/22

Sulla base dell'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri possono estendere la tutela prevista all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1 dell'allegato di detta direttiva, dichiarando abusive in modo generale le clausole tipo elencate al punto in parola, senza che sia richiesto un esame ulteriore secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite.

Sebbene, conformemente all'articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri restino liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un esame d'ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza di tale direttiva, o addirittura procedure semplificate di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice nazionale resta tuttavia tenuto, di norma, ad informare le parti della controversia di tale valutazione e a invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto, che, a causa delle condizioni di adempimento di determinati obblighi del consumatore interessato da essa previste, debba essere considerata abusiva, non può perdere tale carattere a causa di un'altra clausola di tale contratto che preveda la possibilità per tale consumatore di adempiere i suoi obblighi a condizioni diverse.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 12/01/2023, n. 395/21

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 va interpretato nel senso che non soddisfa l'obbligo di formulazione chiara e comprensibile la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. Ciononostante, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere



Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come "clausola abusiva" discenda da questo solo fatto. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 13/10/2022, n. 405/21

Secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13, quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all'esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 21/12/2021, n. 243/20

L'articolo 8 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta all'adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l'effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori previsto da tale direttiva alle clausole di cui al suo articolo 1, paragrafo 2.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 02/04/2020, n. 329/19

Resta da stabilire se una giurisprudenza nazionale come quella della Corte di cassazione, che interpreta la normativa di recepimento della direttiva 93/13/CEE nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, contraddica la ratio del sistema di tutela dei consumatori in seno all'Unione. A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 169 par. 4 TFUE, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati. Secondo il considerando n. 12 della direttiva 93/13/CEE, quest'ultima procede solo a un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella medesima direttiva. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della detta direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Inoltre, come enunciato dal considerando n. 13 della direttiva 2011/83/UE, gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni di tale direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Gli Stati membri possono, in particolare, decidere di estendere l'applicazione delle norme della suddetta direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest'ultima. Nel caso di specie, risulta che la Corte di cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore estendendo l'ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale. Orbene, un tale orientamento giurisprudenziale s'inscrive nell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva. Ne consegue che, anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell'art. 2 lett. b della direttiva 93/13/CEE, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa, a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati.

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 03/03/2020, n. 125/18

La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.



Art. 8/bis Direttiva 93/13⁹

Testo vigente

1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all'articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:

- estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adequatezza del prezzo o della remunerazione, oppure
- contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.

3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.

Art. 8/ter Direttiva 93/13¹⁰

Testo vigente

1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

⁹ Articolo inserito dall'articolo 32 della direttiva 2011/83/UE.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva 27 novembre 2019, n. 2019/2161/UE, a decorrere dal 7 gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della medesima Direttiva n. 2019/2161/UE.

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

- b) eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore;
- d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- e) sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

5. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 4, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.

6. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

Art. 9 Direttiva 93/13

Testo vigente

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

¹¹ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

Art. 10 Direttiva 93/13

Testo vigente

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Giurisprudenza successiva al settembre 2019

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 05/05/2022, n. 567/20

Poiché dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13 risulta che quest'ultima è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994, data di scadenza del termine di trasposizione della stessa, occorre tenere conto della data di stipula dei contratti oggetto del procedimento principale per stabilire l'applicabilità di detta direttiva a tali contratti, non essendo pertinente il periodo durante il quale questi ultimi hanno prodotto effetti.

Art. 11 Direttiva 93/13

Testo vigente

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1995.

Allegato Clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- a) escludere o limitare la responsabilità giuridica del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'omissione di tale professionista;
- b) escludere o limitare impropriamente i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso da parte del professionista di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso;
- c) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- d) permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi che recede dal contratto;
- e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;
- f) autorizzare il professionista a rescindere a sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto;
- g) autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;
- h) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto;
- i) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
- j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;
- k) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;
- l) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
- m) permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- n) limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatarî o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità;
- o) obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;

Clausole abusive orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio europeo e giurisprudenza successiva

p) prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto senza l'accordo del consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso;

q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto.

2. Portata delle lettere g), j) e l)

a) la lettera g) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fino unilateralmente, e senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti;

b) la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto;

la lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto;

c) le lettere g), j) e l) non si applicano:

- alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista;

- ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

d) la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte.